

SILVIA CUCCIA
La Lombardia
alla fine dell'Ancien Régime.
Ricerche sulla situazione
amministrativa e giudiziaria

Firenze, La Nuova Italia, 1971

(Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, 58)

*Quest'opera è soggetta alla licenza **Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5)**. Questo significa che è possibile riprodurla o distribuirla a condizione che*

- la paternità dell'opera sia attribuita nei modi indicati dall'autore o da chi ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino chi la distribuisce o la usa;*
- l'opera non sia usata per fini commerciali;*
- l'opera non sia alterata o trasformata, né usata per crearne un'altra.*

*Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo completo della licenza **Creative Commons Italia (CC BY-NC-ND 2.5)** all'indirizzo <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode>.*

Nota. Ogni volta che quest'opera è usata o distribuita, ciò deve essere fatto secondo i termini di questa licenza, che deve essere indicata esplicitamente.



PUBBLICAZIONI
DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO

LVIII

SEZIONE A CURA DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIEVALE E MODERNA

2

SILVIA CUCCIA

LA LOMBARDIA
ALLA FINE DELL'ANCIEN RÉGIME

Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria



LA NUOVA ITALIA EDITRICE
FIRENZE

Il libro è stato stampato
in un'edizione limitata di 1000 esemplari.

Proprietà letteraria riservata

Printed in Italy

© Copyright 1971 by «La Nuova Italia» Editrice, Firenze

1ª edizione: settembre 1971

I N D I C E

| | |
|---|------|
| CAPITOLO I - LA REAZIONE ALLE RIFORME DI GIUSEPPE II | p. 1 |
| 1. - Riforma teresiana delle amministrazioni locali | 1 |
| 2. - Riforma giuseppina | 5 |
| 3. - La Congregazione dello Stato | 8 |
| 4. - I decurioni milanesi contro le riforme di Giuseppe II | 9 |
| 5. - Leopoldo II | 13 |
| 6. - Convocazione di una <i>Deputazione sociale</i> delle province lombarde | 18 |
| 7. - Restaurazione della Congregazione dello Stato | 24 |
| 8. - Riforma delle amministrazioni provinciali: Lodi | 30 |
| 9. - Riforma delle amministrazioni provinciali: Pavia, Como, Milano, Cremona | 32 |
| 10. - Altre riforme | 37 |
| | |
| CAPITOLO II - DAL RIFORMISMO AL COSTITUZIONALISMO | 40 |
| 1. - Difesa dei diritti di tutti gli estimati | 40 |
| 2. - I <i>Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790</i> , di Pietro Verri | 47 |
| | |
| CAPITOLO III - IL GOVERNO | 55 |
| 1. - Il gruppo di governo giuseppino | 55 |
| 2. - Riforme degli organi di governo: Magistrato politico camerale e Conferenza governativa | 65 |
| 3. - Critiche alla Conferenza governativa | 68 |
| 4. - Le istruzioni al Magistrato politico camerale | 76 |
| | |
| CAPITOLO IV - NUOVI PROGETTI DI RIFORME | 80 |
| 1. - Accademia ecclesiastica | 80 |
| 2. - Soppressione della tassa personale | 84 |
| 3. - Ammissione degli estimati rurali nelle assemblee delle province: Como | 87 |
| 4. - Lodi | 92 |

| | |
|--|--------|
| CAPITOLO V - PROBLEMI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | p. 101 |
| 1. - Il codice penale giuseppino | 101 |
| 2. - La riforma dei Tribunali in Lombardia | 115 |
| 3. - Il lavoro della Giunta giudiziaria civile | 132 |
| CAPITOLO VI - GLI ANNI DI GUERRA (1792-1796) | 135 |
| 1. - Accantonamento definitivo dei programmi di riforma | 135 |
| 2. - Censura e repressione | 143 |
| 3. - Difficoltà finanziarie e contrasti con Vienna | 150 |
| <i>Elenco delle opere citate</i> | 163 |
| <i>Indice dei nomi</i> | 169 |

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

| | | |
|---------------|---|--------------------------------------|
| A. S. C. | = | Archivio storico civico, Milano |
| A. S. M. | = | Archivio di Stato, Milano |
| A. C. Lodi | = | Archivio civico, Lodi |
| A. C. Pavia | = | Archivio civico, Pavia |
| A. S. Como | = | Archivio di Stato, Como |
| A. S. Venezia | = | Archivio di Stato, Venezia |
| H. H. S. A. | = | Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vienna |

FONTI D'ARCHIVIO CONSULTATE

- A. S. M. - Uffici e Tribunali regi, p. a., buste 314-326, 133-144, 347-348.
Uffici civili, p. a., buste 36, 156, 157.
Uffici giudiziari, p. a., buste 32-33, 36-38, 45-47.
Giustizia civile, p. a., buste 4, 6, 7, 8, 12.
Giustizia punitiva, p. a., buste 1, 3, 4, 20, 21.
Annona, p. a., buste 35, 37.
Censo, p. a., buste 143, 984.
Commercio, p. a., busta 89.
Studi, p. a., busta 22.
- A. S. C. - Dicasteri, buste 179-91, 126-32.
Materie, busta 345.
Fondo Belgioioso, busta 37.
- A. S. Como - Carte sciolte, buste 367-70, 318.
Volume n. 56.
- A. S. Venezia - Senato. Dispacci: Milano, filze 236-240.
- A. C. Lodi - Archivio prenapoleonico, buste 29, 50.
- A. C. Pavia - Busta n. 596.
- H. H. S. A. - *Lombardei Correspondenz*, buste 188-189, 199, 203, 204, 318-324.
Vertrauliche Akten, busta 71.
Collectanea lombardica, buste 35, 41 e-h, 41 i, 42.
Familien Archiv, Sammelbände, buste 19, 21-26, 31-33, 35.
- Kammer Archiv, Vienna* - *Akten des italienisches Departments der k. k. geheimen Hof- und Staatskanzlei*, buste 473, 476, 478.

CAPITOLO I

LA REAZIONE ALLE RIFORME DI GIUSEPPE II

SOMMARIO: 1. Riforma teresiana delle amministrazioni locali. — 2. Riforma giuseppina. — 3. La Congregazione dello Stato. — 4. I decurioni milanesi contro le riforme di Giuseppe II. — 5. Leopoldo II. — 6. Convocazione di una *deputazione sociale* delle province lombarde. — 7. Restaurazione della Congregazione dello Stato. — 8. Riforma delle amministrazioni provinciali: Lodi. — 9. Pavia, Como, Milano, Cremona. — 10. Altre riforme.

§ 1. - RIFORMA TERESIANA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI.

La difficile crisi che investe tutto l'impero austriaco¹ negli ultimi anni del regno di Giuseppe II si manifesta in Lombardia con un certo

¹ Rimane aperta la questione delle origini e della natura di questa crisi. Il Maass, riferendosi esclusivamente alla politica religiosa ed ecclesiastica dell'imperatore, sostiene nell'introduzione alla sua poderosa raccolta di fonti sul giuseppinismo (F. MAASS, *Der Josephinismus*, Vienna 1953, II, *Entfaltung und Krise der Josephinismus 1770-1790*, pp. 109 ss.) che tra il 1787 e il 1788 il giurisdizionalismo raggiunse il suo apogeo e al tempo stesso entrò nella crisi piú acuta, poiché l'imperatore si trovò ad un passo dalla rottura con Roma, rottura che ad ogni costo egli desiderava evitare. Secondo lo studioso austriaco, la crisi era stata latente sin dai tempi di Maria Teresa, dal momento che un governo cattolico e una regnante cattolica iniziarono una politica di attivo intervento in questioni dottrinali, che tendeva a portarli necessariamente fuori dall'ortodossia. Il giuseppinismo avrebbe dunque in se stesso i germi della crisi, per il contrasto tra il proprio carattere riformista e moderato e le conseguenze rivoluzionarie implicite in alcuni dei suoi atti. Una tesi parallela a questa, nel campo della politica culturale e della circolazione delle idee, è sostenuta dal Wangermann (E. WANGERMANN, *Von Joseph II zu den Jakobiner-prozessen*, Vienna-Francoforte-Zurigo 1966); la concessione di una relativa libertà di stampa, le campagne anticlericali condotte dal governo, nello sforzo di svegliare il terzo stato dal suo letargo politico per averne l'appoggio contro la reazione delle classi privilegiate ebbero conseguenze in parte impreviste: la esigua minoranza — non solo di intellettuali, ma anche di professionisti e artigiani — che rispose a questa politica ben presto scavalcò l'assolutismo illuminato, approdando a idee costituzionali o, in campo religioso, al deismo

ritardo. La classe dirigente lombarda, in maggioranza ostile al giuseppinismo, si limita ad opporre una resistenza puramente passiva al « dispotismo » di Vienna, contribuendo ad alimentare l'illusione di un sostanziale successo della politica riformatrice. Verso la fine del 1789, tuttavia, le notizie sulla malattia dell'imperatore, sulla rivoluzione belga, sulla violenta opposizione degli « Stati » ungheresi suscitano anche in Lombardia una generale attesa di radicali cambiamenti²: ma l'offensiva dei nemici delle riforme giuseppine è assai timida e in complesso poco pericolosa. Le suppliche al sovrano sono ancora il principale, se non l'unico, strumento di lotta politica per un'opposizione in fermento, ma divisa e disorganizzata.

Il malcontento è particolarmente vivace nelle file del patriziato³

e all'ateismo. Al malcontento e all'opposizione, talvolta violenta, del terzo stato, l'imperatore rispose con provvedimenti repressivi e sostanzialmente antiilluministici (riorganizzazione della polizia, inasprimento della censura) e con alcune forzate concessioni alle classi privilegiate. Infine, per un studioso della politica agraria di Giuseppe II, il Rozdolski (R. ROZDOLSKI, *Die grosse Steuer- und Agrarreform Josefs II*, Varsavia 1961), la crisi è provocata soprattutto dalla violenta reazione della nobiltà danneggiata nei suoi più vitali interessi — ed appoggiata vigorosamente dalla stessa burocrazia imperiale, che si era sempre dimostrata contraria alle punte più rivoluzionarie della legislazione giuseppina. Il Rozdolski (*ibidem*, p. 126), a ragione, respinge la tesi che « tutte le nazionalità e tutte le classi » fossero ugualmente danneggiate dalle riforme del decennio 1780-90. « Nessun monarca assoluto del XVIII e del XIX secolo ha fatto per i contadini qualcosa anche solo lontanamente paragonabile a ciò che fece Giuseppe II. Non c'è da meravigliarsi che i contadini austriaci, e soprattutto ai tempi di Giuseppe, fossero « monarchici nati », che essi rimanessero ciecamente attaccati all'ingenua immagine del buon imperatore lontano che « li proteggeva dalle altre classi e mandava loro, dall'alto, la pioggia e il tempo buono »... Giuseppe II non ebbe mai l'intenzione di appoggiarsi ai contadini contro la nobiltà, ma anche se ci avesse provato, questo tentativo non avrebbe potuto giovargli. Infatti i contadini erano « monarchici » proprio perché formavano una massa amorfa, incapace di sollevarsi ad una qualsiasi azione politica organizzata » (*ibidem*, p. 125).

² Lettera di Pietro Moscati ad Antonio Greppi del 20 febbraio 1790, in A.S.M., Archivio Greppi, busta 322: « Qui si aspettano al solito grandi rivoluzioni che o non accadranno, o certamente molto tardi, perchè gli affari più grandi occuperanno il Sovrano per del tempo notevole ». Il Moscati, celebre medico e chirurgo milanese, era sostanzialmente favorevole alla politica giuseppina. Su di lui cfr. L. BELLONI, *La medicina a Milano dal '700 al 1915*, in *Storia di Milano*, Fondazione Trecani degli Alfieri, Milano 1953-1966, tomo XVI, pp. 944 ss., con un'esauriente bibliografia. Non occorrono chiarimenti sulla personalità di Antonio Greppi, ex fermiere.

³ Patriziato non è sinonimo di nobiltà, ma di aristocrazia civica. Cfr. F. CALVI, *Il patriziato milanese*, Milano 1865; E. VERGA, *I Decurionati nelle città provinciali dell'antico stato di Milano*, Memorie presentate alla Commissione araldica,

delle città lombarde, i cui tradizionali organi rappresentativi, i Consigli decurionali⁴, sono stati praticamente esclusi dal potere nel 1786, mediante una ristrutturazione degli enti locali che modificava la precedente riforma teresiana del 1755-59: dell'una e dell'altra conviene richiamare qui, per maggiore chiarezza, le direttive fondamentali, che furono poi oggetto di vivaci discussioni negli anni intorno al 1790.

La Giunta che dal 1749 al 1758 fu presieduta da Pompeo Neri, al termine delle operazioni di censimento⁵, deliberò un primo riassetto delle amministrazioni provinciali ed elaborò un piano di riforma imperniato su due principi basilari: unificazione amministrativa all'interno delle province, in ciascuna delle quali le diverse categorie di contribuenti (da una parte « rurali », dall'altra residenti in città) avevano sino allora

senza indicazione di data né luogo di stampa; J. M. ROBERTS, *L'aristocrazia lombarda nel XVIII secolo*, « Occidente » VIII (1952), pp. 305-325; G. VISMARA, *Le istituzioni del patriziato*, in *Storia di Milano*, cit., tomo XI, pp. 225-282.

⁴ Un consiglio decurionale esisteva nelle sei principali città della Lombardia: Milano, Pavia, Como, Cremona, Lodi, Casalmaggiore. Per la loro storia nelle città periferiche cfr. E. VERGA, *I Decurionati*, cit. Nel capoluogo, le « Nuove Costituzioni » (1541) affidarono a un Consiglio generale di sessanta decurioni il compito di redigere le liste dei candidati, tra i quali il governo doveva scegliere i dodici membri del Tribunale di Provvisione, cioè del consiglio di amministrazione della città. Quest'ultimo era composto da due membri del Collegio dei nobili giurisperiti e da dieci patrizi nominati dal governo tra diciotto candidati proposti dal Consiglio dei decurioni; ed era presieduto da un vicario di provvisione, scelto anch'esso su terna del Consiglio.

Con successive deliberazioni i decurioni si arrogarono a poco a poco il potere di controllare e dirigere le operazioni del Tribunale di Provvisione. Cfr. A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913, pp. 409 ss.; E. VERGA, *I consigli del comune di Milano*, senza indicazione di data né luogo di stampa; F. ARESE, *Elenco dei Magistrati patrizi di Milano dal 1535 al 1796*, « Archivio storico lombardo », serie VIII, VI (1951), pp. 149-199 e serie IX, IV (1964-5), pp. 5-27.

⁵ Sul censimento teresiano rimando alla copiosa bibliografia, e in particolare: P. NERI, *Relazione dello stato in cui si trova l'opera del censimento universale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell'anno 1750*, Milano 1802; G. R. CARLI, *Il censimento di Milano*, Milano 1815; G. LUPI, *Storia dei principi, delle massime e regole seguite nella formazione del catasto prediale introdotto nello Stato di Milano nell'anno 1760*, Milano 1825; N. COTTA MORANDINI, *Il censimento milanese*, Milano 1832; S. ZANINELLI, *Il nuovo censo dello Stato di Milano dall'editto 1718 al 1733*, Milano 1963. Gli editti della Giunta del Censimento si trovano in: *Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta del Censimento Generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 19 luglio 1749 e sciolta il 2 marzo 1758, coll'aggiunta degli editti, ordini, istruzioni e lettere della Regia Provvisionale Delegazione per l'esecuzione del detto Censimento*, Milano 1760.

versato i tributi in casse separate gestite da organismi autonomi; chiamata al « governo » delle province di tutti gli estimati, cioè proprietari di terre iscritte al catasto. Il primo punto di questo programma fu realizzato; non così il secondo: infatti l'autonomia dei contadi fu abolita quasi dovunque⁶, mentre l'ammissione di tutti gli estimati nelle amministrazioni locali fu attuata soltanto a livello delle comunità⁷; nelle province, invece, in seguito a laboriose trattative fra i dirigenti delle città e dei contadi da una parte e la Giunta Neri dall'altra, il principio del governo agli estimati — senza mai essere rinnegato formalmente — ricevette un'interpretazione assai limitativa⁸. Non dobbiamo dimenticare che, in alcune zone, i patrizi controllavano una fortissima aliquota della proprietà terriera e figuravano quindi tra i più forti estimati⁹: fu perciò

⁶ Lasciata sussistere solo a Como, dove città e contado costituivano, anche geograficamente, due entità completamente separate. Un « convocato generale » dei possessori del contado sopravvisse anche a Lodi, ma solo per eleggere due assessori del nuovo consiglio di amministrazione della provincia (Congregazione del patrimonio).

⁷ Questa riforma fu la prima ad essere condotta a termine dalla Giunta e sancì in ogni comune la partecipazione di tutti i proprietari a un « convocato generale », il quale a sua volta eleggeva un esecutivo di tre membri, i cosiddetti « deputati dell'estimo » (cfr. l'editto 30 dicembre 1755, in *Raccolta degli editti, ordini, istruzioni*, cit.). Il primo deputato dell'estimo doveva essere scelto fra i tre maggiori proprietari della comunità, il che ribadiva anche a questo livello il predominio dei grandi proprietari, molti dei quali, come è noto, erano nobili. Chi non possedeva terre aveva una parte del tutto secondaria: infatti gli iscritti al ruolo del « mercimonio » e a quello della tassa personale (testatico che colpiva tutti gli uomini dal quattordicesimo al sessantesimo anno di età) eleggevano due deputati (del mercimonio, appunto, e del personale) con voto solamente consultivo. Le deliberazioni dei « convocati » e dei deputati dell'estimo erano soggette al controllo « tutorio » del governo, il quale mandava in ogni pieve (circoscrizione comprendente diverse comunità confinanti) un proprio rappresentante, il cancelliere.

⁸ L'articolo 236, capo IX, dell'editto 30 dicembre 1755 (Riforma del governo delle comunità) prevedeva che si riunissero periodicamente in ogni pieve le assemblee elettorali da cui dovevano essere designati i consigli provinciali: ma esso non trovò applicazione nelle posteriori riforme del « governo » delle singole province. A Milano otto dei dodici membri non vitalizi della Congregazione del patrimonio erano nominati dal governo su terne presentate dal Consiglio dei decurioni. Gli altri quattro erano designati per la prima volta dai primi « deputati dell'estimo » e poi sostituiti, allo scadere del mandato, con un procedimento assai macchinoso in cui intervenivano la Congregazione stessa, il Consiglio dei decurioni, il governo. Le altre città della Lombardia ricevettero regolamentazioni diverse, in alcuni casi anche meno sfavorevoli agli estimati, ma tutte piuttosto lontane dallo spirito e dalla lettera dell'editto 30 dicembre 1755.

⁹ Sulla distribuzione della proprietà nella Lombardia austriaca, cfr. S. PUGLIESE, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del*

facile ribadire gli antichi privilegi con argomenti nuovi, ricavati dal censo, oltreché dalla nascita. Il successo di questa manovra era naturalmente condizionato dall'effettiva forza economica del ceto decurionale, e questa variava da zona a zona: assai debole a Pavia, Lodi, era fortissima a Cremona e a Milano; per questo ogni provincia finí col ricevere una diversa sistemazione; a Milano e Cremona la riforma si risolse in una netta affermazione di preminenza del ceto dirigente cittadino su quello rurale¹⁰; i patrizi lodigiani, invece, e quelli pavesi¹¹ furono sostanzialmente danneggiati dalla ristrutturazione dell'assetto provinciale: e dopo piú di trent'anni non avevano ancora abbandonato ogni velleità di rivincita. Ma in complesso, il patriziato lombardo, in quella misura in cui esso era anche un ceto di grandi proprietari, poteva considerarsi soddisfatto.

§ 2. - RIFORMA GIUSEPPINA.

La riforma del 1786¹² intervenne a modificare sostanzialmente la situazione. In ogni provincia fu creata una « Congregazione municipale » con funzioni piuttosto ampie (gestione sia della Cassa urbana che di quella provinciale, sorveglianza in materia di manutenzioni stradali, edi-

secolo XVIII, Torino 1924, pp. 71-81. Il Pugliese, basandosi su uno spoglio limitato a una cinquantina di comuni (per una superficie di 39.192 ettari), attribuisce alla nobiltà il 46,1 % della proprietà terriera nella pianura, il 42,4 % nell'altopiano, il 49,3 % in collina e il 9,1 % in montagna. Come si è già osservato, tuttavia, nobiltà e patriziato non coincidevano. Così poteva darsi, per esempio, il caso di Lodi, situata nella pianura irrigua in una zona di grande proprietà nobiliare, dove il ceto decurionale, a causa dello scarsissimo ricambio, era ridotto già nel 1735 a pochissime famiglie, alcune delle quali in pieno dissesto economico (E. VERGA, *I decurionati*, cit., pp. 22-28).

¹⁰ Cfr. nota 8 p. 4, per la composizione della Congregazione di patrimonio milanese; a Cremona alcuni rappresentanti degli estimati furono immessi addirittura nel Consiglio decurionale al quale rimase affidata l'amministrazione della provincia. Rimando per questa parte a un lavoro ancora inedito di P. E. CABRINI dal titolo: *Politica e amministrazione in Lombardia nella prima metà del Settecento: la riforma teresiana dell'assetto provinciale*.

¹¹ I decurioni lodigiani inviavano soltanto due assessori su otto alla Congregazione del patrimonio; quelli pavesi avevano in Piemonte gran parte delle loro terre, a causa degli smembramenti subiti dalla Lombardia nelle guerre di successione, e perciò molti di essi non avevano il minimo di estimo necessario (4.000 scudi) per amministrare il patrimonio della provincia.

¹² R. D. 26 settembre 1786.

lizia, alloggi militari, vettovaglie, sanità, polizia etc.) ma autonomia assai limitata. Occorreva la preventiva approvazione del governo per ogni deliberazione e per qualunque spesa che non rivestisse carattere di urgenza: perciò le Congregazioni dovevano rimettere ogni otto giorni i loro verbali — o protocolli — a funzionari regi di recente istituzione, gli Intendenti politici.

Anche Maria Teresa aveva sottoposto i magistrati civici al controllo dell'autorità tutoria del governo; ma da una parte la sorveglianza non era mai stata così rigida; dall'altra l'imperatrice aveva sempre considerato le amministrazioni provinciali un'espressione dell'autogoverno degli estimati e come tali non assimilabili a una burocrazia centralizzata di regi funzionari.

Giuseppe II, al contrario, intendeva inserire anche le Congregazioni municipali nel nuovo « sistema » cioè in una gerarchia che aveva il proprio vertice nel Consiglio di governo e nel Ministro Plenipotenziario¹³.

Tutti i componenti delle Congregazioni furono scelti e nominati dal governo: tuttavia la legge prevedeva che, allo scadere del termine di quattro anni, sarebbero stati rimpiazzati su terne proposte dai Consigli decurionali. Questi ultimi, frattanto, erano privati di qualsiasi effettivo potere: almeno una volta all'anno si riunivano per approvare i bilanci provinciali, ma la loro ratifica era solo una formalità e la decisione ultima spettava al governo. Ormai le antiche assemblee patrizie erano ridotte ad una anacronistica sopravvivenza: tra il 1786 e il 1790 non furono concesse aggregazioni di nuovi membri, il che induce a pensare che forse se ne attendeva la naturale estinzione. Non è escluso, anzi, che Giuseppe II e i suoi collaboratori meditassero di intervenire con una seconda e più radicale riforma; ma furono trattenuti dalle avverse circostanze politiche¹⁴.

L'imperatore aveva chiaramente espresso la sua volontà di spezzare il monopolio patrizio delle amministrazioni civiche; ed aveva ordinato — per la prima volta — che alcuni membri delle Congregazioni municipali non fossero nobili¹⁵. I patrizi, tuttavia, conservavano la maggioranza,

¹³ Il Consiglio di governo era il supremo organo esecutivo della Lombardia: fu istituito nel 1786 da Giuseppe II e la presidenza ne fu affidata al Ministro Plenipotenziario. Vedi più oltre p. 55 e ss.

¹⁴ Cfr. più oltre, p. 46, una testimonianza del Wilzek, Ministro Plenipotenziario.

¹⁵ Già nel R.D. 23 novembre 1784: « Un ricorso e promemoria stati a Noi presentati durante il Nostro soggiorno in Milano avendo posato la Nostra atten-

con una proporzione di 6 seggi contro 3 nelle città maggiori (Milano e Cremona), 5 contro 2 nelle altre. Gli assessori estimati non nobili, per di più, ricoprivano sempre gli incarichi meno ambiti¹⁶ e non avevano in genere la fiducia del pubblico, che non li aveva eletti e li considerava dei fantocci nelle mani dei gruppi al potere. Il loro ingresso nelle amministrazioni civiche si realizzò senza scosse; non si può invece affermare altrettanto della politica accentratrice di Giuseppe II.

Le Congregazioni municipali risposero con una specie di resistenza passiva — fatta di ritardi, di piccole disubbidienze, di scarsa volontà di collaborazione¹⁷ — al tentativo di Giuseppe II di assorbirle nella burocrazia regia, assimilando ai propri funzionari ed impiegati anche i magistrati civici i quali, pur con una autonomia ormai molto limitata, si consideravano sempre l'espressione dei diritti riconosciuti ad un determinato cetto: fosse esso quello patrizio o quello dei proprietari terrieri.

Questa politica suscitò contro l'imperatore filosofo non soltanto l'opposizione degli elementi più conservatori, ma anche della frazione illuminata dell'aristocrazia lombarda, che criticava bensì il sistema del privilegio, ma solo per riaffermare su basi diverse (il possesso dei lumi,

zione... osservammo che coll'andar del tempo è ricaduto sul solo cetto dei Nobili Patrizi il peso di dover occuparsi dei soggetti di pubblico interesse... Questa ineguaglianza di peso, non essendo conforme né all'equità e alla buona costituzione civile, né ai principî che vogliamo generalmente introdotti ci ha fatto conoscere la convenienza di sollevarne il cetto dei Nobili, come è ben giusto...», citato da E. VERGA, *I Consigli*, cit., p. 25.

¹⁶ Le vettovaglie e le strade erano sempre riservate ai patrizi e si trattava, come è facile intuire, dei due posti chiave nella Congregazione.

¹⁷ A Milano il carteggio tra l'Intendente politico e la Congregazione municipale si avviò su un tono tutt'altro che cordiale: il funzionario regio, dopo aver invitato i magistrati civici ad astenersi dal disporre senza autorizzazione superiore del pubblico denaro (19 febbraio 1787) dovette ricorrere al governo per aver ragione dell'ostinata resistenza del corpo municipale; successo non maggiore riscosse il 14 maggio e, di nuovo, il 6 settembre 1787 il richiamo alla puntualità nel rassegnare i protocolli delle sedute; il 3 giugno fu necessario dare ordini perché i commissari di Gallarate — dove Giuseppe II aveva creato una Congregazione municipale autonoma — smettessero di dipendere da Milano per i mandati di pagamento.

Il Consiglio di governo, infine, intervenne direttamente con l'ingiunzione di fondere insieme la cassa civica e quella provinciale, in ottemperanza alle direttive della recente riforma: i milanesi sostenevano invece che dovessero mantenersi distinte.

Negli anni seguenti la schermaglia si fa meno fitta; anche la documentazione diventa estremamente scarsa e lacunosa; sulla base dei documenti in nostro possesso, tuttavia non si nota un sostanziale miglioramento della situazione (cfr. A.S.M., Uffici civici, p. a., busta 156).

appunto, e l'appartenenza alle classi degli estimati) la propria funzione di classe dirigente.

§ 3. - LA CONGREGAZIONE DELLO STATO.

Nel 1786 Giuseppe II ordinò anche la soppressione della Congregazione dello Stato¹⁸, una rappresentanza generale di tutta la Lombardia, la cui sopravvivenza non era stata messa in discussione ai tempi della riforma amministrativa teresiana. In base a quest'ultima, ogni provincia aveva continuato a mandare alla Congregazione un oratore e un sindaco (originariamente gli oratori erano i delegati delle città, e i sindaci dei contadi) eletti, il primo dal Consiglio decurionale e il secondo dalle assemblee istituite, con diversi nomi, per il « governo » dell'intera provincia.

Manca una soddisfacente valutazione dell'attività della Congregazione dello Stato. L'oligarchia patrizia tendeva in genere a farne uno strumento della propria resistenza alle riforme, con successi non sempre brillanti, sia per il disaccordo delle diverse città, sia per la vigilanza di Vienna. Nel 1762, per esempio, era stata fatta istanza a Maria Teresa perché autorizzasse un inviato della Congregazione a risiedere stabilmente nella capitale austriaca per esprimere alla Sovrana le occorrenze della Lombardia. Maria Teresa respinse la domanda in termini molto duri definendola lesiva della superiore autorità del governo¹⁹.

¹⁸ Fondata nel 1543, quando gli oratori delle città lombarde (Milano, Pavia, Cremona, Como, Lodi, Casalmaggiore) si erano riuniti a Milano per difendere gli interessi dei rispettivi mandanti di fronte al governo, il quale si proponeva di operare un parziale sollevamento tributario dei rurali, a detrimento dei cittadini. Qualche anno dopo i contadi reagirono e mandarono a Milano i loro sindaci: insieme agli oratori essi costituivano appunto la Congregazione dello Stato.

¹⁹ R. D. 24 giugno 1762. « Ci ha fatto molto sorpresa la poco considerata e troppo avanzata supplica della Congregazione dello Stato..., nella qual supplica con nuovo esempio non mai più inteso nella nostra vasta monarchia si cerca la facoltà di autorizzare con pubblico mandato un individuo della Congregazione medesima a risiedere stabilmente in questa nostra augusta Corte, per rappresentarci immediatamente le pubbliche occorrenze di questo nostro Stato... veniamo col presente nostro cesareo real dispaccio a rigettare con disapprovazione... simili proposizioni lesive della superiore autorità governativa... dichiarando che, siccome tant'altre province privilegiate e tanti illustri regni al nostro dominio soggetti indirizzano tutti le loro occorrenze all'augusto nostro trono per mezzo di rappresentanti locali e de' ministri supremi dei rispettivi dipartimenti, tanto più sono in obbligo di farlo li milanesi, meri sudditi e che non formano corpo di stato... » (A. VISCONTI, op. cit., p. 162).

Nel 1786 Giuseppe II, abolendo la Congregazione dello Stato, ribadì la dipendenza dal governo centrale delle Congregazioni municipali, e isolò nello stesso tempo le diverse province l'una dall'altra. Ormai solo il Consiglio di governo poteva estendere la propria giurisdizione a tutta la Lombardia e questo suscitò vivaci proteste:

Tre società — scrisse Ambrogio Cavenaghi in un memoriale steso per incarico della Congregazione municipale di Milano, di cui faceva parte come assessore alle vettovaglie — trovo stabilite in questo Stato da tempo assai remoto e dall'instituzione e regolamento censuario successivamente perfezionate: l'universale, la provinciale e la comunitativa, corrispondenti alle diverse azioni, ed obbligazioni dello Stato in corpo, di ciascuna provincia, e d'ogni comunità isolatamente prese, al cui regime furono assegnate distinte leggi ed amministrazioni... Sussiste la stessa forma d'amministrazione nelle società provinciali e comunitative: ed è stata prescritta per l'universale, sempre colla massima e tre condizioni volute per l'amministrazioni del denaro pubblico dal sistema censuario, cioè: 1) l'amministrazione da persone che provano avervi interesse immediato come possessori; 2) scelte, o almeno proposte dal corpo medesimo sociale; 3) temporarie e ad un tempo fissato...

Il diritto conseguente alla proprietà e libertà civile, per cui i pubblici e le comunità amministrano le loro entrate e spese sotto la superiore tutela del sovrano e dei suoi dicasteri, sembra egualmente a più forte ragione competere a tutta la nazione presa insieme per gli oggetti che la riguardano in generale²⁰.

Il richiamo alle riforme teresiane — interpretate come garanzie del diritto di proprietà e della « libertà civile » —, costituirà ancora per diversi anni una costante delle discussioni politiche milanesi, e sarà fatto proprio, come vedremo, sia dalla reazione conservatrice patrizia, sia dai fautori di uno sviluppo in senso costituzionale della politica riformatrice.

§ 4. - I DECURIONI MILANESI CONTRO LE RIFORME DI GIUSEPPE II.

Tra il 1786 e il 1789 i Consigli dei decurioni sembrano avviati ad una graduale estinzione. A Milano la Cameretta — così era anche chiamata la rappresentanza patrizia — è disertata dai due terzi dei suoi mem-

²⁰ Biblioteca Ambrosiana, Cod. Ambr. H 109, *Evasioni al Protocollo dei Pubblici*, sessione II, allegato A, supplica della Congregazione municipale, 22 gennaio 1788.

bri²¹, le sedute sono presenziate da 15-20 decurioni, quasi sempre gli stessi. Per lo piú erano presenti i 4 decurioni che erano anche assessori nella Congregazione municipale, i tre « conservatori degli ordini »²² e un gruppo di recente nomina. Per quattro anni questo consiglio in formato ridotto non tentò neppure di fare opposizione al governo.

Quando le notizie da Vienna, dal Belgio, dall'Ungheria persuasero la Cameretta che era tempo di muoversi, essa non seppe tuttavia escogitare altra azione piú efficace se non riproporre una supplica, inoltrata qualche anno prima in termini molto simili dalla Congregazione municipale e respinta da Giuseppe II²³.

Il pretesto per la petizione fu offerto, il 3 febbraio 1790, da una eccezione appositamente sollevata su una voce di scarso rilievo nel bilancio della provincia: ciò dava l'occasione per deprecare che il gettito dell'« imposta universale »²⁴ fosse amministrato esclusivamente dagli organi del governo centrale e non piú dalla « rappresentanza della società generale dei Pubblici », cioè dalla soppressa Congregazione dello Stato²⁵. Su questo tema, appunto, si propose di fare una supplica all'imperatore.

Secondo un'antichissima prassi, il Consiglio dei Decurioni non poteva procedere senz'altro alla discussione del contenuto dell'istanza: infatti nell'Assemblea plenaria le mozioni non potevano essere oggetto di un pubblico dibattito, ma era consentito soltanto accoglierle o respingerle con voto segreto: per questo motivo il compito di stendere il testo della supplica fu affidato a una delegazione, per altro assai piú numerosa del consueto: 15 membri, quando negli ultimi anni era accaduto di tenere delle sedute del Consiglio con un minor numero di partecipanti²⁶.

²¹ Non si trattava di un fenomeno nuovo: ma dopo il 1786 si accentuò.

²² Erano eletti a vita tra i decurioni per vagliare le richieste di ammissione al patriziato; inoltre avevano l'esclusivo diritto di fare proposte al Consiglio dei Sessanta, tenendo conto però del parere emanante da Commissioni decurionali che fossero state nominate per discutere qualche particolare problema. Il Consiglio poteva approvare o respingere le proposte dei « conservatori degli ordini », senza facoltà di avanzare alternative o introdurre emendamenti e nemmeno di astenersi dal voto.

²³ Si tratta della supplica 22 gennaio 1788, citata a p. 9.

²⁴ L'imposta universale era stabilita per sopperire ai bisogni generali dello Stato: spese di censimento, alloggiamenti militari etc.

²⁵ A.S.C., Dicasteri, 125, *Ordinationes* del Consiglio generale, 3 febbraio 1790

²⁶ Il 13 febbraio 1790 erano presenti 18 decurioni: 7 tra i designati a far parte della delegazione erano assenti nella seduta plenaria del Consiglio.

Nella delegazione furono inclusi anzitutto sei decurioni « delegati all'esame dei bilanci » nel 1789 per sei anni²⁷. Tra di essi la personalità preminente era quella di Antonio Aymi Visconti, *leader* del gruppo piú intransigente del Consiglio stesso²⁸. Anche i tre « conservatori degli ordini » furono partecipi dell'iniziativa; tra di loro il piú anziano per nomina era Gian Galeazzo Serbelloni. Si tratta del noto Serbelloni che, nel 1796, fu tra i primi ad aderire all'ordine nuovo e ricoperse in seguito cariche importanti nella Cisalpina²⁹: nel 1790 non vi è alcun indizio che la sua posizione si sia differenziata da quella degli altri « conservatori degli ordini »³⁰, impegnati nella lotta contro il giuseppinismo; né d'altronde sarebbe logico attendere da un uomo ansioso di primeggiare, come lo era il Serbelloni, qualche simpatia per uno stato di cose che lo aveva escluso dall'attiva partecipazione alla vita pubblica milanese.

Il testo della supplica fu completato entro il 22 febbraio. Vi si faceva esplicita menzione delle rimostranze che avevano accompagnato la soppressione della Congregazione dello Stato; e se ne ricalcava anche l'argomentazione, giustificando la richiesta di « una deputazione delle città e province della Lombardia per il regolamento delle annuali sue imposte » con il diritto dei cittadini — in quanto stimati e non in quanto appartenenti ad un corpo privilegiato — di controllare l'utilizzazione del denaro pubblico: diritto solennemente affermato dalla « riforma del censo » di Maria Teresa e fondato sulla « confidenza che ogni civile società ripone nel regime dei suoi membri e l'interesse inseparabile dalla proprietà e contribuzione degli stimati a procurare in qualità di amministratori ogni possibile sollievo e risparmio »³¹.

Sono, insomma, ancora una volta, le massime della Giunta Neri che a suo tempo erano state fatte proprie dal ceto decurionale, anche se sol-

²⁷ Conte Benedetto Arese Lucini, marchese Antonio Aymi Visconti, conte Carlo Patelandi, conte Alfonso Castiglioni, Don Giulio Dugnani, Don Apollonio Casati. Cfr. A.S.C., Dicasteri, 125, *Ordinationes* del Consiglio generale, 15 maggio 1789: elezione di sei decurioni per un seiennio successivo all'esame dei bilanci.

²⁸ È il fratello di Francesco Visconti, che sarà ambasciatore a Parigi della Cisalpina.

²⁹ Cfr. U. DA COMO, *I Comizi nazionali in Lione per la costituzione della Repubblica italiana*, Bologna 1940, tomo III, parte II, pp. 121-2, per una nota biografica e bibliografica sul Serbelloni.

³⁰ Conte Costanzo Taverna e marchese Stampa di Soncino.

³¹ A.S.C., Dicasteri, 179, Lettera del Prefetto della Congregazione Municipale e dei Sessanta Decurioni a S. M. Giuseppe II, in data 6 marzo 1790. Giuseppe II era morto il 20 febbraio.

tanto per piegarle a proprio vantaggio: la tattica del patriziato non era cambiata molto dal lontano 1755³².

Un grave equivoco rimane da rilevare nel testo della supplica: il Consiglio dei decurioni protestava, naturalmente, di non avere la menoma intenzione di sottrarsi al controllo tutorio del governo, cui avrebbe accettato di assoggettarsi di buon grado anche l'eventuale rinata rappresentanza di tutto lo Stato. Le ovvie proteste di fedeltà e sottomissione non debbono farci dimenticare che la Congregazione dello Stato era destinata a funzionare proprio come organo di resistenza contro il governo, soprattutto in questioni di politica economica e fiscale: i decurioni infatti non mancarono di ricordare il contrasto di interessi tra i « Pubblici » e l'erario regio a proposito della « liquidazione delle partite di ammortizzazione dei debiti comunitativi e dei Possessori di imbottato³³ ». La questione risaliva al 1783, quando Giuseppe II aveva soppresso le residue esenzioni ecclesiastiche, dichiarando in un primo tempo che i tributi ricavati dai beni non più immuni avrebbero permesso di ridurre la pressione fiscale sul restante imponibile. In seguito ordinò invece che il nuovo reddito tributario venisse utilizzato per due quote di ammortamento: una di 350.000 lire, sarebbe servita alla graduale estinzione dei debiti delle comunità; l'altra di 150.000 lire per rimborsare alla Camera regia i capitali impiegati nella redenzione dell'imbottato. I milanesi avrebbero voluto che si mantenesse ferma la prima decisione annunciata dall'imperatore, consentendo ai contribuenti il sollievo di mezzo milione di imposte su un totale di circa 7 milioni³⁴: la loro richiesta era stata respinta.

Era dunque essenziale recuperare la facoltà di decidere in modo autonomo l'utilizzazione delle imposte: ora la restaurazione della Congre-

³² L'eventualità che — nel 1790, dopo le rivendicazioni del terzo Stato francese — il principio del *governo degli estimati* potesse essere utilizzato a difesa dei diritti di tutti i proprietari non nobili, non sembrò neppure affacciarsi alla mente dei 15 decurioni milanesi. Ma la maggior parte di loro non era disposta ad accettare un'effettiva alleanza col ceto possidente « borghese », ed era anzi ancorata ad una concezione corporativa e municipalistica della lotta politica.

³³ Si tratta di un'imposta indiretta originariamente solo sul vino, poi anche sul grano, fieno ed altri prodotti agricoli; avvenuta la redenzione l'imposta fu soppressa.

³⁴ Nel 1790 furono imposte L. 6'837'635.8.7; in questa cifra sono compresi: il *carico regio (diaria e mensile)* spettante alla Camera e fissato in L. 5'057'669.9.3 e l'*imposta universale*, per i bisogni generali dello Stato. Altri tributi gravavano sui fondi: l'imposta provinciale e, in caso di bisogno, una sovrimposta per le spese comunali (H.H.S.A., *Collectanea Lombardica*, 41 e).

gazione di Stato — se questa avesse dovuto continuare a sottomettersi alle direttive del governo —, non poteva modificare radicalmente la situazione. Per tornare all'esempio sopra proposto, le odiate « partite di ammortizzazione » sarebbero rimaste, e la Congregazione non poteva far nulla per impedire anche in futuro decisioni altrettanto sgradite ai maggiori contribuenti.

Per questo sarebbe stato necessario mettere in discussione i fondamenti stessi del governo assoluto che era stato creato dalle riforme. Ma da un lato i Decurioni si guardavano bene dal reclamare il consenso alle imposte da parte della nazione, principio che in Lombardia non poteva ricondursi ad antichi privilegi aristocratici; e d'altro lato neppure nel clima di generale euforia creato dagli avvenimenti belgi ed ungheresi era lecito nutrire soverchie illusioni sulla possibilità di un ritorno alla situazione di larghissime autonomie locali lasciata dal governo spagnolo e gradatamente distrutta dalle riforme, grazie anche alla costituzione di una burocrazia di funzionari regi.

In questa situazione i Decurioni sceglievano una via di mezzo prudente ed ambigua, cercando di riacquistare il loro potere contrattuale nei confronti del governo mediante un organo ufficialmente incaricato di questa contrattazione: per il resto bastava attendere e spiare l'occasione per aumentare, se possibile, le proprie pretese. Basterà la morte di Giuseppe II, perché il linguaggio dei patrizi diventi improvvisamente più audace.

In sostanza sarebbe stato possibile un recupero delle antiche autonomie nella misura in cui il governo fosse diventato, in pratica, troppo debole per imporre la sua autorità: un'eventuale vittoria patrizia sulla questione del ripristino della Congregazione di Stato sarebbe stata la prima conferma di questa debolezza, chiaramente manifestata d'altronde dalla generale crisi dell'impero asburgico.

§ 5. - LEOPOLDO II.

I Decurioni approvarono la supplica, ma, morto nel frattempo Giuseppe II, dovettero tenerla in sospenso. A Giuseppe successe il fratello minore, Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, che assunse il nome di Leopoldo II. Egli è stato giudicato da molti storici colpevole di aver avviato nell'impero una politica reazionaria del tutto opposta a quella,

illuminata, che egli aveva perseguita in Toscana. Tale interpretazione³⁵ è stata messa in dubbio dalla storiografia piú recente, e infine negli ultimi anni un lavoro di fondamentale importanza di Wandruszka³⁶ ha dimostrato con una documentazione assai vasta la sostanziale continuità della politica di Pietro Leopoldo nel periodo toscano e in quello viennese. Per il nostro discorso sarà particolarmente utile accennare ad una delle costanti che il Wandruszka ha messo in luce nel pensiero di Leopoldo prima e dopo la successione al trono austriaco: e cioè una viva simpatia per gli ordinamenti « costituzionali » e di conseguenza una non meno marcata avversione per il « dispotismo » tirannico e accentratore del fratello. Come è noto il Granduca di Toscana aveva studiato a lungo come si potesse articolare una rappresentanza costituzionale che limitasse l'autorità assoluta del principe³⁷. La modernità delle soluzioni prospettate dal Granduca³⁸, per il quale la costituzione deve assicurare la partecipazione³⁹ al potere legislativo di un'assemblea eletta da tutti i cittadini forniti di un determinato reddito, non necessariamente fondiario; la sua avversione per i metodi di governo di Giuseppe II, palesata quando ancora non si prospettava l'imminenza della successione e non era ancora esplosa in tutta la sua gravità la crisi che investì l'impero

³⁵ Un'esposizione delle interpretazioni della politica leopoldina, per quanto riguarda la storiografia in lingua tedesca, può trovarsi in D. SILAGI, *Ungarn und der geheime Mitarbeiterkreis Kaiser Leopolds II*, Monaco 1961, pp. 11-15.

In Italia basterà qui ricordare E. ROTA, *L'Austria in Lombardia*, Milano-Roma-Napoli 1911, cui non importa molto, in verità, il giudizio su Leopoldo: il Rota rimprovera l'Austria di non aver sufficientemente sostenuto la borghesia e di non aver favorito un vero sviluppo politico-sociale: perciò i milanesi non avrebbero saputo approfittare dell'occasione unica offerta da Leopoldo II per iniziare un governo costituzionale del paese; e A. VALSECCHI, *L'assolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, Bologna 1934, che raccomanda cautela nel definire senz'altro reazionaria la politica di Leopoldo II.

³⁶ A. WANDRUSZKA, *Leopold II*, Vienna-Monaco 1965. Quest'opera è ora disponibile in traduzione italiana, Vallecchi, Firenze, 1968, con rilevanti tagli rispetto all'originale.

³⁷ A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo I, pp. 368-99. Per la parte che ebbe Francesco Maria Gianni nell'elaborazione del progetto costituzionale, vedi ora anche F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni*, Milano-Napoli 1966, pp. 278 ss. Da queste due opere potranno ricavarsi ulteriori informazioni bibliografiche.

³⁸ A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo I, pp. 374 ss. Notevole specialmente il primo abbozzo ideato dal Granduca, *Primo disteso ed idee sopra la formazione degli Stati e nuova costituzione pubblica*.

³⁹ In verità solo consultiva.

dopo il 1787⁴⁰; l'interesse dimostrato sin dal 1779 per la costituzione del Belgio e dell'Ungheria, di cui pure non gli sfuggivano i difetti e l'arretratezza — criticò soprattutto la struttura per « Stati » delle assemblee tradizionali —: sono argomenti sufficienti per concludere che la politica imperiale di Leopoldo II, assai conciliante con le forze che reagivano contro il giuseppinismo e in particolare con gli Stati belgi e ungheresi, non fu ispirata soltanto a necessità tattiche.

È abbastanza nota una lettera del 25 gennaio 1790, scritta da Leopoldo alla sorella Maria Cristina, governatrice del Belgio⁴¹, perché fosse comunicata — in via non ufficiale, ma quanto più largamente possibile — all'opinione pubblica, allo scopo di far conoscere le differenze di opinione tra l'imperatore morente e il suo successore:

Je crois — scrisse allora il Granduca di Toscana — qu'un souverain, même héréditaire, n'est qu'un délégué et employé du peuple pour lequel il est fait, qu'il lui doit tous ses soins, peines, veilles...; qu'à chaque pays il faut une loi fondamentale, un contract entre le peuple et le souverain, qui limite l'autorité et le pouvoir de ce dernier; que quand le souverain ne la tient pas, il renonce par le fait à sa place, qui ne lui est donnée qu'à cette condition, et qu'on n'est plus obligé de lui obéir; que le pouvoir exécutif est dans le souverain, mais le législatif dans le peuple et ses représentants; que celui-ci, à chaque changement de souverain, peut y ajouter de nouvelles conditions à son autorité.

Que le souverain ne peut se mêler ni directement ni indirectement dans les affaires de justice civile ni criminelle, en changer les formes, peines, donner des commissions, délégations etc.

⁴⁰ A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo I, pp. 342 ss., pubblica un duro giudizio di Pietro Leopoldo sulla politica del fratello. Durante un forzato soggiorno a Vienna, essendo ancora in vita Maria Teresa, Pietro Leopoldo tenne un diario in cui Giuseppe era definito, tra l'altro, « di principi arbitrari e violenti, del più forte, violento, duro dispotismo ». Nello stesso diario è contenuto un giudizio severo e preoccupato sulle condizioni dell'impero (cfr. A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo I, p. 333) che doveva poi essere confermato dagli avvenimenti degli ultimi anni del regno di Giuseppe. Sui rapporti tra i due fratelli cfr. sempre A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo I, pp. 330, 362 ss., 397, tomo II, pp. 40 ss., 65 ss., 206 ss.; e A. ARNETH, *Joseph II und Leopold von Toskana, ihr Briefwechsel von 1781 bis 1790*, Vienna 1872.

⁴¹ Il loro carteggio è diviso tra la raccolta privata dell'Arciduca Albrecht e l'Archivio di Stato di Vienna; in parte è edito in A. WOLF, *Leopold II und Marie Christine. Ihr Briefwechsel (1781-1792)*, Vienna 1867, e A. BEER, *Leopold II, Franz II und Catharina. Ihre Correspondenz nebst einer Einleitung zur Geschichte der Politik Leopolds II*, Lipsia 1874. Cfr. anche, per la lettera del 25 gennaio 1790, A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo II, pp. 213-219.

Que le souverain doit un compte exact et annuel au peuple de l'érogation des revenus publics et finances, qu'il n'a point le droit d'imposer arbitrairement ni taxes, gabelles ou impositions quelconques, que ce n'est que le peuple qui a ce droit...

Que personne ne peut être arrêté, ni juré que sur un ordre des juges ordinaires et juré que selon les formes ordinaires et publiquement et jamais par aucun ordre arbitraire, pas même du souverain même⁴².

« Il accorde tant » commentò il presidente della Camera dei conti, Zinzendorf, nel suo diario, « qu'on peut le soupçonner de ne point vouloir tenir parole »⁴³. Ma Leopoldo era sostanzialmente sincero. Idee consimili si possono rintracciare anche nel suo progetto di costituzione, in cui sono state avvertite influenze di autori come Locke, Mirabeau, Mably, Montesquieu, Rousseau, Turgot, Du Pont de Nemours⁴⁴, e, non ultima, della costituzione degli Stati Uniti d'America⁴⁵. Nella lettera a Maria Cristina non mancano tuttavia influenze della situazione politica contingente. La chiara ammissione del diritto dei sudditi di ribellarsi al sovrano, che mancava nel progetto di costituzione toscano, è probabilmente da mettersi in relazione con le circostanze particolari in cui la lettera fu scritta, e così pure l'idea, ancora feudale, della costituzione come un patto rinnovabile ad ogni successione: essa consentiva a Leopoldo di

⁴² Leopoldo a Maria Cristina, 25 gennaio 1790, in A. WOLF, op. cit., pp. 84-86.

⁴³ Citato da A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo II, p. 423, nota 6.

⁴⁴ *Ibidem*, tomo I, p. 376.

⁴⁵ Vedi C. FRANCOVICH, *La rivoluzione americana e il progetto di costituzione del Granduca Pietro Leopoldo*, « Rassegna storica del Risorgimento », XLI (1954), pp. 371 ss. Per quello poi che riguarda le reazioni di Leopoldo alla rivoluzione francese è interessante ricordare una lettera di Leopoldo a Maria Cristina, del 4 giugno 1789.

« Présentement en France il y a bien du bruit pour les Etats généraux, c'est un moment de crise bien important, il y arrive bien des inconvénients parce qu'on s'y est mal pris... mais si les députés aux Etats généraux sentent cette fois-ci leur force... et... ils forcent le roi d'établir une constitution stable qui limite son autorité au pouvoir exécutif et constitue le pouvoir législatif dans le corps de la nation... la France deviendra le plus puissant Etat de l'Europe, il y aura enfin une patrie, on l'aimera et on y sera plus attaché, il sera plus aisé et agréable d'être ministre et roi en France. On ne pourra y faire que du bien, sans prêter son nom pour le mal, et cette régénération de la France sera un exemple que dans peu, bon gré mal gré, eux tous les souverains et gouvernements de l'Europe seront obligés et forcés d'adopter par les peuples eux-mêmes... » (A. BEER, op. cit., p. 214).

Si sente qui la preoccupazione di un sovrano riformatore di conquistare per la monarchia una solida base d'appoggio tra le popolazioni, che in fondo mancava. A questo scopo tendeva anche il progetto costituzionale toscano.

lasciare aperta una via per la ripresa delle trattative con gli insorti belgi.

I principi costituzionali in cui Leopoldo credeva, perdevano mordente e a volte venivano addirittura sovvertiti nell'applicazione alla realtà politica entro cui visse. Così Leopoldo scriveva, giudicando la politica autoritaria di Giuseppe II nel Belgio:

Il me semble qu'on est trop heureux quand un pays a une constitution, qu'elle est formée et que la nation y est attachée, et qu'alors, croyant se gouverner elle même, elle est bien plus aisée à diriger, gouverner et mener vers son bien être et félicité, qui est l'unique but pour lequel tout gouvernement a été institué... Qu'ou il n'y a pas d'Etats et constitution il faudrait les introduire pour la tranquillité et le bien du gouvernement même, qui alors s'épargne bien de peines et d'inquiétudes et responsabilités; que lorsque les constitutions ont le besoin de changement... il est aisé de les faire, mais que on ne peut les faire que du consentement et d'accord des Etats mêmes, qui ne les refuseront jamais, lorsque de bonne foi on fait voir qu'ils y trouvent leur avantage; et que si celui-là ne s'y trouve point, les changements ne doivent pas se faire, parce qu'alors ils ne sont pas utiles, car on ne doit considérer que l'utilité du public, à la suite duquel celle du gouvernement vient toujours ⁴⁶.

La necessità di una costituzione qui è giustificata in termini utilitaristici; ma al concetto dell'utilità e della felicità dei governati si accosta, e finisce col sovrapporsi, quello dell'utilità del governo, che nel 1790 prevalse anche a causa della difficile situazione politica ⁴⁷. C'è un po' di amarezza nella conclusione del brano citato sopra, la stessa amarezza che

⁴⁶ Leopoldo a Maria Cristina, 4 giugno 1789, A. BEER, op. cit., p. 213.

⁴⁷ « Ma — anche prima — cosa significava realmente per lui dare una costituzione alla Toscana? » si chiede Arnaldo Salvestrini nella prefazione a uno scritto di Pietro Leopoldo, da lui recentemente pubblicato (PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze 1969, vol. I, pp. XIII-XIV). Giustamente il Salvestrini osserva che « è, sí, evidente il nesso tra costituzione e riforme e la coscienza che le riforme dovevano creare un nuovo rapporto tra principe e sudditi, ma altrettanto chiaro appare che... la costituzione altro non fosse, nella mente di Leopoldo, che uno strumento a meglio governare e una garanzia, piú per lui che per i sudditi, contro sovvertimenti sociali ed intrighi politici ». Assistiamo dunque a un « tentativo del principe non di limitare ma anzi di accrescere il potere della monarchia assoluta (con i lumi e l'appoggio di nuovi ceti di « possessori » creati mediante una redistribuzione e libera commerciabilità dei terreni) ... Quel tentativo appare non tanto come « liberale », ma anzi diretto al consolidamento del potere del trono che — scavalcando gli stessi ministri (*inde irae dei medesimi*) — doveva poggiarsi su un ceto fedele di proprietari terrieri, ... anche contro le infide plebi urbane ».

faceva scrivere a Leopoldo, qualche mese piú tardi, dopo la sua assunzione al trono:

Dans les circonstances présentes il vaut mieux céder ou dissimuler... j'ai dû faire ainsi en Toscane où en cédant j'ai apaisé tous les bruits que la cour de Rome et les moines m'avaient suscité à Pistoje et ici je dois le faire continuellement ⁴⁸.

Leopoldo, dunque, sapeva bene di dover seguire una politica in parte rinunciataria ⁴⁹: benché sia innegabile che la restaurazione delle costituzioni belga ed ungherese era conforme ai principi che egli aveva sempre professato, nonché al vivace senso delle istituzioni storiche che lo animava ⁵⁰, resta sempre il fatto che molti provvedimenti del 1790 — anzitutto la soppressione delle riforme tributarie di Giuseppe II e della nuova legislazione sui rapporti feudali tra signori e coloni ⁵¹ — non possono essere giustificati altrimenti che col desiderio di placare la violenta opposizione che minacciava l'esistenza stessa dell'Impero.

§ 6. - CONVOCAZIONE DI UNA « DEPUTAZIONE SOCIALE » DELLE PROVINCE LOMBARDE.

Dopo l'avvento al trono di Leopoldo vi fu una pausa ansiosa, durante la quale, per qualche giorno, tutti gli occhi si puntarono su Firenze e poi su Mantova, dove il sovrano si era fermato brevemente nel suo viaggio di trasferimento a Vienna. Le corrispondenze tra Milano e Mantova si riempiono delle notizie di quel passaggio; ogni gesto, ogni parola del nuovo sovrano vengono commentati:

Appena smontato, diede udienza alla Congregazione municipale ⁵² che Le presentò la esposizione dei mali della provincia, la lesse e disse

⁴⁸ Leopoldo al fratello Ferdinando, 7 giugno 1790, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19.

⁴⁹ Non ancora, a mio parere, « derivante dall'obbligo di condurre organicamente... la lotta ad oltranza contro la realtà rivoluzionaria che era sfuggita in Europa ad ogni tentativo di imbrigliamento da parte del paternalismo illuminato » (A. SALVESTRINI, cit., p. XV); Leopoldo agì per far fronte alla opposizione, prevalentemente aristocratica e clericale, contro le riforme del fratello.

⁵⁰ A. WANDRUSZKA, op. cit., II, p. 251. Il Wandruszka sottolinea giustamente la sensibilità di Leopoldo nei confronti dei valori positivi delle istituzioni tradizionali, contrapponendola all'atteggiamento critico e razionalistico di Giuseppe II.

⁵¹ Cfr. A. WANDRUSZKA, op. cit., II, p. 254.

⁵² Di Mantova, naturalmente. A Mantova la reazione contro Giuseppe II fu

« Sí, vedremo domani », sentí per due minuti lo Intendente politico⁵³ e quell'altro. Ieri mattina... cominciò a dare udienza a chi la chiedeva. Entrarono i due Presidenti, cadauno di per sé, poi i due Tribunali di appello e di prima istanza, parlò molto del sistema civile e criminale disapprovandolo pienamente... Trattene la Congregazione municipale per un'ora, disapprovando le di lei istruzioni e specialmente il protocollo⁵⁴, la assicurò che Mantova non sarebbe continuata aggregata al Milanese... Non si sa cos'abbia detto all'Intendente politico, l'argomento sicuro è che le udienze sono state cortissime...

Io sono d'avviso che colle notizie qui prese sian partiti assai persuasi della necessità di rimettere le antiche leggi, corretti i difetti come si è spiegato chiaramente la Maestà Sua... tanto ufficialmente, che non possiamo dubitare di vedere i suoi sudditi felicitati con un diverso e miglior sistema e che non rimanga ombra della confusione presente e del dispotismo e del protocollo⁵⁵.

Leopoldo aveva addirittura evitato di aderire al desiderio del fratello che, nei suoi ultimi giorni di vita, gli aveva chiesto piú volte di venire a Vienna. Egli non voleva apparire agli occhi dei futuri sudditi come partecipe delle idee contro le quali si erano manifestate cosí pericolose resistenze; come abbiamo visto egli assumeva la direzione dell'impero, deciso a riportarvi anzitutto la calma attraverso una politica di concessioni.

Tale proposito, manifestato piuttosto chiaramente all'opinione pubblica, sollevò le piú ampie speranze. Un mantovano⁵⁶ espresse cosí questo generale stato d'animo: « In Vienna pubblicamente ha dichiarato che, se piacesse di aver qualunque variazione del sistema giuseppino, egli è pronto a rimettere l'antecedente. Dunque anche la Lombardia, che lo

particolarmente vivace. Per la situazione di questa città, sotto molti aspetti diversa da quella milanese (fino al 1786 la sua amministrazione era stata indipendente da Milano; un censimento vi era stato iniziato solo nel 1784), vedi C. VIVANTI, *Le campagne del mantovano nell'età delle riforme*, Milano 1959, pp. 33-83, *La politica fiscale austriaca fino al catasto teresiano*, che contiene cenni anche agli anni successivi.

⁵³ Giambattista Gherardo D'Arco. Su di lui cfr. C. VIVANTI, op. cit., pp. 76 ss. e in particolare nota 85 p. 77.

⁵⁴ Nel « protocollo » la Congregazione doveva registrare tutti i propri affari, spedendolo poi a intervalli regolari all'Intendente politico: era il principale strumento del controllo governativo.

⁵⁵ Lettera di Giovanni Battista Barbi, membro della municipalità di Mantova, ad Antonio Greppi del 4 marzo 1790. A.S.M., Archivio Greppi, busta 185, lettera n. 9.

⁵⁶ Si tratta ancora di G. B. Barbi, in una lettera al Greppi del 29 aprile 1790 (A.S.M., Archivio Greppi, busta 185, lettera n. 119).

chiederà, l'otterrà ». È superfluo sottolineare quanto sia improbabile che un uomo politico della prudenza di Leopoldo avesse realmente fatta una dichiarazione così vasta e compromettente.

I Decurioni milanesi decisero dunque di utilizzare la loro supplica: il 26 marzo la consegnarono, per farla inoltrare a Vienna, al governatore, Ferdinando d'Asburgo⁵⁷, fratello dell'imperatore, il quale si affrettò ad accompagnarla con un suo parere estremamente favorevole.

Ferdinando era stato assai danneggiato dalle riforme giuseppine. Quando egli era arrivato in Lombardia, nel 1771, l'ufficio di governatore, ricoperto fino a quell'anno da Francesco d'Este, era ridotto a una mera funzione di rappresentanza, poiché tutta l'autorità era riservata al Ministro Plenipotenziario. Il giovane arciduca era riuscito con l'appoggio della madre a riacquistare terreno e a controbilanciare in parte l'autorità del Firmian⁵⁸; finché nel 1786 Giuseppe II lo aveva estromesso dalla direzione politica della Lombardia, concentrando di nuovo il supremo potere nelle mani del Plenipotenziario, presidente del Consiglio di Governo. Ferdinando non interveniva nemmeno alle sedute di quest'ultimo e ne firmava gli atti solo per conoscenza, dopo che le decisioni erano state già definitivamente prese. Era per questo un nemico giurato del gruppo portato al potere da Giuseppe II; tuttavia la sua alleanza con il ceto decurionale non fu un semplice atto di opportunismo politico, provocato dalla necessità di combattere un comune nemico.

Sin da quando era giunto in Lombardia, il giovane principe aveva riunito attorno a sé l'alta nobiltà del luogo, di cui condivideva i gusti e, in parte, le idee. Se cioè, da un lato, la sua posizione di rappresentante del potere regio gli impediva di sostenere le eccessive velleità autonomistiche che i consigli decuriali accarezzavano volentieri, dall'altro lato egli rifuggiva da tutto ciò che sapesse anche vagamente di novità sociale, o religiosa o politica; tanto più dopo l'Ottantanove, era pronto a difendere a spada tratta i privilegi della nobiltà.

⁵⁷ Ferdinando Carlo Antonio d'Asburgo Lorena (1754-1806): Era il quarto dei cinque figli maschi di Maria Teresa; capostipite della linea Asburgo-Este di Modena: aveva infatti sposato nel 1771 Maria Beatrice d'Este, figlia del duca Ercole III. Dal matrimonio nacque Francesco IV, duca di Modena dal 1815 al 1846.

⁵⁸ Per questo suscitò le simpatie di un acerrimo nemico del Firmian, Pietro Verri, che scrisse al fratello Alessandro (8 aprile 1772): « Non potresti credere quanto si viva meglio dopo che è qui quel principe; è un gran freno per tutti i ministri quell'udienza pubblica... ». *Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di E. Greppi e A. Giulini, Milano 1926, tomo V, p. 54.

Per questa concordanza di idee e di interessi, per il suo amore per la vita mondana e per la sua abitudine di distribuire favori e protezioni, Ferdinando era assai ben visto negli ambienti aristocratici, anzi costituiva uno dei poli attorno a cui si raggruppavano alcune delle famiglie piú ragguardevoli di Milano; in particolare si possono ricordare alcuni grossi nomi: Litta, Cusani, Castiglioni, Rosales, Albani, Cavenago.

Tra il 1786 e il 1790, il Governatore era certo stato tenuto al corrente di quanto avveniva al Palazzo del Broletto⁵⁹ e piú ancora nella Congregazione municipale⁶⁰, dove i due posti chiave erano occupati da due fra i suoi piú intimi. Assessore alle strade era Ferdinando Cusani, di cui si ricordava, tra l'altro, il gesto clamoroso di aprire a sue spese la contrada di Santa Radegonda, per abbreviare la via tra il palazzo arciducale e il nuovo Teatro alla Scala; il Cusani seguirà la corte di Ferdinando anche dopo l'invasione francese⁶¹. L'assessorato alle vettovaglie era ricoperto da Ambrogio Cavenaghi, che, a quanto si mormorava, era addirittura cointeressato con l'arciduca in alcune speculazioni finanziarie⁶².

Nel 1790, con la successione al trono di Leopoldo II, Ferdinando si vide bruscamente restituire l'influenza che aveva perduto presso la corte di Vienna: il nuovo Sovrano difatti si rivolse immediatamente al Governatore per avere consigli da una fonte autorevole e non compromessa col giuseppinismo. L'opinione pubblica si accorse subito di questo ritorno di favore e per qualche mese grandi speranze furono riposte nel *pienpotere* che si mormorava fosse giunto all'arciduca da Vienna. Non era soltanto una frazione conservatrice dell'aristocrazia a sperare: Ferdinando contava i propri amici in molti altri ambienti. Ecclesiastici danneggiati e scandalizzati dal giurisdizionalismo di Giuseppe II (tutto il « partito gesuitico » era ben accolto nella cerchia dell'arciduca, che aveva affidato a un ex-gesuita l'educazione dei propri figli), pubblici impiegati

⁵⁹ Dove si riunivano i decurioni.

⁶⁰ Ho già notato come i legami della Congregazione municipale con il Consiglio dei decurioni erano tutt'altro che interrotti, data la continua presenza degli stessi individui nei due organismi e come in effetti la Congregazione non si sottopose mai con troppa buona volontà agli ordini ed ai controlli dell'Intendenza Politica; nel periodo tra febbraio e aprile 1790 collaborò invece con diverse consulte al lavoro dei decurioni.

⁶¹ F. CALVI, F. BAGATTI VALSECCHI, L. A. CASATI, D. MUONI, L. PULLÉ, *Famiglie notabili milanesi*, Milano 1875, tomo III, famiglia Cusani, tav. VIII.

⁶² Cfr. piú oltre, p. 74.

che non condividevano le idee del ministro plenipotenziario, o semplicemente delusi nelle loro ambizioni, tutto un mondo di affaristi che vivevano di speculazioni, appalti, investimenti nel debito pubblico e le cui operazioni Ferdinando aveva spesso favorito, tutti quelli infine che potevano attendersi un qualunque vantaggio da un capovolgimento della situazione politica, vennero immediatamente a ingrossare il « partito » del Governatore ⁶³.

Questi aveva approfittato con prontezza del momento favorevole e aveva iniziato un'energica battaglia contro il « nuovo sistema » e soprattutto contro i suoi nemici personali ⁶⁴. Nello stesso tempo sosteneva con calore le richieste della municipalità milanese, il che gli permetteva tra

⁶³ Leopoldo, durante una visita in Lombardia nel giugno 1791, dettò al suo segretario Stefani una *Relazione di S. M. l'Imperatore sulla Lombardia* (in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 21; cfr. anche A. WANDRUSZKA, op. cit., tomo II, p. 346 e 434 n.), di cui dovremo parlare frequentemente in seguito. Leopoldo annotò, a proposito di Ferdinando: « Vi è il partito dell'Arciduca governatore che consiste tanto nel suo che in quello dell'Arciduchessa; e tanto l'una che l'altro sono poco ben visti nel paese, in specie lei per l'aria in cui sta, e le sue parzialità. Il detto partito è composto di molti impiegati sue creature; del principe Albani, marchese Roma, di tutta la casa Litta, Cusani e Castiglione; del conte Cavenago, uomo di talento, ma pericoloso che ha la direzione delle strade; del presidente Biondi, consigliere Khevenhüller; dei sette fratelli Rosales, del segretario della conferenza Bellati, dello spedizioniere Barducci, che fanno tutto negli affari; di un banchiere Brunati, sotto il nome del quale si pretende che l'Arciduca e il principe Albani negoziano i propri denari; di un marchese Silva e di un certo Carpani... e di certi Fei e Nosetti capi maestri che hanno tutti i lavori pubblici e direzionali di strade dal governo... L'Arciduchessa poi... è interamente dominata dal principe Albani e dal partito gesuitico che è molto numeroso e domina tutte le case della nobiltà... Il capo ne è l'ex-gesuita Draghetti che abita in palazzo ed è incaricato dell'educazione degli Arciduchi, ed è il consigliere dell'Arciduchessa ». Sulla personalità del governatore e i suoi rapporti col ceto decurionale esiste anche un'interessante testimonianza del Verri (P. VERRI, *Storia dell'invasione dei francesi repubblicani nel Milanese nel 1796*, in *Lettere e scritti inediti*, a cura di C. Casati, Milano 1888, tomo IV, pp. 381 ss., in particolare pp. 384-6) il quale aveva finito per mutare radicalmente la favorevole opinione espressa in un primo tempo su Ferdinando: « L'Arciduca aveva qualche curiosità nel maneggio della elettricità e molta facilità nell'aritmetica e nell'immaginare anche ingegnosamente de' ripieghi per condurre delle speculazioni; nel rimanente egli derideva gli uomini dati alle scienze e i filosofi singolarmente... indi poichè credette la rivoluzione della Francia accaduta per opera loro passò a temerli, odiarli e perseguitarli... S'era tratti intorno uomini di nessun merito o di poca penetrazione, nella compagnia dei quali trovava facile il primeggiare. Alcuni di costoro erano decurioni e ne imponevano agli altri del loro ceto coll'accesso frequente che avevano all'Arciduca, onde quei pochi aulici erano padroni di tutta quella municipalità... volgevano il debole corpo decurionale a loro talento ».

⁶⁴ Di questo argomento dovremo occuparci meglio in un prossimo capitolo.

l'altro di presentarsi a Vienna nelle vesti di interprete fedele dell'opinione pubblica lombarda. Infatti, fosse caso o fosse una manovra calcolata, Ferdinando aveva prevenuto le richieste dei decurioni, poiché già il 21 marzo 1790, con qualche giorno di anticipo sulla supplica del Consiglio dei Sesanta, aveva proposto la restaurazione della Congregazione dello Stato⁶⁵.

Quando poi giunse a Ferdinando una lettera di Leopoldo⁶⁶, che manifestava l'intenzione di riunire in tutte le province dell'Impero le assemblee degli Stati per conoscere dai rappresentanti delle popolazioni stesse i loro motivi di malcontento e le loro proposte concrete, Ferdinando rispose immediatamente, sostenendo che, prima del 1786, la Lombardia aveva avuto una sua rappresentanza, appunto nella Congregazione, che egli diceva formata « de députés librement élus par les différentes provinces, dans lesquelles il existe déjà dans chacune le nommé Consiglio Generale qui forme déjà actuellement les Etats... de la Province »⁶⁷. Naturalmente questo era del tutto inesatto: oratori e sindaci erano scelti da organi provinciali per niente elettivi; la Congregazione dello Stato era anche lontana — e tanto più lo erano i Consigli generali — dal formare un'assemblea di « stati ». Fino a che punto Leopoldo ne fosse consapevole è difficile dire.

Egli esitò per qualche tempo. Ancora il 27 aprile⁶⁸ scriveva a Ferdinando di non essere riuscito a raggiungere una decisione per quanto riguardava la Lombardia. Infine il 6 maggio 1790 inviò a Milano un dispaccio con cui invitava i consigli decurionali delle sei principali città a scegliere ciascuna due deputati i quali, « si facciano a deliberare in co-

⁶⁵ Ferdinando incluse questo suggerimento in un promemoria in cui passava in rassegna le riforme giuseppine e avanzava una serie di contro-proposte. Tra queste comprese anche la restaurazione della Congregazione di Stato, ed è improbabile che fosse all'oscuro di quanto parallelamente si proponeva il Consiglio generale sin dal mese di febbraio. Il promemoria fu spedito a Vienna con una lettera accompagnatoria del 21 marzo. Solo quest'ultima è in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19.

⁶⁶ La lettera era in data 15 marzo 1790. Nell'Archivio di Stato di Vienna è conservata solo la risposta di Ferdinando, del 29 marzo (*Familien Archiv, Sammelbände*, 19).

In questa lettera egli si rallegrava tra l'altro di aver prevenuto con le sue proposte del 21 marzo le intenzioni di S. M. e desideri del Consiglio dei Decurioni milanese.

⁶⁷ Ferdinando a Leopoldo, 29 marzo 1790, cit. Ho rinunciato a costellare di (sic) il francese assai scorretto del governatore.

⁶⁸ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19. Leopoldo a Ferdinando, 27 aprile 1790.

mune sopra tutti gli oggetti che crederanno poter esigere o meritare un sovrano provvedimento e specialmente sul bisogno a noi già stato esposto dal Consiglio generale della città di Milano d'una Rappresentanza permanente della società generale dello Stato, sul modo di costituirla e sulla forma da dare alla medesima ».

Per introdurre anche in Lombardia, come nel resto dell'Impero, un governo che si allontanasse dai metodi dispotici di Giuseppe II, Leopoldo faceva leva sulle antiche rappresentanze municipali patrizie, col doppio intento di placare la reazione aristocratica, e insieme di avviare un nuovo corso politico, decentrato se non liberale. Il secondo scopo, tuttavia, doveva rivelarsi ben più arduo del primo.

§ 7. - RESTAURAZIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLO STATO.

Il dispaccio del 6 maggio 1790 destò una forte impressione. Fu letto nel Consiglio Generale di Milano in un'assemblea insolitamente numerosa; dall'ultima elezione di un conservatore degli ordini non si vedeva una simile affluenza. Dopo anni di assenza intervennero anche Pietro Verri e Francesco Melzi, i *leaders* di una frazione progressista del Consiglio. Nell'elezione dei deputati per la provincia di Milano, Verri e Melzi furono nettamente sconfitti, ottenendo il Verri soltanto 11 voti e il Melzi 10; contro i 34 suffragi dati ad Antonio Aymi Visconti e i 25 di Ambrogio Cavenaghi; costoro furono quindi incaricati di rappresentare la provincia di Milano nell'assemblea promossa dall'Imperatore⁶⁹.

Sui 43 presenti si può supporre che a un dipresso queste cifre indicano la consistenza reciproca di due partiti, che possiamo genericamente definire « conservatore » e « progressista », in seno al Consiglio Generale. Il secondo di essi otterrà solo nel 1793 una sua vittoria, portando il Melzi alla carica di conservatore degli ordini: ma nel 1790 non aveva ancora alcuna possibilità di inserirsi efficacemente nella lotta politica.

L'assemblea dei deputati dello stato (« deputazione sociale ») si riunì a Milano dal 1° giugno al 1° luglio 1790. La presidenza ne fu affidata al prefetto di Milano, Luigi Trotti⁷⁰, un uomo che aveva ricoperto nume-

⁶⁹ Il verbale dell'elezione in A.S.C., Dicasteri, 126, *Ordinationes* del Consiglio generale, sessione 25 maggio 1796. Per l'elezione si seguiva questo metodo: compilata una lista degli eleggibili, si votava ogni nome isolatamente e i decurioni depositavano nell'urna una palla rossa se erano favorevoli al candidato, bianca se contrari. Veniva eletto chi otteneva il maggior numero di voti favorevoli.

⁷⁰ Luigi Trotti (1721-1796). Decurione; membro del Tribunale di provvi-

rose cariche sia regie che civiche, facendosi impiegare sempre, nonostante le mutazioni della politica negli ultimi trent'anni; e questo appunto perché si trattava di una personalità assai scialba destinata a non avere nessun peso negli avvenimenti.

I lavori della « deputazione » si svolsero senza intoppi e assai velocemente; tranne una sola, tutte le deliberazioni furono prese all'unanimità. I problemi che non riguardavano lo Stato nel suo complesso, ma questa o quella provincia in particolare, non furono oggetto di discussione: al « protocollo comune » in cui si registravano le decisioni sugli affari di interesse generale, ogni città ne aggiunse uno in cui esponeva le proprie doglianze, spesso in contrasto con quelle delle altre⁷¹.

Ad eccezione di una sola⁷², tutte le richieste del protocollo comune furono decise all'unanimità. Non credo che si debba dubitare che esistesse un accordo di fondo tra i deputati; ma al di là dell'intento comune di restaurare il predominio amministrativo e politico del ceto decurionale, esistevano parecchi dissensi in seno allo schieramento patrizio, che furono superati perché bisognava agire in fretta e compatti, per meglio sfruttare l'occasione irripetibile offerta dal dispaccio regio.

Qualche traccia delle alternative che dividevano il partito aristocratico ci è rimasta tuttavia proprio per quanto riguarda il principale argomento delle consultazioni: come formare una Rappresentanza generale dello Stato. Su questo argomento vi fu una discussione qualche giorno prima che la « deputazione sociale » iniziasse le sue riunioni. A Milano i quindici decurioni scelti in febbraio per stendere la supplica a Giuseppe II avevano continuato a riunirsi e a preparare materiale per nuove

sione nel 1743 e della Congregazione del Banco di Sant'Ambrogio dal 1776 al 1779; regio delegato dal 1762 al 1784, prefetto urbano dal 1786 al 1791, di nuovo regio delegato nel 1791. Cfr. F. CALVI, *Famiglie notabili milanesi*, cit., tomo I, famiglia Trotti, tav. VIII. Il Calvi conclude che Trotti riuscì ad avere la fiducia di Vienna qualunque ne fosse l'indirizzo politico. In realtà era ritenuto nella migliore delle ipotesi inoffensivo. Su di lui Leopoldo scriveva sbrigativamente: « Il marchese Trotta, delegato di Milano, interviene a tutte le adunanze delle giunte comunitative ed è uomo di poco talento e debole assai » (*Relazione di S. M. l'Imperatore sulla Lombardia*, cit.).

⁷¹ Nel « protocollo comune » invece in un solo caso una richiesta non fu sottoscritta da tutti i deputati, quando si discussero i provvedimenti annonari. La maggioranza chiese che fosse reintrodotta un controllo sui prezzi del pane e di altri generi di prima necessità, abolito da Giuseppe II (A.S.C., Dicasteri, 179, protocolli della deputazione sociale, sessione IX, 11 giugno 1790). Alla proposta di sopprimere il regime di libertà annonaria si opposero solo i cremonesi.

⁷² Cfr. nota precedente.

rimostranze; dopo il 6 maggio ricevettero dal Consiglio dei Sessanta il compito di raccogliere le informazioni necessarie ai due deputati della provincia di Milano e di fornire loro precise istruzioni⁷³. Il 26 maggio i quindici decurioni⁷⁴ approvarono una proposta molto generica sul modo di articolare la futura Rappresentanza: si limitarono ad auspicare la restaurazione della vecchia Congregazione dello Stato, in cui però ogni provincia sarebbe stata rappresentata solo dagli oratori e non dai sindaci⁷⁵. Tra le facultà dell'assemblea così costituita vi sarebbe stata quella di venire sempre interpellata se il governo avesse voluto alterare i bilanci dell'imposta da essa compilati.

Il giorno dopo la discussione fu riaperta e si ascoltarono due diverse relazioni. Alfonso Castiglioni⁷⁶ propose di allargare le attività della Rappresentanza rispetto a quelle della vecchia Congregazione dello Stato, senza spiegare chiaramente in che senso; in conformità ai suoi più vasti compiti la nuova Rappresentanza avrebbe dovuto avere un maggior numero di membri: Milano avrebbe inviato quattro deputati e le altre città tre, scelti tra le diverse « classi » della popolazione e mai contemporaneamente impiegati nelle Congregazioni municipali. Più che la suggestione delle assemblee degli Stati di tipo francese e belga che, se era presente, era certo assai travisata, vi è in questa proposta il riecheggiamento di disposizioni teresiane e giuseppine sull'organizzazione delle amministrazioni provinciali. « Classi » in questo contesto è da intendere in senso assai ristretto: si prendevano per tre classi distinte i decurioni, i patrizi e i proprietari terrieri.

Un'altra teoria fu esposta alla delegazione dei quindici decurioni da Benigno Bossi⁷⁷ che aveva fama di essere tra i più reazionari membri

⁷³ A.S.C., Dicasteri 125, *Ordinationes* del Consiglio generale, 25 maggio 1790.

⁷⁴ A.S.C., Dicasteri, 179, *Appuntamenti* della Delegazione decurionale, sessione 26 maggio.

⁷⁵ Ricorderemo che i primi erano sempre eletti dai Consigli decurionali, mentre i secondi erano eletti, in genere, dalle Congregazioni di patrimonio. Cremona, dove c'era stata una riforma del Consiglio generale, faceva eccezione.

⁷⁶ Figlio di Ottavio e di Teresa del conte Gabriele Verri; fu nominato decurione nel 1780. Nel 1791 fu inviato della Congregazione dello Stato a Vienna. Cfr. P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, Milano-Torino 1819-1888, fasc. 8, tav. II.

⁷⁷ Si tratta del padre, del più celebre Luigi Bossi, futuro ministro della Cisalpina. Nato nel 1731 da Galeazzo e Eleonora della Porta di Milano, fu uno dei XII di Provvisione nel 1756, e tre anni dopo fu nominato decurione. Nel 1799 durante i tredici mesi di restaurazione austriaca fu membro della Congregazione delegata per la città e provincia di Milano. Morì nel 1815. Cfr. P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, cit., fasc. 181, tav. III.

del Consiglio, di cui faceva parte sin dal 1759. Egli proponeva di non discostarsi dal vecchio numero di componenti la Congregazione dello Stato, sostituendo soltanto i sindaci con altrettanti decurioni: nessun deputato avrebbe dovuto essere contemporaneamente impiegato nelle amministrazioni civiche, poiché le incombenze della Rappresentanza sarebbero state essenzialmente politiche. Non si trattava più della riconquista di vecchie autonomie amministrative, ma di affidare a un corpo esclusivamente patrizio, anzi decurionale, dei compiti politici, compiti che l'assolutismo aveva sempre considerato gelosa prerogativa del sovrano e dei suoi funzionari. Le relazioni del Castiglioni e del Bossi presentavano differenze, soprattutto nella struttura attribuita da ciascuna alla futura assemblea; ma entrambe sottolineavano l'opportunità di una differenziazione netta tra Rappresentanza generale e enti locali, differenziazione anzitutto funzionale, e che avrebbe comportato di conseguenza diversità di persone. Invece, impiegare nella Congregazione dello Stato una parte degli uomini stessi che amministravano le province significava da una parte un accrescimento del potere personale di pochi faccendieri e dall'altra la tendenza a considerare la Congregazione dello Stato strettamente connessa con le Congregazioni municipali secondo la vecchia concezione per cui appunto « ciò che si fa nelle comunità si fa più in grande nelle province e si è sempre sinora praticato anche nella società universale che forma lo Stato ».

Così si era espressa la Congregazione municipale in una supplica del 22 gennaio 1788 già ricordata altrove⁷⁸, e aveva definito in questo modo i compiti di una Rappresentanza generale dello Stato: « in primo luogo, di curare principalmente l'esatto e puntuale pagamento del contribuzionale, che dal Sovrano viene prescritto, di prevenire li propri bisogni, di ragguagliarvi le spese, vale a dire di proporre le proprie preventive imposte ed, approvate che siano da' superiori, di far seguire e controllare i pagamenti... e di fare le altre incumbenze analoghe ad una subordinata amministrazione ».

Nel giugno 1790 non bastava più ottenere « una subordinata amministrazione »: della Rappresentanza dello Stato si vuol fare l'organo politico della resistenza al potere regio.

⁷⁸ La supplica fu stesa da Ambrogio Cavenaghi per protestare contro l'abolizione della Congregazione dello Stato. Si trova allegata alla relazione stesa dal governo sulle domande della « deputazione sociale »: *Evasione al protocollo dei pubblici*, Dipartimento VI, sessione II, conservata nella Biblioteca Ambrosiana, Cod. Ambr. H 109.

Da questa assemblea si volevano escludere alcuni personaggi che avevano guidato l'amministrazione della provincia milanese⁷⁹ dal 1786 al 1790 e che erano la *longa manus* dell'Arciduca Ferdinando. Contro di loro, cioè contro i Cavenaghi e i Cusani, si delineò da destra una vivace opposizione, che, tuttavia, finì con l'essere sconfitta: infatti tra i quindici decurioni milanesi finì col prevalere la tesi, dirò così « amministrativa » e non « politica », cioè quella che voleva connettere strettamente la Congregazione dello Stato e la Congregazione municipale milanese. I verbali della sessione si concludono però in modo da far pensare che si fosse piuttosto lontani dal raggiungere un accordo: si decise che era impossibile dare istruzioni ai deputati di Milano, non potendosi conoscere i desideri che avrebbero espresso le altre città; e tuttavia si convenne che almeno una parte dei rappresentanti dello Stato avrebbero dovuto essere scelti tra gli amministratori della provincia.

Nella « deputazione sociale » l'intervento degli inviati delle altre città o il timore di suscitare una reazione sfavorevole dell'imperatore fece accantonare la proposta caldeggiata dai milanesi, di una rappresentanza dello Stato composta esclusivamente di decurioni; la sostanza però non era molto cambiata, poiché questi ultimi avrebbero dovuto eleggere tutti gli assessori. Milano avrebbe dovuto avere tre rappresentanti: un decurione, un patrizio (possibilmente scelto tra i nobili giurisperiti), un proprietario terriero; le altre città, eccetto Casalmaggiore, che avrebbe avuto un solo deputato, dovevano inviare due rappresentanti, un decurione e un possessore. Il presidente della Rappresentanza sarebbe stato il prefetto di Milano. Due assessori milanesi su tre sarebbero stati presi — per economia — dall'amministrazione civica; se S. M. non approvava quest'ultimo punto era necessario autorizzare una spesa più rilevante⁸⁰. Insomma gli assessori della provincia avevano avuto una prima vittoria, in attesa dei risultati delle elezioni che dovevano rinnovare le Congregazioni municipali e eleggere la Congregazione dello Stato⁸¹. I compiti

⁷⁹ Il problema d'altronde non si poneva per le altre città: l'obbligo di residenza nel capoluogo avrebbe impedito ai loro rappresentanti a Milano di partecipare contemporaneamente alle amministrazioni provinciali.

⁸⁰ A.S.C., Dicasteri, 179, Protocollo della Deputazione sociale, sessione II-IV, 2-5 giugno.

⁸¹ Fu una vittoria assai contrastata. L'imperatore non si oppose alla riunione delle funzioni di assessore della Congregazione dello Stato e della municipalità milanese (regio dispaccio 20 gennaio 1791, allegato A, art. 6, in A.S.C., Dicasteri, 180). Al duplice incarico di primo assessore milanese e di assessore alle strade della

della Rappresentanza però avrebbero dovuto essere soprattutto politici. Si chiedeva che essa fosse interpellata su ogni questione riguardante il bene dello Stato, informata di tutte le decisioni sovrane, e libera di ricorrere direttamente al trono contro il governo. Come si ricorda quest'ultima pretesa era stata violentemente respinta da Maria Teresa⁸². Inoltre la Rappresentanza, avrebbe conservato i vecchi compiti amministrativi (compilazione dei bilanci preventivi dell'« imposta universale », con il diritto — nuovo — di essere « sentita » in caso di variazioni, erogazione dei pagamenti ecc.) e avrebbe ereditato altresì le competenze di un organo soppresso da Giuseppe II, il Commissario Generale di Guerra, che aveva il compito di regolare la somministrazione di denaro e i rimborsi per alloggiamenti e requisizioni militari; alla Rappresentanza sarebbe stata anche affidata l'amministrazione dei fondi di ammortamento dei debiti comunali e dei capitali spesi per la redenzione dell'imbottato⁸³, ferma restando, naturalmente, la loro destinazione.

Tutto ciò significava un allargamento, anche se non un rivolgimento completo, delle funzioni della vecchia Congregazione dello Stato. Il fatto nuovo era il riconoscimento esplicito da parte del sovrano di quanto sotto Maria Teresa aveva spesso costituito soltanto una prassi, che la sovrana era stata libera, o meno, di seguire; sino allora nessun imperatore d'Austria si era vincolato ad interpellare in Lombardia delle rappresentanze locali prima di esercitare la propria facoltà di legiferare e di variare le imposte.

Inoltre è da sottolineare l'influenza delle riforme giuseppine in questa ricostruzione dell'ordine antico. La razionalizzazione delle strutture amministrative operata dall'imperatore — soppressione di organi consi-

Congregazione municipale fu eletto Ambrogio Cavenaghi, dopo un'aspra battaglia con Antonio Aymi Visconti, tenace avversario dell'Arciduca Ferdinando (A.S.C., Dicasteri, 126, *Ordinationes* del Consiglio generale, 11 marzo 1791). Ma il 14 aprile 1792 Cavenaghi fu costretto a rassegnare le sue dimissioni (A.S.C., Dicasteri, 127, *Ordinationes* del Consiglio generale, sessione 23 aprile 1792). Le dimissioni (motivate da ragioni di salute, ma probabilmente causate da qualche scontro politico che le fonti non permettono di ricostruire nei particolari) furono accettate solo per quanto riguardava la carica nella municipalità milanese.

⁸² Leopoldo invece la accolse; non solo, ma stabilì che la Congregazione dello Stato avrebbe inviato un suo rappresentante a risiedere stabilmente a Vienna per mantenere i contatti con la Corte e il Sovrano (r. d. 20 gennaio 1791, cit., allegato A, art. 4, in cui si precisava che il prescelto per questo incarico non avrebbe avuto bisogno di alcuna conferma governativa).

⁸³ Cfr. nota 33, p. 12.

derati inutili e concentrazione delle loro funzioni nel Consiglio di governo o, a livello provinciale, nelle Congregazioni municipali — influí sulle richieste dei decurioni, come ad esempio nel caso citato della proposta di assorbire nella Congregazione dello Stato il cessato Commissariato Generale di Guerra. In tal modo la riforma di Giuseppe II offriva la possibilità in incorporare quello che era stato un corpo intermedio tra il sovrano e il paese, nella Congregazione dello Stato in cui, invece, il governo non doveva avere nessun rappresentante e nessuna ingerenza.

§ 8. - RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI: LODI.

Un esempio anche piú chiaro di un fenomeno del genere di quello citato sopra si ha nella richiesta dei lodigiani⁸⁴ di lasciare sussistere la Congregazione municipale secondo lo schema del 1786, attribuendole solo quella maggior autonomia che era, come vedremo, nelle richieste generali della « deputazione sociale ».

L'anno seguente i decurioni di Lodi spiegarono di avere limitato le proprie richieste — senza pretendere il ripristino della Congregazione di patrimonio quale era sotto Maria Teresa e di altri minori uffici amministrativi riservati ai decurioni — unicamente per non trascurare considerazioni di economia nella spesa pubblica, che il governo aveva particolarmente raccomandato⁸⁵. È probabile che a molti degli spiantati decurioni lodigiani sarebbe piaciuta una ricostruzione integrale del sistema teresiano o anche preteresiano, che aveva offerto maggiori possibilità di impiego nelle cariche civiche; ma i piú realisti, mentre sapevano di non doversi alienare il favore regio con richieste anacronistiche o finanziariamente troppo pesanti, avevano anche ben compreso, dopo un'esperienza di quattro anni, quali vantaggi presentasse il sistema giuseppino, una volta che si fosse riusciti ad eliminare o almeno a attenuare la dipendenza dal potere centrale. Per illustrare meglio la loro posizione bisogna ancora una volta ritornare indietro nel tempo. La riforma am-

⁸⁴ A.S.C., Dicasteri, 179, Protocolli della Deputazione sociale, Occorrenze particolari della città e provincia di Lodi.

⁸⁵ A. C. Lodi, Archivio prenapoleonico, busta 50, fasc. 2. Si tratta di una dimostranza del Consiglio decurionale, in data 19 maggio 1791, il cui scopo principale è di ottenere l'esclusione dalla Congregazione municipale di due assessori milanesi.

ministrativa del 1757⁸⁶ aveva installato a Lodi una Congregazione del patrimonio formata da due decurioni, due possessori della città, due possessori del contado e due possessori milanesi. Il Consiglio decurionale non eleggeva che i primi due, mentre tutti gli altri venivano eletti da assemblee dei maggiori proprietari, rispettivamente cittadini, rurali, milanesi. La soluzione scelta a Lodi rifletteva ancora chiaramente il frazionamento amministrativo preteresiano: tra il 1757 e il 1786, nella Congregazione del patrimonio l'accordo tra decurioni e proprietari forensi risultò assai problematico. La Congregazione municipale invece, secondo il piano giuseppino, era molto più omogenea, benché su sette assessori due non fossero nobili. Non solo gli estimati erano in netta minoranza, ma soprattutto erano stati scelti in ambienti della borghesia cittadina avvezzi a rapporti di clientela nei confronti dell'oligarchia decurionale⁸⁷. La convivenza di estimati e patrizi nelle amministrazioni civiche non presentava problemi insolubili; anzi la loro alleanza poteva realizzarsi su terreni assai diversi: tanto in funzione di una politica basata sul privilegio e di un'economia cittadina e vincolistica, quanto in difesa degli interessi del ceto dei proprietari terrieri. La qualifica di patrizio o di estimato nei membri della municipalità conta solo fino a un certo punto; assai più significativo è il metodo della loro elezione. La riforma teresiana a Lodi era tutt'altro che perfetta: rispecchiava una mentalità particolaristica e corporativa; tuttavia la consultazione elettorale dei diversi gruppi di possessori garantiva da un esclusivo e incontrastato predominio dell'aristocrazia cittadina. Giuseppe II realizzò pienamente l'unità amministrativa della provincia, ma abolì ogni traccia di elezione dal basso.

Aumentare l'autonomia della Congregazione municipale (già ricondotta da Giuseppe II al massimo della omogeneità coll'esclusione dei rappresentanti dei proprietari rurali e milanesi), staccarla dalla dipendenza dal governo per riallacciare la vecchia dipendenza dal Consiglio decurionale: questo fu lo scopo delle richieste dei Lodigiani. Perciò si

⁸⁶ Riforma del governo della città e provincia di Lodi, 19 dicembre 1757, in *Raccolta degli editti, ordini, istruzioni*, cit.

⁸⁷ Una supplica presentata a Leopoldo nel 1791, dopo che lo schema delle Congregazioni municipali era stato confermato per la città di Lodi rifletteva: « Qual sorte di individui può essere quella che non viene nominata e prescelta dall'adunanza o deputazione degli estimati, ma bensì dal Consiglio de' decurioni? ». (*Relazione di S. M.*, cit., Allegato n. 91).

preferì il modello della Congregazione municipale agli schemi teresiani della Congregazione del patrimonio.

§ 9. - RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI: PAVIA, COMO, MILANO, CREMONA.

Come Lodi, anche Pavia rifiutò di basare le proprie rivendicazioni sulla riforma teresiana. Anche a Pavia infatti il patriziato era assai debole: ceto chiuso alle nuove ammissioni sin dal 1549, privo quindi di ogni ricambio, era composto in gran parte da famiglie economicamente dissestate. Ad aggravare ulteriormente la situazione era intervenuto il trattato di Aquisgrana del 1748, che aveva ceduto al Piemonte buona parte del territorio pavese; di conseguenza molti decurioni di quella città non erano più proprietari terrieri in Lombardia⁸⁸. Erano rimasti sudditi lombardi e non intendevano perdere le loro prerogative a causa della riforma teresiana che richiedeva un minimo di estimo abbastanza elevato (4.000 scudi) agli aspiranti alle cariche amministrative.

Per allontanare questa rovinosa prospettiva, nel 1755-56, il Consiglio dei Decurioni di Pavia aveva condotto laboriose trattative con la Giunta del Censimento ed era riuscito a strappare alcune concessioni⁸⁹, ma non aveva mai smesso di protestare⁹⁰, finché, nel 1786, intervenne la seconda riforma di Giuseppe II.

L'imperatore aveva appena chiuso gli occhi, che il Consiglio decurionale di Pavia mandò a Leopoldo una supplica, di cui non ho trovato il testo; sappiamo soltanto, perché ce lo dice una relazione del governo

⁸⁸ A.S.C., Dicasteri, 179, Protocolli della deputazione sociale. Occorrenze particolari della città e provincia di Pavia.

⁸⁹ Anzitutto la partecipazione, sia pur minoritaria, dei Decurioni ad una Assemblea di nuova creazione (« Congregazione generale degli estimati della città e provincia di Pavia ») cui doveva essere affidata la gestione delle entrate provinciali; in secondo luogo l'ammissione di un primato del Consiglio dei Decurioni sulla Congregazione generale degli estimati, la quale ultima doveva sottoporre al primo i propri bilanci.

⁹⁰ La riforma teresiana della provincia di Pavia (27 gennaio 1756) era in genere portata ad esempio per la sua maggior fedeltà al principio del « governo agli estimati »; essa, ed essa sola, aveva contrapposta al Consiglio generale dei Decurioni un'altra assemblea formata dai rappresentanti dei proprietari. Che poi questi fossero in prevalenza patrizi milanesi non diminuiva la portata teorica della riforma; e neppure poteva placare l'ostinata opposizione dei decurioni pavesi.

milanese al Dipartimento d'Italia a Vienna⁹¹, che i decurioni avevano « provato ribrezzo d'alterare la pianta della pubblica amministrazione, senza prima sentire gl'interessati », e pertanto non avevano azzardato nessuna proposta concreta, e si erano limitati a chiedere che fosse riaperta la discussione per trovare un nuovo terreno di intesa tra estimati e patrizi.

Il loro atteggiamento cambiò dopo la pubblicazione del dispaccio del 6 maggio 1790: la riunione a Milano della « deputazione sociale » e l'invito rivolto ai decurionati di tutta la Lombardia perché esponessero i propri desideri, facevano sperare assai di più che un semplice compromesso con gli estimati. Così nel loro « protocollo » particolare⁹² i deputati di Pavia⁹³ « senza sentire alcuno, con i vecchi privilegi alla mano » proposero addirittura, come osservò indignato il vecchio ministro Fogliazzi⁹⁴, « il progetto di una nuova Pianta civica... composta da soli nobili, alla riserva di due cittadini estimati ».

Nei dettagli questo era il piano di riforma caldeggiato dai decurioni pavesi: anzitutto, per restituire al proprio ceto una qualche consistenza economica proponevano di ammettervi tutte le famiglie pavesi o milanesi, con un estimo superiore a 4.000 lire e capaci di fornire prove di « nobiltà generosa » per 200 anni. In secondo luogo pretendevano che i decurioni eleggessero tutti gli assessori del Consiglio amministrativo della città: in tutto otto assessori dei quali due soltanto dovevano essere non nobili, e a condizione che il loro mandato riguardasse esclusivamente le questioni finanziarie.

Questo progetto evidentemente non ha nulla a che vedere con la riforma teresiana, esplicitamente contestata dai decurioni pavesi. Invece, le città di Milano, Como, Cremona, Casalmaggiore, concordemente si abbandonarono a reiterate e entusiastiche lodi di quella riforma, anche se poi solo i cremonesi non se ne discostarono nelle loro proposte. I membri della « deputazione sociale », d'altronde, non si preoccupavano

⁹¹ *Evasioni al protocollo dei pubblici*, cit., Protocollo particolare della città di Pavia.

⁹² A.S.C., Dicasteri, 179. Promemoria particolare della città di Pavia, art. II, dell'amministrazione civica.

⁹³ Marchese don Alessandro Botta Adorni, conte don Alessandro Schinchnelli.

⁹⁴ Francesco Fogliazzi, membro del Consiglio di governo, istituito da Giuseppe II nel 1786. Era titolare del VI dipartimento, a cui restavano affidate le questioni di censo, amministrazione dei « Pubblici », fazioni militari etc.

più, come qualche mese prima, di mascherare le loro pretese; avevano smesso di esaltare gli immortali principi di giustizia distributiva realizzati dall'imperatrice e ricordavano assai più volentieri la sollecitudine della Giunta del Censimento nel mantenere « l'osservanza delle antiche statutarie ordinazioni » e la sua preoccupazione di procedere « col consenso » dei Pubblici « lasciando intatta buona parte delle antichissime pratiche »⁹⁵. Evidentemente la legislazione teresiana doveva essere considerata valida, soprattutto là dove aveva rinunciato ad innovare e aveva lasciato in piedi le vecchie istituzioni: a questo punto non vi è da meravigliarsi se i comaschi, dopo aver affermato di non saper « altro di meglio... rimostrare a S. M. che presentarle il codice del censo, a cui ricorrono siccome ad altar di rifugio », si discostassero poi sensibilmente dall'esaltato modello.

Il semplice ritorno all'organizzazione amministrativa teresiana non poteva convenire ai patrizi comaschi, perché nel loro territorio non l'imperatore, bensì soltanto Giuseppe II aveva soppresso l'autonomia del contado.

Su questo non piccolo particolare i deputati sorvolarono disinvoltamente, e elaborarono uno schema di assemblea provinciale, comprendente un « giudice delle strade » (decurione)⁹⁶, un « giudice delle vettovglie » (decurione), un assessore alla sanità e polizia (decurione), un assessore con incombenze « commissariatiche »⁹⁷ (decurione), e infine un estimato cittadino e un estimato del contado i cui compiti non erano precisati: gli incarichi più importanti erano già tutti assegnati agli amministratori patrizi. Tutte le nomine erano riservate al Consiglio decurionale, cui dovevano essere restituite le antiche prerogative, ampliate in modo da permettere una più « qualificata rappresentanza ed autorità »: a questa formula generica non fu dato nessun contenuto concreto; si accennò solo al fatto che essa poteva diminuire « le operazioni dei cancellieri », funzionari governativi preposti alla sorveglianza delle amministrazioni comunali.

Infine anche i deputati milanesi, benché non avessero i motivi dei loro colleghi pavesi, lodigiani e comaschi, per discostarsi dalla riforma

⁹⁵ A.S.C., Dicasteri, 179, Occorrenze particolari della città di Como: Prerogative, attività e rappresentanze del corpo civico.

⁹⁶ La denominazione contrastava con la riforma giudiziaria di Giuseppe II che aveva affidato ai tribunali il contenzioso amministrativo.

⁹⁷ Cioè relative ad alloggiamenti militari nel territorio comasco.

teresiana, preferirono introdurre sostanziali modifiche alla legge del 1758⁹⁸, lasciando cadere anzitutto i vecchi, complicatissimi metodi per la nomina degli assessori (cfr. questo volume, p. 4): quei sistemi concedevano al governo un largo margine di intervento nelle scelte dei candidati; inoltre prevedevano, almeno la prima volta, la riunione delle assemblee elettorali delle pievi: cosa assai poco prudente per il fermento che circolava nella campagna, e tale da dispiacere comunque ai decurioni che desideravano essere l'unica assemblea rappresentativa di tutta la provincia, privilegio non mai riconosciuto ai Consigli decurionali, se non nel dispaccio del 6 maggio⁹⁹.

Dunque anche a Milano fu immaginata l'ennesima « pianta » di uffici amministrativi, che tuttavia non credo di dover descrivere in dettaglio, poiché non presenta nulla di particolarmente notevole, a parte appunto il diritto esclusivo dei Consigli decurionali di eleggerne tutti i componenti. Solo Cremona si meritò gli elogi del governo per essere stata l'unica a non proporre schemi organizzativi inediti per la propria amministrazione. Ma Cremona era in una situazione particolarissima: il Consiglio decurionale non era mai stato composto esclusivamente di patrizi e vi sedevano da secoli alcuni mercanti — esigua minoranza divenuta sempre più trascurabile tra il '500 e l'inizio del '700, ma mai completamente estromessa¹⁰⁰. Si aggiunga a questo la notevole floridezza economica della nobiltà cremonese e si comprenderà come era stato possibile ideare nel 1755-56 una soluzione politica originale per la riforma della città di Cremona, che prevedeva l'ammissione nel Consiglio decurionale di alcuni deputati delle pievi. Nel 1790 questi deputati erano in tutto quattro, di cui tre erano nobili¹⁰¹. Così allargato il Consiglio aveva il vantaggio di essere divenuto il solo responsabile di tutta la provincia, liberandosi di qualunque concorrenza. Cremona, insomma, era la sola città ad aver realizzato sin dal 1756 l'obbiettivo per cui lottavano nel 1790 tutti i consigli decurionali della Lombardia, ed era naturale che le sue aspirazioni coincidessero pienamente col dettato della riforma teresiana. È poi molto notevole che Cremona fosse l'unica città

⁹⁸ Riforma al governo della città e ducato di Milano, 10 febbraio 1758, in *Raccolta degli editti, ordini, istruzioni*, cit.

⁹⁹ Prima della riforma teresiana i decurioni « rappresentavano » la città, ma non il contado.

¹⁰⁰ E. VERGA, *I decurionati*, cit., pp. 9-15.

¹⁰¹ Marchese Luigi Magio, don Luigi Porri, don Giuseppe Navarola, Franco Cavaletti.

che si era opposta alla richiesta delle altre di stabilire nuovamente un prezzo fisso per il pane, derogando così in parte alla libertà di commercio sancita da Giuseppe II. In verità l'assessore responsabile per le vettovaglie, Giovan Battista Biffi¹⁰², era perplesso a questo proposito, poiché stimava che le « mete » dovessero tener conto non solo dell'interesse dei proprietari di granaglie, ma soprattutto delle necessità del popolo, impedendo ai prezzi di salire oltre certi limiti, e che « il pubblico, ossia i componenti di questo, che sono i possessori di fondi, facessero loro la perdita risultante dalla benefica operazione e così la parte più agiata e meno utile della nazione, che siamo noi, sovvenisse e nodrisse la parte più proficua e la più infelice... »¹⁰³. Nel 1781 tuttavia si era dichiarato soddisfatto dell'esito della nuova legge di abolizione dei calmierì, pur senza pronunciarsi definitivamente: « Se i vantaggi del presente sistema libero siano da attribuirsi in tutto o in parte allo stesso sistema oppure da ripetersi dell'abbondanza del tempo nel quale si è sperimentato non è di me il definirlo ».

Nel 1791 il Biffi non fu tra i deputati a Milano: i due rappresentanti cremonesi rifiutarono di chiedere qualsiasi deroga alla libertà di commercio, allegando le particolari circostanze della provincia, dove la produzione era assai abbondante e la popolazione relativamente scarsa. La nobiltà cremonese « piuttosto comoda e benestante », composta cioè in gran parte di forti proprietari terrieri, difendeva così il proprio interesse di tener alti i prezzi del grano: ciò spiega forse perché l'alleanza tra patrizi ed estimati a Cremona fosse riuscita così per tempo e fosse durata senza gravi contrasti. Il dubbio di Giambattista Biffi doveva tuttavia essere confermato nel 1793, quando sotto la spinta della guerra i prezzi salirono vertiginosamente. Di fronte alle proteste, anche vio-

¹⁰² Su questo personaggio, fervido ammiratore di Rousseau, di Helvétius, di Diderot, « caratteristico esempio della penetrazione delle idee riformatrici e illuminate nelle amministrazioni locali e negli ambienti provinciali della Lombardia », cfr. F. VENTURI, *Un amico di Beccaria e di Verri: profilo di Giambattista Biffi*, « Giornale storico della letteratura italiana » CXXXIV (1957), p. 47; e *Illuministi italiani*, Milano-Napoli 1958, a cura di F. Venturi, tomo III, pp. 353-415. Il Biffi, come nota sempre il Venturi, « non poteva dirsi interamente convinto e penetrato delle idee liberiste de' suoi amici milanesi, mantenendo spesso concezioni e pregiudizi più tradizionali. Ed insieme egli era particolarmente sensibile... ai rapporti tra i poveri ed i patrizi... aperto al senso di compassione di fronte ai miserabili e pure ben conscio della situazione economica e sociale sua e della sua classe ».

¹⁰³ G. B. BIFFI, *Sulle vettovaglie, pani, fornari etc., progetti 1773-1781*; si tratta di un quaderno inedito, conservato nella Biblioteca governativa di Cremona.

lente, della popolazione, i proprietari cremonesi ribadirono con impolitica sincerità: « che alla loro robba comandano essi, che vogliono darla a chi loro piace, e che il prezzo vogliono farlo a modo loro »¹⁰⁴.

§ 10. - ALTRE RIFORME.

Una costante inclusa nei diversi progetti per la formazione dei corpi amministrativi delle singole province fu il diritto dei Consigli decurionali di eleggerne tutti i membri, anche quelli non nobili. Una simile prerogativa non era mai stata concessa da Maria Teresa: i deputati, dunque, benché in maggioranza pretendessero di attenersi alle disposizioni della riforma teresiana, tentavano al tempo stesso di ottenere nella loro applicazione facoltà e diritti che l'imperatrice aveva negato.

Analoga era la richiesta che le amministrazioni provinciali ottenessero il diritto di giudicare in prima istanza le cause in materia di imposte¹⁰⁵. Questa prerogativa era stata, in verità, concessa nel 1755, ma non era mai stata esercitata effettivamente perché il Firmian, in base a poteri ricevuti da Vienna con dispaccio 5 novembre 1759, l'aveva soppresso e in seguito Maria Teresa aveva confermato la sua decisione¹⁰⁶ per il timore che l'opera del censimento venisse rovinata dall'accoglimento di istanze giudiziarie ad essa opposte. Nel 1790, la richiesta di affidare alle Congregazioni municipali il contenzioso tributario avrebbe dovuto apparire doppiamente inaccettabile, dato che una riforma del 1771¹⁰⁷ aveva riservato tali cause ai tribunali e non più ad organi amministrativi. Invece Leopoldo l'accolse, come aveva aderito, senza sostanziali modificazioni, a tutte le richieste fin qui elencate¹⁰⁸.

Altra richiesta dello stesso tipo riguardava la elezione da parte delle

¹⁰⁴ A.S.M., Annona, p. a., 37, Ammassi ed ammassatori, transiti ed esazioni. Sessione della Conferenza governativa 20 novembre 1793.

¹⁰⁵ A.S.C., Dicasteri, 179, Protocollo della deputazione sociale, sessione IX, 11 giugno.

¹⁰⁶ R. d. 22 ottobre 1770, conseguente a un reclamo fatto a Giuseppe durante il suo viaggio in Italia del 1769.

¹⁰⁷ R. d. 23 settembre 1771.

¹⁰⁸ R. d. 20 gennaio 1790, allegato A, articolo 19. Questo articolo fu poi precisato da una *Istruzione relativa agli affari che in prima istanza devono giudicarsi dalle rispettive Congregazioni municipali ed agli oggetti sopra i quali i Pubblici devono interloquire prima che sieno ultimati*, emanata dal governo, il 25 giugno 1791 (A.S.M., Uffici civici, p. a., 36): gli enti locali non riuscirono ad ottenere la

comunità di campagna dei cancellieri, i quali dovevano rappresentare il governo presso le stesse comunità. Il Firmian, arrivando nel 1759 in Lombardia, aveva abolito questa facoltà, per permettere ai cancellieri l'indipendenza rispetto ai proprietari locali, la cui amministrazione essi dovevan controllare. Anche in questo caso Leopoldo, invece, acconsentì.

Tutte le concessioni alle autonomie locali finora esaminate assumevano maggior peso in quanto si ottenne anche l'abolizione delle Intendenze politiche ¹⁰⁹, cioè di quegli uffici governativi che nel periodo 1786-1790 avevano esercitato il controllo su tutte le attività provinciali. Esse furono sostituite con i delegati regi, di teresiana memoria, i cui poteri erano inferiori a quelli esercitati dagli Intendenti.

Una parte non trascurabile del potere del patriziato consisteva tradizionalmente nel controllo dei cosiddetti Luoghi Pii (ospedali, ospizi, orfanotrofi, pie istituzioni), che Giuseppe II aveva affidato invece a una Commissione ecclesiastica, governativa. Questo è quanto fu chiesto e ottenuto dalla « deputazione sociale » per ciò che riguardava, oltre ai Luoghi Pii, i benefici ecclesiastici, e il Fondo di Religione ¹¹⁰: si sarebbe dovuto rispettare il diritto dei patroni di benefici ecclesiastici, nonché le volontà dei testatori che li avevano istituiti. Ciò doveva valere per qualsiasi pio legato. Sulle soppressioni di conventi e confraternite si faceva osservare che esse avevano causato gravi danni, diminuendo la richiesta di manodopera contadina, provocando una concentrazione della proprietà terriera e facendo decrescere la circolazione della moneta e delle merci. Inoltre l'opinione pubblica non poteva più saper nulla sull'amministrazione di tante rendite, che erano destinate a scopi religiosi o benefici. Perciò si pretendeva che ciascuna provincia ricevesse in amministrazione la tangente del Fondo di Religione che le spettava. Infine la gestione degli ospedali e degli altri luoghi pii si sarebbe dovuta rendere ai « capitoli » che ne erano responsabili prima delle riforme giuseppine. Come è noto queste amministrazioni, praticamente riservate ai nobili erano sempre state, e saranno di nuovo in futuro, occasioni di grosse mangerie.

facoltà di eseguire correzioni d'estimo e dovettero accontentarsi delle cause in materia di carico e d'imposta.

Della discussione sulla riforma giudiziaria dovremo parlare più diffusamente in un prossimo capitolo; vedremo che in questo campo Leopoldo fu assai poco arrendevole.

¹⁰⁹ R. d. 20 gennaio 1790, allegato A, art. 9.

¹¹⁰ A.S.C., Dicasteri, 179, Protocolli della deputazione sociale, sessioni X e XI, 12 e 14 giugno; le decisioni di Leopoldo nel r. d. 20 gennaio 1791, allegato A, artt. 43-53.

In complesso i decurioni ottennero un'importante vittoria riacquistando buona parte del terreno perduto in 40 anni e reinserendosi con una certa forza nell'amministrazione lombarda. I patrizi avevano elaborato una politica che non poteva ricondursi né alle posizioni preteresiane né a quelle teresiane, benché accogliesse elementi delle une delle altre. Piuttosto a queste che a quelle poteva ad ogni modo confrontarsi il tentativo di dare alla Lombardia una specie di « costituzione » aristocratica, che attribuiva soltanto al patriziato il diritto di limitare in qualche modo il potere del governo regio. E proprio a proposito dei rapporti tra magistrature patrizie e governo rimaneva presente un insopprimibile equivoco, rappresentato dal forzato e poco sincero riconoscimento del controllo dell'autorità *tutoria* del ministero: per cui, dopo l'accoglimento delle istanze patrizie, le rinate autonomie amministrative convivevano con un governo centrale il cui potere era illimitato. Le conquiste dell'oligarchia patrizia sarebbero state più importanti se si fosse determinato al centro un vuoto di poteri; gli ultimi avvenimenti del regno di Giuseppe II, la debolezza implicata nelle concessioni di Leopoldo, forse anche la suggestione dell'Ottantanove francese e la crisi di quella monarchia, potevano indurre a sperare che tale vuoto si creasse effettivamente, rendendo più inefficace in pratica il controllo del governo.

Come vedremo però, anche se una crisi del potere centrale vi fu, in termini di forza effettiva, tuttavia non si ebbe nella riforma degli organi di governo che seguì di pochi giorni ¹¹¹ quella delle amministrazioni locali, il decentramento che molti auspicavano. La lotta politica cominciò dunque daccapo, subito dopo la pubblicazione dei dispacci del gennaio 1791, alla ricerca di un equilibrio tra due forze, nessuna delle quali disposta a rassegnarsi ad una propria limitazione, con il potere centrale che tenterà di riprendere al minuto quello che aveva concesso all'ingrosso.

¹¹¹ R. d. 30 gennaio 1791.

CAPITOLO II

DAL RIFORMISMO AL COSTITUZIONALISMO

SOMMARIO: 1. Difesa dei diritti di tutti gli estimati. — 2. I *Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790*, di Pietro Verri.

§ 1. - DIFESA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ESTIMATI.

La pretesa dei decurioni di essere considerati i naturali « rappresentanti » delle rispettive province suscitò una vivace reazione nell'opinione pubblica. Nell'estate del 1791 — esattamente un anno dopo la convocazione della cosiddetta « deputazione dello Stato » — Leopoldo II, durante una visita in Lombardia, fu avvicinato con diverse dichiarazioni e suppliche in netta opposizione alla politica dei Decurioni.

L'umanissimo vostro cuore, la vostra religione fu sorpresa, o Sire — affermava un promemoria anonimo, proveniente da Lodi — se credeste che dall'attuale pubblica rappresentanza della città e provincia di Lodi vi fossero solamente implorate delle provvidenze dettate dal vero patriottismo, dal voto generale della stessa città e provincia, il quale mai può essere concentrato dal solo numero di patrizi piú gelosi di recuperare quelle cariche e impieghi di cui furono per gli antecedenti demeriti spogliati, che di procurare il bene generale della società e il vostro reale servizio. Ed invero perché la voce unanime de' sudditi pervenisse leale e sincera al trono non poteva essere l'opera di un protocollo tenuto con estrema gelosia segreto, compilato a dettame d'individui avidi solamente di regnare e che neppur pensavano a raccogliere i riclami delle diverse classi di persone, non che degli estimati della stessa città e nemmeno della provincia, i quali sostengono il maggior peso delle imposte¹.

¹ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 24, allegato n. 91 alla *Relazione di S. M.*, cit.

Vedremo in un prossimo capitolo che non si trattava, soprattutto a Lodi, di una protesta isolata. Il punto di vista dell'anonimo logidiano era confermato, tra l'altro, anche da fonti piú autorevoli:

La particolare volontà dei deputati — scrisse polemicamente il podestà di Codogno — quantunque avvalorata dal sentimento di una parte degli individui del loro rango co' quali vanno comuni i fini e gli interessi non può né potrà mai costituire la volontà di un pubblico non inteso né sentito in proposito di che si tratta².

Che la maggioranza degli estimati e parte dello stesso ceto patrizio non si riconoscessero nelle richieste — reazionarie e corporative — dei « deputati » è cosa quasi ovvia; rileveremo qui soprattutto l'esigenza, avvertita dai piú, di una consultazione diretta dell'opinione pubblica e in special modo — secondo la formula teresiana — degli estimati. Veramente era un po' tardi, nell'estate 1791, per protestare contro l'operato di una assemblea sciolta 12 mesi prima, e sulle cui proposte l'imperatore aveva ormai reso note le sue decisioni in forma solenne e definitiva; ma è anche vero che piú tempestivamente, nel 1790, sia il governo sia alcuni privati avevano cercato di dare una sterzata in senso piú democratico alle annunciate riforme di Leopoldo II.

Nel giugno 1790 veniva fatta circolare a Milano una supplica³ che avrebbe dovuto essere inviata all'imperatore con la firma del maggior numero possibile di estimati. Benché fosse cosa assai comune che gruppi di persone interessate a ottenere qualche provvedimento si riunissero per sottoscrivere una petizione al governo o all'imperatore stesso, non vi erano precedenti — almeno a quanto mi è dato sapere — per una supplica per la quale si richiedessero, virtualmente, le firme di tutti gli estimati, cioè di tutti i cittadini aventi diritto a partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica in tutto lo Stato⁴. La loro volontà, così documentata, avrebbe dovuto essere contrapposta a quella della « deputa-

² *Ibidem*, allegato n. 52. Il podestà di Codogno aveva forti motivi per opporsi ai deputati dello Stato che avevano ottenuto dall'imperatore la soppressione di alcune facilitazioni accordate da Giuseppe II per la carriera dei magistrati regi (cfr. p. 119).

³ Il testo della supplica, in copia, in un dispaccio del Residente veneto Andrea Alberti del 30 giugno 1790. A. S. Venezia, Senato, Dispacci, Milano, filza 236.

⁴ La supplica portava questa indicazione: « Da sottoscrivere dalli deputati di tutte le comunità e da tutti gli interessati dell'estimo e del mercimonio colli rispettivi predicati ed indicazioni ». Non venivano esclusi, dunque, neppure quelli che avevano un reddito non fondiario.

zione » portavoce del ceto dirigente patrizio, che si arrogava da secoli il diritto di « rappresentare » la popolazione lombarda. Non sappiamo nulla sul successo dell'iniziativa: però sembra sia da escludere che la risposta degli estimati sia stata massiccia, dato che la cosa fece pochissimo rumore. Non se ne parla mai nei documenti ufficiali di governo, né tanto meno negli atti dei Consigli civici: solo i dispacci del Residente veneto, che trascrisse per intero il testo della supplica, e la corrispondenza privata di Ferdinando, in una lettera a Leopoldo II, ce ne danno qualche notizia. L'autore della petizione polemizzava anzitutto con il preteso diritto di rappresentanza dei corpi patrizi. Non essendo eletti dagli estimati delle rispettive province, i decurioni non potevano parlare a nome di tutti.

Dovendosi costituire una permanente Rappresentanza generale dello Stato non potranno gli individui che la compongono essere considerati veri rappresentanti del pubblico, qualora non siano stati né nominati, né eletti da lui, essendo cosa interamente assurda che si giudichino depositari della volontà comune e che abbiano quali procuratori la facoltà di obbligare le sostanze de' beni altrui, senza che sieno autorizzati da quelli per i quali contraggono l'obbligazione: tale essendo la natura del consenso che non può indurre nell'uomo vincolo di obbligazione se non lo presta egli stesso o personalmente o per mezzo di persona da lui designata.

Il concetto di rappresentanza era tradizionalmente fondato su un privilegio nobiliare, concesso dal Sovrano: a questa antica teoria se ne contrappone adesso un'altra basata sull'idea di consenso. La formulazione è di estrema prudenza: senza chiamare direttamente in causa sovranità popolare e contratto sociale viene utilizzato invece il concetto giuridico di consenso necessario per contrarne validamente un'obbligazione. Ciononostante siamo in un ordine di argomentazioni diverse da quelle familiari alle generazioni riformatrici, da quelle — per esempio — avanzate dalla Giunta del censimento a sostegno della massima del « governo agli estimati ». Pompeo Neri e i suoi collaboratori asserivano che una miglior utilizzazione dei fondi delle province poteva ottenersi affidandone la gestione ai contribuenti medesimi, i quali avevano interesse a che i proventi delle imposte fossero spesi nel modo migliore. Risparmio, dunque, e buon ordine amministrativo: era estranea alla mentalità riformatrice la idea che ai magistrati provinciali, confermati, dopotutto, sempre dalla nomina regia, questo non bastasse per potere « obbligare le sostanze de' beni altrui », ma occorresse anche il consenso dei governati.

Va da sé che tutto ciò non è dichiarato esplicitamente: il secondo termine del problema — l'autorità deriva dall'elezione pubblica o dalla conferma regia? — è semplicemente taciuto; ma se anche l'opportunismo politico consiglia di evitare affermazioni troppo recise, l'idea di un potere giustificato dal basso è abilmente contrabbandata tra le righe di un discorso assai moderato che in apparenza riafferma soltanto il vecchio principio del « governo agli estimati ».

La supplica continua, riportandosi interamente nei binari della tradizione teresiana, con un riferimento diretto agli editti della Giunta del Censimento:

... doversi prender per norma il capo II dell'editto della gloriosa e sempre cara memoria dell'Augusta Imperatrice Maria Teresa, emanato dalla Real Giunta censuaria il giorno 30 dicembre 1755... ove al § 236 è stabilito che « ogni delegazione (ossia Pieve) dovrà eleggere dal numero de' suoi estimati un vocale cha avrà intervento e voce attiva e passiva nella Congregazione della Provincia »⁵.

Sono le disposizioni conclusive della Riforma delle comunità, in cui erano state anticipate alcune direttive per la successiva riorganizzazione delle amministrazioni provinciali; come sappiamo, in un secondo tempo, la Giunta Neri, cedendo in parte alle controproposte dei ceti dirigenti cittadini, aveva tradito il proprio iniziale programma. Quasi cinquant'anni dopo, la possibilità di continuare una politica di riforme si identifica con la piena realizzazione del piano originario della Giunta: vedremo convergere su questa impostazione buona parte delle forze progressiste della Lombardia.

I deputati dell'estimo di ciascheduna comunità — continua la supplica, citando l'articolo 237 della riforma teresiana — si aduneranno nell'Ufficio della delegazione e ivi ciascun interveniente avrà il diritto di nominare un soggetto che abbia i requisiti per essere ammesso nella Congregazione della Provincia, che non abbia alcuna delle eccezioni legittime che servono di impedimento all'ufficio di deputato dell'estimo...⁶ e che inoltre sia di buoni costumi, di famiglia onesta, e

⁵ L'editto cui si fa riferimento è quello del 30 dicembre 1755 (Riforma del governo delle comunità): l'articolo 236 fa parte del IX capitolo. Cfr. n. 8, p. 4 di questo volume.

⁶ Queste eccezioni riguardavano i debitori del comune, coloro che erano in lite col comune, che non avevano reso conto della loro amministrazione, che erano processati per delitto grave (ed. 30 dicembre 1755, art. 18); gli immuni da imposte con esenzione litigiosa o totale (art. 19); le donne, i minori, gli incapaci (art. 51).

abbia avuto l'educazione lontana dagli esercizi meccanici e la coltura necessaria per informarsi degli affari pubblici.

Maria Teresa aveva creduto opportuno stabilire per i candidati provinciali requisiti maggiori di quelli che bastavano per l'elezione a deputato dell'estimo ed aveva fatto ricorso a una discriminazione basata sull'istruzione e vagamente riecheggiante alcune condizioni comunemente richieste per le prove di nobiltà.

Rigidamente applicate, le limitazioni previste alla libera scelta dei deputati avrebbero favorito, in seno alla classe dei proprietari, l'affermazione — già probabile di per sé — di una élite colta, secondo un modo tipicamente illuministico di concepire una classe dirigente.

L'autore della supplica del 1790 aveva almeno due validi motivi per ricordare anche questa parte della legislazione teresiana. Innanzitutto essa garantiva la serietà e la moderazione della costituenda rappresentanza, e poteva contribuire efficacemente a tranquillizzare l'imperatore. In secondo luogo l'autore della petizione (che era assai probabilmente un libero professionista della città) apparteneva proprio a quella classe che sarebbe stata favorita dall'esclusione dalla scena politica della maggior parte dei rurali, sprovvisti dell'educazione ritenuta necessaria all'esercizio di un pubblico mandato.

La congettura sulla qualifica del supplicante si basa soltanto su una lettera di Ferdinando a Leopoldo II, in cui si fa il nome dell'avvocato Sommariva⁷, affermando che costui era il principale portavoce di quel partito « qui même procure par des souscriptions... à tout empoisonner, si cela se pouvoit »⁸, che si sforzava cioè di contrastare la vittoria aristocratica che già si andava delineando. In un'altra lettera, il Governatore collegava il nome di Sommariva con i tentativi fatti nel 1790 per ottenere la partecipazione degli estimati agli organi amministrativi provinciali e alla Rappresentanza generale dello Stato⁹. Per sostenere queste richieste egli si sarebbe recato, nel dicembre 1790, addirittura nella capitale¹⁰.

⁷ Giambattista Sommariva (1762-1826) originario di S. Angelo Lodigiano, esercitò a Milano la professione di avvocato. Membro della municipalità di Milano nel 1796 e nel 1797, dal 30 giugno 1797 all'aprile 1798 segretario generale del direttorio. Nel 1801 divenne presidente del Comitato triumvirale. Poi fu messo in disparte, anche per la sua fama di « sublime ladro ».

⁸ Ferdinando Leopoldo, 22 febbraio 1791, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 21.

⁹ Ferdinando a Leopoldo, 1° ottobre 1791, *ibidem*.

¹⁰ Il Residente veneto, informato del viaggio del Sommariva a Vienna, rac-

Ferdinando informò ancora Leopoldo che il Sommariva era in stretto contatto con gli ambienti di governo giuseppini e aveva ricevuto, probabilmente, aiuti ed appoggi ufficiali. Il Plenipotenziario e i suoi ministri non erano alieni da una riforma degli organi provinciali. Per dovere di ufficio, essi avevano commentato le richieste dei deputati patrizi in una voluminosa relazione inviata a Vienna nel luglio 1790¹¹. Wilczek¹² accompagnò le osservazioni dei suoi collaboratori con una lettera, in data 20 luglio, in cui riassumeva le posizioni del Consiglio di governo. Si dichiarò nettamente contrario alla riesumazione della Congregazione dello Stato — in cui vedeva necessariamente uno strumento di opposizione all'autorità costituita — e sconsigliò in termini assai vivi l'abolizione delle Intendenze e della Polizia¹³; ma non dimostrò pari avversione alla proposta di aumentare le incombenze e l'autonomia dei corpi civici, purché vi si ammettessero tutti i rappresentanti di tutti i possessori.

Questa politica avrebbe fatto compiere un passo avanti alla lotta contro il ceto decurionale, che Maria Teresa e Giuseppe II avevano iniziato senza che nessuno dei due volesse o potesse spingerla fino in fondo; la creazione di organismi amministrativi provinciali con funzioni allargate non contrastava neppur'essa con gli orientamenti dell'ultimo regno, che aveva anzi concentrato nelle Congregazioni municipali numerose funzioni, prima disperse in varie magistrature. Bastava portare a compimento

colse la voce che questi fosse in missione per conto della camera dei mercanti e non collegò affatto il suo nome con la supplica fatta circolare in giugno. È perciò impossibile stabilire con sicurezza se si tratti, da giugno a dicembre, di un unico tentativo oppure di due iniziative separate, per quanto l'accenno del Governatore al metodo di raccogliere firme faccia propendere fortemente per la prima ipotesi.

¹¹ *Evasioni al protocollo dei pubblici*, cit.

¹² Johann Joseph Wilczek (1738-1819). Originario della Slesia, nel 1766 fu nominato membro del Supremo consiglio di economia; nel 1771 fu ambasciatore austriaco a Firenze, nel 1773 a Napoli. Tornato a Milano, fu nominato Consultore e nel 1782 succedette a Firmian come Plenipotenziario.

¹³ Wilczek argomentava che la Congregazione di Stato avrebbe dato origine a « una legittima resistenza, finora sconosciuta in questo paese... Ben poche o forse nessuna disposizione, eccettuate le determinazioni riguardanti qualche particolare individuo, saranno quelle che non si comprenderanno se non altro sotto l'indiretto rapporto del bene dello Stato, onde ad ogni passo si troveranno degli ostacoli e ritardi e vi sarà sempre il pericolo di vedere malcontento il paese in tutti li casi ne' quali non si sarà trovato conveniente di aver riguardo alle proposizioni della Congregazione dello Stato, benché fossero destituite di fondamento ». (Le previsioni del Wilczek dovevano infatti puntualmente verificarsi). Quanto alle Intendenze politiche Wilczek affermò che, se fossero state abolite, egli declinava ogni responsabilità sul regolare corso degli affari.

la politica di Maria Teresa e Giuseppe II, senza piú esitazioni o cedimenti: la prima aveva enunciato il principio dell'amministrazione agli estimati, ma si era mostrata troppo propensa a salvare i privilegi del ceto patrizio; il secondo aveva iniziato una lotta contro questi privilegi, ma — secondo quanto sostiene qui il Wilczek — aveva varato una riforma incompleta:

Era ordinata una riforma del Consiglio generale di Milano... ma diversi incidenti ne hanno sospesa l'esecuzione: e forse ora è l'epoca piú opportuna per una adeguata provvidenza in tutte le città, lasciando al ceto decurionale de' nobili tutto ciò che è prerogativa e privilegi personali; ma negli oggetti relativi alle ispezioni del pubblico patrimonio associandovi un proporzionato numero d'estimati cittadini come individui dei Consigli generali.

Wilczek era pronto dunque a proseguire fino in fondo la politica di riforme: par chiara tuttavia in lui l'intenzione di ostacolare ogni possibile sviluppo delle istituzioni in senso costituzionale, o comunque estraneo all'assolutismo illuminato. Egli infatti esclude il progetto di Rappresentanza generale e si oppone, come si è detto, a qualsiasi rallentamento del controllo del governo centrale sulle magistrature periferiche.

Ora, abbiamo visto che la posizione del Sommariva — se a lui deve attribuirsi la petizione degli estimati lombardi — stenta alquanto a mantenersi nell'alveo della tradizione riformatrice; abbiamo anche rilevato però che i timidi spunti di rinnovamento riscontrabili nella premessa della supplica — con l'accento al principio del consenso da parte dei governati — danno luogo a conclusioni assai moderate; si può aggiungere ora che il supplicante finisce addirittura col mettere in secondo piano la questione della Rappresentanza generale, di cui si direbbe che si occupi solo in quanto Leopoldo II ne aveva esplicitamente proposto la formazione.

Assai piú gli sta a cuore la costituzione di un'assemblea provinciale, in cui intervengano i delegati delle pievi, coll'aggiunta di dodici cittadini e sei mercanti — non previsti nel « piano » della Giunta del Censo — e infine anche i decurioni, con la condizione che non siano rimpiazzati a mano a mano che il tempo ne avrà decimato le file. Questa assemblea

potrà sola considerarsi come vera depositaria della volontà comune, e sola autorizzata ad eleggere i deputati della provincia nella generale Rappresentanza di tutto lo Stato, e sola può avere la facoltà di disporre degli affari pubblici, di eleggere li ministri principali e le Congregazioni patrimoniali per la pubblica amministrazione, di acquistare o distrarre fondi, di prestar vassallaggio al Sovrano, ecc.

In tal modo,

non avrassi piú a temere che la pubblica amministrazione sia resa un monopolio di alcune poche famiglie... non si vedranno piú le esorbitanti rapine fatte in diversi tempi al Banco pubblico di Sant' Ambrogio... non piú si faranno le vane spese di lusso a carico delle province che non ne godono i vantaggi e finalmente non vi sarà piú luogo a que' tanti e moltiplicati ricorsi contro gli amministratori della pubblica economia che infine determinarono poi la buona memoria dell'imperatore Giuseppe secondo a tutte rovesciare e cambiare le pubbliche amministrazioni...

È chiaro che la costituzione della Rappresentanza generale interessa pochissimo chi ha scritto questo testo, mentre importa assai di piú il controllo dell'amministrazione locale. Per conquistarlo i proprietari di terre residenti a Milano possono contare sull'alleanza della burocrazia regia. Proprio la notoria alleanza tra il Sommariva e i ministri giuseppini, insieme alla relativa moderazione delle sue tesi, può forse spiegare la risposta non certo plebiscitaria degli estimati.

§ 2. - I « PENSIERI SULLO STATO POLITICO DEL MILANESE NEL 1790 »,
DI PIETRO VERRI.

Come è noto, anche Pietro Verri partecipò al dibattito sollevato dal dispaccio del 6 maggio 1790 sulla formazione di una Rappresentanza generale dello Stato. Dopo la sconfitta nelle elezioni a « deputato » l'illuminista milanese non tentò piú di contrastare attivamente il successo dei suoi avversari, e si limitò a riassumere il proprio punto di vista in uno scritto — i *Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790*¹⁴ — che non era destinato alla pubblicazione, ma doveva soltanto servire come « sfogo alle [sue] idee sulla felicità pubblica ».

Il nome dell'autore e la conclusione dell'opuscolo in cui si è visto un preannuncio delle teorie liberali del secolo XIX, hanno attirato l'attenzione di molti storici su questi pensieri, al punto che si è finito per considerarli espressione di quello che avrebbe dovuto essere il « naturale » progresso storico¹⁵: cioè un passaggio dal riformismo accentratore

¹⁴ P. VERRI, *Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790*, in *Scritti inediti*, Londra 1825, pp. 7-78.

¹⁵ E. ROTA, op. cit., pp. 57-60: « Milano attraversava un quarto d'ora benevolo alla propria fortuna, uno di quei momenti che decidono di un'epoca, che sal-

e autoritario di Giuseppe II a un sistema politico che consentisse una sempre maggiore partecipazione delle popolazioni al governo. Il Verri esortava i rappresentanti dei consigli decurionali a mirare non già a meschine soddisfazioni per il loro cetto o a un semplice ritorno al passato, bensì a una costituzione, ad « una legge inviolabile anche nei tempi avvenire, la quale assicuri ai successori di Leopoldo la fedeltà nostra di buoni e leali sudditi ed assicuri ai nostri cittadini un'invio labile proprietà »¹⁶.

Il riferimento alle teorie liberali può farci smarrire l'esatto senso delle proporzioni storiche nell'esaminare i *Pensieri* del Verri: dando per esempio un'importanza eccessiva alla questione dell'assemblea, che siamo abituati a considerare elemento essenziale di un regime rappresentativo.

Poiché, invece, nel 1790 a Milano non si poteva ancora parlare di sovranità popolare o separazione dei poteri, se restringiamo la nostra analisi alla questione della Rappresentanza — prevista dal Verri con funzioni soltanto consultive — restiamo ancora lontani dal centro vitale del pensiero dell'uomo politico milanese, non riconducibile alla nuda proposta di un pallido e inefficace surrogato di un'assemblea legislativa.

Può essere dunque utile leggere l'opuscolo del Verri, tenendo presenti — più ancora delle indiscutibili influenze del pensiero costituzionale sei-settecentesco, già autorevolmente rilevate dal Rota e dal Morandi¹⁷ — i riferimenti continui alla concreta situazione storica della Lombardia, dopo le esperienze di Maria Teresa e di Giuseppe II.

Nell'operetta del Verri la costituzione non è concepita come una difesa contro gli arbitri del monarca, la cui sovranità assoluta non è neppure posta in discussione, bensì contro il dispotismo esercitato dalla burocrazia governativa. « Convieni — scrive il Verri — che tale costituzione venga garantita e difesa da un corpo permanente interessato a custodirla e di cui le voci possono liberamente e in ogni tempo avvisare il monarca degli attentati che il ministero con l'andare del tempo potesse promu-

vano chi li sa cogliere e travolgono chi li lascia sfuggire; era il momento propizio a disfarsi dei mali del dispotismo... Leopoldo, avvertiva acutamente il Verri, ci concederà qualunque libertà, anche le libertà costituzionali... Queste profetiche [?] parole cadevano dalla penna del Verri nel 1790, a sei anni di distanza dalla vittoria di Lodi ».

¹⁶ P. VERRI, *Pensieri*, cit., pp. 38-39.

¹⁷ C. MORANDI, *Idee e formazione politica in Lombardia dal 1748 al 1814*, pp. 172-180.

vere per invaderla »¹⁸. A detta del Verri, per quanto viziosi fossero i sistemi del governo spagnolo, vi era un fatto positivo nel reciproco controbilanciarsi del potere dei corpi patrizi e di quello governativo; analogamente gli sembrava auspicabile anche per i tempi suoi un simile equilibrio, in cui cioè gli organismi rappresentativi non si arrogassero potere di sovranità sul popolo, e tanto meno se l'arrogasse il governo, ma la provincia rimanesse « ordinata sotto una felice Costituzione, e la sovranità... tutta illesa presso un benefico monarca »¹⁹.

Questo schema artificioso serviva a conciliare due termini ormai antitetici, costituzione e monarchia assoluta, il secondo dei quali Verri, anche volendolo, non poteva eliminare. Spostare la discussione sul dispotismo ministeriale serviva a metter in ombra quello regio; ma il dibattito non era del tutto accademico: infatti i problemi connessi con le funzioni e i limiti della burocrazia governativa erano stati di scottante attualità sotto il regno di Giuseppe II. Vi è un altro scritto del Verri, *Dialogo tra l'Imperatore Giuseppe II e un filosofo*²⁰ in cui tra l'altro si immagina una disputa su tale questione. L'imperatore difendeva la sua politica mirante a costituire una rete di funzionari in cui ciascuno « opera diritto, opera senza arbitrio, dà corso agli affari, serve insomma e non comanda »²¹.

Cioè — risponde il filosofo — tutte le carte sono segnate con numeri progressivi e non se ne fa dispersione, tutte le proposizioni sono scritte e si mandano alla censura. Ma non sono sincere le proposizioni né sincere le spedizioni; tutto è servilmente curvato e la ingenua opinione nessuna osa palesarla... nessuno ha impegno perché riescano felicemente i nuovi regolamenti..., [ma] opera unicamente quanto basta per continuare nello stipendio²².

I ministri sono ridotti a una schiera di burattini: « prima di esporre la loro opinione badano bene per minuto la fisionomia dei loro presidenti »²³, che potrebbero troncargli la loro carriera e che in ogni caso sono i soli ad avere voto decisivo. Si è riunito semplicemente tutto il

¹⁸ P. VERRI, *Pensieri*, cit., p. 39.

¹⁹ P. VERRI, *Pensieri*, cit., p. 56.

²⁰ P. VERRI, *Dialogo tra l'imperatore Giuseppe e un filosofo*, in *Scritti inediti*, cit., pp. 208-228.

²¹ P. VERRI, *Dialogo*, cit., p. 220.

²² P. VERRI, *Dialogo*, cit., p. 220.

²³ P. VERRI, *Dialogo*, cit., p. 219.

potere al vertice della gerarchia, nel Ministro Plenipotenziario posto alla testa del consiglio di governo: da lui dipende ottenere un beneficio ecclesiastico come ottenere un impiego civico; da lui, unico giudice dei cosiddetti delitti politici, dipende persino la libertà di ogni cittadino, esposto, senza processo, anche a pene detentive ed infamanti. Il potere dispotico del « Ministro », che era già del Firmian, è continuato nel suo successore, mentre ogni difesa da chiunque tentata, siano funzionari inferiori o anche corpi rappresentanti la città e lo Stato, è resa impossibile: neppure è piú lecito « opinare o impetrare » se non per bocca di rappresentanti scelti dal governo²⁴.

Cosí il vecchio funzionario di Maria Teresa condannava la burocrazia di Giuseppe II. Nel suo giudizio riaffioravano le vecchie polemiche con il Firmian e molti luoghi comuni delle conversazioni milanesi: il Verri però non si limitava a queste critiche generiche. Sulle ceneri del vecchio, egli sognava di veder sorgere un nuovo ceto di funzionari, che, lasciando l'ordinaria amministrazione ai contribuenti, trovasse finalmente il tempo per esaminare grosse questioni amministrative, abbandonate di solito a delegazioni straordinarie; come, ad esempio, la utilizzazione del maggior reddito fiscale ottenuto sottoponendo gli ecclesiastici all'intero tributo. Per il Verri il funzionario è anzitutto un uomo di cultura, un illuminato, un filosofo, cui è affidato il compito di collaborare col sovrano nello studio e nella preparazione delle riforme; e queste ultime non devono consistere in un continuo capovolgimento della struttura dei dicasteri, ma devono impostare, approfondire e risolvere i maggiori problemi concreti del paese. Egli aveva idealizzato in una sua opera di 20 anni prima²⁵, la figura del ministro che sapientemente guida l'economia del paese, attraverso interventi indiretti e senza mai forzare il corso della natura. Analogamente egli affermava nel 1790 che « conviene governare quello che non può camminare bene se non si governa, conviene lasciare un moto spontaneo a tutto ciò che per la naturale combinazione degli interessi cammina a buon fine »²⁶; ed in particolare egli vedeva nel contribuente la parte del paese piú attenta e sensibile a verificare il buon uso dei tributi da esso pagati, senza che il controllo tutorio del governo nell'ordinaria amministrazione delle spese potesse ag-

²⁴ P. VERRI, *Pensieri*, cit., p. 26.

²⁵ P. VERRI, *Meditazioni sull'economia politica*, in *Opere filosofiche e d'economia politica del conte Pietro Verri*, Milano 1818, tomo II, pp. 309 ss. La prima edizione delle *Meditazioni* apparve anonima a Livorno nel 1771.

²⁶ P. VERRI, *Pensieri*, cit., p. 49.

giungere gran che alla sorveglianza esercitabile sulle rendite pubbliche da parte di coloro che le versavano.

Perciò per il Verri, i possessori fondiari, così come sceglievano gli amministratori dei comuni, avrebbero dovuto eleggere anche quelli delle province e infine i rappresentanti dello « Stato », cui affidare da una parte l'approvazione delle imposte e il controllo sull'utilizzazione dei relativi gettiti, dall'altra la difesa della costituzione contro gli interventi e le ingerenze ingiustificate del potere ministeriale: la sicurezza della proprietà che è considerata dal Verri primo scopo della costituzione, sarebbe stata rafforzata non soltanto garantendo contro improvvise e arbitrarie variazioni di imposta, ma anche assicurando ai possessori l'autonomia amministrativa che era necessario completamento di un sistema economico sano e libero da vincoli ed impacci.

Sicurezza della proprietà, dunque, e perciò partecipazione dei proprietari al governo, liberismo economico, decentramento e risanamento dell'amministrazione, consultazione preventiva della nazione per qualsiasi nuovo aggravio fiscale: tale è il programma del Verri, e non si può riassumere semplicemente nella riunione di un'assemblea rappresentativa. Quest'ultima è definita, con una formula retorica, l'organo per mezzo del quale la verità passa dalla capanna al trono, ma di per sé non può offrire alcuna garanzia valida contro il « dispotismo »: se fosse realizzata essa sola — a prescindere dunque dalla contemporanea concessione di larghe autonomie amministrative e soppressione delle odiate sovrastrutture burocratiche — sarebbe condannata a una sterile attività di ostruzionismo per disturbare e rallentare l'esplicarsi del potere legislativo e di governo.

Scopi del genere potevano convenire agli esponenti della reazione aristocratica: non per nulla era nata in seno al Consiglio decurionale milanese l'idea che la futura Congregazione dello Stato dovesse svincolarsi dai rapporti che la legavano ai tradizionali « corpi pubblici » e differenziare le proprie funzioni « politiche » da quelle meramente amministrative degli organismi provinciali. Ma il Verri non auspicava la rovina, bensì il perfezionamento della politica riformatrice, non la paralisi, ma un miglior funzionamento del governo del paese. Egli non sapeva, perciò, concepire l'assemblea generale altrimenti che come garanzia suprema ed espressione ultima dell'intero sistema di riforme amministrative.

Il problema sembra fin qui potersi ricondurre a termini teresiani e illuministici — questioni di strutture burocratiche e di riassetto ammi-

nistrativo. In realtà, è ovvio che il Verri, vivendo in una monarchia assoluta e non vedendo alcuna possibilità di un rovesciamento pacifico del potere imperiale, evitasse di proposito di polemizzare contro di esso; si deve presumere tuttavia che non gli sfuggisse la possibilità che in futuro l'auspicata Rappresentanza potesse trasformarsi in qualche cosa di piú di una garanzia formale a un sistema di autonomie amministrative. Il richiamo alla Francia è chiaro nella conclusione dei *Pensieri*: « Nobili, aprite gli occhi... maturate i vostri consigli, nulla precipitate. Mirate intorno l'Europa, leggete almeno i fogli pubblici ».

La prospettiva di un'evoluzione in senso costituzionale delle istituzioni lombarde, se era presente, restava proiettata nel futuro. L'esempio francese costituiva invero per il Verri un modello ideale; negli anni 1792-1793, scrivendo al fratello, egli lodò spesso gli « uomini grandi e illuminati politici » d'oltralpe²⁷, dichiarandosi favorevole al governo « popolare »²⁸, almeno finché non vide chiaramente che la rivoluzione politica si trasformava in rivoluzione sociale (« non... piú la nazione che disputa sulla forma del suo governo, ma... i plebei poveri che fanno la guerra a chi possiede »)²⁹.

In Italia il Verri non reputava possibile un governo fondato sulla sovranità popolare, soprattutto perché, a suo parere, vi mancava il livello di istruzione e la maturità politica necessari per realizzare istitu-

²⁷ Lettera di Pietro a Alessandro Verri, 9 gennaio 1793. (L'epistolario di Pietro ed Alessandro Verri è edito fino al 1782; dopo questa data, pare che gli originali delle lettere siano andati in parte smarriti. Esiste tuttavia una copia manoscritta, benché assai lacunosa e incompleta, conservata dalla Società storica lombarda e di cui il Prof. Claudio Secchi mi ha gentilmente concesso di prendere visione). In un'altra lettera, 29 maggio 1793, il Verri spiegava: « Vi sono fra i legislatori delle teste esaltate sino al delirio e alla atrocità. Ma vi sono de' uomini che hanno idee grandi e profonde. La divisione della Francia in 83 dipartimenti è stata consegnata con sublime politica... ha abolite le antiche rivalità provinciali, ha formata una nazione sola con un solo interesse, ha preparato un catasto proporzionato per l'attività e passività... L'arditissima creazione degli assegnati è stata pure un'operazione sublime... colla quale si sono cointeressati i ricchi a sostenere il nuovo ordine di cose. Così dico del Codice criminale, del riparto de' tributi ecc. ». Non a caso l'interesse del Verri si appunta sui provvedimenti economici e tributari, e sulla grande operazione di decentramento amministrativo realizzata con la creazione dei dipartimenti.

²⁸ Lettera 22 dicembre 1792: « Voi troverete necessaria la pompa e la maestà del culto, ed io vi citerò l'Inghilterra e la vasta Repubblica Americana. Voi sarete per la Monarchia, io sarò per il governo popolare... ».

²⁹ Lettera 19 giugno 1793.

zioni democratiche³⁰; era anche convinto — negli anni 1792-1793 — che il rischio di un contagio rivoluzionario non fosse troppo grande, sia per la generale inerzia ed impreparazione, sia perché gli uomini si muovono solo quando i mali divengono intollerabili e « un governo pacifico, e moderato nel tributo, e giusto non ha punto da temere nel suo popolo, per quanto viziato e assoluto possa essere nella sua organizzazione »³¹.

« La storia quale dovrebbe essere — conclude il Verri — presenterebbe de' sovrani benefici, obbediti e sereni; de' popoli quieti e affezionati; i soli ministri dispotici intermediari, corpi opachi che si frappongono tra i sudditi e i sovrani perderebbero della licenza nella storia quale dovrebbe essere... »³².

Piuttosto che affrontare le incognite di una rivoluzione, il Verri preferiva sottomettersi a un regime « viziato e assoluto », purché esso fosse « pacifico, e moderato nel tributo, e giusto », anche per garantire la propria solidità e continuità, assicurando così le vite e i beni dei suoi cittadini dal pericolo di avventure violente.

Torna anche, nel brano di corrispondenza or ora citato, la polemica dei *Pensieri* contro « i ministri dispotici, intermediari » tra la nazione e il Sovrano: tendenzialmente il Verri aspirava a un sistema in cui il sovrano governasse assolutamente, sí, ma senza l'ausilio di impalcature bu-

³⁰ Lettera 29 maggio 1793: « Le idee dell'amministrazione pubblica io osservo che ivi [in Francia], annunziate appena, sono intese; da noi per lo contrario a colpi di mazza e con ostinatissimo contratto appena giunge l'uomo ragionevole a farsi intendere ». Una invasione, scriveva il 24 ottobre 1792, sarebbe stata un disastro « per la plebe nostra che, senza morale, senza principi, senza lumi, crede che la rivoluzione francese porti la comunione de' beni ». In sostanza il Verri, pur ammirando la prima Costituzione francese, non era disposto ad accettare il rischio di una rivoluzione, che difficilmente, in Italia come in Francia, si sarebbe fermata prima di mettere in discussione l'esistenza stessa della proprietà privata. È anche interessante notare che il Verri osservò che costituzione è il contrario di rivoluzione: « Lo stato di rivoluzione necessariamente è un disordine — scrisse nella lettera già citata del 29 maggio 1793 — e reca seco indispensabilmente violenze e atrocità. La Francia dovrà soffrirne i mali sin tanto ch'ella non si sia assoggettata a una costituzione ».

³¹ Lettera 17 ottobre 1792.

³² Cioè di una storia dominata dalla ragione: in cui il re di Francia avrebbe dovuto reputarsi fortunato per le non piccole prerogative concessegli dalla costituzione e perciò avrebbe rinunciato a qualunque tentativo di restaurazione; mentre i sovrani europei non avrebbero sopravvalutato i rischi di un contagio rivoluzionario e avrebbero continuato la politica riformatrice, senza brusche sterzate a destra, in una idillica collaborazione coi sudditi, non liberi, ma ben pasciuti e tranquilli. Tanto è esposto nella lettera 17 ottobre 1792.

rocratiche di tipo giuseppino — « corpi opachi » che avrebbero dovuto « perdere licenza » nella storia — e invece direttamente, per mezzo di rappresentanti eletti dai sudditi. Prospettiva assai poco realistica, che non avrebbe potuto risolversi — ad ogni modo — se non nella distruzione del sistema assolutistico, inseparabile dalle strutture burocratiche moderne create da Maria Teresa e Giuseppe II.

Pur tra contraddizioni, incertezze e ritorni al passato, le grandi linee di una teoria costituzionale si venivano chiarendo negli anni intorno al 1790. Essenziale non era il principio della sovranità popolare, ma la difesa della proprietà: per questo si stabiliva un rapporto diretto tra costituzione e catasto teresiano: esso aveva infatti organizzato nel paese le cellule elementari — comunità e pievi — di un sistema di autogoverno rappresentativo e forniva al tempo stesso un criterio per separare in base al censo gli elettori dai non elettori.

Su queste basi è possibile collegare strettamente gli abbozzi sin qui esaminati con le teorie propuginate, durante il triennio giacobino e in epoca napoleonica, da gruppi e correnti moderati. Non è possibile qui inoltrarsi in un argomento che esula anche cronologicamente dal tema che mi ero proposto. Citerò semplicemente un progetto del 7 giugno 1796³³, che, a causa anche della data di composizione, presenta le più forti analogie coi lavori del Verri e del Sommariva:

Pour établir un gouvernement quelconque — vi si legge tra l'altro — il faut poser des bases fermes et sûres: la plus sûre et la plus ferme de toutes, parce qu'elle est la plus juste, est celle de la propriété... Il est même à propos d'observer que la seule partie qu'on peut dire constitutionnelle en Lombardie est la législation du cadastre...

Il riferimento al censo teresiano sopravviveva, pur in un contesto tanto diverso, all'invasione francese e allo stabilimento di un nuovo ordine nel 1796.

³³ Su questo progetto del Greppi e su un altro, di poco posteriore e assai simile nell'impostazione, del Melzi, cfr. la rassegna di C. CAPRA, *La carriera di un uomo incomodo. I carteggi Melzi d'Eril*, « Nuova Rivista Storica » LII (1968), pp. 147-168, in particolare pp. 155-157, in cui è messa in rilievo la sostanziale continuità tra il primo costituzionalismo lombardo degli anni 1790-96 e le direttive politiche del Melzi e di altri esponenti del pensiero moderato, dopo il 1796: entrambi con un « carattere eminentemente difensivo » tendenti, cioè, a chiamare l'intera classe di proprietari a collaborare al mantenimento dell'ordine contro ogni pericolo di sovversione sociale, e alla conservazione del ruolo dei possessori come ceto dirigente.

CAPITOLO III

IL GOVERNO

SOMMARIO: 1. Il gruppo di governo giuseppino. — 2. Riforme degli organi di governo: Magistrato politico camerale e Conferenza governativa. — 3. Critiche alla Conferenza governativa. — 4. Le istruzioni al Magistrato politico camerale.

§ 1. - IL GRUPPO DI GOVERNO GIUSEPPINO.

I membri del Consiglio di governo — istituito a Milano da Giuseppe II nel 1786¹ — messi duramente sotto accusa sia dall'ala conservatrice che da quella progressista e teresiana del patriziato milanese, si trovavano in una posizione tanto piú critica in quanto anche i rapporti con l'imperatore erano piuttosto difficili.

Anche a Vienna, piú di un ministro aveva espresso la sua perplessità nei confronti dei metodi di governo di Leopoldo² che si risolvevano a loro avviso in uno sconsiderato cedimento alle forze conservatrici. A Milano, poi, quella politica veniva accusata di ridare forza a un nemico che sembrava del tutto disorganizzato.

Il ministro Plenipotenziario (e presidente del Consiglio di Governo) Johann Wilczek tentò inutilmente di opporsi alle direttive di Leopoldo, facendo osservare, tra l'altro, che la Lombardia era molto tranquilla e perciò non vi era giustificazione alcuna per una politica di concessioni,

¹ Composto di sei dipartimenti: I (Giuseppe Pecis): Feudi, araldica, interinazione dei dispacci sovrani, ecc.; II (Cesare Beccaria): Giustizia, annona, sanità; III (Marsilio Landriani): Arti e manifatture, agricoltura, commercio ecc.; IV (Gaetano di Rogendorf): Acque e strade; V (Mario Greppi): Direzione della cassa camerale, monti, zecca ecc.; VI (Francesco Fogliazzi): Censo, amministrazione dei « Pubblici » ecc. Furono poi aggiunti i tre dipartimenti della Commissione Ecclesiastica e degli studi, affidati a Michele Daverio, Gaetano Vismara e Giovanni Bovara. Presidente: Giovanni Wilczek; vice-presidente: Giacomo Bovara.

² A. WANDRUSZKA, op. cit., II, p. 253.

non desiderate d'altronde, anzi disapprovate dalla « parte ragionevole » della popolazione³. Leopoldo proseguiva per la sua strada, mostrando ben scarsa considerazione per le rimostranze del ministero e per quelle di privati cittadini, come il Sommariva: alla fine dell'anno 1790 il Kaunitz gli scrisse per comunicargli che anche gli sforzi del Dipartimento di Italia a Vienna erano rimasti infruttuosi e che le decisioni sul nuovo ordinamento politico lombardo erano ormai irrevocabili⁴.

Aspetto con somma tranquillità e pari indifferenza gli nuovi Piani — rispose con trasparente insincerità il Wilczek — ben contento che questi si combinino dal Sovrano medesimo: sarà piú facile l'esecuzione di essi, se saranno stati preveduti, come non ne dubito, tutti gli mezzi per eseguirli ed assodarli con quella soddisfazione reciproca che richiedono il buon servizio di S. M. e quello delle sue province.

M'accorgo, come V. A. crede giustamente, già da qualche tempo, della somma moderazione delle odierne massime; vi applaudisco di cuore e vi applaudirò vieppiú se nel decorso del tempo a venire lo stato felice di queste provincie, come voglio lusingarmene, corrisponderà pienamente alle viste benefiche e paterne dell'ottimo Monarca.

Malgrado l'evidente dissenso dalla « somma moderazione » di Leopoldo e la palese sfiducia nei benefici effetti delle nuove leggi, Wilczek faceva poi rilevare che la propria collaborazione alle riforme di Giuseppe II era stata del tutto marginale:

V. A. sa che anch'io non ho potuto avere altra parte negli affari di Lombardia durante il regno passato che quella ben doverosa di adempiere colla direzione di V. A. gli Voleri del Defonto Regnante ed eziandio quella di aver contribuito spesse fiate mediante gli possenti uffizi di V. A. ad ottenere parecchie utili modificazioni dei regolamenti.

Del resto poiché sono persuaso della somma giustizia di S. M., vivo tranquillissimo e spero che riuscirà a V. A. pure sotto questo regno di procurare a me ed agli altri individui addetti a questo governo la confidenza di S. M., necessaria tanto per servire con buon successo e che sarà sempre lo scopo delle mie premure. La storia dei tempi passati e la sperienza dei presenti offrono, come V. A. avveduta-

³ Wilczek a Leopoldo II, 7 agosto 1790, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19.

⁴ La lettera del Kaunitz non ci è pervenuta, abbiamo invece la risposta (in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 189) del 3 gennaio 1791, in cui Wilczek « riscontra le notizie e le aperture di cuore relative al nuovo sistema ».

mente riflette, un quadro continuo di cambiamenti nelle cose politiche; ho però, dacché ho avuto l'onore di essere assunto al Ministero, considerata la mia carriera come un impegno preso di adattarmi alle vicende politiche, ben felice stimandomi frattanto di dipendere da tanti anni dai cenni di V. A. ...

Noteremo, incidentalmente, che il Plenipotenziario era, invece, del tutto incapace di adattarsi alle circostanze — fu fin troppo lineare ed inflessibile nei suoi principi — e che proprio per questo egli lasciava un po' ingenuamente trasparire il suo risentimento per la preconcepita diffidenza con cui Leopoldo trattava lui e gli altri ministri più compromessi col giuseppinismo.

Assai più apprezzabile — benché rimanga nel campo dei ragionamenti astratti — è il tentativo di dimostrare che la collaborazione tra sovrano e funzionari può e deve operare anche se manca una piena concordia di idee: di qui la riflessione sui compiti prevalentemente tecnici ed esecutivi della burocrazia, implicitamente definita, d'altra parte, la sola forza capace di garantire una qualche continuità agli indirizzi di governo; funzione essenziale in un regime assoluto, e pertanto esposto, dopo ogni successione al trono, a continui, spesso ingiustificati « cambiamenti nelle cose politiche ».

Idee consimili, pur rientrando nell'ambito di una fedeltà ancora indiscussa ai principi dell'assolutismo, ebbero poi, dopo il 1796, un'influenza forse non minore di quella esercitata dalle dottrine costituzionali sulla formazione e sull'atteggiamento di una nuova classe dirigente di funzionari — con compiti prevalentemente tecnici — caratterizzati da una notevole, quanto vituperata, capacità di adattamento politico, quando fossero salvi alcuni principi fondamentali ed irrinunciabili, riassunti, come si è visto altrove, dai teorici del costituzionalismo nella formula « sicurezza della proprietà ».

La difficile situazione dei funzionari giuseppini si protrasse per diversi mesi. La spartizione dei poteri di governo tra i diversi ministri aveva invero provocato una battaglia non meno accanita di quella scatenata dai « Pubblici » per il controllo delle amministrazioni locali.

Il gruppo di governo milanese, che non coincideva ormai più con il patriziato, era nettamente spaccato in due. Il Plenipotenziario e il Governatore erano gli esponenti più autorevoli dei due opposti schieramenti: con la differenza che alle spalle di Ferdinando — tra banchieri, affaristi, patrizi filoasburgici, ministri insoddisfatti nelle loro ambizioni — stentiamo a individuare personalità di rilievo, mentre Wilczek era

ben lontano dall'essere l'uomo di punta in quello che i contemporanei chiamavano il suo « partito ».

Vi è poi il partito del conte di Wilczek — scriveva Leopoldo, dopo aver descritto il « partito » dell'arciduca Ferdinando⁵ — che è quello dei Liberi Muratori, uno dei quali è il conte medesimo, uomo però onesto, sicuro, ma odiato perché di maniere aspre, troppo fermo e crudo; è però di mediocre talento e facile a lasciarsi dirigere e menare per il naso da chi gli sta intorno. Una sua creatura era il conte di Kiniglich⁶, stato levato di Milano e mandato in Germania, che ora si fa premura di impiegare in Milano unicamente perché era il maestro della loggia e non buono ad altro⁷; gli altri suoi amici sono il marchese Pompeo Litta, galantuomo, il contino Melzi, uomo pericoloso e dubbio assai, il presidente Spannocchi, il conte Carli, che è odiato dal pubblico perchè aveva la Pulizia, il

⁵ *Relazione di S. M.*, cit. Sul partito del Governatore cfr. n. 63, p. 22.

⁶ Gaspare Künigl, membro della loggia della Concordia, era stato consigliere del Magistrato camerale; Pompeo Litta, patrizio milanese, non ricopriva, per quanto mi è dato sapere, alcuna carica civica o regia; non occorrono delucidazioni su Francesco Melzi d'Eril, il futuro vice-presidente della Repubblica italiana; pure molto noti sono l'oblato Gaetano Vismara che depose l'abito nel 1796 e che fu tra l'altro segretario generale del Ministero dell'Interno tra il 1802 e il 1804 (nel 1791 era titolare di un Dipartimento della Commissione ecclesiastica); il canonico Luigi Bossi, futuro membro del corpo legislativo della Cisalpina; l'abate gianseista Giovanni Bovara, anch'egli, nel 1791, alla testa di un Dipartimento della Commissione ecclesiastica; l'ex-segretario del Dipartimento d'Italia, Luigi Lambertenghi, e il censore Alfonso Longo, già collaboratori di Pietro Verri nel « Caffè »; il senese Bonaventura Spannocchi (nel 1791 presidente del Tribunale d'appello) che sarà ministro di giustizia nel 1802-5. Girolamo Carli, ex-direttore dell'Ufficio di polizia, nel 1791 fu nominato giudice del Tribunale Supremo; Marsilio Landriani, ex-ministro del Consiglio di governo aveva chiesto ed ottenuto di essere reimpiegato a Vienna. Figure di secondo piano appaiono il Pertusati, ex-sopraintendente alle fabbriche di Lombardia, Giacomo Bovara, fratello di Giovanni, vice-presidente del Consiglio di governo, poi presidente del Magistrato politico camerale; Angelo Vecchi, censore (lo sarà anche dopo il 1796); e infine i segretari di governo Mancina, Maggi, Garbagnati e Redaelli (Pietro Mancina e Gaetano Garbagnati impiegati presso la Conferenza governativa) e il segretario particolare del Wilczek, Giuseppe Hoffer.

⁷ Per ciò che riguarda l'appartenenza del Wilczek e di molti suoi amici alla Massoneria basterà ricordare che questa era diventata praticamente uno strumento del governo, dopo l'autorizzazione ufficiale del 1785. La loggia milanese della Concordia era collegata con quella viennese *Zur wahren Eintracht*; questa, a sua volta, era stata inserita nel secondo grado dell'ordine degli Illuminati; il terzo e ultimo grado dell'ordine di Weishaupt non vi fu mai introdotto; cfr. D. SILAGI, *Jakobiner in der Habsburger Monarchie*, Vienna-Monaco 1962, p. 37 ss. e C. FRANCOVICH, *Gli illuminati di Weishaupt e l'idea egualitaria in alcune società segrete del Risorgimento*, « Movimento operaio » IV (1952), p. 553 ss.

consiglier Landriani, il conte Pertusati, uomo equivoco, il presidente Bovara, galantuomo, abate Vismara, pericoloso e cattivo, padre lettore Raccagni, il proposto Bossi di Sant'Ambrogio, galantuomo, il segretario Garbagnati e Radaelli, buoni e capaci; l'abate Bovara, pessimo soggetto, capace di tutte le porcherie baronate che lo domina interamente; il noto Lambertenghi, pessimo soggetto, i segretari Mancina e Maggi, gli abati Longo e Vecchi, tutti pessimi soggetti ed intriganti ed i quali, unitamente al suo segretario Hoffer e a un suo cameriere fanno mille imbrogli e porcherie.

Il gruppo così identificato non è soltanto una consorteria di funzionari favorevoli a Giuseppe II; sono citati uomini privi di qualunque carica regia e altri le cui idee divergono sostanzialmente da quelle di Giuseppe; per esempio Melzi e Longo. Quest'ultimo, tra l'altro, ebbe rapporti non sempre cordiali con il Plenipotenziario⁸. Leopoldo schematizzava la situazione politica lombarda in un dualismo di partiti che avrebbe riprodotto il dualismo esistente al vertice della gerarchia del governo; quasi che i maggiori responsabili dell'amministrazione del Milanese dovessero avere anche una funzione essenziale nell'orientamento dell'opinione pubblica.

Partito di Wilczek, partito dell'arciduca: i due schieramenti si erano effettivamente delineati all'interno dell'apparato burocratico in conseguenza delle rivalità e delle lotte per il potere dell'ultimo decennio; questo schema valido a un di presso per gli ambienti di governo, Leopoldo lo voleva applicare a tutta la classe dirigente lombarda. Ciò comportava evidentemente delle semplificazioni e delle approssimazioni, ma permetteva tuttavia di individuare, nel cosiddetto partito di Wilczek, un gruppo che aveva una qualche omogeneità e che costituirà dopo il 1796 un nucleo del partito moderato. L'errore dell'imperatore consisteva soprattutto nell'intitolare al Plenipotenziario il gruppo così individuato. Leopoldo fu spesso un manipolatore della pubblica opinione⁹ e

⁸ Cfr. *Illuministi italiani*, cit., III, p. 219. Nella nota introduttiva su Alfonso Longo il Venturi cita una testimonianza su un violento litigio tra il Longo e il Wilczek «il quale lo provocava a parlare delle cose di Francia e ne criticava il sentimento favorevole sempre alle operazioni dell'Assemblea». Wilczek non uscì mai dall'ambito del riformismo e dell'assolutismo illuminato: è questa la maggiore differenza che lo divideva non solo dal Longo, ma da molti altri dei suoi amici lombardi.

⁹ Cfr. più avanti p. 85: in Ungheria l'imperatore giunse ad ispirare il testo di suppliche a se stesso, contro i ceti privilegiati, facendole poi figurare come parto spontaneo delle popolazioni.

era caratteristico del suo modo di vedere lo sforzo di far risalire ogni orientamento politico all'influenza di una personalità del governo; ma poi lui stesso capiva che Wilczek, nel suo « partito » era ben lontano dall'essere l'uomo guida: per questo lo accusava di debolezza, di farsi « menare per il naso » non solo dagli amici, ma persino dal suo cameriere.

Un Melzi, un Sommariva, un Longo potevano avere o non avere simpatia per il Plenipotenziario e potevano collaborare con lui; questi a sua volta poteva difendere spesso gli interessi politici ed economici della classe di proprietari — nobili o professionisti cittadini — da cui quelli provenivano: ma questo accordo non significava che fosse Wilczek a determinare gli orientamenti e gli obbiettivi della lotta.

Non è un caso che Leopoldo manifesti giudizi negativi su tutte le personalità piú forti e piú interessanti del gruppo: Melzi, Vismara, Bovera, Lambertenghi, Longo. Da costoro non lo divideva una insormontabile differenza di opinioni, almeno in linea di massima, poiché sappiamo che in Toscana egli era stato attivamente favorevole sia al costituzionalismo, sia al giansenismo, e, come si è detto, non sconfessò mai le sue idee del periodo fiorentino. Ma i *leaders* dell'illuminismo lombardo erano ormai consapevoli di avere obbiettivi propri da perseguire, che, a seconda delle circostanze, potevano o meno coincidere con gli interessi della monarchia assoluta, senza tuttavia identificarsi con quelli ¹⁰.

¹⁰ È interessante un giudizio espresso dal Melzi nel 1797 (F. MELZI D'ERIL, *Al popolo cisalpino. Discorso sulla costituzione*, Milano 1797, pp. 7-8) sul governo di Leopoldo: « Ditemi, in fede vostra, o ex-nobili, cosa era quel patriziato, che Giuseppe II abolì d'un tratto di penna, senza neppure avvisarvene, né prima né dopo; e che Leopoldo simulò di restituirvi, ma fece due mesi dopo intieramente spogliare d'ogni diritto e potere dalla Giunta esecutiva di Milano? Otteneste in prova voi mai che fosse affidata ai Pubblici la tante volte promessa amministrazione del fondo di Religione? Vi ricordate voi di quelle antiche giurisdizioni civiche che ai corpi civici si finse di rendere, siccome in fatti inseparabili dalle amministrazioni loro affidate? E non bastò la sola odiosa opposizione del Fisco perché non ne foste mai effettivamente investiti?... Quale umiliante tutela non era quella sotto cui viveste, obbligati a dare quotidianamente esatto conto d'ogni cosa a chi non vi guardò mai che quali puri esecutori materiali degli ordini assoluti del governo...? E potreste voi illudervi al segno di credere di perdere veramente qualche cosa, quando la sola reale qualità vostra, quella di proprietari, viene ad esservi garantita, siccome lo scopo principale del patto sociale, a cui si appoggia la Costituzione...? ». E ancora: « Il dispotismo, ch'è il piú terribile livellatore quando giunge alla imbecille sua decrepitezza, aveva già da molti anni passato sulle nostre teste il suo inesorabile livello per usurparsi tutto ciò ch'era lucro, lasciando sussistere l'illusione a lui solo utile di ciò che chiamavasi onorifico... » e spiegava,

Ulteriore diffidenza suscitavano nell'imperatore le accuse di disonestà e malversazione mosse dall'arciduca Ferdinando contro numerosi ministri, tra i piú in vista al tempo di Giuseppe II:

Un secrétaire de cabinet Böm et chirurgien Brambilla auprès de la personne de l'Empereur — egli scriveva al fratello il 21 marzo 1790 — un secrétaire Lambertenghi auprès du département d'Italie; un conseiller Bovara et l'autre Vismara tous deux de la Commission ecclésiastique à Milan, un Vice-Directeur de la Chambre des Comptes à Milan, nommé Forni¹¹, et le procureur de la Chambre Villa avec quelques autres subalternes en sous ordre formoit la ligne; et une correspondance très suivie et continuelle préparoit et arrangeoit d'avance entre eux les affaires auxquelles on donnoit puis la forme régulière d'expédition, que chacun soignoit selon qu'on étoit convenu d'avance dans son respectif département, et les deux premiers par des discours indirecte auprès du Maître¹².

Lambertenghi era tacciato da Ferdinando di dirigere a Vienna ogni cosa, data la sua influenza sullo Sperges, presidente del dipartimento d'Italia; a Milano Bovara, Vismara e Villa avrebbero carpito la fiducia di Wilczek, il quale sarebbe stato pronto a ogni loro cenno.

I principali accusati, Lambertenghi, Villa, Bovara, Vismara, Forni — tutti con cariche di natura disparata¹³ — si incontravano su un punto, l'ingerenza in un modo o in un altro negli affari ecclesiastici. A questi si limitava infatti il potere di Bovara e Vismara; Forni, come vice-presidente della Camera dei Conti, si occupava anche del controllo dell'amministrazione dei beni ex-religiosi, mentre la difesa degli interessi camerali nei casi contenziosi riguardanti tali beni era affidata, naturalmente, al procuratore generale Villa.

Infatti contro Bovara, Vismara, Forni, Lambertenghi, l'accusa fu pre-

in nota: « Il dispotismo giovine crea la distinzione delle classi per rinforzarsi; rinforzato e consolidato ne scorda il bisogno e la distrugge ».

¹¹ Ambrogio Forni, vice-direttore della Camera dei conti; Luigi Villa, procuratore generale della Camera, futuro ministro degli interni della Repubblica italiana.

¹² H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19, lettera di Ferdinando a Leopoldo II, 21 marzo 1790.

¹³ Come si è visto, Luigi Lambertenghi era segretario del Dipartimento d'Italia a Vienna; Luigi Villa procuratore generale della Camera, Giovanni Bovara e Gaetano Vismara membri della Commissione ecclesiastica, Ambrogio Forni vice-direttore della Camera dei conti.

cisata in quella di malversazione del Fondo di Religione ¹⁴: essi avrebbero favorito enormi mangerie nelle vendite dei beni, sia a proprio vantaggio che a favore di terzi. Pertanto l'Arciduca chiedeva all'imperatore di rompere i fili della congiura, di sopprimere la commissione ecclesiastica e di confinare ad impieghi secondari Lambertenghi e Forni. Il primo era stato segretario al Dipartimento di Italia; benché Kaunitz e Sperges lo sostenessero con energia, dichiarando che a Milano non si poteva destinarli meno che un posto di Consigliere di Governo ¹⁵, su suggerimento di Ferdinando ¹⁶ fu mandato a dirigere la casa di correzione. Quanto al Forni, l'arciduca propose di farne « un altro ispettore generale di finanza, essendovene già uno, Biumi; lí sarebbe ben sorvegliato, del tutto lontano dall'amministrazione del Fondo di Religione » ¹⁷.

Leopoldo puní Lambertenghi e Forni perché si convinse che erano davvero colpevoli ¹⁸: gli altri personaggi nominati dall'accusa rimasero al loro posto; solo Villa fu « promosso » giudice di appello nel 1791 ¹⁹. Ma i moventi dell'accusatore — coinvolto egli stesso in speculazioni tutt'altro che limpide — non avevano molto a che vedere con la moralizzazione dell'amministrazione lombarda. Egli era stato indotto alla sua azione sia da rancori personali, sia da ragioni ideologiche: ricordiamo che per lui,

¹⁴ Lettera da Milano di Ferdinando a Leopoldo 22 maggio 1790 e Leopoldo a Ferdinando 4 giugno 1790, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19.

¹⁵ Lettera di Pietro Moscati a Antonio Greppi, da Milano 19 maggio 1790, in cui il Moscati riferiva all'amico i retroscena del licenziamento del Lambertenghi (in A.S.M., Archivio Greppi, 322).

¹⁶ Lettera da Milano di Ferdinando a Leopoldo 22 maggio 1790, *ibidem*.

¹⁷ Lettera da Milano di Ferdinando a Leopoldo 22 maggio 1790, *ibidem*. Forni fu invece allontanato dalla Lombardia.

¹⁸ Leopoldo a Ferdinando, 4 giugno 1790, *ibidem*. « Je vous félicite sur vos deux correspondants Lambertenghi et Kinigl; j'ay à présent le Sr. Forni ici qui n'est pas le meilleur des trois... J'apprends qu'il y a eu des mangerie e lesioni enormissime ». Appurare la verità su queste affermazioni di Leopoldo significherebbe mettere ordine nell'enorme confusione in cui sono conservati i documenti sul Fondo di Religione: vi ho rinunciato sia perché l'impresa esorbiterebbe dai limiti anche cronologici del mio lavoro, sia perché vi si è accinta, con coraggio e competenza, la dr. Lucia Sebastiani, da cui attendiamo con molto interesse i risultati della sua ricerca.

¹⁹ Anche il trasferimento del Villa fu proposto da Ferdinando in una lettera a Leopoldo del 13 febbraio 1791 (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 21). La carica di procuratore generale era piú importante ed ambita di quella di giudice di appello; ma che Villa, personalmente, non fosse incorso nella disgrazia dell'imperatore ce lo dimostra il fatto che, di lí a pochi mesi, egli fu nuovamente promosso ed entrò a far parte del supremo Tribunale (r. d. 26 gennaio 1792).

come per molti suoi contemporanei, giansenista e giacobino erano senz'altro sinonimi e anche per questo combatté senza respiro la politica religiosa di Giuseppe II. Ma il colpo portato a Lambertenghi, Forni e Villa riguardava soprattutto la lotta per il controllo di un importante strumento di potere economico: l'amministrazione dell'enorme complesso di beni e di fondi confiscati alla Chiesa ²⁰.

Occorre aggiungere che il siluramento del Forni toglieva a quest'ultimo anche un'altra funzione: egli era stato inviato a Milano da Vienna (dove era impiegato nella « Ragionateria » del Dipartimento d'Italia) per dirigere la riforma ordinata da Giuseppe II nella Camera dei Conti ²¹, nella quale fu lasciato, dopo che ebbe terminato il suo compito, col grado di vice-direttore. Il direttore era Emanuele Khevenhüller che in quegli anni, accettava volentieri la protezione dell'arciduca ²². Le funzioni della Camera dei Conti, come è noto, erano delicatissime: doveva esercitare un controllo sul governo ed era per questo un elemento chiave dell'organizzazione politica lombarda ²³.

Di vitale importanza era pure, come ben si immagina, il controllo delle comunicazioni con Vienna. Durante gli ultimi anni la direzione della posta era stata in mano al Plenipotenziario ed era risaputo che non c'era da fidarsi del segreto epistolare. Le lettere di Ferdinando stesso erano state aperte ²⁴; l'arciduca chiedeva invano e da tempo che si istituisse un corriere speciale per Vienna; appena salito al trono Leopoldo, Ferdinando ripartì alla carica per spezzare il monopolio dei servizi postali nelle mani di Wilczek: insieme al discorso sulla « cabala » Forni-Lambertenghi-Bovara, questo del corriere divenne il suo cavallo di battaglia. L'ebbe vinta finalmente nel giugno 1791 ²⁵.

²⁰ I deputati dello Stato quando, come si è detto più sopra, avevano chiesto di entrare a far parte della gestione del Fondo di Religione, erano stati spinti dallo stesso movente; e la lotta sul controllo dei beni ecclesiastici continuò praticamente fino all'occupazione francese.

²¹ La riforma verteva sui metodi di contabilità.

²² Cfr. p. 65.

²³ Forni fu dunque rimpiazzato prontamente con un uomo di fiducia di Leopoldo, Carlo di Schell. Ferdinando ottenne così solo una mezza vittoria.

²⁴ L'episodio fu narrato da Ferdinando al successore di Leopoldo, Francesco II, in una lettera del 23 febbraio 1793 (in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 32).

²⁵ In un decreto di corte 17 agosto 1791 il Dipartimento d'Italia non nascose il suo disappunto per questa concessione, avvenuta due mesi prima durante il viaggio dell'imperatore in Lombardia. Secondo il Dipartimento, sussistevano « le me-

La polemica di Ferdinando e del Verri sull'autorità dei ministri, risolve un vecchio problema dell'interpretazione del periodo giuseppino. È abbastanza facile sopravvalutare l'azione personale dell'imperatore e ridurre a semplice esecuzione materiale degli ordini la collaborazione dei suoi ministri. Il Valsecchi ha addirittura affermato che in Lombardia, solo per il campo ecclesiastico si può ancora parlare di cooperazione tra Milano e Vienna, dopo il 1780 ²⁶.

Ai contemporanei, invece, come abbiamo visto, la potenza e l'autonomia dei ministri di Giuseppe II sembrò piuttosto superiore che inferiore a quella dei funzionari teresiani.

Nell'applicazione pratica delle direttive giuseppine, nello sforzo di adeguarle alla realtà senza troppo deformatle, di tradurle in prassi concrete, precise, particolareggiate, la burocrazia di Milano e di Vienna svolse un lavoro essenziale. I dispacci sovrani erano troppo generici per prevedere tutte le situazioni; a volte erano ineseguibili per mancanza di fondi, oppure la loro applicazione era subordinata al verificarsi di condizioni la cui attuazione era piuttosto lontana nel tempo: allora interveniva l'autorità dei ministri a introdurre compromessi, a cercare formule transitorie ²⁷. Le riforme erano spesso andate avanti così, a forza di decreti del Dipartimento di Italia. Scriveva Ferdinando a questo proposito: « “ la Regia imperiale corte vuole, comanda, determina e accorda ”, sans que j'aie jamais pu savoir qui comanda, vuole, accorda ecc.: si c'est le Souverain, qui alors fait une dépêche et souscrit lui même, si c'est le P. Kaunitz, dont les lettres P. K. sont à la fin du decret, main dont l'âge et autres occupations laisse douter qu'il y donne toute l'attention ou enfin si le vuole, comanda etc. est du departement... qui etoit soufflé et dirigé par ceux d'ici » ²⁸.

desime difficoltà con le quali aveva finora sempre impedito [cancellato e corretto con “ saputo impedire ”] l'assenso dei sovrani passati ».

²⁶ F. VALSECCHI, op. cit., p. 268.

²⁷ Un esempio può essere fornito dalle vicissitudini della riforma giudiziaria giuseppina. Cfr. più avanti, pp. 103 e ss.

²⁸ Ferdinando a Leopoldo, 10 dicembre 1790, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 19.

§ 2. - RIFORME DEGLI ORGANI DI GOVERNO: MAGISTRATO POLITICO CAMERALE E CONFERENZA GOVERNATIVA.

Pochi giorni dopo che erano state rese note le decisioni di Leopoldo sulle richieste dei milanesi, con un altro dispaccio del 30 gennaio 1791, arrivarono gli ordini per una riforma del sistema di governo. Né il governatore, né il ministro plenipotenziario dovevano avere da soli potere deliberativo. A tal fine, fu istituita una « Conferenza Governativa » di quattro membri, che avrebbero deciso a maggioranza, e alla quale fu affidata la « direzione superiore e il disbrigo di tutti gli affari generali e degli altri maggiori... »²⁹. Ne avrebbero fatto parte, insieme al plenipotenziario e al governatore, due consultori: Emanuele di Khevenhüller, già direttore della Camera dei Conti, e Felice Albuzzi che era stato giudice del supremo tribunale. Il primo, assai reazionario, era ostile a Wilczek piú che per il dissidio ideologico, per ragioni di ambizione politica; si diceva infatti che avesse aspirato a diventare vice-presidente del Consiglio di Governo contro la candidatura (sostenuta dal Wilczek) di Giacomo Bovara, fratello del piú noto abate e consigliere della commissione ecclesiastica.

Da allora Khevenhüller si era avvicinato al governatore³⁰. Il secondo consultore, Felice Albuzzi, era stimato da tutti per l'onestà e la competenza con cui aveva svolto le sue funzioni di giudice³¹, ma non era dotato dell'energia che sarebbe stata necessaria per costituire un'opposizione a Ferdinando.

Wilczek stesso d'altronde, abbandonato da Vienna, non era in condizioni di far sentire la propria voce. Il colpo piú grave per lui era venuto qualche giorno prima, quando con dispaccio del 24 gennaio era stata

²⁹ Regio Dispaccio 31 gennaio 1791, in A.S.M., Dispacci reali, 267.

³⁰ Il Cremani, professore di diritto penale all'Università di Pavia, riferí questa voce all'Imperatore in una interessante *Relazione di alcuni oggetti, stabilimenti e circostanze politiche de' paesi lombardo-austriaci*, conservata col numero 69 tra gli allegati alla relazione sulla Lombardia di Leopoldo II (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 23). « Khevenhüller passa per un vero finanziere, per duro, per violento: si riguardano ambedue [K. ed Albuzzi] dalla nazione come creature del Governatore. Khevenhüller, senza fallo, è unito a lui strettamente contro il ministro plenipotenziario a cui già dichiarò guerra sin da quando in vece sua fu fatto Don Giacomo Bovara vice-presidente del passato governo ed ora mira nientemeno che a succedergli... ». Questa diceria era confermata anche da altri.

³¹ Scriveva Leopoldo nella Relazione: « Il consultore di governo Albuzzi è un uomo onesto, buono, abile nelle cose giudiziarie, ma vecchio assai ».

costituita una Giunta per curare l'esecuzione delle riforme accordate ai « deputati » lombardi, presieduta dal governatore e dalla quale il plenipotenziario era stato escluso. Era un colpo piuttosto duro e Wilczek, scrivendo poco dopo a Leopoldo non aveva nascosto la sua amarezza: era la prima volta, egli diceva, da che la carica di plenipotenziario era stata istituita, che questi venisse escluso da una Giunta di tale importanza e presieduta dal governatore: « le public qui se permet quelquefois de tirer des consequences des choses les plus indifférentes a saisi cette circonstance pour en induire celle que V. M. vient de m'ôter sa confiance »³². Leopoldo rispose lasciando intendere che non sapeva che farci.

Il trionfo di Ferdinando era completo, le istruzioni regolanti il funzionamento della conferenza governativa, approvate da Leopoldo il 7 di marzo³³ gliene assicuravano il controllo. Egli aveva diritto di veto sospensivo, nel caso che fosse stato messo in minoranza in affari gravi: avrebbe allora potuto mandare il dossier a Vienna e chiedere una particolare decisione sovrana. Nella Conferenza egli sarebbe stato l'ultimo a votare; se il suo intervento avesse introdotto elementi nuovi nella discussione, coloro che si erano già pronunciati per una tesi contraria alla sua potevano trarne pretesto per ritornare sulle proprie decisioni. Tutti i documenti in arrivo o in partenza dovevano passare per la segreteria della Conferenza; il ministro plenipotenziario avrebbe smobilitato la propria segreteria, cui aveva fatto capo negli anni passati la corrispondenza ufficiale con Vienna. Nelle istruzioni era anche precisato che le relazioni su tutti gli affari proposti alla Conferenza sarebbero state fatte, previa divisione delle materie fra di loro, dai due consultori.

Il Consiglio di Governo non fu abolito, ma trasformato in Magistrato politico camerale³⁴ e sottoposto alla Conferenza: conservava il proprio personale e la divisione delle materie tra i suoi ministri; a differenza dell'antico Magistrato Camerale, avrebbe dovuto estendere la sua attività in campi che esorbitavano dalla direzione dell'economia e della finanza. Temporaneamente avrebbero continuato a funzionare anche i dipartimenti VII, VIII e IX, cioè quelli della commissione ecclesiastica di cui, di massima, veniva decisa la abolizione.

³² Wilczek a Leopoldo, 5 febbraio 1791, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26.

³³ A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a. 347. Istruzione per il Governo di Milano approvata da S. M.

³⁴ R. d., 30 gennaio 1791.

Vi fu un certo disorientamento. Non si era ben definito quali fossero i limiti del Magistrato politico camerale. Il potere di « governo » spettava alla Conferenza e al Magistrato « l'incarico esecutivo » di tutti gli affari politici ed economici dello Stato. Questa distinzione di per sé non era sufficiente a chiarire i rapporti tra i due dicasteri, lasciando all'arbitrio della Conferenza di adottare la interpretazione ad essa piú conveniente. Ed infatti le sue istruzioni provvisorie al magistrato non risolsero certo tutte le perplessità:

ART. 1: Apparterranno all'autorità governativa gli oggetti di massima, le deroghe, le interpretazioni o rinnovazioni di qualche legge o politico regolamento, li reclami per denegata o ritardata provvidenza o di gravame contro qualche determinazione presa dal Tribunale³⁵; l'ispezione di tutti gli altri punti ed articoli sarà di competenza del Magistrato Politico Camerale. Sulle tracce di questo principio, il Magistrato risolverà tutto ciò che riguarda la corrente ed ordinaria amministrazione tanto economica che camerale a riserva però sempre di quanto a norma delle sovrane determinazioni deve spettare ai corpi pubblici o di quanto finora venne considerato e ritenuto di speciale pertinenza della Camera de' conti o dell'Intendenza generale delle reali finanze ed a riserva altresí di quello che riguarda direttamente il R. Imperiale Monte Santa Teresa³⁶ e la Polizia. Ove poi si trattasse di qualche straordinaria provvidenza dovrà allora il Magistrato dirigersi alla Conferenza governativa... »³⁷.

Per maggior chiarezza venne aggiunta a queste istruzioni un'esemplificazione dei casi che sarebbero stati di competenza rispettivamente del Magistrato e della Conferenza. In questo elenco sono lasciati al Magistrato: gli accertamenti di nobiltà; la decisione di sovvenzioni non superiori a 100 zecchini; l'assegnazione dei premi per atti di salvataggio; la vigilanza sull'annona; la proclamazione delle aste per l'appalto dell'approvvigionamento corrente degli uffici (carta, legna, ecc.), ma non la decisione degli appalti per la manutenzione dei Navigli; l'affitto di acque camerali; gli affari di confine, nella fase preparatoria, poiché la decisione spettava alla Conferenza; l'ordinaria amministrazione delle case di pena, senza autorizzazione ad alcuna spesa straordinaria; la formazione delle

³⁵ Magistrato politico camerale.

³⁶ Il Monte Santa Teresa svolgeva tutte le operazioni connesse col debito pubblico.

³⁷ Norme provvisorie per il Magistrato Politico Camerale, 17 aprile 1791. A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 347.

tabelle della tassa personale, in quanto già fissata invariabilmente; l'approvazione delle imposte e spese delle comunità rurali; le questioni di intestazione d'estimo; le esenzioni alle famiglie con 12 figli; gli affari postali correnti; l'approvazione delle spese necessarie per la costruzione di strade la cui necessità fosse già stata riconosciuta. A queste e altre simili funzioni vennero adibiti 6 dipartimenti di governo.

Le istruzioni non pretendevano di essere complete; ad ogni piè sospinto il Magistrato avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla Conferenza per norma del proprio comportamento. « Per le penali e multe pecuniarie, ... presentandosi qualche caso in cui abbisogni di una particolare direzione, potrà per ora farne richiesta alla Conferenza ». « Gli affari che di nuovo emergessero... o che fossero di loro natura interessanti la superiore cognizione, dovranno essere sollecitamente portati alla Conferenza »: di simili frasi era punteggiato il testo dell'istruzione. In queste condizioni il Magistrato politico camerale aveva una vita difficile.

§ 3. - CRITICHE ALLA CONFERENZA GOVERNATIVA.

Qualche mese dopo, come sappiamo, Leopoldo decise di venire in Italia per controllare i risultati delle sue riforme. Era l'occasione che molti attendevano; le proteste contro la Conferenza governativa arrivarono da tutte le parti.

Il gruppo piú intransigente del Consiglio decurionale a Milano non era soddisfatto. A capo di esso troviamo sempre Antonio Aymi Visconti, di cui si è già parlato a proposito della sua partecipazione a tutte le iniziative dei decurioni contro le riforme giuseppine; egli riteneva che la vittoria patrizia fosse gravemente menomata dall'insufficiente decentramento dei poteri³⁸: « dovendo la Conferenza occuparsi degli affari in grande, come appunto si conviene alla dignità della sua Rappresentanza, non devono ad essa indirizzarsi gli affari meramente d'ordine o di esecuzione tanto politica che economica e nemmeno quelli che sono di cognizione de' Tribunali o corpi politici e civici... »³⁹; in tal modo gli uni e

³⁸ Questa opinione era assai diffusa negli ambienti conservatori. Vedi anche i dispacci del Residente Veneto, Andrea Alberti (6 aprile e 18 maggio 1791), che fu testimone della delusione dei Milanesi, convinti ormai che « l'amministrazione e il governo degli affari non diversificherà in sostanza da quella de' tempi passati ». (A. S. Venezia, Senato. Dispacci - Milano, filza 238).

³⁹ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 122, *Relazione di S. M.*, cit., allegato n. 125.

l'altra sbrigherebbero meglio e piú celermente i propri compiti, senza che i dicasteri subalterni perdano tempo col dare continuamente informazioni « sopra oggetti già stabiliti dalle Leggi e sopra massime già stabilite.

Invece — egli continuava — i dubbi e le limitazioni svuotavano di contenuto le concessioni di Leopoldo e la Conferenza governativa si dimostrava non meno dispotica e accentratrice del soppresso Consiglio di governo. « Non posso dissimulare il singolare senso che mi fa il vedere come la Conferenza impieghi ogni suo pensiero nel procurare di mettere in diffidenza presso Vostra Maestà i corpi pubblici e nel cercare di sempre piú ampliare le proprie ingerenze... »⁴⁰.

Su due problemi, in particolare, il governo era già ai ferri corti con gli enti locali. Abbiamo visto che Leopoldo aveva concesso alle comunità di scegliere i propri cancellieri; invano Wilczek aveva tentato di opporsi ed aveva fatto presente che quelle elezioni sarebbero state accompagnate da imbrogli e intrighi, e che difficilmente i designati sarebbero poi stati in grado di assolvere il loro compito⁴¹.

Il nuovo governo non era di diverso avviso; non ritenendo opportuno cercare di far revocare la concessione regia, voleva però porre condizioni tali per la candidatura a cancelliere da limitare al massimo la scelta delle comunità⁴². Commentava il Visconti: « I vincoli che si vorrebbero opporre al diritto di elezione de' cancellieri già confermato dalla Maestà Vostra nonostante le replicate opposizioni del governo di Milano e del dipartimento di Vienna, dimostrano che, non potendosi togliere ai possessori tali facoltà, si tenta di limitarle in modo che ne resti la sola apparenza ».

Il secondo problema riguardava l'estensione dei poteri dei capitoli dei luoghi pii, in merito alla quale erano sorti vivaci contrasti: « Su questo proposito — scriveva ancora Visconti — devo subordinare a Vostra Maestà, che se dal governo, a cui nissuno impugna l'autorità e la vigilanza tutoria, si andranno immaginando vincoli e restrizioni ai deputati dei luoghi pii, cosicché si mostri loro diffidenza e principalmente se verrà

⁴⁰ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 122, *Relazione di S. M.*, cit., allegato n. 127.

⁴¹ Biblioteca Ambrosiana, Cod. Ambr., H 109, lettera riservata del Wilczek a Kaunitz, 20 luglio 1790, cit.

⁴² Ottennero l'intento dopo lunghe discussioni (cfr. A.S.M., Censo, p. a., 143). Le regole per l'elezione dei cancellieri furono pubblicate solo con editto 28 luglio 1794.

tolta ai cittadini l'elezione dei soggetti componenti il Direttorio⁴³, difficilmente si troverà chi assuma l'incomodo di queste gratuite amministrazioni ».

Il Visconti non si limitò a protestare contro il governo, ma tentò un colpo più ardito: entrare personalmente a farne parte. Egli osservò — e non fu il solo — che i quattro membri della Conferenza, votando a maggioranza, mentre erano in numero pari, potevano troppo facilmente trovarsi in disaccordo e a parità di voti; in questo caso occorreva interpellare Vienna per una decisione, introducendo intoppi e dilazioni nel disbrigo degli affari. Per ovviare a queste eventualità, occorreva un altro consultore, e al momento opportuno Visconti non esitò a porre la propria candidatura: « Sua Maestà più volte mi ha richiesto un individuo per terzo consultore e malgrado le risposte, in voce e in iscritto, anche questa mattina ha efficacemente instato, perché volessi proporre un soggetto adatto. La somma degnazione del Sovrano, la graziosa confidenza a me fatta, le replicate sue istanze su questo punto e finalmente alcuni discorsi di persone rispettabili mi fanno nascere il dubbio che Sua Maestà possa avere qualche pensiero sopra di me »⁴⁴. Di questo suggerimento Leopoldo non fece alcun caso; giudicava opportuna l'introduzione di un quinto membro nella Conferenza ma non intendeva designare chi avrebbe immediatamente litigato con gli altri quattro — soprattutto col governatore — e tentato di minare l'autorità del governo. Era dunque del tutto illusoria la speranza del Visconti sia di poter consolidare col sostegno dell'imperatore le posizioni conquistate dalla reazione aristocratica nei mesi precedenti, sia addirittura di iniziare la scalata al governo. Il momento politico non era più favorevole: ormai anche Leopoldo non aveva più alcun motivo — né tattico né ideale — di fare altre concessioni al ceto patrizio.

⁴³ Cioè il direttorio medico negli ospedali. Con motu proprio 16 giugno, Leopoldo prese posizione per i Direttori medici che, con il Dr. Giovanni Frank alla testa, volevano conservare piena autonomia nei confronti dei Capitoli. Ma in seguito i contrasti non si placarono e si dovette ricorrere a un compromesso, che era già una vittoria per i Capitoli, aggregando i direttori ai capitoli stessi, dopodiché ogni decisione doveva prendersi a maggioranza. Vedi la discussione a questo proposito nei protocolli della Conferenza governativa, 20 agosto 1792. (A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 138).

⁴⁴ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 122, *Relazione di S. M.*, cit., allegato n. 128: *Biglietto del marchese Visconti per essere fatto consultore quale non è stato atteso per essere il medesimo nemicissimo dell'Arciduca.*

Visconti non era stato il solo a consegnare all'imperatore un promemoria sulla Conferenza governativa: vi furono anche interventi più autorevoli, come quello di Carlo di Schell, vice direttore della Camera dei Conti in sostituzione del Forni. Dopo aver allontanato quest'ultimo dalla sua carica, Leopoldo II lo aveva voluto rimpiazzare con una persona di sua fiducia e altamente specializzata dal punto di vista tecnico⁴⁵, per l'appunto Carlo di Schell. Era vacante alla Camera dei Conti anche il posto di direttore poiché Khevenhüller era stato promosso consultore. Leopoldo destinò a quest'ultima carica Alberto Litta, ex intendente politico di Milano, caldamente raccomandato dall'Arciduca; il Litta, tuttavia, non aveva particolare preparazione tecnica per l'ufficio destinatogli⁴⁶ e si poteva perciò prevedere che a Schell sarebbe spettata l'effettiva direzione dell'importante dicastero⁴⁷.

Lo Schell si trovò subito in buon accordo col Plenipotenziario, tra l'altro nel condannare il piano di istruzioni del Magistrato politico camerale⁴⁸. Una lettera di Schell ad ignoto destinatario⁴⁹ osservava con acutezza i diversi inconvenienti che si verificavano nella Conferenza a causa della rivalità tra Wilczek e Ferdinando, ma soprattutto per l'autorità dispotica di quest'ultimo:

⁴⁵ Proveniva dalla *Ragionateria* aulica delle pie fondazioni. Dopo la partenza di Leopoldo II, Schell fu incaricato di tenere l'imperatore informato degli intrighi locali. (*Relazione di S. M.*, cit.).

⁴⁶ Il giudizio di Leopoldo: « buon uomo ma debole assai ».

⁴⁷ È di qualche interesse notare che sia Giuseppe che Leopoldo avevano seguito lo stesso schema, ponendo alla direzione della Camera dei conti due persone appartenenti a diverse correnti politiche, e in particolare scegliendo come vicedirettore un uomo di loro fiducia. Questo delicato equilibrio fu rotto quando, morto Albuzzì, Litta gli succedette nella Conferenza governativa, mantenendo la propria posizione alla Camera dei conti; da allora fu anche compromessa l'indipendenza della Camera stessa.

⁴⁸ « La Conferenza governativa ha ormai abbassato le istruzioni al Magistrato camerale. Resta un problema, se toccava alla Conferenza governativa il dare quell'istruzione, perché dal spirito d'onnipotenza donde è dominata non pare che possa uscire un'istruzione che concede delle facoltà troppo ampie a un Tribunale subalterno: quel che peraltro è certo è che le istruzioni sopra accennate sono talmente suscettibili di dubbi e di chiarimenti che finora il magistrato non fa sempre che proporre e la Conferenza rischiarà, di modo che è sempre la Conferenza che fa tutto e si ingerisce per tutto ». La *Memoria* di Schell in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 25, allegato n. 124 alla *Relazione di S. M.*, cit.

⁴⁹ Si trova fra le carte di Leopoldo ed è in data 13 maggio 1791. Forse era destinata allo stesso imperatore. H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 25, allegato n. 116 (un abbozzo per la stessa lettera è segnato con il n. 41).

Tutto ben considerato — riassumeva Schell — ne segue il quadro succinto che: l'arciduca ama a dominare; il C.C.K.⁵⁰ ama assecondare; il S. B.⁵¹ ama ad ispirare e tra questi tre sta ristretto il governo della Lombardia austriaca... se questo continua così, non pare che si abbi colpito nel segno, volendo sradicare il dispotismo del governo antecedente.

Il Plenipotenziario fece un discorso un po' diverso: senza voler discutere se fosse o meno un bene per il paese una direzione fortemente accentrata, sosteneva semplicemente che il nuovo sistema di governo era assai criticabile sul piano dell'efficienza. Un Magistrato con funzioni incerte, scarsi mezzi per far rispettare la propria autorità nel paese, con impiegati che Wilczek considerava anche troppo numerosi, ma mal pagati — soprattutto i subalterni — era un controsenso per un ministro di Giuseppe II. Wilczek sottolineava anche l'importanza delle segreterie, cioè degli uffici che ricevevano e registravano i documenti in arrivo, spedivano ordini, decreti, corrispondenze ordinarie e straordinarie con Vienna. L'aver organizzato un sistema perfettamente funzionante in questi campi era stato l'orgoglio e la forza del sistema giuseppino:

En abolissant la methode d'aujourd'hui pour le Protocol, l'expédition, la Registrature... les anciens desordres reparoitront; on n'expédiera plus avec célérité, on perdra, on fera disparoître quand on voudra et comme auparavant les papiers. Il ne faut plus jujer de ces trois bureaux pour ce qu'ils sont aujourd'hui... on les a degarnis, on n'observe plus les instructions du 1786, on a taché de tout détruire par des voyes indirectes, ... on ne veut pas la gêne et pour obtenir ce point il a fallu tout bouleverser, il a fallu déplacer ceux qui auroient pu éclairer sur ces points V.M.; il faut faire maison nette, et on a déjà si fort réussi que moi, qui ai monté la machine de 1786, ne reconnois plus rien, car tout est detraqué...⁵².

Anche un uomo estraneo al governo confermò questi giudizi. Luigi Cremani, dell'Università di Pavia, non era sospetto di eccessive simpatie per il gruppo dirigente giuseppino. Anzi, pur stimando il Wilczek, era nemico di Bovara che, secondo lui, aveva favorito all'Università il trionfo

⁵⁰ Conte consultore Khevenhüller.

⁵¹ Segretario Bellati.

⁵² H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 25, *Relazione di S. M.*, cit., allegato n. 129.

dell'intolleranza e della faziosità giansenista. Ma anche Cremani condannava le ambizioni dell'Arciduca, che non avrebbe mai posto fine all'abitudine del governo di tirare a sé ogni minima questione⁵³.

Il problema di fondo che Leopoldo doveva affrontare era quello di trovare un nuovo punto di equilibrio tra governo ed enti locali; ma la soluzione del problema non era facilitata all'imperatore dalla constatazione che la sua fiducia nel fratello era mal riposta. Benché la nota « cabala » di Lambertenghi, Forni e Bovara fosse spesso ricordata all'imperatore, ancor piú spesso al centro delle polemiche era Ferdinando; egli sarebbe stato cointeressato in ogni sorta di speculazioni al limite della legalità. Di fatto egli aveva stretti rapporti con il mondo degli affari e delle banche, e piú tardi, nel 1794-1795, fu stimato a Vienna il solo uomo capace di far fronte alla grave crisi finanziaria e di trovare in qualche modo i capitali che cominciavano a scarseggiare. Nel 1791 il nome di Ferdinando fu coinvolto in una speculazione ai danni della Camera, bruscamente troncata da Leopoldo⁵⁴.

Inoltre l'Arciduca avrebbe favorito l'affermarsi di sfacciati monopoli negli appalti soprattutto dei lavori stradali, grazie ai suoi rapporti con gli assessori della Congregazione municipale. Egli avrebbe avuto addirittura, secondo voci incontrollabili⁵⁵, una cointeressenza con l'impresa piú

⁵³ L. CREMANI, *Relazione di alcuni oggetti, stabilimenti e circostanze politiche dei paesi lombardo-austriaci*, cit.

⁵⁴ Con decreto 21 febbraio 1786 Giuseppe II aveva esteso alla Lombardia un esperimento già in corso nelle altre province per snellire i pagamenti e favorire le transazioni commerciali. Erano state introdotte le cedole del Banco di Vienna del valore di un fiorino ciascuna (esistevano anche biglietti da 5, 25, 50, 100, 500 e 1000 fiorini) che il pubblico accolse piuttosto freddamente, per diffidenza, e anche perché moltissimi non erano nemmeno in grado di leggere le cedole, che erano in tedesco ed espresse in fiorini. Esse tendevano a svalutarsi; nel 1791 si calcolava che valessero 66 soldi sulla piazza, ma la Cassa del Banco di Vienna le cambiava a 67.6 soldi e questo permetteva le solite speculazioni dei banchieri. Tra i banchieri che ne facevano maggior traffico, secondo una relazione di Schell, erano Uboldi e Brunati, Londonio e Ciani, Bignami e Vassalli, Balabio e Marazzini e, in minor misura, Balabio e Besana, Tommaso Carli, Giuseppe Tanzi, i fratelli Giulini. Brunati era il banchiere ai cui traffici sarebbe stato cointeressato Ferdinando, il quale cercò in tutti i modi di ottenere il prolungamento del corso delle cedole, dopo che Leopoldo ne aveva deciso la soppressione. (*Relazione di S. M.*, cit., allegato n. 61).

⁵⁵ Confermate all'imperatore sia da Wilczek sia da Khevenhüller (*Relazione di S. M.*, cit.).

afferzata nelle costruzioni stradali, intestata a Fé e Nosetti⁵⁶, il cui legale era un certo Dr. Manara, affittuario e procuratore anche del conte Cavenago. Quest'ultimo e Ferdinando avrebbero apertamente favorito la compagnia, aiutandola ad aggiudicarsi gli appalti piú lucrosi.

Vi era stato tra l'altro un grosso pasticcio nella costruzione della strada postale tra Milano e Mantova⁵⁷, la maggiore realizzazione del genere in quegli anni, decisa anzitutto per ragioni militari e probabilmente anche per collegare le due province, di cui Giuseppe II aveva sancito l'unione amministrativa. Nel 1790 i lavori erano assai avanzati: mancavano soltanto tre tronchi stradali. Sotto gli auspici dell'Arciduca fu steso da un perito un progetto che conteneva le condizioni per l'appalto delle opere ancora da compiere. Contrariamente agli ordini avuti in un primo tempo da Vienna, tutti e tre i tronchi stradali avrebbero dovuto essere aggiudicati ad un'unica impresa; l'appaltatore sarebbe stato obbligato ad anticipare i capitali necessari, restringendo cosí il numero delle ditte in grado di partecipare alla gara; il guadagno, a quanto si diceva, avrebbe potuto essere alto, poich  nella perizia era previsto un impiego di materiale assai superiore a quello realmente necessario. La spesa per lo Stato avrebbe dovuto ammontare a 1.440.000 lire.

Il Consiglio di governo, dopo aver dichiarato nulle due aste successive perch  aveva sospetti di connivenza tra i partecipanti, aveva incoraggiato i ribassi. L'appalto era sfuggito ai F  ed era stato invece aggiudicato ad una societ  costituita appositamente da diversi proprietari terrieri lodigiani, a nome di certo Giuseppe Gandolfi. Gli inesperti assegnatari non disponevano perch  dei capitali necessari e si accorsero ben presto di non riuscire a trovar credito, poich  era stata sparsa la voce che l'impresa sarebbe risultata perdente; per di piú c'era il timore che la Conferenza governativa esigesse l'esecuzione letterale delle condizioni di ap-

⁵⁶ I F  erano due fratelli, Antonio e Giuseppe; prima di loro un altro fratello, Alberto, e il padre, Carlo, avevano diretto l'impresa. Cinquant'anni prima, Carlo F  era « capo maestro » della Provincia e, come tale, riceveva l'incombenza delle riparazioni stradali, via via giudicate necessarie; tramontata la figura del « capo maestro », le aderenze con influenti personaggi della Congregazione municipale permisero ai F  di continuare a farsi aggiudicare appalti considerevoli, ottenuti a condizioni fin troppo vantaggiose. Queste notizie sono ricavate da una *Memoria* consegnata a Leopoldo da G. B. Barchetta, un concorrente dei F  (allegato n. 134 alla *Relazione di S. M.*, cit.).

⁵⁷ Su questo argomento, la citata *Relazione* di Leopoldo comprende tre memoriali, di Wilczek, di Cavenago e di G. B. Barchetta (v. nota precedente) (allegati nn. 132, 134 e 135).

palto e l'impiego di tutti i materiali preventivati. L'impresa chiedeva perciò di essere sciolta dagli obblighi del contratto o di ottenere almeno una sovvenzione dell'erario.

A Leopoldo non restava che formulare un giudizio in complesso negativo del gruppo di governo lombardo, corrotto e ferocemente diviso da dissensi politici e spesso ancor più da inimicizie e gelosie personali.

Generalmente nel paese vi è poca gente di talento e che voglia applicarsi... Si danno molto ai rigiri e imbrogli... per mezzo di intrighi e di rigiri di donne... e per mezzo di denari, giacchè qui gli impiegati sono molto portati all'interesse: questa maniera che da tanti anni è in uso ha scoraggiato le persone di talento e ha dato luogo a tante beghe e intrighi. Le persone di mezzo e della Curia che hanno talento non cercano che a tenersi informate del filo di questi intrighi per intrigar e imbrogliar anche loro; tanto più che nella nobiltà quasi nessuno fa i suoi affari e tutto lascian fare dai loro agenti o avvocati⁵⁸.

Quanto al da farsi l'imperatore conclude:

È necessario di insistere all'esatta esecuzione degli ordini dati; altrimenti saranno tutti rovesciati e non eseguiti; di levar tutti gli arbitri, di far eseguire gli ordini dati alla Conferenza per sistemare la Conferenza e il Magistrato; di sostenere la Congregazione di Stato e i corpi pubblici perchè tengano in freno il governo; di stabilire un consultore di più nella Conferenza... ma fermo, da poter tener fronte all'Arciduca...; di riservarsi la collazione di tutti gli impieghi superiori, cariche e benefizi; di stabilire il Dipartimento di Vienna sopra un piede stabile composto di una giunta formata dai due rispettivi deputati delle province di Milano e di Mantova e di due impiegati che potrebbero essere il deputato di Como, Pellegrini⁵⁹, uomo abile e intelligente ed il consiglier Taverna⁶⁰ o il Dr. Carlo Mozzoni⁶¹.

⁵⁸ *Relazione di S. M.*, cit.

⁵⁹ Si tratta del regio delegato di Como, rappresentante del governo in quella provincia. Prima del 1791 era stato intendente politico, sempre a Como, ed era riuscito ad evitare l'impopolarità che invece si erano attirata i suoi colleghi. Anzi era molto ben visto, probabilmente perché aveva saputo farsi interprete dei bisogni della provincia. In occasione della crisi del setificio nel 1790 aveva sostenuto la tesi locale che bisognasse intervenire con sussidi governativi, mentre a Milano Beccaria e Landriani, concordemente, escludevano tale mezzo che avrebbe sostenuto artificialmente l'industria. (A.S.M., *Uffici regi*, p. r., 318, *Protocolli del Consiglio di governo*, 26 luglio 1790, Dipartimento III. Sulle vicende economiche della città lariana vedi anche B. CAZZI, *Storia del setificio comasco*, Como 1957).

⁶⁰ Consigliere della Commissione delle Pie Fondazioni.

⁶¹ Era stato commissario di polizia; non fu reimpiegato a Milano a causa dell'opposizione di Ferdinando (v. più oltre p. 117).

Questo dipartimento è troppo importante per poter stare in mano a uno solo, e molto meno a un Referendario⁶² che non conosce né la lingua né la natura del paese. È dunque necessario di comporre questo dipartimento di cinque persone come una specie di consiglio.

Questo progetto fu senz'altro attuato appena Leopoldo tornò a Vienna⁶³. La decisione di ammettere nel dipartimento di Italia con diritto di voto i due inviati a Vienna della Congregazione dello Stato di Milano e della provincia mantovana fu accolta con ostilità dal dipartimento stesso, che tentò nel 1794 di escludere i deputati lombardi dalle sedute⁶⁴.

§ 4. - LE ISTRUZIONI AL MAGISTRATO POLITICO CAMERALE.

Più difficile era l'applicazione dei propositi dell'Imperatore per una migliore organizzazione del Magistrato politico camerale e della Conferenza governativa. Si trattava anzitutto di limitare il potere di Ferdinando, dopo averglielo concesso tanto generosamente: ma non era facile riuscirvi senza provocare allarme in molti ambienti legati all'arciduca, e suscitare nell'opinione pubblica l'idea che la situazione fosse ancora aperta a impensati sviluppi, incoraggiando le resistenze contro il governo.

Wilczek aveva cercato di approfittare dei dubbi dell'Imperatore sull'onestà del fratello per ottenere una rivincita personale. Propose di creare una giunta « per dare l'attività e l'autorità necessarie » al Magistrato politico camerale e alla Conferenza governativa, includendovi: Albuzy,

⁶² Sperges.

⁶³ Ai tre Segretari del Dipartimento (due dei quali assunsero il titolo di Consiglieri aulici) si aggiunsero Giuseppe Pellegrini e Carlo Re. Il dipartimento risultò così composto: il Consigliere aulico De Giuliani riferiva sulle questioni generali della sistemazione politica e giudiziaria e nelle materie giurisdizionali, ecclesiastiche, di confine. Giovanni Fortunato Molinari si occupava di finanza, regalie, dazi, monti casse, contabilità, tasse, lotterie, pensioni. Giuseppe Pellegrini ebbe gli affari di commercio, manifatture, acque, strade, fiumi, boschi, caccia, fabbriche camerali, studi, collegi di educazione, zecca, polizia. A Carlo Re furono affidati il censo, le fazioni militari, le materie araldiche, le pie fondazioni e l'esame dei protocolli del Supremo Tribunale. Infine il Segretario Du Beine oltre a riferire sugli affari postali avrebbe diretto il protocollo degli esibiti e steso i verbali delle sedute.

⁶⁴ Cfr. C. A. VIANELLO, *La formazione degli spiriti politici in Lombardia, attraverso l'evoluzione degli organi amministrativi e l'esordio di F. Melzi*, « Atti e Memorie del Quarto Congresso Storico Lombardo », Pavia 1939 (XVII), pp. 395-451.

Lottinger⁶⁵, entrambi i fratelli Bovara, Schell, Fogliazzi⁶⁶, Villa e Fortis⁶⁷; sarebbero stati esclusi Khevenhüller e soprattutto l'arciduca al quale evidentemente Wilczek voleva ricambiare la cortesia dell'esclusione dalla Giunta per l'esecuzione dei dispacci del gennaio 1791: « V. M. a exclu de plusieurs Giuntes le M^{re} Plenipotentiaire, elle peut fort bien dispenser l'Archiduc d'une Giunte sur le travail de laquelle S.A.R. dira son sentiment et decidera le Souverain »⁶⁸.

Ma Leopoldo incluse il Governatore nella Giunta « giacché — annotava — si è avuto paura di far troppo rumore ad escluderne l'Arciduca »; entrò anche Khevenhüller e furono invece lasciati fuori Lottinger, poiché esisteva già una Giunta daziaria e i problemi di finanza dovevano discutersi in quella; Schell, perché non si doveva parlare della Camera dei Conti che era una controlleria indipendente dal Governo; e infine pure Giovanni Bovara col pretesto che la Commissione ecclesiastica doveva cessare di esistere e non doveva pertanto interessare il dibattito della Giunta⁶⁹. Questa rimase dunque composta dai quattro membri della Conferenza — l'arciduca, Wilczek, Khevenhüller e Albuzzì — con voto deliberativo, e da Giacomo Bovara, Fogliazzi, Villa e Fortis con voto solo consultivo⁷⁰. Tuttavia la presenza di questi ultimi non era un elemento trascurabile, poiché furono incaricati di svolgere il lavoro più importante: presentare cioè i progetti di *Istruzione al Magistrato politico camerale* che la Giunta avrebbe dovuto discutere.

Il 29 luglio Wilczek scrisse a Leopoldo⁷¹, che nel frattempo era tornato a Vienna, e gli espose le difficoltà provocate alla Giunta dalla presenza di Ferdinando. Questi cercava di rallentare i lavori, per guadagnare tempo e conquistare il voto di entrambi i consultori alle sue tesi: Fortis, Bovara, Villa e Fogliazzi, avevano già terminato la stesura delle istruzioni e si era avuta una sessione durante la quale, dopo aver di-

⁶⁵ Stefano Lottinger, Sovrintendente alle Finanze.

⁶⁶ Francesco Fogliazzi, Direttore del VI Dipartimento (affari di censo) dell'ex-Consiglio di Governo, ora Magistrato politico camerale.

⁶⁷ Marco Antonio Fortis, celebre avvocato, era il nuovo Procuratore generale della Camera in sostituzione di Luigi Villa.

⁶⁸ *Relazione di S. M.*, cit.; allegato n. 129.

⁶⁹ Invece, poiché almeno temporaneamente la Commissione doveva sussistere, le sue istruzioni furono discusse a lungo.

⁷⁰ Decreto di Leopoldo, 26 giugno 1791. (A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 347).

⁷¹ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26.

scusso questioni marginali di confini ed araldica, l'arciduca aveva sciolto l'assemblea e « mandato le carte in giro ». È chiaro che il Plenipotenziario, messo in minoranza in quella seduta ogni volta che si era arrischiato ad avanzare un suggerimento⁷², temeva un consolidamento della posizione dell'arciduca proprio in quella Giunta che avrebbe dovuto limitarne il potere. Chiedeva dunque a Leopoldo di sollecitare l'invio del progetto di istruzioni e di ordinare che il lavoro di ogni relatore, adottato o no dalla Giunta fosse integralmente trasmesso a Vienna.

Ma, un mese dopo, il 20 agosto, Wilczek scrisse all'imperatore che le cose si erano messe a procedere bene e speditamente; nell'ottobre i piani del Magistrato furono inviati alla capitale. I progetti dei relatori non avevano subito durante la discussione modifiche rilevanti e solo su un punto — la direzione degli affari postali — era stato impossibile raggiungere un accordo.

Wilczek, quando aveva chiesto la presidenza della Giunta, mirava ad ottenere una vittoria personale che gli restituisse credito ed aumentasse per ciò stesso la sua forza nella conferenza⁷³. Ora questo spostamento di potere e di influenza avvenne al di fuori dei lavori della Giunta. Un sintomo ne è il comportamento di Khevenhüller, la cui alleanza con Ferdinando era dettata, come si è visto, anche da ragioni di opportunità; dotato, evidentemente, di un eccellente fiuto, Khevenhüller si rese conto che dopo il viaggio di Leopoldo in Lombardia la posizione di Ferdinando era diventata più incerta per aver perduto la fiducia del fratello. Dunque egli abbandonò il suo atteggiamento conformista: se nella Giunta, dove la discussione continuò ad aggirarsi per lo più su modifiche non vitali delle proposte dei relatori, Ferdinando continuava a spuntarla, contem-

⁷² I verbali delle sedute della Giunta in A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 140.

⁷³ È difficile dire fino a che punto il Wilczek avrebbe tentato di modificare la sostanza del rapporto tra Conferenza e Magistrato, se fosse stato arbitro dei lavori della Giunta. La questione fondamentale (lo sdoppiamento tra poteri di governo e « incarico » esecutivo, affidato a due organi distinti), derivava da un'iniziativa dell'Imperatore e perciò era considerata non modificabile. È significativo che nella polemica sulla Conferenza governativa nessuno parli di tale questione di principio. Ma non tutti erano convinti. Nel dirimere un contrasto tra il Magistrato e Conferenza, il Dipartimento d'Italia scriveva nel 1793: « Le difficoltà sono comuni a molti altri affari divisibili tra il Magistrato e la Conferenza e sono una conseguenza necessaria dell'attuale sistema prescritto dal Sovrano, il quale ha diviso la parte esecutiva dalla legislativa tra due dicasteri ». (H.H.S.A., *Italien Spanischen Rat. Italienische Hofkanzlei*, 10, sessione 29 marzo 1793).

poraneamente l'Arciduca si trovò spesso isolato nella Conferenza, dove vedremo che si svolsero in quei mesi dibattiti di maggior interesse.

In verità il nocciolo della questione non era davvero sapere quale rapporto intercorresse tra il Magistrato politico camerale e la Conferenza; ma piuttosto tra la burocrazia governativa in genere e le restaurate autonomie locali. L'imperatore aveva formulato un programma in cui prevedeva un reciproco equilibrio e controllo: parlava di « sostenere la Congregazione di Stato e i corpi pubblici, perché tengano in freno il governo »: ma questo esercitava a sua volta, come sappiamo, una specie di tutela sulle amministrazioni civiche. La soluzione di questo circolo vizioso non poteva certo trovarsi in un matematico dosaggio di pesi e contrappesi: doveva essere qualitativa e non quantitativa, prevedere insomma un rinnovamento delle forze rappresentate nei corpi pubblici.

L'effettiva partecipazione di tutti i proprietari terrieri ai consigli civici, e non certo la complicata alchimia dei rapporti tra Conferenza e Magistrato, fu la questione più importante tra quelle dibattute nell'estate-autunno 1791. Insieme a questo problema altri due ebbero particolare risonanza negli ultimi mesi di vita di Leopoldo: la prospettata abolizione della tassa personale e la costituzione di una Accademia ecclesiastica in sostituzione del soppresso Seminario generale di Pavia.

Esamineremo questi tre progetti in un prossimo capitolo, riunendone la trattazione non soltanto per motivi cronologici, ma perché dal loro accostamento è possibile ricavare un'idea abbastanza chiara sull'indirizzo complessivo della politica italiana di Leopoldo II.

CAPITOLO IV

NUOVI PROGETTI DI RIFORME

SOMMARIO: 1. Accademia ecclesiastica. — 2. Soppressione della tassa personale. —
3. Ammissione degli estimati rurali nelle assemblee delle province: Como. —
4. Lodi.

§ 1. - ACCADEMIA ECCLESIASTICA.

I giansenisti e i collaboratori della politica ecclesiastica di Giuseppe II erano men che mai disposti a cedere le armi. Le questioni religiose stavano a cuore anche al Wilczek, l'unico tra i membri della Conferenza governativa con qualche competenza in materia; Albuzzi e Khevenhüller non facevano mistero della propria ignoranza; l'Arciduca sapeva soltanto che la politica di Giuseppe II ostacolava le vocazioni religiose ed era ritenuta rovinosa per la Chiesa, la religione, lo Stato stesso e l'ordine costituito, messo a repentaglio dal dilagare dell'empietà. Mentre, perciò, Ferdinando pensava a smobilitare del tutto la facoltà teologica di Pavia, licenziandone i professori « dont les principes en fait des droit des Souverains sont encore plus dangereux que en théologie »¹ i docenti invece, insieme a Wilczek, Giovanni Bovara e Gaetano Vismara, si sforzavano a riparare al danno subito dalla « sana dottrina » con la abolizione, nel 1791, del Seminario generale. Come è noto, quest'ultimo era stato istituito appena nel 1786 da Giuseppe II, dopo l'abolizione di tutti i Seminari diocesani; l'imperatore voleva uno strumento per la formazione di sacerdoti, con cultura ed idee che li rendessero adatti, non solo ai compiti di pastori delle anime, ma anche a quelli che lo Stato voleva affidare loro nei villaggi, come rappresentanti del Sovrano

¹ Ferdinando a Francesco II, 13 marzo 1793 (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 32). Ferdinando proponeva di confinare nei Seminari l'insegnamento della teologia.

e incaricati della istruzione morale, professionale, civile dei loro parrocchiani.

Il Seminario generale incontrò in genere scarsi favori nel pubblico, anche per il piglio militaresco e autoritario dell'educazione che vi si impartiva. Ebbe tuttavia sostenitori piú che convinti, sia a Milano che a Vienna. Il Dipartimento di Italia non si curò nemmeno di nascondere la sua disapprovazione², quando Leopoldo decise di restituire ai vescovi il compito di formare i sacerdoti, sopprimendo il Seminario generale. Si sapeva troppo bene quanto fossero retrive le idee della grande maggioranza di quei vecchi prelati; ne avevano dato prova nel rispondere alla sollecitazione di Leopoldo perché esponessero i bisogni delle loro diocesi; ad eccezione di uno solo³, essi avevano presentato una vera e propria requisitoria contro le riforme giurisdizionali, chiedendo di restaurare tra l'altro anche il foro ecclesiastico, l'inquisizione, il diritto di asilo⁴.

A dare maggiore asprezza alle polemiche sulla reazione clericale, intervenne un episodio piuttosto grave. Il Vescovo di Lodi⁵ aveva scomunicato un possidente per inadempienza al precetto pasquale, ordinando al fittavolo di costui di sospendergli ogni pagamento e ingiun-

² « Molto equitativa e ragionevole è la determinazione presa dalla Conferenza per provvedere agli alunni del cessato Seminario generale, che vi godevano di piazze gratuite. Anche in queste province, dopo fatta ai Vescovi la restituzione de' Seminari diocesani con le rispettive loro sostanze, si sono rimandati ai Vescovi medesimi tutti i chierici ed alunni, senza che il Fondo di Religione si interessi ulteriormente per la loro sussistenza o vi contribuisca. Sentirà a suo tempo il clero e lo Stato quanto entrambi hanno perduto colla distruzione di un sí bell'istituto, qual'era il Seminario generale ». (Decreto di corte, 17 ottobre 1791, in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 320).

³ Si tratta del Vescovo di Como, Giuseppe Bertieri. Su di lui U. DA COMO, op. cit., tomo III, parte II, p. 17.

⁴ Naturalmente Leopoldo non accondiscese alla maggior parte delle richieste dei Vescovi. Le sue risoluzioni furono rese note con r. d. 9 aprile 1791, che riporta anche l'elenco delle domande dei Vescovi. Il testo del dispaccio è pubblicato in F. BERTANI, S. Carlo, *la Bolla coenae, la giurisdizione ecclesiastica in Lombardia, ossia considerazioni storiche - canoniche - critiche sopra documenti di Stato austriaci riguardanti conflitti tra Stato e Chiesa, pubblicati da S. E. Stanislao Mancini, Ministro sopra la giustizia e i culti del Regno d'Italia*, Milano 1888, pp. 119-125; cfr. anche F. MAAS, op. cit., vol. II, pp. 531-543: *Rappresentanza contro il nuovo sistema ecclesiastico e descrizione delle circostanze religiose dell'Arcidiocesi di Milano*, inviata a Leopoldo dall'Arcivescovo di Milano, Filippo Visconti.

⁵ Giovanni Antonio della Beretta; cfr. U. DA COMO, op. cit., tomo III, parte II, p. 45.

gendo ai parroci di pubblicare, senza diffida, l'interdetto contro tutti coloro che non avessero assolto il loro dovere di cattolici durante le feste⁶. Sgomenti, gli stessi sacerdoti erano ricorsi al governo, implorando la protezione regia contro le disposizioni del Vescovo. Wilczek si scatenò, trascinò dietro di sé la Conferenza, mandò a Vienna rapporti allarmanti e insistette per ottenere non solo la capitolazione, ma anche la ritrattazione del Vescovo. L'interdetto fu revocato.

L'allarme del Wilczek era forse eccessivo; l'atteggiamento dei parroci lodigiani — che avevano preferito appellarsi al governo, piuttosto che obbedire al proprio Vescovo — avrebbe dovuto convincere il Plenipotenziario che si trattava di un episodio isolato e anacronistico; a meno che il suo allarme non fosse esagerato ad arte, rappresentando uno strumento per trarre il maggior vantaggio politico dalla posizione in cui il Vescovo era andato a cacciarsi. Nel chiuso ambiente della provincia il caso dell'interdetto aveva fatto rumore; la gente ricordava che il governo, in passato, aveva minacciato per molto meno il sequestro dei beni temporali di qualche vescovo, e attendeva di vedere le reazioni che avrebbe suscitato, ora, un caso così clamoroso; con gli occhi del paese puntati su di lui, Wilczek poteva perciò essere portato a drammatizzare la situazione anche per dare un esempio dell'energia del governo. Egli comunque non avrebbe potuto considerare con indifferenza l'episodio, che inquietava profondamente quanti erano stati collaboratori di Giuseppe II nella sua politica giurisdizionalista.

In questo clima fu presentato e sostenuto il progetto di creare un'Accademia ecclesiastica a Pavia in cui le nuove leve dei sacerdoti avrebbero ricevuto un'educazione tinta di giansenismo. Progetto forse già superato dai tempi: il giansenismo aveva costituito in passato un importante impulso di rinnovamento e di progresso civile, ma ormai, nel 1791, aveva praticamente esaurito la sua funzione; gli interessi si spostavano dalla religione alle questioni sociali e politiche e le istanze democratiche avevano trovato ormai teorizzazioni laiche — soprattutto in Francia — assai più conseguenti e consapevoli di quelle dei teologi.

La proposta di fondare a Pavia un'Accademia ecclesiastica fu avanzata durante il soggiorno di Leopoldo II a Milano; ufficialmente l'iniziativa appartenne al Tamburini, il cui progetto « per lo stabilimento di un

⁶ I documenti relativi a questo episodio si trovano allegati alla corrispondenza di Wilczek con Leopoldo II, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26 (cfr. anche H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 320, decreto di corte 8 dicembre 1791).

collegio teologico » è conservato tra le carte di Leopoldo insieme a un parere favorevole di Bovara e Wilczek⁷. Tamburini suggeriva di obbligare alla frequenza nella Accademia per un biennio chiunque avesse voluto ottenere il *placet* per esercitare la cura d'anime, anche come coadiutore: « Se i Vescovi hanno il diritto di educare i loro giovani chierici, anche il principe, prima di esporli al pubblico ministero per l'istruzione del suo popolo, ha il diritto e l'obbligo di veder cosa sappiano e di supplire all'inopia de' seminari vescovili ». Era la giustificazione usuale per gli interventi dello Stato in materia ecclesiastica. Bovara e Wilczek consigliavano anche di intensificare i controlli previsti sui seminari diocesani, non limitandosi a imporre l'uso di testi approvati dal Sovrano, ma inviando dei commissari ad assistere agli esami⁸.

Il progetto ebbe un corso difficile. La sua provenienza bastava a renderlo sospetto: Wilczek dovette far levare le firme di Bovara, Zola, Tamburini dalle consulte della Commissione Ecclesiastica⁹. Riuscì ad ottenere il consenso della Conferenza governativa; solo il Governatore si oppose risolutamente¹⁰. Si poteva ancora nutrire qualche speranza di portare il disegno a esecuzione fin che fosse stato al potere Leopoldo II, a cui i problemi della formazione dei sacerdoti stavano molto a cuore; morto Leopoldo, dichiarata la guerra contro la Francia, la vecchia generazione di riformatori vedrà il definitivo accantonamento dei suoi programmi¹¹.

⁷ *Relazione di S. M.*, cit., allegato n. 89, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 24.

⁸ Abbandonato in seguito il progetto di Accademia ecclesiastica, si diedero invece ordini per la presenza dei commissari agli esami. (Decreto di corte 4 luglio 1794, in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 321).

⁹ Ne avvertì Leopoldo quando l'incartamento fu mandato a Vienna. Lettera di Wilczek a Leopoldo, 25 ottobre 1791 (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26). Il Plenipotenziario giustificava l'espedito: « cette signature les eût rendu odieux ».

¹⁰ Khevenhüller e Albuzzo avevano mantenuto un atteggiamento prudente nella questione dell'Accademia: avevano evitato di fare blocco col Governatore e neppure avevano fatto causa comune col Plenipotenziario; pur consentendogli di svolgere la propria azione politica. Khevenhüller, in particolare, tentò di assumere un atteggiamento di mediazione, suggerendo una soluzione di compromesso, invero inaccettabile: costituire l'Accademia, limitando l'obbligo di frequenza a coloro che volevano avere un beneficio di nomina regia.

¹¹ Su questo episodio v. anche la corrispondenza di Vincenzo Palmieri, cui si

§ 2. - SOPPRESSIONE DELLA TASSA PERSONALE.

In campagna tutti i maschi dai 14 ai 60 anni dovevano pagare la «tassa personale», nella misura al massimo di 7 lire a testa. La metà di tale somma veniva sempre esatta e destinata a sgravio dell'imposta generale sui fondi¹²; la seconda metà veniva incassata dai comuni quando, mancando di rendite proprie, non avessero altre risorse per far fronte alle spese, e si trattava della larga maggioranza dei casi: erano a carico dei comuni i salari degli ufficiali — console, «sindaco», etc. — e del medico condotto; alcuni corrispondevano tenui cifre anche al pretore; dovevano inoltre pensare alla manutenzione delle strade di importanza locale¹³ e alle riparazioni di pubblici edifici, anzitutto delle chiese, a cui non provvedeva l'oberatissimo Fondo di Religione. Vi erano comunità più ricche che non avevano bisogno di esigere la propria quota¹⁴, ma anche queste, appena occorreva qualche spesa straordinaria, dovevano metter mano alla metà di loro spettanza della tassa personale. Quando questa non fosse stata sufficiente, si provvedeva con la vendita di qualche taglio di bosco o addirittura di beni comunali¹⁵; era più facile ottenere il consenso del governo a simili espedienti, piuttosto che a quello di una sovrimposta sui fondi a carico dei proprietari terrieri¹⁶.

era deciso di affidare l'organizzazione della progettata Accademia. Lettere di V. Palmieri a Scipione de' Ricci da Pavia, 23 dicembre 1791, 13 gennaio, 13 aprile, 4 maggio 1792, in *Carteggi di giansenisti liguri*, Firenze 1941, a cura di A. Codignola, pp. 311, 315, 328. Cfr. anche l'introduzione, p. C.

¹² Nel 1790 i proprietari, calcolate tutte le altre possibili detrazioni, avrebbero dovuto pagare L. 7'619'941.8.9; a questa somma il testatico consentiva di sottrarre circa il 10%: L. 782.306. (H.H.S.A., *Collectanea lombardica* 41/e, Imposte della Lombardia austriaca).

¹³ R. d. 13 febbraio 1777, in *Regolamenti ed ordini per l'attivazione del piano stradale dello Stato di Milano, pubblicato per l'anno 1777 e successive variazioni, riforme e dichiarazioni*. Si trova alla Biblioteca Ambrosiana con la segnatura S.C.B. XII, 27.

¹⁴ Il Residente Veneto, nel 1794, sottolineò in un suo dispaccio alla Serenissima che solo tre comunità (Laveno, Menaggio, Saronno) avevano rendite sufficienti per esentare dalla tassa i personalisti. (Relazione conclusiva di Andrea Alberti, 9 agosto 1794, in A. S. Venezia, Senato. Dispacci - Milano, filza 239).

¹⁵ Nel 1779 Maria Teresa aveva permesso per la prima volta la vendita di beni comunali.

¹⁶ Sono frequenti i casi in cui il Governo negò il permesso a sovrimposte troppo pesanti: in genere ciò avveniva quando non si era sicuri del consenso della grande maggioranza dei contribuenti interessati, o della necessità delle spese; in-

Difficilmente i contadini potevano riconoscere l'utilità delle spese che comportavano per loro l'onere di pagare in pieno, anziché per metà soltanto, la tassa personale. Si ebbero anche sporadici casi di resistenza ¹⁷.

La discussione su questo spinoso problema fu sollevata durante la visita dell'imperatore in un memoriale anonimo che suggeriva l'abolizione della tassa personale ¹⁸. Ferdinando credette qualche tempo dopo di aver scoperto il misterioso compilatore ¹⁹: sarebbe stato Carlo Schell. Se questa « rivelazione » è fondata, non si può fare a meno di ricordare che lo Schell era l'uomo di fiducia di Leopoldo, il quale ultimo già in altre occasioni aveva dato segretamente incarico a diversi suoi collaboratori di stendere suppliche, che venivano poi fatte passare come frutto di iniziativa popolare. L'imperatore aveva agito così, per esempio, in Ungheria ²⁰, dove la violenta opposizione degli Stati era stata sconfitta con una intelligente manovra politica, incoraggiando il terzo stato — con la propaganda diretta di agenti segreti, con suppliche false, con pamphlets, — a portare avanti proprie rivendicazioni che fossero in opposizione ai diritti dell'aristocrazia. Leopoldo cercava evidentemente, nel terzo stato un appoggio su cui poter contare per fronteggiare il ripetersi di situazioni simili a quelle del 1789-90: i suoi agenti cominciarono a mescolarsi ai

fatti era comune l'opinione che appaltatori di pochi scrupoli spingessero le pubbliche amministrazioni ad intraprendere lavori di cui non c'era reale bisogno. La documentazione del controllo governativo si trova in A.S.M., Uffici e Tribunali regi, Protocolli del Consiglio di governo. Per l'anno 1790, cfr. cartelle 314-323, in particolare i Dipartimenti IV (strade ed acque) e VI (censo).

¹⁷ Il più grave avvenne in diversi villaggi della provincia di Casalmaggiore, dove fu necessario l'intervento della forza pubblica per costringere i contadini a pagare. (A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 134, Protocolli della Conferenza governativa, 10 febbraio 1792).

¹⁸ Questo documento e gli altri che saranno citati in seguito, tranne dove sarà diversamente indicato, sono stati trascritti da un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana e pubblicati da C. A. VIANELLO, *La riforma finanziaria nella Lombardia austriaca nel XVIII secolo*, Milano 1940, pp. 447-511. Cfr. anche l'Introduzione della stessa opera, pp. XVIII-XIX. Il Vianello attribuisce la controversia all'influenza francese; si tratta in realtà di una polemica riallacciabile più alle teorie fisiocratiche che a quelle giacobine; anche se è innegabile che, nel 1791, la discussione assumeva — soprattutto agli occhi dei conservatori — toni demagogici.

¹⁹ Ferdinando a Francesco II, 26 marzo 1793: « à propos de la proposition qu'un anonime a fait à feu S. M. l'Empereur Leopold d'abolir ici da taxe nomé ici del Personale... je viens de decouvrir que cette pièce de l'anonime est du Baron Schell... » (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 32).

²⁰ Sui collaboratori segreti di Leopoldo, per ciò che riguarda l'Ungheria ci informa D. SILAGI, *Jakobiner*, cit., pp. 86 ss., che riprende le conclusioni di una precedente opera dello stesso autore, *Ungarn und die geheime Mitarbeiterkreis*, cit.

borghesi nelle città, poi, in un secondo tempo, pur con mille precauzioni, estesero il campo della loro azione alle campagne.

Anche in Italia, con le sue nuove riforme, Leopoldo voleva favorire da un lato — come vedremo tra poco — i proprietari non nobili, dall'altro i contadini²¹. Se la supplica per l'abolizione della tassa personale fu stesa da Schell, l'imperatore stesso non fu forse del tutto estraneo all'iniziativa; comunque la proposta aveva tutta l'aria di provenire da ambienti responsabili; non era l'istintiva protesta di un capofamiglia oberato; ragionava dei diversi generi di tributo, della misura in cui il loro pagamento risultava gravoso, dei possibili surrogati. Infatti il memoriale proponeva di sostituire la tassa personale con il gettito del contributo ecclesiastico, attualmente utilizzato per ammortizzare i debiti della comunità: in tal modo esso non recava alcun giovamento alle comunità libere da obbligazioni; invece destinandolo all'abolizione del testatico avrebbe prodotto un sollievo assai meglio distribuito.

Anche questa proposta fu abbracciata con calore dal Plenipotenziario, e ancora una volta Ferdinando si mostrò invece decisamente contrario: scriverà a Vienna che le polemiche sulla tassa personale minacciavano la tranquillità del paese « qu'il n'y a de doute que de sous main il y a des personnes qui tente tout moien pour la troubler »²².

Interpellata, la Congregazione dello Stato si schierò per la conservazione dello *statu quo*. Partendo dalla premessa che i lavoratori agricoli, come beneficiavano dei frutti della terra, così dovevano accollarsi « la proporzionata erogazione di quelle tasse che ai frutti medesimi sono corrispondenti », arrivava alla conclusione che la abolizione del testatico avrebbe rappresentato un incentivo all'ozio. Inoltre se i proprietari ter-

²¹ Anche in Toscana alcuni provvedimenti di Leopoldo miravano a favorire la produzione agricola e la classe dei proprietari, ma avevano anche un intento umanitario di migliorare le condizioni dei mezzadri. Così nel 1771 promuoveva un'inchiesta sui patti colonici (*Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento. Memorie di Giuseppe Pellibencivenni, Gian Francesco Pagnini, Luigi Tramontani e Ferdinando Paoletti*, a cura di M. Mirri, « Istituto Giangiacomo Feltrinelli. Annali », II [1959], pp. 483-559) che tuttavia non portò alcun concreto miglioramento nelle condizioni dei contadini. Sui risultati delle allivellazioni leopoldine e sul fallimento del tentativo di creare una piccola proprietà coltivatrice, cfr. M. MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, « Movimento operaio », VII (1955), pp. 173-229; G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, « Studi storici », 1966, n. 2, pp. 245-90, n. 3, pp. 515-584.

²² Ferdinando a Francesco II, 2 marzo 1793 (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 32).

rieri avessero dovuto addossarsi tutti gli oneri dello Stato, senza alcun contributo delle altre classi, queste ultime non avrebbero potuto vantare alcun diritto a ingerirsi nella pubblica amministrazione; e i possessori fondiari avrebbero potuto economizzare sulle spese che più erano necessarie al resto della popolazione, per esempio il mantenimento del medico condotto.

Altri — membri della Conferenza o del Magistero politico camerale — prevedevano che i padroni si sarebbero rivalsi dell'aggravio fiscale nei patti colonici. Taluni di costoro, tuttavia — in particolare Wilczek e Khevenhüller —, non ritenevano che tale argomento dovesse rappresentare un ostacolo all'abolizione della tassa personale. Al contrario. L'inasprimento dei patti colonici avrebbe potuto avvenire solo lentamente ed entro certi limiti; e qualunque cosa sarebbe stata preferibile alle molestie dell'esattore e alla necessità di disporre in una volta sola di una somma relativamente importante. Molti proprietari usavano già anticipare ai contadini l'importo della tassa personale. Non una preoccupazione umanitaria, ma un intento produttivistico motivava il consenso degli esponenti del governo milanese.

Khevenhüller — che già aveva tentato una mediazione sulla faccenda dell'Accademia ecclesiastica — propose anche in questo caso un compromesso: lasciar sussistere la metà della tassa destinata ai comuni — e non sempre effettivamente riscossa — e surrogare all'altra metà il gettito dell'imposta ecclesiastica. Questa volta egli era più vicino alle posizioni di Wilczek che a quelle di Ferdinando e la sua relativa moderazione permise di vincere anche le esitazioni dell'altro consultore, l'Albuzzi, e di costruire una maggioranza non contraria all'abolizione. Fu una inutile vittoria, poiché Vienna soprassedette ad ogni decisione fino alla morte di Leopoldo, e il successore, Francesco II, respinse la proposta e preferì lasciare le cose come stavano.

§ 3. - AMMISSIONE DEGLI ESTIMATI RURALI NELLE ASSEMBLEE DELLE PROVINCE.

Il guaio degli affari della Lombardia — scrisse Leopoldo nella Relazione sulla sua visita al Milanese — è che a nome del pubblico compariscono sempre i così detti Decurioni, che non sono tutti possessori, come dovrebbero essere, come vuole l'Editto censuario²³; ma

²³ Non i decurioni, ma i membri delle Congregazioni del patrimonio dovevano essere forniti di un certo minimo di estimo, secondo le leggi teresiane.

soltanto gli individui di poche famiglie nobili le quali si rieleggono tra di loro e che sono i soli ad avere tutti gli impieghi civici, e fra questi vi sono dei figli di famiglia, dei falliti, e anche dei cattivi soggetti i quali fanno mille proposizioni e spese per comodo delle città, strade e altro, che poi tocca pagare all'universale e alle comunità in campagna; ... diventa ancora peggio, perché ora hanno ottenuto di far nominare alle comunità i cancellieri, che prima erano gli organi del governo alle comunità per tenerle a dovere e che hanno sotto i loro ordini i deputati delle comunità, che sono perpetui e cattivi come i Rappresentanti delle città.

Leopoldo ripete qui gli argomenti dell'annosa polemica contro il privilegio decurionale nelle amministrazioni locali; lui stesso qualche mese prima aveva reso ai patrizi le loro antiche prerogative, e certo, pure allora, non poteva ignorare che nei Consigli civici si riunivano solo gli individui di poche famiglie nobili, e che non tutti erano proprietari: ma è noto che egli pensava che le vecchie « costituzioni » potevano essere riformate, ma non mai arbitrariamente soppresses.

Notevole è il fatto che l'imperatore abbia messo sullo stesso piano il sistema di governo delle città e quello dei comuni di campagna: quest'ultimo infatti non era generalmente contestato in Lombardia e molti, che giudicavano negativamente la legislazione teresiana sull'amministrazione delle province, le contrapponevano proprio l'editto 30 dicembre 1755 — sulle comunità —, il solo in cui si sarebbe realizzato l'originario progetto della Giunta del Censimento²⁴.

Leopoldo invece non esitò a concludere che i deputati dell'estimo erano « perpetui²⁵ e cattivi come i rappresentanti delle città »: e aveva ragione. È difficile dire chi possa avergli suggerito questo giudizio. « Sullo stato di questo affare » annotò nella Relazione « sono buoni a sentirsi il marchese Pompeo Litta padre, il conte Melzi e il marchese Visconti ». Né il vecchio Litta, né tanto meno l'Aymi Visconti — sappiamo come la pensasse sulla questione dei cancellieri — condividevano il punto di vista dell'imperatore: di Melzi purtroppo sappiamo pochissimo per il periodo precedente al 1796²⁶.

²⁴ Cfr. questo volume p. 4, n. 8.

²⁵ Naturalmente il loro incarico non era vitalizio, come quello dei Decurioni, ma, di fatto, tendeva a perpetuarsi nelle stesse persone.

²⁶ Cfr. A. C. VIANELLO, *La formazione degli spiriti politici*, cit. e F. MELZI D'ERIL, *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais*, Milano 1865.

Quello che ha fatto moltissimo male alla campagna — scrisse ancora Leopoldo — è il sistema generale del censo²⁷ per cui fu fissato che in ogni comunità vi sarebbero quattro rappresentanti e Deputati al censo fissi, due dei quali devono essere scelti dai più forti estimati, che vuol dire i signori e i più grossi possessori... Il secondo inconveniente del censo è che sono stati uniti e mescolati gli interessi delle comunità di campagna con quelli delle città; per conseguenza tutti i pesi dei lavori e spese che si fanno dalla città, anche voluttuarie, si impongono sulle comunità di campagna.

La preferenza accordata ai primi estimati nelle amministrazioni comunali favoriva anche a questo livello l'affermazione di un privilegio esclusivo: in molte zone le comunità erano dominate da un'aristocrazia di grossi proprietari, coincidente a volte con i patriziati cittadini. È molto interessante il giudizio di Leopoldo, che la riforma amministrativa tere-siana si fosse risolta nella consacrazione di un predominio politico della città sulla campagna.

Con questo l'imperatore capovolgeva l'opinione corrente, che attribuiva alla Giunta del Censimento il merito di aver risolto il secolare problema dei contrasti tra città e contado. L'unificazione amministrativa, operata da Maria Teresa nel 1756-58, nell'opinione del figlio, avrebbe piuttosto aggravato il problema. Il sistema tributario delle campagne era divenuto tutt'uno con quello dei centri urbani; l'imposta provinciale, amministrata non dagli estimati, ma dal patriziato delle città, serviva ai bisogni di queste ultime più che a quelli delle campagne, e il peso degli sperperi gravava notevolmente sull'economia rurale²⁸.

Gli interessi della campagna invece erano « i più importanti di tutti » per Leopoldo. Coerentemente con questo principio, di evidente derivazione fisiocratica, egli voleva dare alla classe possidente rurale un effet-

²⁷ Con questa espressione, Leopoldo non si riferisce al censimento, ma alla riforma amministrativa del 1755-59.

²⁸ « si risica che i rappresentanti pubblici e così la Congregazione di Stato non facciano che delle proposizioni a vantaggio delle città senza pensare a quelli della campagna che sono i più importanti di tutti, come succederà tra poco a Milano dove si va facendo un piano per rifare tutto il lastrico della città, che importerà poco più di un milione per il quale ci è l'idea di imporlo poi sulle comunità... ». La stima di più di un milione (lo stipendio annuo di un ministro si aggirava intorno alle L. 10'000, il gettito annuo delle imposte dirette e indirette in Lombardia era dell'ordine di grandezza dei 26-27 milioni) è ancora aumentata dal Residente veneto Andrea Alberti, che parla di 4 milioni (A.S. Venezia, Senato. Dispacci - Milano, filza 238, lettera n. 20, 20 luglio 1791).

tivo diritto di partecipazione all'amministrazione pubblica, e tuttavia rifletteva che ciò avrebbe comportato « qualche inconveniente ».

Per reintegrare nei loro diritti gli estimati, infatti, era necessario intaccare i privilegi che lui stesso aveva reso al patriziato: neppure un miracolo di diplomazia avrebbe impedito ai Consigli decurionali di dare battaglia e anche l'accordo coi proprietari non nobili poteva nascondere dei pericoli poiché i loro *leaders* sembravano assai poco disposti a lasciarsi docilmente dirigere da Vienna. Non vi era però soltanto il rischio di sviluppi rivoluzionari e « francesi », ma anche quello di inopinati ritorni al passato.

L'opposizione al patriziato delle città era fatta non di rado in nome della sopravvivenza di una realtà preteresiana: l'autonomia dei contadi. Tale fu il caso di Como, dove deputati dell'estimo, principali estimati e rappresentanti della « Congregazione generale del Contado », indirizzarono una supplica all'imperatore perché rinunziasse al progetto di unire amministrativamente i tre corpi della provincia (città, contado, valle Intelvi) che la riforma di Maria Teresa aveva lasciato sussistere e che solo Giuseppe II aveva soppresso nel 1786. La supplica dei comaschi fu presentata durante la visita di Leopoldo, che ordinò di tentare un ulteriore sforzo per trovare una conciliazione, riunendo i rappresentanti dei tre corpi della provincia per discutere la questione²⁹. Il congresso ordinato da Leopoldo riuscì effettivamente a trovare un'intesa, almeno in linea di massima. Per i particolari si rimisero tutti alla decisione del governo. In sostanza si prevedeva un allargamento del Consiglio generale per ammettervi i rappresentanti del Contado.

Questi ultimi sarebbero stati in minoranza: 6 per il Contado e uno per la Valle Intelvi; negli ultimi sette anni, vi erano stati al massimo 19 decurioni presenti ad una seduta, mentre 11 era il numero legale e 40 il numero massimo. I rappresentanti rurali sarebbero stati eletti dagli « estimati locali » delle pievi, cioè dai membri di due vecchi organismi — Congregazione generale del contado e Congregazione generale della Valle Intelvi —.

Nella Congregazione municipale (consiglio di amministrazione della provincia) il contado chiedeva 3 posti su 7; la città ne offriva uno. L'ipotesi di considerare le due parti in causa su un piede di parità reciproca

²⁹ *Risoluzione sulla supplica dei deputati dell'estimo, principali estimati e cesati Rappresentanti della Congregazione generale del contado di Como*, data a Milano il 22 giugno 1791, in A.S.M., Dispacci reali, 269.

non si discuteva neppure, perché il contado possedeva solo mezzo milione di scudi contro un milione e mezzo intestati ai cittadini. Stando così le cose, i rurali potevano sperare soltanto di salvare ancora qualche brandello dell'antica autonomia: chiedevano infatti che fosse conservata la Congregazione generale del contado, non solo come assemblea elettorale, ma con compiti amministrativi, soprattutto per le spese dell'adattamento delle strade³⁰.

La questione non fu mai decisa: infatti quando il progetto di unificazione arrivò nelle mani di Ferdinando, questi lo fece sparire e malgrado le sollecitazioni dell'assessore comasco alla Congregazione dello Stato, non lo volle mai presentare alla Conferenza governativa, col pretesto dei più pressanti affari di guerra. In realtà egli temeva che, se l'assemblea decurionale veniva allargata a Como, per comprendervi i deputati del contado, si potesse creare un pericoloso precedente; le altre province avrebbero reclamato che si facesse altrettanto per loro, intaccando gravemente i privilegi del patriziato³¹.

Sul fronte opposto l'opposizione del contado a lasciarsi assorbire nella città non era giustificata dal timore di aggravii fiscali, poiché a partire dal 1791 i proprietari cittadini pagarono per ogni scudo d'estimo una somma pari o inferiore a quella corrisposta dai rurali; si trattava evidentemente di evitare l'assorbimento della classe dirigente del contado in quella cittadina.

In questo intrico di vecchie rivalità tra due gruppi dirigenti egualmente impegnati nella difesa di interessi particolaristici, complicato ancora e paralizzato dai timori di una rivoluzione, che, a dire il vero, non si vede troppo bene chi avrebbe potuto iniziare o dirigere, che spazio poteva esserci per la realizzazione del programma di Leopoldo? Como, certamente, si trovava in una situazione eccezionale. Ma vediamo un'altra provincia.

³⁰ Era una grossa spesa, tra le più pesanti, insieme a quelle riguardanti le opere idriche. Come cercava continuamente di procurarsi, con vari pretesti, il contributo finanziario delle altre province confinanti per le spese di questo genere. (Cfr. A.S.C., Dicasteri 179, Protocollo particolare della Città di Como: Maggiore aggravio delle imposte di Como confrontato con altre della Lombardia).

³¹ Su questo interessante episodio, oltre a G. ROVELLI, *Storia di Como*, Como 1803, tomo III, p. 164, cfr. A. S. Como, Carte sciolte, 367-370, Carteggio della Congregazione municipale di Como con l'assessore G. Rovelli a Milano; A. S. Como, Carte sciolte, 318, Unione amministrativa per il contado; A.S.M., Censo, p. a., 984, Como.

§ 4. - LODI.

Nel Lodigiano la tensione sembra essere stata particolarmente grave: alla profonda decadenza del patriziato, decimato per l'estinzione di molte famiglie e economicamente rovinato, faceva riscontro la sempre crescente prosperità della borghesia agraria: infatti a Lodi, situata nella Bassa lombarda, come è noto, era assai assai sviluppata l'affittanza capitalistica.

Numerose comunità si unirono nel 1791 per indirizzare a Leopoldo una supplica, in cui chiedevano che i loro rappresentanti fossero ammessi nella Congregazione municipale e nel Consiglio dei Decurioni: richiesta quest'ultima — come nel caso di Como — che parve inaudita e pericolosamente sovversiva.

La supplica dei lodigiani portava 366 firme³², Di queste, 125 erano di deputati dell'estimo e perciò sicuramente proprietari, 88 erano di deputati del personale o del mercimonio e ben 153 erano di sostituti dei deputati dell'estimo, cioè probabilmente di loro fattori o affittuari, ma comunque non necessariamente proprietari terrieri. Purtroppo non sono riuscita a reperire il testo di questa supplica e le uniche notizie disponibili sono ricavate da taluni documenti della violenta polemica che essa destò³³. Poiché ai contemporanei interessava soltanto stabilire se i firmatari della supplica fossero iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria, per accertare se avessero diritto ad elevare la loro protesta, le fonti disponibili non ci consentono di sapere quali fossero le comunità partecipanti alla supplica, quanti rispettivamente i deputati del mercimonio e quelli del personale, chi fossero i deputati dell'estimo per cui firmarono i sostituti. È più che probabile³⁴ che questi ultimi fossero cittadini, molti anche nobili o patrizi, ma d'altronde nessun indizio ci consente di appurare se essi fossero consenzienti, o no: naturalmente i Decurioni lodigiani propendevano per la seconda ipotesi. Non vi erano firme di persone completamente estranee al governo delle comunità: vi erano invece quelle di deputati del personale, i quali erano nullatenenti, e, in quanto tali, non potevano sperare di essere ammessi nelle amministrazioni pro-

³² Le comunità della provincia di Lodi erano 106: 318 i deputati dell'estimo e 212 i deputati del personale e del mercimonio.

³³ La descrizione più completa è una *Memoria per S. M. del Governatore a Leopoldo*, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26, fol. 349-357.

³⁴ I deputati dell'estimo eleggevano un sostituto quando non risiedevano nella comunità.

vinciali: è interessante rilevare questa strana alleanza dei rappresentanti del proletariato agricolo con quelli della borghesia di possidenti e fittavoli.

Vi furono anche altre due suppliche di origine lodigiana press'a poco sullo stesso argomento di questa prima, che contribuiscono ad attestarci quanto il problema fosse largamente sentito. Sono ambedue firmate, ma con nomi molto probabilmente fittizi³⁵. La prima chiede che nobili e non nobili siano ammessi nella Congregazione municipale almeno in ugual numero e che ai patrizi non siano assegnati i dicasteri piú importanti — vettovaglie e strade — per mettere cosí fine ai « mai tolti abusi alli incomprendibili monopoli ». Chiede inoltre che i non nobili siano ammessi in tutte le amministrazioni civiche, anche in quelle dei luoghi pii.

L'altra supplica, scritta con uno stile dimesso, ha un obiettivo piú modesto: la ripristinazione della Congregazione del patrimonio del sistema amministrativo teresiano.

I possessori rurali infatti sotto Maria Teresa erano soliti eleggere due assessori nella Congregazione di patrimonio, oltre a un « sindaco », che difendesse i comuni di campagna, sollecitando il pagamento dei rimborsi dovuti per requisizioni militari e sostenendo le ragioni della plebe di campagna nel caso in cui fosse minacciata da qualche impensato sovraccarico³⁶.

A Lodi era stato nominato Sindaco, sotto Maria Teresa, il Dr. Giuseppe Bignami, il quale era stato privato della carica nel 1786, malgrado le proteste, sue e dei suoi sostenitori, che dichiaravano illegale quella destituzione, essendo le funzioni di sindaco vitalizie³⁷. La difesa del Bi-

³⁵ Due promemoria, allegati con il n. 91 alla *Relazione di S. M.*; il primo firmato da « A. Corti, anche a nome di tutti gli altri cittadini amanti della patria » e il secondo di « B. Berti, anche per tutti li civici portati per la verità e per il comun bene ». H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 24.

³⁶ Riforma al governo della città e provincia di Lodi, del 19 dicembre 1757, in *Raccolta degli editti, ordini, istruzioni*, cit.

³⁷ L'argomento non aveva valore, dato che nel 1786 le vecchie amministrazioni erano state soppresse. Ma il Bignami non si arrese mai; nel 1793 egli offrì a Francesco II, in dono gratuito per le spese di guerra, gli arretrati del suo soldo che, naturalmente, dal 1786, non gli veniva piú corrisposto (v. A. C. Lodi, Archivio prenapoleonico, cartella 49). Come è ovvio, il dono fu rifiutato.

Vi fu anche un episodio piú grave, indice della tensione che si celava sotto l'ostinazione del Bignami. Nel 1794 il sindaco della Congregazione municipale, Antonio Carminati, legalmente nominato a tale carica nel 1786, venne arrestato, con l'accusa di aver scritto un manifestino sedizioso e filofrancese, di cui non conosciamo il tenore. Il foglio era stato ritrovato nel portone della casa del Carminati, che

gnami costituiti uno dei principali scopi della seconda supplica presentata a Leopoldo nel 1791.

Riassumendo, mentre alcuni si attardavano nella difesa della vecchia classe dirigente del contado, altri cercavano di trovare soluzioni nuove per un'effettiva partecipazione al potere di tutti i proprietari non nobili.

Come si è detto, l'imperatore riconobbe la fondatezza di quest'ultima esigenza. Ma, ripeto, il dispaccio del 20 gennaio 1791 era un punto di partenza sbagliato. Si era già concesso troppo all'aristocrazia ed essa appariva a Leopoldo meno che mai disposta a lasciarsi pacificamente spogliare dei suoi privilegi. Leopoldo partì da Milano senza aver preso una risoluzione. Non era sua abitudine decidere questioni di tale importanza, senza una lunga serie di consultazioni; dopo aver fatto personalmente qualche sondaggio, volle che la Conferenza governativa esaminasse la supplica dei lodigiani e gli riferisse a Vienna il suo parere. Intanto però le notizie su questa faccenda si erano diffuse ed erano giunte a conoscenza del Consiglio generale di Lodi.

Esso si affrettò a sua volta a stendere un'altra supplica³⁸, per contestare gli argomenti addotti dai proprietari rurali. Sostenne anzitutto che tra il 1757 e il 1784 la presenza dei rappresentanti del contado nella Congregazione del patrimonio di Lodi era stata fonte di continue discordie, e pertanto si schierò a favore delle riforme di Giuseppe II che avevano eliminato ogni divisione nel corpo della provincia. I decurioni lodigiani aggiungevano di essere i naturali rappresentanti sia della città — in quanto patrizi —, che del contado — in quanto possessori di ter-

si era affrettato a consegnarlo in pretura. Qui qualcuno aveva creduto di notare una somiglianza tra la calligrafia del manifesto e quella dello scritto accompagnatorio del Carminati. Su questo indizio, confermato dalla perizia di due maestri di scuola agostiniani, ma giudicato inattendibile da quella di quattro periti milanesi, e su una denuncia anonima, si costruì tutto un processo, che terminò con una assoluzione da parte del Supremo Tribunale di Milano. Carminati attribuì la trama contro di lui alla gelosia del suo predecessore (A. CORBETTA, *Allegazioni criminali*, Milano 1796, pp. 3-104, *Difese del Dottor Antonio Carminati, sindaco della Congregazione municipale di Lodi, fatto reo della criminosa compilazione di uno scritto sedizioso*, pp. I-XLI, *Supplica del dottor Sindaco Antonio Carminati al Supremo Tribunale di Giustizia*). La rivalità tra i due continuò anche dopo il 1796: il Bignami continuò a reclamare l'antica carica, sostenendo di esserne stato escluso nel 1786 solo per gli « urti aristocratici » del marchese Sommariva — da non confondersi con l'omonimo avvocato — e per essersi sempre opposto ai « dettati » del patriziato lodigiano (« *Giornale della Società degli Amici della libertà e dell'uguaglianza* », 5 maggio 1797, *Del sindacato di Lodi*).

³⁸ A. C. Lodi, Archivio prenapoleonico, busta 29, Supplica del Consiglio generale di Lodi, senza data, ma del 1791.

re —: a loro dunque per questo doppio titolo spettava il diritto di amministrare il pubblico patrimonio. Seguitavano spiegando che la Congregazione municipale comprendeva due estimati non nobili e questi avrebbero potuto essere cittadini, ma anche rurali. Dunque i proprietari non patrizi non avevano alcun motivo di lamentarsi. Alla richiesta di entrare addirittura nel Consiglio generale, i Decurioni, se pure la conoscevano, non vollero replicare.

Il partito aristocratico trovò un convinto alleato nell'arciduca Ferdinando. Ma questi si avvide, in tale circostanza, di non poter essere affatto sicuro del controllo sulla Conferenza governativa. Khevenhüller, interrogato da Leopoldo, aveva dato un parere favorevole alla supplica dei rurali³⁹ e tenne duro di fronte alle pressioni dell'arciduca. Egli ed Albuzzini stesero una consulta, approvando la richiesta dei lodigiani; anche Wilczek si schierò al loro fianco. L'arciduca dovette quindi adattarsi ad esprimere le sue idee in un voto di minoranza⁴⁰, in cui proponeva di mettere a tacere la faccenda con concessioni irrisorie: « venga fin d'ora aggiunto alla Congregazione municipale un terzo estimado e che esso non sia cittadino... ma dei cosiddetti rurali... da prescegliersi dal Consiglio generale come gli altri, sopra terna della Congregazione municipale... ». Allo scadere dell'amministrazione in carica, « un solo estimado cittadino ed invece un secondo estimado rurale ».

Gli argomenti con cui Ferdinando respingeva le richieste dei rurali erano più o meno quelli usati dai Decurioni: parlava dei disordini causati dalla presenza dei rappresentanti forensi nelle Congregazioni di Patrimonio, ricordava che circa 2/3 dei firmatari della supplica non erano proprietari di terre; ma la sua conclusione divergeva bruscamente dalla linea di argomentazione del Consiglio generale di Lodi: egli affermava che la richiesta di ammissione al Consiglio generale era infondata poiché confondeva il diritto di amministrazione del pubblico patrimonio (esercitato dalle Congregazioni municipali) col diritto di rappresentanza, esercitato dai Consigli generali: « diritto di rappresentanza, che anzi l'Arciduca ritenne per massima non competere nello Stato di Milano che dipendentemente dalle concessioni del sovrano ». La precisazione di Ferdinando rispondeva a due scopi: da una parte negava che i diritti dei

³⁹ Se ne trova una copia in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26, *Informazione sulla supplica dei Lodigiani firmata dai consultori e approvata da Wilczek*, fol. 175-198.

⁴⁰ *Memoria per S. M., ibidem*, fol. 349-357.

Decurioni fossero fondati su una qualità intrinseca delle loro persone (possessione dei fondi e appartenenza al patriziato) e rivelava la preoccupazione per l'eccessivo spirito di indipendenza e di antagonismo di una parte dei Decurioni nei confronti del governo. Ferdinando era pronto a battersi per difendere le prerogative dei patrizi, purché, in certo senso, questi accettassero di riceverle dalle sue mani: ma ormai l'aristocrazia aveva acquistato sufficiente forza per condurre da sola la propria battaglia, senza avere bisogno dei buoni uffici di Ferdinando.

D'altro canto nel sottolineare la differenza tra amministrazione e rappresentanza l'Arciduca aveva anche un altro ben piú importante scopo: controbattere qualsiasi interpretazione troppo democratica del pensiero di Maria Teresa:

Ce n'est pas la question des lodesans — scriveva a Leopoldo — mais le principe adopté par la pluralité de la Conference... et les maximes et frases dont elle use dans son information qui me font peur. Sire, on cherche de subverser en ce moment tous les sistèmes actuelle des corps representant des provinces et cela en proposant d'y substituer des representants librement élu par les districte. Est-ce le moment de proposer pareille chose? Dans le moment que le dépêche du 20 janvier confirme les actuelles prérogative aux corps civique? Est il au Gouvernement d'user et mettre en avant le premier les frases de naturel, légitime, de plein droit représentant..., dans ce moment, à la fin de l'année 1791? ⁴¹.

Il Governo non aveva neppure usato quelle espressioni; ma Ferdinando continuava, con una foga che rende quasi inintelligibile il suo scorretto francese:

l'exemple de la France, que trop fouré dans tous les têtes, peut-il annimer à le suivre et a former des corps reppresentant formé et élu par tous les moindres corps qu'il pretende de représenter, indépendamment de toute autre autorité? Je conçois très bien que la Conference, piqué des privilège que V.M. at accordé aux publici, qui dans certain point sont presque indépendant et même contrebalance le Gouvernement, croit par là contrebalancé les publici même, en augmentant et changant la qualité de leur individu... je conçois que des Bovara, Vismara, Lambertenghi, Forni etc. etc. trouveroit cette unique moyen pour entrer eux même ou par leurs frères et proche

⁴¹ Ferdinando a Leopoldo, 1° ottobre 1791. (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 21).

parent dans le corps representant aussi de la province... mais je suis fâché de voire le reste de la Conference ¹² faire si bien leur cause.

Nella mente dell'Arciduca si intrecciano due angosciose preoccupazioni. Da un lato c'è l'incubo di veder ripetersi avvenimenti così somiglianti a quelli che in Francia avevano segnato l'inizio della rivoluzione: l'ammissione nel seno di una vecchia assemblea aristocratica di deputati eletti dal paese e in breve il sovvertimento di ogni autorità costituita; dall'altro lato, dietro lo spauracchio « giacobino », si fa avanti di nuovo quello, piú vicino e temibile, dei Bovara-Vismara-Lambertenghi-Forni, cioè del gruppo dirigente giuseppino, che pochi mesi prima sembrava sconfitto e che ora non soltanto tornava a farsi avanti, ma riportava una vittoria in quella Conferenza di cui Ferdinando aveva sperato di fare un docile strumento del proprio potere; questa Conferenza, irriconoscibile, lo irritava e lo meravigliava sopra ogni cosa.

Egli ricordava ancora la stretta collaborazione attuata tra l'avvocato Sommariva e il Consiglio di governo, l'anno precedente, in occasione di una supplica a Leopoldo II di cui abbiamo avuto occasione di parlare piú sopra ⁴³. Il Sommariva aveva perseguito allora scopi non diversi da quelli cui miravano ora i rurali lodigiani.

Pertanto Ferdinando poteva ritenere che i suoi avversari politici in seno al governo fossero coloro che minacciavano anche la preminenza dei patrizi nei corpi civici, tentando di entrare « eux mêmes ou par leurs frères et proche parent » nei Consigli e nelle Congregazioni municipali; sarebbe stato cioè lo stesso ceto da cui erano usciti i piú validi collaboratori di Giuseppe II a premere ora per l'ammissione nelle amministrazioni provinciali ⁴⁴.

Il richiamo alla supplica inviata a dicembre da Sommariva è tutt'altro che fuori luogo: si trattava sempre — a un di presso — della stessa battaglia. Tra l'altro Sommariva proveniva da S. Angelo Lodigiano. La novità era rappresentata dal massiccio intervento dei rurali: non si tro-

⁴² Leggi: Albuzzi e Khevenhüller, essendo Wilczek notoriamente partigiano « dei Bovara, Vismara, Lambertenghi, Forni ».

⁴³ Cfr. p. 41 e ss.

⁴⁴ Wilczek da parte sua interpretava, non del tutto a torto, la presa di posizione di Ferdinando, con il timore dell'arciduca di perdere la sua influenza sulla Congregazione municipale di Milano, quando la riforma chiesta dai lodigiani si fosse estesa alle altre province e anche al capoluogo. (Lettera riservata dal Wilczek a Leopoldo II, 29 luglio 1791, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26).

vano tracce di un'azione politica organizzata dei proprietari residenti fuori città né a Milano, né altrove, tranne appunto a Lodi e a Como ⁴⁵.

Como e Lodi erano due province assai diverse per struttura economica e sociale: montagna o collina da un lato, pianura irrigua e grande affittanza) dall'altro. Comune era la sopravvivenza, piena o larvata, di una qualche separazione e autonomia dei vecchi contadi. Qualcosa di quella vecchia tradizione è presente, in maggiore o minor misura, nelle vicende di fine secolo delle due cittadine. Si tratta di una tradizione pre-illuministica e la cui caratteristica fondamentale fu un'irrimediabile opposizione alla politica riformatrice. Ancora nel 1791, siamo in parte fuori dalle esperienze teresio-giuseppine. Giuseppe II aveva deluso i rurali, sia lodigiani che comaschi, i quali perciò contro le sue riforme ricorrevano all'autorità di Maria Teresa; ma l'applicazione anche più ampia dei principi dell'imperatrice non avrebbe potuto accontentare quanti non avevano ancora parte nel possesso fondiario — e ve ne erano molti tra i firmatari della supplica — dal momento che tale requisito sarebbe in ogni caso stato discriminante ai fini della partecipazione alla vita politica.

Per i due consultori di governo e per Wilczek, che firmarono l'*Informazione* della Conferenza sulla supplica dei lodigiani, era invece importante mantenere chiari i loro rapporti con la politica riformatrice, di cui i provvedimenti che essi proponevano dovevano costituire il logico sviluppo. L'argomentazione dei consultori è fondata sulla continua distinzione tra la lettera delle leggi — nate da compromessi e persino da errori di calcolo politico — e lo spirito informatore di esse che adesso si sarebbe trattato di applicare appieno. Giuseppe II, che nel 1784 aveva tentato di mettere fine al monopolio della aristocrazia nell'amministrazione

⁴⁵ A Pavia vi fu un'iniziativa simile a quella dei lodigiani; ma la supplica del 29 agosto 1791 alla Conferenza governativa era firmata esclusivamente da decurioni milanesi, forti proprietari nella campagna pavese: (A.C. Pavia, Cartella 596, Consiglio generale. *Controversia per diritti e competenze tra il Consiglio generale e la Congregazione generale degli estimati*) Benedetto Arese Lucini, Pompeo Litta, Luigi Trotti, Alberico di Belgioioso, Ferdinando Cusani, Giberto Borromeo. Un'altra supplica, invece, senza data, rivolta a Leopoldo II, porta la firma oltretutto dei sunnominati decurioni, del conte Enrico Imbonati, di un conte della Somaglia, del fisico Giuseppe Tann (?), del conte Giovanni Antonio Tolentino, del marchese Cesare Cusani, di Don Guglielmo Patrini, di Leopoldo Schiaffinati, del conte Giovanni Giacomo Attendolo Bolognini, di Francesco Cusani; e ancora, per mezzo di procuratori, del marchese Antonio Molinari, del conte Carlo Archinto, di un conte di Castelbarco Visconti, del conte Leonardo Calderari, del conte Alessandro e di don Giuseppe Sormani, di Francesco e Idelfonso Attendolo Bolognini, dei fratelli Taverna e di don Cleonte Malaspina.

pubblica con la riforma delle Congregazioni del patrimonio, non si era accorto di avere tolto invece alle campagne ogni voce nella gestione delle entrate provinciali, il cui maneggio era stato abbandonato ai soli cittadini. D'altra parte — osservavano ancora giustamente i consultori — anche le leggi teresiane avevano mostrato una divergenza tra i loro principi informativi e la applicazione che ne era derivata in pratica: si citava ancora il solito articolo 236 della riforma sulle comunità⁴⁶, contraddetto poi dalle singole riforme provinciali. Dunque la richiesta dei lodigiani era tutt'altro che inaudita e rivoluzionaria, ma concerneva soltanto un diritto che avrebbe dovuto essere riconosciuto quarant'anni prima: « restituendosi ai possessori » concludeva la conferenza governativa « quel giusto equilibrio di facoltà che loro compete... non è perciò da temersi che possa di tal modo darsi loro un vigore, una forza che, volendolo, gli abiliti ad essere resistenti alla superiore autorità del Sovrano ».

Anche questo estremo sforzo per riprendere il cammino interrotto della politica riformatrice, attraverso la piena applicazione di programmi che Giuseppe II e Maria Teresa non erano riusciti ad attuare, doveva rimanere senza successo.

La monarchia infatti non ebbe il coraggio di varare la riforma delle municipalità. Essa si trovava fra due fuochi, tra le rivendicazioni dei rurali non nobili e quelle dell'aristocrazia, e temeva questa non meno di quelli⁴⁷. Temporeggiò; era quanto bastava al ceto decurionale, dopo le concessioni ottenute con dispaccio del 21 gennaio 1791.

In un primo tempo Leopoldo, malgrado l'opposizione del fratello e dei Decurioni di Lodi, rescrisse approvando la consulta della Conferenza governativa, ma l'invio a Vienna della Congregazione dello Stato, conte Alfonso Castiglioni, cominciò a reclamare⁴⁸ dicendo che non si dovevano prendere decisioni interessanti il bene dello Stato, senza consultare preventivamente la Congregazione, come era stato disposto nel dispaccio del 20 gennaio 1791. Leopoldo non se la sentì di venir meno alle sue pro-

⁴⁶ Cfr. p. 4 n. 8.

⁴⁷ *Relazione di S. M.*: « Decurioni e Nobiltà... vorrebbero tirare a sé tutti gli affari... rendersi indipendenti affatto dal Governo e sarebbero anche violenti ». Leopoldo arrivava a confondere la resistenza di alcuni decurioni con quella dei giacobini: considerava per tali, ad esempio, Gian Battista Biffi di Cremona e — peggio — Gian Battista Giovio di Como; questo ultimo sarebbe stato un pericoloso capopopolo, pronto a fomentare la ribellione dei tessitori per i suoi fini particolari.

⁴⁸ Vedi la corrispondenza del Castiglioni con la Congregazione dello Stato, in particolare le lettere del 14 ottobre, e 2 novembre 1791. A.S.C. Dicasteri, 182.

messe di qualche mese prima ed acconsentí a trasmettere di nuovo tutto l'incartamento a Milano. Poteva essere solo una questione di forma, ma sin da allora Wilczek dovette sentirsi sfuggire la vittoria, poiché, scrivendo all'imperatore, l'8 novembre 1791⁴⁹, gli inviò una copia dell'informazione già approvata, di cui forse — egli diceva — a Vienna non si era conservato un esemplare. È difficile dire quali fossero le intenzioni di Leopoldo; egli morí il primo marzo 1792 ed anche la questione della riforma delle amministrazioni locali fu definitivamente insabbiata, sotto il suo successore.

⁴⁹ H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 26.

CAPITOLO V

PROBLEMI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

SOMMARIO: 1. Il codice penale giuseppino. — 2. La riforma dei Tribunali in Lombardia. — 3. Il lavoro della Giunta giudiziaria civile.

§ 1. - IL CODICE PENALE GIUSEPPINO.

Come Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo aveva pubblicato, il 30 novembre 1786, il codice penale che da lui prese nome, sollevando larga eco di consensi in Europa¹. Abolite la tortura e la pena di morte, non più contemplati i delitti di lesa maestà², introdotto il concetto della rieducazione e del recupero sociale dei delinquenti: per la prima volta venivano sistematicamente messe in pratica le idee di Cesare Beccaria³. Il Granduca in un primo tempo avrebbe voluto proclamare solennemente l'abolizione della pena di morte nel testo della costituzione che si era proposto di dare al paese e che, invece, non poté mai promulgare. Se il primitivo programma di Pietro Leopoldo avesse potuto essere portato a compimento, sarebbe risaltata anche più chiaramente l'ispirazione della

¹ Il testo della legge è stato recentemente pubblicato dal Venturi in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Torino 1965, pp. 258-300.

² Articolo LXII: « Ordiniamo che sieno tolte e cassate tutte le leggi che con abusiva estensione hanno costituiti e moltiplicati i delitti di lesa maestà, come provenienti per la maggior parte dal dispotismo dell'Impero Romano e non tollerabili in veruna ben regolata società. Ed a togliere un tale abuso, abolito ogni speciale titolo di delitto di così detta lesa maestà... ed abolita affatto la criminalità di tutte quelle azioni che, in sé non delittuose, lo sono diventate in questa materia solo per la legge, tutte le altre dovranno considerarsi come delitti ordinari... ».

³ F. VENTURI, *Beccaria e le riforme giuridiche*, in *La cultura illuministica in Italia*, a cura di M. Fubini, Torino 1957.

riforma penale nel rispetto dei fondamentali e irrinunciabili diritti alla vita e alla libertà, per la difesa dei quali la Costituzione avrebbe previsto una serie di garanzie anche nel sistema giudiziario: processi pubblici e gratuiti, introduzione delle giurie o almeno di « ascoltanti » che intervenissero nelle sentenze, *habeas corpus*, indipendenza della magistratura dal governo attraverso forme di elezione popolare ⁴.

Il 13 febbraio 1787, anche Giuseppe II pubblicò un nuovo codice penale. Malgrado la comune ispirazione illuministica, l'opera dei due fratelli presenta notevoli divergenze. Nell'Impero fu conservata la pena di morte per la cospirazione contro lo Stato; in Toscana le pene più gravi erano comminate per i delitti contro la religione. Giustamente il Wandruszka ⁵ considera assai significativa questa differenza d'impostazione; e sottolinea pure il maggiore umanismismo di Pietro Leopoldo e la crudeltà di alcune pene conservate nel codice austriaco, come la deportazione sulle galere, il marchio a fuoco e certe forme di inasprimento del carcere, che si risolvevano in pratica in una lenta condanna a morte.

Ai tempi di Maria Teresa esisteva già a Vienna una Commissione per lo studio della riforma giudiziaria: Joseph von Sonnenfels ⁶ ne fu membro e poi vicepresidente. Le sue opinioni ci interessano in modo particolare, poiché egli considerò strettamente connesse riforma giudiziaria e riforma costituzionale dello Stato, con un'impostazione, perciò, che somigliava più a quella adottata in seguito dal Granduca di Toscana che a quella seguita da Giuseppe II. Sonnenfels, come è noto, ricavava dal diritto naturale i principi fondamentali per un ordinamento costituzionale. Secondo quanto argomentava il celebre giurista, un governo legittimo deve sempre mirare al pubblico bene, e il pubblico bene consiste concretamente nella « possibilità e sicurezza del reddito (*Sicherheit und Leichtigkeit der Erwerbung*) », che sono quindi da considerarsi la base di qualsiasi codificazione, « leggi fondamentali » dello Stato, che il monarca stesso si impegna a rispettare. Per garantire la sicurezza dei cittadini contro qualsiasi arbitrio, Sonnenfels proponeva anche di informare sempre e pienamente il pubblico sulle incombenze e sulla estensione dei

⁴ A. WANDRUSZKA, op. cit., II, pp. 140-8.

⁵ A. WANDRUSZKA, op. cit., II, p. 145.

⁶ Su di lui si può vedere R. A. KANN, *A Study in Austrian Intellectual History. From Late Baroque to Romanticism*, Londra 1960, pp. 146 ss. con un'esauriente nota bibliografica.

poteri di ciascun funzionario o organo governativo. Con queste garanzie, il codice diventava una specie di costituzione. Sonnenfels concludeva:

Senza costituzione non si può concepire un governo legittimo, perchè la mancanza di costituzione ricorda troppo da vicino un potere arbitrario, e dove c'è potere arbitrario non vi è governo, solo anarchia⁷.

A simili sviluppi costituzionali del pensiero illuminista sappiamo che Giuseppe era invincibilmente contrario. Il contrasto tra Giuseppe II e Sonnenfels⁸, ripeteva dunque all'interno dell'impero il contrasto tra le diverse impostazioni della riforma giudiziaria toscana e di quella austriaca.

* * *

In Lombardia, il punto forse più discusso della legislazione penale giuseppina fu la classificazione dei delitti, divisi in politici e criminali⁹. Erano compresi tra i secondi: lesa maestà, tradimento, ribellione, tumulto, violenza, abuso di potere, falsificazione di monete, esortazione a disertare, omicidio, bigamia, stupro, rapimento, seduzione, rapina, incendio doloso. Tutti gli altri erano delitti politici: per esempio piccoli furti di legna e di bestiame, giochi proibiti, eresia, bestemmia, adulterio, sodomia, oziosità, vagabondaggio e tutte le molteplici infrazioni di regolamenti economici o di polizia — sulla caccia, sul porto d'armi etc.

Questa distinzione non era puramente formale, in quanto i delitti politici erano giudicati, sí, dai magistrati ordinari delle prime istanze, ma solo in quanto essi erano delegati a ciò dal governo da cui ricevevano la loro autorità e da cui dipendevano direttamente. Tale, almeno, era la prassi. Infatti il codice penale non fu promulgato in Lombardia, poiché Giuseppe volle che prima si procedesse ad adattarlo alle condizioni locali. Una commissione incaricata dello studio non portò a compimento i suoi lavori prima della morte dell'imperatore. In attesa di una sanzione

⁷ Questa citazione, tratta da un *Memorandum* a Maria Teresa si trova in E. WANGERMANN, op. cit., p. 36.

⁸ Contrasto che ebbe per oggetto in modo particolare l'organizzazione della polizia, che ubbidiva a istruzioni segrete ed aveva vasti poteri discrezionali nei confronti di cittadini ritenuti pericolosi alla sicurezza dello Stato.

⁹ A. WOLF, *L'Austria ai tempi di Maria Teresa, Giuseppe II e Leopoldo II* (1740-1742), trad. it. di F. Grimod, Milano 1904, pp. 362-3.

che non giunse mai, si mise in piedi, a forza di decreti ministeriali, una specie di pratica transitoria. Spesso nel fissarla si procedette a tentoni e solo dopo il 1788 si riuscì ad adottare criteri piú sicuri ed uniformi ¹⁰. Per quanto riguarda i delitti politici ci si basò soprattutto su un « poscritto » alla lettera di corte del 30 aprile 1787 con cui il Kaunitz accompagnava l'*Istruzione per li magistrati politici sul modo dell'inquisizione, condanna, ed esecuzione contro i rei di delitto politico* ¹¹, cioè norme procedurali provvisorie approvate dall'imperatore, che dovevano garantire dal pericolo di vessazioni i cittadini indiziati. Il Kaunitz, dopo aver accennato al sistema giudiziario vigente in Austria, concluse: « camminando dietro a queste tracce, nella Lombardia la cognizione e punizione di que' delitti che nel nuovo codice sono denominati politici dovrebbe appartenere a' rispettivi podestà o pretori locali dipendentemente dal dicastero politico ch'è il governo, e ne' casi criminali rispettivamente dai due Tribunali [quello di Milano, cioè, e quello di Mantova] d'appellazione » ¹².

Questo « poscritto » continuò a rappresentare la norma a cui si faceva riferimento per la competenza del magistrato in materia di delitti politici; e ciò anche dopo un dispaccio dell'11 ottobre 1787 ¹³ in cui la materia ricevette una sua particolare regolamentazione — alquanto diversa dalle direttive del Kaunitz —, ma la cui entrata in vigore era rimandata sino al momento della promulgazione del codice, che, come ho detto, non avvenne mai. Secondo il dispaccio dell'11 ottobre la giurisdizione « politica » avrebbe dovuto essere affidata alle Congregazioni municipali nelle città; fuori di esse avrebbe continuato ad essere delegata alle preture; sempre, naturalmente, in dipendenza dalle Intendenze politiche e dal Consiglio di Governo. Sappiamo che quest'ultimo non votava a maggioranza, perché tutto il potere era nelle mani del suo presidente, il plenipotenziario, che in tal modo era solo ed inappellabile

¹⁰ Le vicende di questi anni si trovano documentate in A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., buste 1, 3, 4, 20, 21.

¹¹ A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 3.

¹² Il Governo di Milano quindi non poteva invocare che l'autorità del Ministro e non quella del Sovrano. L'opposizione non mancò di sfruttare questo argomento. L'arciduca Ferdinando, ad esempio, chiese in una sua consulta del 17 luglio 1787 se per infliggere pene non fosse necessario « che la legge stessa sia munita della formale sanzione del Sovrano » (A.S.M. Giustizia punitiva, p. a., 3).

¹³ A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 3.

arbitro del destino di un gran numero di imputati e poteva decidere gravi condanne e anche pene detentive.

L'intricato labirinto delle competenze giudiziarie si complica ulteriormente poiché rimane da discutere a chi attribuire i compiti di polizia. Nell'impero sono affidati esclusivamente a funzionari dell'esecutivo; si tratta di applicare alla Lombardia la stessa rigorosa separazione tra polizia e giustizia punitiva, il che significa imboccare una strada non meno nuova di quella su cui ci si è avviati con la distinzione tra delitti politici e criminali. A Milano viene creato un Ufficio centrale di polizia; nelle altre città gli Intendenti politici assumono anche questa funzione¹⁴. Ma in campagna bisogna ancora delegare i pretori, nei quali si incontrano le qualifiche di giudice civile, penale, politico e funzionario di polizia, con dipendenza di volta in volta dai tribunali o dall'esecutivo. Si cerca una soluzione; arriva una lettera del Kaunitz, che ancora una volta suggerisce una direzione da seguire. Il 2 ottobre 1788 egli invia a Milano il metodo di procedura austriaco, che dovrà essere discusso ed adattato alle circostanze particolari della Lombardia. Le investigazioni, l'arresto, la verifica sommaria dell'accusa sono affidate all'esecutivo.

Questa massima — scrive il Kaunitz — richiederà una matura discussione rispetto alla Lombardia austriaca, ove non esistono superiorità locali nel modo come qui in Germania... Sarà quindi forse necessario ed anche più utile di lasciare le accennate incombenze preparatorie presso le preture regie e feudali, già delegate per gli oggetti di polizia e di pubblica sicurezza. In queste provincie di Germania le curie criminali sono state ridotte ad un piccolo numero... Su questa traccia forse potrebbe convenire anche per codeste provincie una riduzione maggiore delle curie criminali.

Se queste fossero state conservate solo nelle maggiori città, si sarebbe evitato l'inconveniente di una eccessiva concentrazione di poteri nei pretori di campagna e soprattutto i processi per i delitti criminali non sarebbero mai stati celebrati in un villaggio, davanti a giudici di scarsa esperienza, con avvocati alle prime armi o falliti, con attrezzature carcerarie inadeguate. La Commissione incaricata di studiare l'adattamento del codice penale cominciò a prendere in esame questi nuovi aspetti del complesso problema. La discussione andava per le lunghe e ritardava il momento dell'introduzione di una relativa normalità in questo importante settore; per questo l'anno seguente, il 14 dicembre

¹⁴ F. VALSECCHI, *Dalla pace di Aquisgrana alla battaglia di Lodi*, in *Storia di Milano*, cit., tomo XII, pp. 267-416.

1789, un decreto di corte ¹⁵ ordinò di sospendere l'attuazione del progetto di concentrare nelle città i Tribunali criminali.

In pratica, in questa fase sperimentale, il sistema stentava ad avviarsi. I conflitti di competenze erano all'ordine del giorno. Nelle città di provincia, gli Intendenti politici erano spesso alle prese coi pretori. La rivalità esistente tra le due autorità locali era già sufficiente a creare una certa tensione, che si risolveva in piccoli scontri, incidenti subito composti dall'intervento dei superiori ¹⁶. A volte però si intravede nei giudici una reale perplessità o addirittura un aperto dissenso dalle norme che avrebbero dovuto regolare il loro comportamento e le loro competenze. Il Pretore di Fontanella, Giulio Cesare della Porta, un giovane ambizioso all'inizio della carriera ¹⁷, chiese al Consiglio di governo nel 1790 ¹⁸ come avrebbe dovuto comportarsi se le Intendenze politiche avessero pronunciato sentenze senza le dovute formalità oppure inflitto condanne ingiuste. A Pavia, il podestà don Carlo della Porta, andò assai oltre, e rifiutò nettamente di corredare i processi politici colla propria « nozione », asserendo che nel « nuovo sistema » i pretori non dovevano esternare il loro parere in materie non giudiziarie ¹⁹. Finì con l'in-

¹⁵ A.S.M., Uffici giudiziari, p. a., 36, Preture: Piani e sistemazioni 1787.

¹⁶ Nel 1788 era stata creata una Commissione politico-giudiziaria, composta di alti funzionari del Governo e dei tribunali, che si occupava dei rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario. Fra l'altro intervenne spesso a dirimere i conflitti tra Intendenti e Pretori. I verbali delle sue sedute, assai interessanti, in A.S.M., Giustizia Civile, p. a., 6.

¹⁷ Il Presidente del Tribunale d'appello, Bonaventura Spannocchi, nel dare informazioni all'imperatore Leopoldo sugli impiegati delle preture, giudicava il della Porta troppo impetuoso, forse a causa della giovane età, una testa calda, ma non disonesto. (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 25, allegato 122 alla *Relazione di S. F.*). Il della Porta era stato sospeso dalla sua carica per accuse di malversazione che si rivelarono infondate. Rimase sospeso dal 28 maggio al 27 giugno 1791. (A.S.M., Uffici Giudiziari, 107, Pretura di Fontanella).

¹⁸ Protocolli del Consiglio di governo, 5 luglio 1790, Relatore Beccaria, al n. 2062, in A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 318.

¹⁹ Protocolli del Consiglio di Governo, 15 marzo 1790, Relatore Beccaria, al n. 780, in A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 315. Il pretore — o podestà — di Pavia, prima delle riforme di Giuseppe II, non aveva competenze esclusivamente giudiziarie, ma era il supremo rappresentante dell'autorità politica e presenziava alle riunioni di tutte le amministrazioni civiche. Simili prerogative furono conservate nella persona del podestà a Pavia e a Cremona fino al 1786; dopo di allora Giuseppe II ridusse tutti i pretori a funzioni solo giudiziarie; gli Intendenti politici occuparono la posizione di principale rappresentante dell'autorità regia e divennero i diretti superiori del podestà per ciò che riguardava i delitti politici. È perciò ben comprensibile la ribellione del pretore di Pavia.

tervenire il Dipartimento d'Italia di Vienna, che ribadì l'obbligo del giudice di pronunciare la propria « nozione », sottomettendola alla conferma o agli eventuali emendamenti dell'autorità politica: procedura in cui piú chiaramente si affermava la dipendenza del pretore dall'esecutivo.

A Milano si avviava al rischio di contrasti tra « politico » e giudiziario con la nomina della stessa persona, Girolamo Carli, alla direzione dell'Ufficio di polizia e del Tribunale criminale di prima istanza; a parte ciò il personale dei due uffici era del tutto diverso. Ma l'unione al vertice sollevò molti dissensi e rafforzò l'impressione negativa prodotta sia dal codice dei delitti politici, sia dalla riforma della polizia²⁰. I cittadini si consideravano esposti a condanne arbitrarie, pronunziate su processi assai sommari dal potere esecutivo, il quale si concentrava in pratica in una sola persona, il plenipotenziario Wilczek. L'inquietudine era aumentata dalla presenza in città dell'Ufficio di polizia, al cui servizio era posta una sbirraglia di rifiuti dell'esercito, che non stavano a guardare troppo per il sottile o a far distinzione di stemmi e di livree, prima di passare alle vie di fatto. « L'idea era eccellente » scrisse il Verri, « per prevenire i delitti, conservare il buon ordine nella città e porvi alla custodia non le infami persone delli sbirri, ma onorati soldati resi inabili. L'esecuzione fu veramente bestiale »²¹. Come Sonnenfels a Vienna così a Milano il Verri denunciò spesso il rischio a cui veniva esposta la libertà di ogni cittadino, nel momento in cui l'autorità politica veniva in qualunque forma sovrapposta a quella giudiziaria; e auspicò che le riforme giuseppine, di cui non disconosceva i meriti, fossero modificate nel senso di salvaguardare, con garanzie costituzionali, i diritti dei cittadini.

²⁰ L'unione personale nel Carli della direzione della polizia e del Tribunale di giustizia divenne un simbolo degli arbitri del sistema giuseppino, nella mentalità degli esasperati cittadini milanesi. Si trattava invece di un'eccezione alle direttive di quel sistema, il cui spirito stava nella distinzione e non nell'accavallamento delle funzioni. Per l'opinione pubblica milanese, istituzione dell'ufficio di polizia e codice politico eran tutt'uno: questa confusione non aiutava a comprendere l'operato di Giuseppe II. Noi abbiamo visto che le funzioni del giudice politico e della polizia erano ben diverse; se nell'ordinamento provvisorio accadeva che fossero affidate alle stesse persone si lavorava ad una sistemazione, in cui avrebbero dovuto rimanere del tutto divise. In questa piú vasta concezione, la distinzione tra delitti politici e criminali non significava la violazione dei principi di separazione dei poteri, insussistenti in un regime assolutistico, ma piuttosto una regolazione dell'intervento dell'esecutivo negli affari giudiziari.

²¹ P. VERRI, *Memoria cronologica*, cit., pag. 375. Il Verri riporta esempi delle brutalità della polizia, che, « per conservare l'ordine sociale », non esitava ad adoperare il fucile. L'uccisione di un carbonaio, vicino a S. Stefano, aveva sollevato particolare indignazione.

Di questi stessi concetti si impadronirono anche i Decurioni; la « deputazione sociale » nel 1790 definì il codice politico un attentato alla libertà civile, reclamando a gran voce il ritorno allo *statu quo*, la soppressione della nuova classificazione dei delitti e soprattutto l'abolizione dell'odiatissima polizia, i cui compiti, prima della sua istituzione, sarebbero stati sbrigati con altrettanta efficienza e minore brutalità da parroci, uffici di sanità e di provvisione, giurisdicenti regi o civici. Pareva intollerabile che un nobile, o un ricco, rispettato cittadino potesse esser sorpreso in qualche atteggiamento sconveniente o in qualche minore mancanza, arrestato dalla polizia e condannato dal governo a pene adatte soltanto alla plebe degradata e senza onore.

Come Relatore nel Consiglio di Governo per gli affari giurisdizionali, Cesare Beccaria fu chiamato a dare il suo parere sul nuovo codice e si pronunziò anch'egli sostanzialmente a sfavore²². Da un punto di vista teorico, rilevò che la classificazione dei delitti era fatta in modo del tutto empirico e propose di renderla più razionale definendo criminali quei delitti che tendono scientemente e con malizia alla distruzione della società e politici quelli che la rendono imperfetta, ma non ne minacciano se non indirettamente la dissoluzione²³. Questa distinzione permette di concludere che ogni pena la cui gravità sia tale da compromettere le possibilità di riabilitazione di chi la subisce, deve essere esclusa per i delinquenti politici che, non costituendo un immediato e grave pericolo per la società, devono essere corretti e recuperati piuttosto che esemplarmente puniti e messi nell'impossibilità di nuocere. L'utilitarismo di questa impostazione richiama il Beccaria dei Delitti e delle pene, ma è del tutto scevro da quegli spunti egualitari che erano stati caratteristici del « Rousseau degli italiani ». Ora egli scriveva:

Veggio che la berlina e le bastonate sono prescritte senza alcuna distinzione di persone, siano queste nobili, in carica, negoziante, artista... Ora nei delitti politici la qualità delle persone è un dato essenziale da doversi moltissimo valutare nel commisurarvi le proporzionate pene... Distruggendosi il sentimento d'onore nelle persone di condizione nobile o civile si toglie a queste il motivo principale per cui si mantengono spontaneamente sotto l'osservanza delle leggi del-

²² C. BECCARIA, *Brevi riflessioni intorno al codice penale sopra i delitti e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici*, pubblicato in C. CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze 1862, pp. 345-355.

²³ Perciò, secondo Beccaria, erano da escludere dal novero dei delitti politici il furto, la truffa, l'adulterio.

l'onestà e dello Stato: ed abbassandole al livello delle persone della più infima e vile condizione, la corruttela e i vili costumi delle medesime si van sempre più innalzando e diffondendo... Io non trovo grande inconveniente che nei delitti criminali, i quali per lo più suppongono grande malizia e scelleratezza e per conseguenza partoriscono grandi infamie, i nobili egualmente siano soggetti ad un'egual pena de' plebei. Le persone di più elevata condizione si degradano da sé stessi commettendo simili delitti e per conseguenza può stare la pena infamante... Ma nei delitti politici, che non suppongono malizia, ma danno volontario reato e che non tendono direttamente a distruggere la società, né offendono il diritto naturale, che sono mere colpe e non doli... si deve avere moltissimo riguardo alla condizione delle persone, perché il bastone che può correggere un facchino, avvilisce ed annienta un nobile, un onesto negoziante e qualunque civile persona ²⁴.

Beccaria non fu il solo a far presente la difficoltà che avrebbero incontrato leggi tanto severe anche con le classi superiori della popolazione. Tranne il Carli, che non si fece carico di tale questione, tutti i responsabili chiamati a proporre i ritocchi necessari per adattare il codice penale alla Lombardia, accennarono al problema suscitato dalle prevedibili reazioni dell'opinione pubblica nei confronti dell'uso indiscriminato di pene comunemente ritenute infamanti. Wilczek e Luigi Villa, — quest'ultimo a nome della procura dello Stato ²⁵, — pur non reputando necessaria una differenziazione delle pene, insisterono per una loro mitigazione, affinché esse non disonorassero « quel cittadino che deve tosto restituirsi alla società, ove per questo appunto più difficilmente può sperare che gli siano presentate le occasioni di un'onesta sussistenza » ²⁶.

Nel Tribunale Supremo prevalse invece la tesi più conservatrice; se i giudici di quella corte sostenevano che non si potessero impunemente distruggere « que' principi d'erubescenza e d'orrore all'infamia i quali sono li più forti ritegni al mal fare » ²⁷, essi non pensavano affatto allo spinoso problema del faticoso, spesso impossibile reinserimento nella

²⁴ C. BECCARIA, *Brevi riflessioni*, cit., pp. 348-350.

²⁵ Il procuratore generale nel 1787 è ancora Giacomo Bovara; Villa è un semplice aggiunto, ma diverrà procuratore l'anno seguente, quando Bovara sarà nominato vicepresidente del Consiglio del governo.

²⁶ A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 3, *Rappresentanza* di Luigi Villa, 7 giugno 1787. Nella stessa busta si trova anche il voto di Wilczek e quello del Carli.

²⁷ Consulta del Tribunale supremo a S. M., 6 luglio 1787, in A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 3.

società di quanti la legge avesse una volta colpito, bensì proclamavano « sproporzionata e quindi ingiusta per una persona di ceto nobile o religioso e per un onesto cittadino quella stessa pubblica infamante pena che viene determinata per il plebeo ».

Insomma da nessuna parte il codice politico aveva ricevuto un'accoglienza interamente favorevole. Lo stesso Carli, e il Wilczek che in seguito difenderà accanitamente l'opera, i risultati, i metodi dell'ufficio di polizia giuseppino²⁸, nel 1787 avevano entrambi auspicato maggiori garanzie procedurali per i giudizi politici. Nelle risposte dei funzionari di governo e dei magistrati, tuttavia, si distinguono chiaramente due correnti. Una è formata da ministri favorevoli alla politica giuseppina, che fanno una critica dall'interno, accettando le linee principali della riforma, e cercando di renderla ancor più aperta e sensibile ai problemi nuovi: essi condividono i concetti giuseppini di giustizia efficiente ed imparziale, di processo penale non come inquisizione, ma come ricerca della verità; ma vorrebbero garanzie ancora più solide per gli imputati, e pene infallibili sí, ma meno severe. Così per esempio, Luigi Villa si poneva su una posizione assai avanzata, criticando la pena dell'ergastolo, atroce, vendicativa ed inefficace. « L'esempio pubblico » egli ammetteva « deve certamente occupare le viste della sanzione penale; ma il mezzo più efficace a soddisfarvi pare che consista piuttosto nella pronta e sicura esecuzione di quelle pene che si trovino stabilite con un'equabile proporzione al delitto. La nuova legge criminale toscana ci offre un testimonio luminoso di questa verità »²⁹.

L'appello all'autorità del Granduca Pietro Leopoldo aveva ben altro significato quando vi ricorreva il Tribunale Supremo³⁰, che era pronto a citare il « luminoso esempio » della Toscana parlando dell'eccessiva severità delle pene politiche e tuttavia, in materia di delitti criminali, trovava la legge anche troppo indulgente. I giudici della Corte suprema dimostrarono di essere ben lontani dallo spirito e dalla lettera del codice leopoldino, quando protestarono perché la nuova procedura penale proibiva di condannare gli imputati su semplici indizi, senza prove: essendo queste difficili a raccogliersi, soprattutto nei casi di brigantaggio, il Supremo Tribunale constatava, scandalizzato, che « tolto l'arbitrio di

²⁸ Cfr. questo volume, p. 139, n. 13.

²⁹ *Rappresentanza* di Luigi Villa, 7 giugno 1787, citata.

³⁰ Consulta a S. M., 6 luglio 1787, citata.

condannare l'inquisito ad una pena straordinaria, converrebbe assolutamente dimetterlo impunito ».

A nessuna delle due opposte correnti, fu consentito di realizzare il proprio programma. La commissione incaricata dell'adattamento del codice penale non aveva che una limitata libertà d'azione e per di più era composta di uomini delle più diverse tendenze³¹. È abbastanza interessante l'elencazione dei punti che la commissione fu autorizzata a discutere e modificare rispetto al codice giuseppino³²: era consentito operare qualche spostamento, classificando per criminale un delitto politico o viceversa e anche proporre modifiche nella graduazione dei delitti e delle pene, in relazione alla maggiore o minore gravità che assumevano per le circostanze materiali e per le disposizioni dell'opinione pubblica della provincia. Le maggiori concessioni furono fatte in senso conservatore; permettendo cioè anzitutto di reintrodurre, pur con certe cautele, la pena di morte anche per quei delitti per i quali il nuovo codice non la contemplava: la commissione avrebbe dovuto decidere sull'opportunità di attribuire ai giudici la facoltà di chiedere la commutazione del carcere duro in una condanna capitale in quei casi in cui occorresse l'esempio; per far ciò sarebbe sempre stata necessaria una consulta al sovrano stesso. In linea di principio, era una concessione assai grave, anche se limitata in pratica dall'obbligo di rivolgersi ogni volta all'imperatore. La commissione fu anche invitata a discutere se convenisse, o meno, sospendere anziché dichiarare decaduta la nobiltà di chi si fosse macchiato di delitti criminali non gravi: anche questo rispondeva alle preoccupazioni dei conservatori, ma nello stesso tempo toglieva loro un valido argomento per proporre pene differenziate e più miti — che non comportassero l'annullamento della nobiltà — per gli appartenenti alle classi più elevate.

La commissione terminò di discutere questi punti nel settembre 1788; ma pochi giorni dopo arrivò a Milano il nuovo metodo di proce-

³¹ Vi partecipavano da una parte Cesare Beccaria e Luigi Villa, dall'altra Pietro Morosini, giudice del Supremo Tribunale ed esponente della tendenza conservatrice, come dimostrerà anche la sua azione in un'altra Giunta giudiziaria, di cui parleremo più oltre. Meno facile è dare qualche indicazione sulle opinioni del Consigliere di Governo Fogliazzi e del giudice d'appello Barnaba Maineri. Per quanto riguarda il primo, che era ministro per gli affari di censo, non se ne conoscono i convincimenti in questioni giudiziarie. Si potrà forse ricordare che egli assumeva in genere un atteggiamento del tutto conforme alle posizioni ufficiali del Consiglio di Governo, cioè del Wilczek.

³² Un r. d. del 3 dicembre 1787 precisava appunto i limiti dell'azione della commissione di studio (A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 20).

dura penale austriaca con gli ordini del Kaunitz perché si prendesse in esame l'adattamento della procedura alla Lombardia e la « riduzione delle curie criminali » ricordata più sopra; poiché nessuno era soddisfatto, per opposti motivi, del progetto di codice già abbozzato, tutti si trovarono d'accordo di approfittare dell'occasione per prendere tempo e tener ogni cosa in sospenso, finché la commissione non avesse completato anche il nuovo lavoro di cui era stata incaricata.

Appena Leopoldo II successe al fratello, la commissione stessa, con una « Rappresentanza » del 1° giugno 1790³³, chiese di essere autorizzata a ricominciare daccapo i suoi lavori. Commentava il Consiglio di Governo:

Non dissimuleremo alla Maestà vostra che sebbene il codice di Germania contenga varie massime assai sensate ed opportune, non lascia però di essere in molte parti difettoso e mancante. La Giunta delegata non ha potuto suggerire una radicale emenda e nemmeno il Governo o il Tribunale Supremo di Giustizia erano abilitati ad estendere sino a questo punto le proprie cure, perché doveva bensì regolarsi l'adattamento alla specialità delle circostanze del paese, ma senza alterazioni delle massime cardinali. Tuttavia non parrebbe ora molto difficile la compilazione di un codice meglio organizzato di leggi penali, come pure di un piano più regolare e spedito per la pratica loro esecuzione. I luminosi principi già annunciati dalla M. V. nelle riforme fatte... alle antiche ordinazioni della Toscana ed i buoni semi che si vedono sparsi sia nel codice di Germania o anche nelle costituzioni particolari della Lombardia potrebbero somministrare una scorta assai agevole a quest'importante operazione.

L'avvento al trono di Leopoldo avrebbe dovuto consentire un rilancio delle speranze di una riforma giudiziaria più aperta a problemi ed esigenze nuove. Ma anche in questo campo era sempre possibile che la ripresa delle discussioni favorisse invece il partito conservatore di cui conosciamo già l'ambiguo entusiasmo per le riforme leopoldine³⁴. Rimandare una decisione sulla riforma sia pure nella speranza di conquiste maggiori, poteva essere un errore politico. Nel frattempo continuavano

³³ A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 4.

³⁴ Supremo Tribunale e Consiglio di Governo erano discordi nel commentare la « rappresentanza » della commissione di studio: « non... è sembrato di dover riguardare il codice penale di Germania come assolutamente cattivo in tutte le sue parti, come pare essersi riguardato dal Supremo Tribunale di Giustizia » scriveva Wilczek al Kaunitz, inoltrando la *Consulta* del Consiglio di Governo su questo argomento.

ad essere in vigore le pene comminate dai vecchi editti; giudici e popolazioni erano in bilico tra una legge destinata a scomparire e una legge non ancora sanzionata.

L'accentramento esasperato imposto da Giuseppe II aveva una giustificazione nella necessità di eliminare gli arbitri, imporre a quanti ricorressero pubblici uffici il rispetto della legge. Ma quale legge? Era un interrogativo drammatico per i Tribunali criminali. La pena di morte era stata abolita per quasi tutti i delitti da un codice che in Lombardia non aveva valore; quindi il giudice che commutava la condanna alla forca in altra men grave commetteva un arbitrio. Bisognava allora pronunciare condanne contro cui si rivoltava la coscienza di alcuni, e cui lo stesso imperatore si era dichiarato contrario? ³⁵.

Meno drammatico era il dilemma in cui si trovava il governo, cui spettava di infliggere pene di minore portata. Ma la situazione era la stessa. Gli editti teresiani prevedevano sanzioni assai pesanti, che se valevano a scopo intimidatorio, erano però applicate solo in misura parziale, così che il giudice decideva caso per caso l'entità della condanna ³⁶. Attenersi alla lettera della legge significava dunque inasprire le pene; ma lasciare che continuasse a regnare la provvisorietà e l'arbitrio era una rinuncia all'intervento dei dicasteri politici negli affari della giustizia.

Le difficoltà non erano provocate solo da queste contraddizioni e insufficienze della legislazione; malgrado il continuo, capillare controllo governativo, i metodi dei pretori stentavano ad allontanarsi dalla vecchia routine. Giungeva a Vienna l'eco di episodi che si sarebbe desiderato restassero solo un ricordo del passato: processi iniziati e conclusi da un magistrato e poi ricominciati daccapo perché l'inquisito apparteneva a un'altra giurisdizione; famiglie rovinate da procedure penali complicatissime e costose imbastite per trasgressioni insignificanti ³⁷.

Si può citare il caso di due contadini sorpresi all'osteria nell'ora in

³⁵ Vi è un avviso del Tribunale d'appello del 15 settembre 1787, che dava notizia alle prime istanze di un decreto di corte al Supremo Tribunale, secondo cui, fintanto che la vecchia legislazione fosse stata in vigore i giudici non avrebbero potuto commutare la pena di morte. (A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 20).

³⁶ Decreto di corte 3 maggio 1790: parlava della necessità di modificare gli editti in maniera « corrispondente a quella moderazione delle penali che in oggi è necessaria, mentre devono esigersi per intero, quando che all'incontro in passato andavano per lo più diminuite, e si ritenevano quasi come tante minacce... mancando di esecuzione » (H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 318).

³⁷ Decreti di corte 12 aprile e 3 maggio 1790.

cui nel villaggio si impartisce l'insegnamento di dottrina cristiana; e mentre un editto nel 1768 colpisce la loro mancanza con una multa già esorbitante di 10 lire, le spese processuali ammontano a 237 lire³⁸. Cose del genere avvenivano spesso nei feudi, dove le tasse giudiziarie restavano l'unica fonte di guadagno per il pretore³⁹.

Tale era la situazione, quando il Dipartimento d'Italia ebbe sentore della decisione con cui Leopoldo II, persuaso dalle proteste contro il potere arbitrario del governo, e in nome delle proprie convinzioni personali sulla separazione dei poteri, sopprimeva le distinzioni tra delitti criminali e politici⁴⁰, attribuendoli tutti all'autorità giudiziaria. Si legge in un decreto di corte al governo di Milano: « ... Poco bene si potrebbe augurare del futuro nuovo sistema, in cui simili minori delinquenze saranno pienamente rimesse alla giurisdizione ordinaria dei pretori »⁴¹. Il Dipartimento d'Italia confermava con ciò la propria fiducia nella linea politica del defunto imperatore: rifiutava cioè di ricondurne lo spirito animatore all'imprecisato ambito di un riformismo costituzionale preil-

³⁸ Decreto di corte 3 maggio 1790.

³⁹ Nelle preture regie, le tasse giudiziarie erano state incamerate e i pretori ricevevano uno stipendio fisso: invece nei feudi non era stato toccato il diritto dei signori di nominare il giudice e percepire i proventi della giurisdizione. Due successive riforme (r. d. 6 giugno 1774; r. d. 11 febbraio e 1 agosto 1786) avevano imposto tuttavia l'osservanza di gravose contropartite: per il giudice l'obbligo di residenza nella sua curia; per il signore feudale quello di porre in efficienza il pretorio, dotandolo degli ambienti, delle attrezzature, del personale prescritti dalla legge (C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937, 325-335). La differenza tra la vecchia pratica e le nuove imposizioni era notevolissima. Nel 1777 un'inchiesta governativa stabilì che era assai bassa la percentuale dei giudici feudali che esplicavano effettivamente le loro funzioni: in moltissime comunità il pretore era un fantomatico personaggio che nessuno aveva mai visto in faccia; i questionari dell'inchiesta sono riempiti di osservazioni abbastanza sconcertanti. A Casarile « non si è potuto sapere se siavi pretore feudale »; a Cassano Magnano « si dice esservi podestà, che non si sa chi sia perché non risiede, ma abita a Milano »; a Romano Paltano tutti indicano un certo dottor Carlo Maestri, « quale dicesi non voler tale carica per essergli stato sospeso l'onorario, e non ha mai risieduto in luogo » e così via (A.S.M., Uffici giudiziari, p. a., 33). Le riforme misero un po' d'ordine in questa caotica situazione, costringendo almeno i giudicenti a risiedere nelle curie; ma tutto lascia pensare che non migliorassero la discutibile etica professionale della categoria, spinta alla ricerca di nuovi mezzi di sfruttamento. In 14 mesi, tra il 10 ottobre 1786 e il 10 ottobre 1787 il Tribunale Supremo si vide costretto a sospendere 6 pretori feudali dalle loro funzioni (*ibidem*). Ignoriamo i motivi dei provvedimenti.

⁴⁰ R. d. 20 gennaio 1791, allegato A, art. 38.

⁴¹ Decreto di corte 8 novembre 1790.

luministico di tipo inglese, il quale faceva il gioco soltanto dei gruppi conservatori.

§ 2. - LA RIFORMA DEI TRIBUNALI IN LOMBARDIA.

La riforma giudiziaria attuata in Lombardia negli anni tra il 1786 e il 1790 non era rimasta circoscritta al campo penale. I lavori per la compilazione di un codice civile furono compiuti troppo tardi perché Giuseppe II potesse sanzionarli in Lombardia (e nemmeno nelle province ereditarie) ma egli nel frattempo aveva riformato alcuni importantissimi settori del diritto, per esempio i matrimoni del 1783⁴² e le successioni del 1786; nello stesso anno entrò in vigore in Lombardia il metodo di procedura civile, che rappresentò un notevole sforzo per assicurare alla giustizia un corso più rapido e regolare, al riparo dalle infinite proroghe, « incidenti della causa principale », eccezioni formali e di competenza del giudice che paralizzavano i Tribunali⁴³.

Per quello che riguarda i Tribunali, l'imperatore costruì un sistema organico e razionale, che prevedeva tre istanze: dopo la prima era ammesso l'appello a Milano e, qualora si fosse avuta una sentenza difforme dalla precedente si accedeva al Supremo Tribunale, anch'esso esistente a Milano⁴⁴.

In campagna e nelle città di provincia la prima istanza per tutti i processi civili⁴⁵ e criminali era costituita dai pretori (chiamati anche podestà), la cui giurisdizione risultava notevolmente ampliata per l'abolizione di altri giudici concorrenti e per la soppressione di qualunque privilegio di elezione del foro. Un litigante non poteva più avere il diritto di sottrarre le cause di qualche importanza al giudice locale per portarle a Milano, in virtù semplicemente della sua condizione sociale; per farlo occorreva il consenso di entrambe le parti, e gli interessi in gioco dovevano superare le 500 lire⁴⁶.

⁴² C. A. VIANELLO, *La legislazione matrimoniale da Giuseppe II a Napoleone*, Milano 1938.

⁴³ A.S.M., Giustizia civile, p. a., 12.

⁴⁴ A.S.M., Giustizia civile, p. a., 12: r. d. 11 febbraio 1786, che regolava tutta la riforma delle giurisdizioni.

⁴⁵ Escluse le cause fiscali, feudali ed ecclesiastiche, riservate come detto più oltre al Tribunale civile di Milano (r. d. 11 febbraio 1786, art. 16-17).

⁴⁶ R. D. 11 febbraio 1786, art. 11.

A Milano per i processi penali vi era un Ufficio criminale, presieduto da un Capitano di giustizia, assistito da un Vicario e da quattro assessori⁴⁷; per le cause civili vi era il Tribunale di prima istanza, di dodici membri, che inoltre era competente, per tutto lo stato, nelle cause camerali, fiscali, feudali ed ecclesiastiche⁴⁸.

Giuseppe II fece molto anche per modificare le strutture esclusive e corporative del mondo forense. In ognuna delle sei principali città lombarde (Milano, Cremona, Pavia, Como, Lodi, Casalmaggiore) si erano costituiti da secoli un collegio dei nobili giurisperiti e due altri — non necessariamente nobili — degli avvocati e causidici e dei notai. A Milano il primo di questi organismi costituiva fino al 1786 il centro della politica cittadina⁴⁹: rigidamente riservato ai patrizi, controllava l'esercizio delle professioni forensi; aveva competenza esclusiva per diversi atti di « volontaria giurisdizione »; dal suo seno venivano scelti due sindacatori dei podestà su tre, i prefetti della fabbrica del Duomo, i protet-

⁴⁷ Il capitano di giustizia era Girolamo Carli, che era anche direttore della polizia. Vicario era Paolo Risi, l'autore delle *Osservazioni spettanti alla giurisprudenza criminale*, in cui si rivelava fautore del Beccaria; gli assessori erano Carlo Sormani, Antonio de' Lorenzi, Giovanni Battista Varese di Rosate, Giulio Conurbia.

⁴⁸ Ne ebbe la presidenza Bonaventura Spannocchi, che godé sempre della fiducia e dell'amicizia del Wilczek; in precedenza era senatore. Darò qui i nomi degli altri consiglieri di prima istanza, con l'indicazione delle cariche da essi ricoperte subito prima della nomina. Antonio Giudici (professore di diritto romano a Pavia, autore di una *Apologia della giurisprudenza romana, o note critiche al libro intitolato: Dei diritti e delle pene*, pubblicato a Milano nel 1784; Giuseppe Luini (ex-podestà di Lodi); Francesco Reossi (ex-podestà di Varese); Alessandro Anelli (ex-podestà di Como); Fabio Visconti (dottore di collegio, ex-giudice dei dazi, vicario di provvisione nel 1779 e 1786); Cesare Scaccabarozzi (dottore di collegio, aveva avuto funzioni di sindacatore, vicario di provvisione nel 1783); Francesco del Maino (dottore di collegio, ex-giudice del cavallo, vicario di provvisione nel 1781); Giovanni de Martini (auditore del Reggimento dell'Arciduca); Antonio Pagani (avvocato dei poveri); Agostino Pizzoli e Giuseppe Draghi, celebri avvocati.

Tribunale d'appello: presidente: Carlo Biondi (ex-senatore). Consiglieri: Paolo Bassi (ex-senatore e pretore di Pavia); Antonio de' Capitani d'Arzago (dottore di collegio, ex-senatore e pretore di Cremona); Giovanni Tosi (dottore di collegio, avvocato fiscale); Barnaba Maineri (podestà di Milano); Francesco Gallarati Scotti (dottore di collegio, ex-vicario di giustizia); Don Carlo Antonio Pedrolì (celebre avvocato, ex Vicario generale).

Supremo Tribunale: pro-presidente Giuseppe Foppa; consiglieri: Alessandro Ottolini, Giuseppe Croce, Pietro Morosini, Matteo Ordogno de Rosales, Felice Albuzzi, tutti provenienti dal Senato.

⁴⁹ Il Collegio dei nobili giurisperiti e i suoi rapporti col patriziato sono stati studiati da G. VISMARA, *Le istituzioni del patriziato*, cit., pp. 229-253 e 277-8.

tori dei carcerati⁵⁰; inoltre erano riservate loro alcune cariche civiche: due assessori del Tribunale di provvisione e il luogotenente del Re — che alla fine del Settecento aveva assunto il nome di provicario — destinato a divenire dopo un anno Vicario di provvisione⁵¹. Questa carica non costituiva certo un traguardo finale; spesso era ricoperta da uomini relativamente agli inizi della carriera; alcuni di essi in seguito sarebbero entrati a far parte del Consiglio generale e avrebbero potuto aspirare a tutte le cariche civiche riservate ai decurioni; altri avrebbero ricoperto funzioni di giudice e aspirato ai più alti fastigi della magistratura; così la carriera municipale e giudiziaria per molto tempo procedevano congiuntamente.

Da un elenco del 1783⁵² risulta che a Milano facevano parte del collegio dei giurisperiti 85 membri; 12 di questi (tra cui l'arcivescovo di Milano Pozzobonelli, il consigliere del R. Economato Daverio, e alcuni canonici della cattedrale) appartenevano all'alto clero; 6 erano senatori (in tutto il Senato comprendeva 12 membri), 7 erano decurioni, uno era vicario ed uno provicario di provvisione, 5 rivestivano cariche giudiziarie a Milano, 4 erano alle dipendenze della Camera regia (Collegio fiscale), 2 erano professori a Brera. Infine uno, oltre al Daverio, era giunto all'apice della carriera nelle cariche regie, il Silva, come consultore di governo. Solo uno, per quanto mi può constare, era stato pretore in provincia: Carlo Mozzoni, che, prima di entrare nel collegio milanese, fu podestà di Mariano dal 1773 al 1776. Le vicende del Mozzoni, che certo non ebbe nella professione una vita facile, possono essere interessanti: aveva cominciato la carriera nel 1768 come aggiunto fiscale. Nel 1773 aveva cercato di brigare una promozione recandosi a Vienna, ma qui era stato tacitato con una piccola pretura forense, « carica per lo più infima » osservava nel 1795 riepilogando la sua carriera l'arciduca Ferdinando « e di solito nemmeno ambita dai dottori di collegio come lui »⁵³. Nel 1776 scadeva il suo mandato a Mariano e il Governatore lo

⁵⁰ G. VISMARA, op. cit., pp. 277-8.

⁵¹ F. ARESE, *Elenco dei magistrati patrizi*, cit., pp. 5-27. Si poteva diventare R. Luogotenente di provvisione dopo cinque anni di appartenenza al Collegio dei nobili giurisperiti. Su duecento Vicari di tutti i tempi 77 furono Decurioni, 46 prima di essere nominati R. Luogotenente, 17 durante o tra i periodi di carica, 14 successivamente.

⁵² A.S.C., Materie, 345.

⁵³ La carriera di Mozzoni fu ricostruita e discussa nel 1795 dalla Conferenza governativa, in seguito a una sua domanda di essere impiegato nell'ufficio del pro-

destinò a un'altra sede di nessuna importanza, in quanto, come diceva venti anni dopo, non era soddisfatto di lui, benché egli fosse stato approvato nel « sindacato ». Mozzoni rifiutò, col pretesto di impegni familiari e per diversi anni non ebbe altre cariche di nomina regia. Fu protettore dei carcerati, poi sindacatore di alcuni pretori uscenti; finché nel 1786 lo spostamento di potere da Ferdinando a Wilczek gli consentì di ottenere la nomina di Commissario nell'ufficio di polizia.

Prima della riforma del 1786 la carriera dei pretori nei piccoli e piccolissimi centri era quasi del tutto separata da quelle che portavano agli altri più ambiti uffici giudiziari. D'altronde la cosa non fa meraviglia. Il podestà, soprattutto nei piccoli paesi di campagna, finiva coll'occuparsi di cause di infima importanza. La carriera non era certo ricca di soddisfazioni. Ogni tre anni i podestà venivano mutati di sede, con il fine, un po' ingenuo, di garantirne l'imparzialità. Al termine del triennio venivano sindacati e tutta la popolazione era invitata ad esporre eventuali reclami. Ma questa antichissima prassi, invece di assicurare l'onestà dei giudici, poteva causare vessazioni e ricatti di ogni genere, da parte di un sindacatore poco scrupoloso; in complesso questo sistema sembra più che altro adatto a togliere al magistrato ogni indipendenza di giudizio⁵⁴. Sino al 1774 non esistevano stipendi fissi; solo in qualche caso le comunità, se vi erano tenute per tradizione, corrispondevano qualche decina o al massimo qualche centinaio di lire all'anno. Nel 1774 Maria Teresa assegnò ai pretori dei soldi camerati⁵⁵ in misura sufficiente ad arrotondare fino a una certa cifra — tra le 1500 e le 2400 lire — i compensi pagati dalla comunità; ma fino al 1° gennaio 1790 le tasse giudiziarie continuarono a costituire il più forte guadagno del magistrato e una tentazione di più ad abusare della propria carica. Quasi sempre il culmine della carriera⁵⁶ era una podestaria più comoda e più importante,

curatore generale. Egli era stato escluso di nuovo da ogni carica dopo essere stato funzionario di polizia sotto Giuseppe II. A.S.M., Uffici regi, p. a., 142, protocolli della Conferenza governativa, 25 gennaio, 1795.

⁵⁴ A.S.M., Uffici giudiziari, 47, Turni dei podestà dal 1774 al 1793; vedi anche H.H.S.A., *Sammelbände*, 23 allegato n. 52 alla *Relazione* di Leopoldo (Podestà di Codogno, *Memoria sull'utilità di lasciare i pretori perenni, senza mutare*).

⁵⁵ A.S.M., Uffici giudiziari, 38. *Ruolo di R. Giusdicenti coi soldi loro assegnati dalla pianta della Cesarea R. Carta 14 aprile 1774, e Assegni annui a carico delle sottosegnate comunità e città a sollievo de' soldi stabiliti alli R. Giusdicenti, attuari satellizj a norma del disposto con cesareo dispaccio 14 aprile 1774.*

⁵⁶ Non mancarono, naturalmente, esempi isolati di pretori che riuscirono ad avanzare nella carriera. Se non vado errata, in un quarantennio, 4 giudici prove-

in una città invece che in un villaggio. Le grandi sedi di Cremona e Pavia rimanevano però escluse, poiché per un antico privilegio i loro podestà dovevano essere senatori.

Giuseppe II restituì dignità ai pretori forensi. Allargò, come si è visto, le loro competenze, diede loro un mandato senza limiti di tempo e fece sparire i sindacati; inoltre incamerò le tasse giudiziarie e diede ai magistrati uno stipendio fisso, per metterli al di sopra di ogni sospetto di concussione ⁵⁷.

In tal modo la carriera delle preture poteva essere percorsa da persone di maggior talento e diventava un gradino per raggiungere più alte posizioni. Nel 1786 i podestà di Varese, Como e Lodi furono chiamati a Milano come consiglieri del Tribunale di prima istanza, mentre i pretori di Pavia, Cremona e Milano divennero giudici d'appello.

Di contro si rendeva impossibile quella carriera proteiforme cui erano abituati i nobili giurisperiti di Milano. Quasi tutte le cariche loro riservate (nel Tribunale di provvisione, come sindacatori, come protettori dei carcerati) erano state addirittura soppresse, insieme a tutte le prerogative dei collegi. I notai e i giurisperiti milanesi furono anche privati di un assegno annuo che ricevevano dalla città come compenso per le esenzioni di cui godevano prima del censimento teresiano ⁵⁸. In cambio di

nienti dalla « ruota » degli uffici pretori ricoprirono cariche più importanti: due di essi erano nobili, il conte don Vittorio Aguirre e il conte don Pietro Paceco, il cui padre era stato senatore e presidente del Magistrato straordinario. Gli altri due, Fortunato Bonacina e Giacomo Masnaghi, vantavano entrambi 15 anni di servizio come pretori, quando nel 1762 chiesero di essere presi in considerazione per la carica di Capitano di Giustizia. Per quella volta non entrarono neppure nella terna che il Governatore propose a Vienna; furono loro preferiti tre dottori di collegio, tra cui il prescelto, il conte don Carlo Parravicini, aveva esercitato soltanto, per due volte, la funzione di giudice del gallo. Masnaghi tuttavia ottenne nello stesso 1762 la carica di Vicario generale; Bonacina, qualche anno dopo, entrò nel Collegio fiscale di Milano. Altrettanto sporadici per quanto ci è dato di sapere sono casi inversi di dottori di collegio, anche provenienti da una città di provincia, che si siano adattati in qualche momento della loro carriera a coprire una preture periferica. Essi preferivano in genere chiedere l'ufficio di « avvocato fiscale » in provincia poiché in tal caso era loro permesso scegliere come sede la loro città d'origine (A.S.M., Uffici giudiziari, buste 45-47, Ruoli delle preture. Per sapere se un giudice era o no dottore di collegio in provincia mi sono fidata delle qualifiche indicate nei ruoli stessi poiché solo a Como e a Milano ho potuto facilmente trovare degli elenchi di membri dei collegi di giurisperiti).

⁵⁷ Gli stipendi variavano da 7000 a 4000 lire a seconda dell'importanza delle sedi.

⁵⁸ R. d. 14 marzo 1757: ordina che la città paghi annualmente 25.000 lire al Collegio de dottori e 6.000 lire ai notai. Queste somme erano divise ugualmente

tutto quanto avevano perduto i giurisperiti si videro assicurare cinque seggi nel Tribunale di prima istanza e uno nell'ufficio criminale: ma si trattava di un magro compenso. Dopo le riforme di Giuseppe II molti giovani patrizi si vedevano sbarrate le facili possibilità d'impiego di una volta; che ne sarebbe stato — gemevano i padri — della nobile, studiosa gioventú? ⁵⁹.

A Milano, tuttavia, un giovane che unisse ai vantaggi della nascita quello d'una buona preparazione professionale poteva sempre trovare numerose possibilità di collocamento negli uffici governativi. Ciò era assai meno facile nei centri periferici, dove restava molto piú problematico l'inserimento dei nobili giurisperiti nella nuova burocrazia. Esamineremo in particolare una sola città, Como, ma la situazione era analoga dappertutto.

Il Collegio dei nobili giurisperiti di Como, prima del 1786, aveva in mano la vita della città: oltre a un Vicario generale dello Stato e a un senatore, uscivano dalle sue file i giudici di palazzo o consoli di giustizia, che avevano giurisdizione uguale a quella del R. Podestà e privativa per alcuni atti di volontaria giurisdizione; inoltre sussisteva il diritto delle parti di appellarsi ai membri del Collegio contro qualunque sentenza pronunciata in prima istanza dai giudici della provincia; e un nobile giurisperito poteva sempre essere chiamato come « consultore » nelle cause affidate ad altri giudici. A tutto ciò si può aggiungere il solito elenco di cariche civiche riservate agli appartenenti al collegio: il dottore di provvisione presso il Consiglio generale, il capo della camera di patrimonio e quello della sanità, l'oratore a Milano; e diversi deputati dei Luoghi pii, due all'ospedale, uno al Seminario Benzi e uno all'opera pia Verga ⁶⁰.

È chiaro il vuoto che lasciò la soppressione improvvisa e contempo-

tra tutti i membri; per i giurisperiti ne usciva un assegno non trascurabile (cfr. *Carteggio Verri*, cit., vol. X, p. 45).

⁵⁹ È questo un tema costante che percorre tutto il protocollo della deputazione sociale.

⁶⁰ L'elenco dei vecchi diritti si trova in un promemoria steso dal Collegio nella seduta del 4 maggio 1791 (A. S. Como, Volume 56, *Ordinationes* del Collegio dei nobili giurisperiti). Non esiste per questi anni un elenco completo degli iscritti al collegio, ma solo le liste dei partecipanti alle sedute. Tra il 1786 e il 1796 erano una diecina i giurisperiti partecipi delle attività del Collegio (Don Francesco Peregrini, don Paolo Raimondi, conte Giacomo Mugiasca, arcidiacono don Luigi Volta, don Tommaso Odescalchi, don Giuseppe Rovelli, don Pietro Riva, don Ignazio Martignoni, conte Giovanni Battista Giovio, conte Luigi Bagliacca).

ranea di queste cariche e questi privilegi. Il governo stesso non poteva ignorare il problema e non poteva certo prescindere del tutto da quei vivai che, bene o male, avevano fornito per secoli il personale dei principali uffici giudiziari. Il 25 marzo 1786, poche settimane dopo la riforma dei Tribunali, Wilczek scrisse ai giurisperiti comaschi, dichiarando di aver accolto il suggerimento di alcuni collegi e di accordare volontieri una loro partecipazione all'amministrazione della giustizia; essi avrebbero perciò potuto eleggere fra di loro un « luogotenente » del pretore, senza stipendio, se non per una qualche partecipazione alle tasse giudiziarie⁶¹. In questo modo era possibile un inserimento dei nobili giurisperiti nella carriera delle preture che essi non avevano mai seguita, senza grave pericolo di monopoli. I giurisperiti comaschi non furono entusiasti della proposta. L'ufficio di luogotenente non era un ufficio di con-giudice, ma era del tutto subordinato, tranne naturalmente in caso di assenza del pretore stesso. Il trattamento economico, anche per quella quota per cui avessero eventualmente contribuito i fondi sociali del Collegio, doveva essere deciso dal governo; l'eventuale promozione nella carriera dipendeva ancora dal governo e dal Tribunale d'appello; e anche la designazione del Collegio per il posto di luogotenente sarebbe stata respinta, se non avesse incontrato l'approvazione del pretore.

Un vivace e nutrito carteggio⁶² fu scambiato tra le parti, prima che il Collegio dei giurisperiti di Como consentisse a designare Pietro Riva come luogotenente. I rapporti tra il pretore e il collegio restarono tuttavia pessimi; non sappiamo se quelli tra il giudice e il luogotenente fossero più cordiali.

* * *

Il dibattito intorno alla riforma giudiziaria continuò ad essere molto vivace durante tutto il regno di Giuseppe II; la morte dell'imperatore sopraggiunse quando la situazione era ancora lontana dal conoscere una sistemazione definitiva, e ne fermò il processo di faticoso assestamento, rimettendo praticamente ogni cosa in discussione. La battuta d'arresto

⁶¹ Con decreto del Supremo Tribunale 1787 fu stabilito che gli emolumenti sarebbero stati divisi fra il personale delle preture in questa proporzione: due terzi al pretore, a cui carico era il mantenimento del luogotenente, e un terzo spartito fra i subalterni. Nel 1790 fu assegnato ai luogotenenti uno stipendio autonomo, per quanto modesto (800-2.000 lire; cfr. A.S.M., Uffici giudiziari, p. a. 36).

⁶² A. S. Como, Volume 56.

era stata inevitabile per ciò che riguardava il codice penale, che per un verso o per l'altro aveva lasciato insoddisfatti uomini delle piú diverse tendenze e che certamente, per l'importanza dei temi ancora in discussione, poteva meritare ulteriori approfondimenti. Ma sul piano della giustizia civile e soprattutto dell'organizzazione dei Tribunali l'esigenza di una revisione complessiva della riforma giuseppina era assai meno riconosciuta. Le critiche, quando non si limitano a riconoscere qualche difetto marginale, sono tutte d'intonazione conservatrice. Anche qui noi troviamo il Supremo Tribunale all'opposizione.

Del nuovo regolamento procedurale civile, della cui osservanza erano i responsabili, i consiglieri del Supremo non avevano capito molto, e, in maggioranza, restavano ottusamente e nostalgicamente favorevoli alle vecchie pratiche. Richiesti di un parere sulle domande dei decurioni, mandarono a Vienna un *Confronto in alcuni dei principali oggetti tra il vecchio e il nuovo metodo giudiziario*⁶³, di cui prendevano in esame dieci punti, concludendo costantemente per la superiorità del metodo antico sul nuovo, le cui manchevolezze, dicevano, gli hanno attirato « il disgusto di tutta la nazione ». Imbastire una requisitoria contro i formalismi che sono inseparabili da ogni metodo procedurale è molto facile: e i signori del Supremo si inoltrarono nella casistica degli assurdi a cui potevano condurre l'applicazione piú ottusa e inintelligente della legge, e l'ingegnosità degli avvocati. Per il Dipartimento d'Italia non era difficile rispondere che simili eventualità si erano verificate anche piú frequentemente in passato⁶⁴. Pur stabilendo direttive ferree per cercare di impedire gli abusi dell'autorità giudiziaria, il nuovo Regolamento aveva lasciato ai magistrati poteri discrezionali abbastanza vasti per consentire di adattare le norme alle circostanze; si volevano giudici sottomessi alle leggi, non meccanici esecutori di procedure. Anzi, per la prima volta essi erano resi responsabili in maniera piena dell'andamento del processo e della regolarità di ciascun atto. Prima del 1786 il giudice interveniva solo per le sentenze e gli avvocati curavano senza il suo intervento tutta l'istruzione degli atti processuali. La piú moderna concezione delle fun-

⁶³ A.S.M., Giustizia civile, p. a., 7. Allegato n. 2 a una lettera di corte del 18 luglio 1791; esso consiste appunto in una copia del *Confronto*, inviato dal Supremo Tribunale a Vienna il 25 agosto 1790.

⁶⁴ A.S.M., Giustizia civile, p. a., 7, allegato n. 3 alla lettera di corte 18 luglio 1791.

zioni del magistrato introdotta da Giuseppe II non fu compresa affatto: il Tribunale Supremo opinò che fosse meglio tornare all'antico. Le parti, diceva, sono abbastanza interessate alla regolarità del procedimento, dunque si lasci il giudice libero di dedicare ogni sua energia ad emettere ben ponderate sentenze!

Contrari alla riforma giudiziaria furono anche i « deputati » dello Stato, le cui richieste furono molto vaste anche se improntate a un minimo di realismo, che impedì di chieder senz'altro la restaurazione dello *statu quo*⁶⁵. Conosciamo le loro proteste sulla riforma del codice penale; chiedevano inoltre di aprire piú larghe possibilità d'impiego ai giovani nobili che intraprendessero gli studi legali, soprattutto in provincia, restituendo ai collegi dei giurisperiti la facoltà di giudicare in seconda istanza e le altre prerogative perdute; di diminuire il potere dei pretori⁶⁶; di ritornare infine alle procedure delle *Nuove Costituzioni* milanesi che, secondo i deputati, causavano meno ritardi e rendevano piú efficiente la giustizia.

Un discorso a parte sembrò meritare poi un progetto di registrazione delle ipoteche, approvato da Giuseppe II, ma non ancora attuato. L'antica legislazione milanese prevedeva che chi si fosse accinto all'acquisto di una proprietà potesse ricorrere alla pubblicazione di gride « provvisionali » che intimassero a quanti vantavano qualche diritto sulle terre in questione di presentarsi entro un certo termine, pena la invalidità di ogni successiva pretesa. Ma questo era un mezzo troppo incerto poiché poteva sempre saltar fuori in seguito un fidecommesso « occulto », cioè non maturato al momento della pubblicazione delle gride e non prescrivibile. Ormai si sentiva il bisogno di un registro in cui fossero annotati

⁶⁵ A.S.C., Dicasteri, 179, *Protocolli della Deputazione sociale*, sessione VIII, ed allegato n. 8.

Secondo il Valsecchi, bisognerebbe tenere conto nel valutare l'opera di Leopoldo « non solo di quel che fece, ma anche di quel che non fece... Non tutto l'ordinamento giuseppino fu sottoposto a revisione... soprattutto si fu assai prudenti nel ricostruire quello ch'egli aveva abbattuto. Si ricordi l'esempio del Senato: il Senato rimase sepolto per sempre » (F. VALSECCHI, *Dalla pace di Acquisgrana*, cit., p. 391). Neppure la « deputazione sociale » chiese nel 1790 di dissepellire il Senato.

⁶⁶ Fu chiesto che i pretori non fossero piú perenni e fossero sindacati periodicamente, poiché le popolazioni non avevano fiducia nei loro giudici, vedendoli diventati tanto piú potenti di prima. Il pretore di Codogno ribatté (in una supplica a Leopoldo già citata) che anzi ciò aumentava la fiducia della gente; e attribuì, giustamente, la richiesta agli interessi del ceto patrizio, abituato a spadroneggiare nelle campagne.

tutti i vincoli che gravavano sulle terre; e non era tra i piú piccoli meriti di Giuseppe II la decisione di provvedere a questa esigenza. Sarebbe stato un passo avanti nel senso di favorire la formazione di una proprietà immobiliare di tipo borghese, facilmente alienabile. Ma i patrizi insorsero con una vera e propria requisitoria; il progetto era lesivo dei diritti di proprietà: le obbligazioni preesistenti non registrate per qualche accidente sarebbero diventate nulle e soppiantate da quelle posteriori iscritte; si voleva fare del libro delle ipoteche un codice della proprietà piú valido di qualunque titolo previsto dalle leggi civili del paese. Improvvisamente si sarebbe messo in luce lo stato delle finanze dei cittadini, rovinandone il credito, provocando catene di fallimenti, e accumulando in pochi anni tutti i processi fidecommissari destinati alle generazioni future⁶⁷. Questi argomenti, che altro non dimostravano se non i vizi della vecchia legislazione, in pratica avevano la loro efficacia. E su questo punto Leopoldo cedette senz'altro.

Non cedette subito sugli altri punti: nel dispaccio del 20 gennaio 1791 egli si limitò ad assicurare che la materia sarebbe stata discussa nuovamente a fondo, escludendo esplicitamente, oltre al progetto di registrazione delle ipoteche, soltanto la distinzione tra delitti politici e criminali.

Leopoldo non era affatto disposto ad avallare anche in campo giudiziario il seppellimento della riforma di Giuseppe II e neppure ad autorizzarne una totale revisione. Il 17 febbraio 1791 egli nominò una Giunta, incaricata, oltre che della compilazione del codice penale, anche di un parziale controllo e riesame degli altri aspetti della riforma giudiziaria. Le istruzioni alla Giunta chiarivano i limiti entro cui sarebbero state permesse prudenti modifiche della legislazione giuseppina. Escluso un ritorno alle *Nuove Costituzioni*, si sarebbe però dovuto compilare un nuovo testo del regolamento procedurale, correggendo il vecchio in tutti i punti in cui ciò sembrasse opportuno, e si sarebbero dovute progettare delle modifiche dell'ordinamento dei Tribunali di prima istanza. Nelle preture si sarebbero ristabiliti senz'altro gli avvicendamenti di sede e i « sindacati »; si sarebbe studiata la possibilità di istituire giudizi collegiali anche nelle città di provincia, ricorrendo ai nobili giurisperiti; in tal caso le cause sommarie sarebbero state lasciate alla deliberazione individuale del pretore o di uno dei suoi luogotenenti: anche a Milano si sarebbero

⁶⁷ A.S.C., Dicasteri, 179, *Protocollo delle riunioni della Deputazione sociale*, allegato n. 7.

potuti destinare una parte dei consiglieri del Tribunale di prima istanza come giudici rionali per vertenze inferiori a una data cifra e da sbrigarli con procedimento d'urgenza.

Il 17 giugno 1791, l'imperatore, per sveltire i lavori, creò un'altra Giunta che si occupasse esclusivamente di diritto criminale; rimase così una Giunta particolarmente incaricata della rivisione della riforma giuseppina in campo civile e giurisdizionale: operazione che nasceva come semplice correzione tecnica, destinata ad evitare inconvenienti pratici e a sveltire il corso della giustizia; ma che minacciava di allargarsi e comprendere esigenze d'altro tipo già presenti sin dall'inizio, per esempio nell'ordine di Leopoldo di ritornare all'antico espediente di « sindacare » i pretori.

Le intenzioni di Leopoldo erano invero tutt'altro che reazionarie, soprattutto per ciò che riguarda la giustizia punitiva, un argomento che lo interessava appassionatamente e per cui gli sembrava che molto restasse da fare; nella *Relazione* sulla sua visita a Milano scriveva:

Si fu a vedere il Tribunale del Capitano di Giustizia... Vi è un Capitano di Giustizia, un Vicario, quattro assessori, con diciotto attuari e quattro praticanti. Il più lo fanno i praticanti, i quali vi vengono dopo aver fatto altri impieghi e non servono di scala per andare alle potestierie e preture... I processi durano 4 o 5 anni prima di essere compilati. In tutto si pagano sportule e tasse, altro abuso; in tutto si deferisce il giuramento, anche per le prove... Non vi è mai visita dei carcerati; i rei non hanno difensori, non vi è avvocato dei poveri e sono stati aboliti i così detti Protettori dei poveri... Si è trovato che in una causa detta di Retegno⁶⁸ vi erano 120 carcerati non esaminati da quattro anni a questa parte, alcuni dei quali sono morti.

Questi rilievi riguardano in gran parte problemi, come il costo della giustizia, il riordinamento delle carriere, la regolarità delle procedure, che erano stati molto discussi anche negli anni precedenti, benché fossero ben lontani dall'essere pienamente risolti. E gli interventi di Leopoldo non sempre furono felici.

Con sovrano rescritto 27 giugno 1791 il Collegio dei giurisperiti di Milano riebbe l'assegno annuo di 25.000 lire; dovette accollarsi di nuovo il compito di fornire patrocini gratuiti, guidare le ronde di notte, sin-

⁶⁸ La causa di Retegno, cui si accenna qui, era un processo per brigantaggio. Retegno era un paesino al confine col Parmigiano, dove si era annidata una banda di briganti, la cattura dei quali era stato uno dei successi del Carli durante la sua direzione della polizia (A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 20).

dacare i pretori, tutti oneri non sgraditi e anzi espressamente richiesti dagli interessati. Ridare forza e importanza a un collegio corporativo non avrebbe aiutato quella regolarizzazione delle carriere che, come Leopoldo notava, era rimasta incompleta sotto Giuseppe II; ed è da dubitarsi che la presenza di un protettore dei carcerati avrebbe migliorato la sorte dei reclusi, soprattutto quando questi fossero i protagonisti di un clamoroso caso di brigantaggio.

Quanto poi a diminuire le tasse giudiziarie, la cosa era piú facile a dirsi che a farsi. Giuseppe II le aveva incamerate per costituire degli stipendi fissi ai pretori, colla previsione che la Camera vi avrebbe sí perso qualcosa⁶⁹, ma che il leggero disavanzo sarebbe stato ben giustificato dalla necessità di provvedere con tutto il possibile decoro ai ministri della giustizia. L'operazione, invece, finanziariamente si risolse in un disastro. Le tasse rendevano ben poco, ora che i preposti alla riscossione non avevano piú alcun interesse ad esigerle. Dopo 18 mesi di questo esperimento, Leopoldo II, malgrado le sue idee sulla gratuità della giustizia, incaricò la Giunta giudiziaria di studiare il modo di restituire ai pretori le tasse dei processi civili, decurtando il loro stipendio⁷⁰.

Tutto il resto del complesso problema della giustizia fu rimesso alle discussioni delle due Giunte. Nel frattempo, le cose procedevano in maniera anche piú provvisoria e caotica che negli anni precedenti. Il codice penale mancava sempre, e i lavori di compilazione si annunciavano lunghi e laboriosi; anzi sembrava che nessuna questione di qualche rilievo dovesse essere definita tanto presto. I delitti politici erano resi alla giurisdizione dei pretori e l'Ufficio di polizia soppresso; ma il governo si accorgeva invece di avere piú che mai bisogno di controllare l'operato dei giudici nei confronti di certe categorie di delinquenti, i giacobini anzitutto, e poi i vagabondi e i mendicanti, che ingrossavano spesso le file delle bande brigantesche e costituivano un elemento pericoloso di instabilità sociale. La conferenza avrebbe voluto disporre di una polizia particolarmente attiva e capace, ma la mancanza di direzione organica sembrava invece influire sull'efficienza delle forze di pubblica sicurezza.

⁶⁹ A.S.M., Uffici giudiziari, p. a., 36, Consulta 20 maggio 1788 dei delegati allo studio del nuovo piano delle preture.

⁷⁰ Vienna, 28 luglio, *Handbillet* di Leopoldo a Kaunitz: «È mia intenzione che le R. Preture delle città provinciali del Milanese e quelle della campagna siano rimesse nell'antico sistema relativamente ai soldi e altri emolumenti o tasse di spedizione per i pretori». La lentezza con cui procedevano i lavori della Giunta non permise l'attuazione di questo progetto prima dell'invasione francese.

Il timore dei briganti cresceva quanto piú il governo si sentiva disarmato contro di essi. Il 10 dicembre 1790⁷¹, per esempio, la conferenza governativa ordinò a tutte le comunità di suonare la campana a martello alla prima notizia di un'aggressione; non solo, ma tutti i villaggi circosvicini avrebbero dovuto rispondere con uguale scampanio. Beccaria, a nome del Magistrato politico camerale, tentò di opporsi, facendo riflettere alle conseguenze di un simile provvedimento. Si sarebbe rischiato di provocare una reazione a catena, di allarmare intere province, di provocare un clima ancor piú acceso di caccia all'uomo. E la sicurezza non sarebbe aumentata, si sarebbero solo resi i briganti piú disperati e feroci. La Conferenza rispose che questa obiezione non era nuova, ma risaliva al Filangieri. Questi però, aggiungeva, « ragiona bensí sull'atrocità delle pene, ma non già sull'efficacia dei mezzi per allontanare i delinquenti... » e confermava i suoi ordini⁷².

Poco dopo la Conferenza incaricò il Supremo Tribunale di nominare una delegazione che suggerisse provvedimenti istantanei per limitare « la infestazione dei malviventi »⁷³. La Commissione⁷⁴ si radunò il 28 marzo 1792 e concluse che il miglior mezzo sarebbe stato « uno stabilimento certo ed invariabile, sia nella parte riguardante la forma dei processi, la proporzione giusta delle pene adattata alle locali circostanze del paese e la sistematica pianta degli uffici criminali, sia nella parte riguardante il metodo per la prevenzione dei delitti, pel buon ordine pubblico, e per

⁷¹ A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 21.

⁷² *ibidem*.

⁷³ *ibidem*.

⁷⁴ Ne facevano parte Matteo Ordogno de Rosales, giudice del Tribunale supremo; il giudice appello, Carlo Antonio Gola, e il Capitano di Giustizia (presidente del tribunale criminale di Milano), Francesco Bazzetta. Quest'ultimo, creatura di Ferdinando, era il suo braccio destro nella campagna di polizia contro i giacobini, e il campione della lotta contro l'accattonaggio. Non era tra i suoi piú piccoli motivi di merito agli occhi del governo il suo zelo nel rastrellare vagabondi per consegnarli al servizio militare, compito che lasciava assai freddi tutti i pretori. (In un lasso di tempo non precisato, egli aveva costretto all'arruolamento 479 disgraziati su 672 complessivamente forniti all'esercito da tutto lo Stato. Cfr. A.S.M., Uffici e tribunali regi, p. a., 141. Protocolli della Conferenza governativa, 24 luglio 1794). Nel 1796 si dimise. Farà parte poi della commissione di polizia istituita dagli austro russi nel 1799. Gli altri due membri della Giunta erano anche essi particolarmente benvenuti alla corte arciduciale; ma il Rosales, dopo il 1791 era venuto assumendo atteggiamenti di maggiore indipendenza, almeno a quanto notava il Wilczek, che in genere non era tenero nei suoi giudizi verso questo giudice, da lui considerato uno « spirito gesuitico » (per questi giudizi di Wilczek, H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 25, allegato n. 122 alla *Relazione di S. M.*).

li provvedimenti compresi sotto il general nome di polizia... ». Quanto ai provvedimenti immediati, ronde, allarmi, impiego delle truppe di campagna, non si poteva fare gran che di piú di quanto si facesse già. Piuttosto occorreva riflettere, se la riforma giudiziaria non avesse incoraggiato i malviventi con una eccessiva indulgenza: la commissione si limitava a indicare, come causa evidente della proliferazione del brigantaggio, la reimmissione nella società di quanti venivano scarcerati senza lavoro né mezzi di sussistenza.

La Commissione, dunque, pur non dimostrando una particolare profondità di vedute, si rendeva conto di essere di fronte a un problema non riducibile a un semplice affare di polizia. Ma il Supremo Tribunale non nascose la propria delusione nel non vedersi proporre espedienti pratici e spicci, oltre che immediati, per risolvere la questione: « Ha riconosciuto il Tribunale Supremo essersi... discussa la materia, ha però riconosciuto trattarsi ancora di oggetti che non si rivolgono sopra istantanei provvedimenti e sui quali dovrebbe farsene una piú matura considerazione ». Così la discussione delle questioni di principio veniva rimandata, di fronte all'urgenza dei compiti pratici del mantenimento dell'ordine. La Giunta criminale aveva da poco iniziato i suoi lavori per il codice; ma il tempo dei grandi dibattiti era ormai passato.

I verbali della Giunta esistono solo in parte⁷⁵; sono stati editi dal Cantú⁷⁶ quelli che si riferiscono alle sessioni dal 22 gennaio al 17 febbraio 1792 in cui si trattò della pena di morte.

La maggioranza fu favorevole a conservare la sanzione capitale per i delitti piú gravi, anzitutto l'omicidio a seguito di rapina. Il Beccaria,

⁷⁵ In A.S.M., Giustizia punitiva, p. a., 4, si trovano i verbali, incompleti delle sessioni tenute negli anni 1791-1792. Partecipavano alla Giunta Pietro Morosini e Francesco Gallarati Scotti del Tribunale Supremo, Luigi Bazzetta (capitano di giustizia) Paolo Risi (giubilato, ex-vicario di giustizia), Cesare Beccaria, il segretario di Governo Corti, l'avvocato Antonio Maria Borghi. Pietro Morosini aveva la presidenza e fu subito chiaro il contrasto tra le sue idee conservatrici e quelle, assai piú aperte, di Francesco Gallarati Scotti (allievo ed amico di Cesare Beccaria). Al Morosini e allo Scotti appartengono la quasi totalità delle mozioni; lo Scotti tuttavia esce quasi sempre sconfitto. Oltre a quella sulla pena di morte, fu particolarmente vivace la discussione sulle norme che dovevano regolare i sindacati e che lo Scotti tentò, senza successo, di ridurre a delle semplici visite, che non interrompessero, né turbassero il normale corso della giustizia. Il Beccaria, spesso assente, ebbe un ruolo meno attivo. Attivissimo, invece, e per lo piú su incarichi affidatigli dal Morosini, l'avvocato Borghi. Alle sedute partecipò anche un rappresentante della Congregazione dello Stato, l'assessore di Pavia Pasquali.

⁷⁶ C. CANTÚ, *Beccaria e il diritto penale*, cit., pp. 356 ss.

il Risi, e il Gallarati Scotti si opposero, e presentarono una relazione di minoranza per dimostrare l'illegittimità della pena di morte. L'argomentazione proposta dal Beccaria e dai suoi due compagni è in gran parte ricalcata dal celebre trattato *Dei delitti e delle pene*: che la pena di morte è inutile, che essendo inutile è anche ingiusta. Solo un immediato e drammatico pericolo per la società potrebbe giustificare la soppressione di un individuo, che non potesse altrimenti rendersi inoffensivo. Questa precisazione, che era già presente nel trattato, comporta, in pratica, l'accettazione della pena di morte per i delitti di lesa maestà in primo grado, è cioè la soluzione adottata dal codice giuseppino del 1787. Allora gli avversari della pena capitale erano stati delusi, ed avevano guardato con speranza a Pietro Leopoldo e alle leggi penali toscane, che per un complesso di ragioni, la loro mitezza, il loro maggior rispetto delle libertà costituzionali e infine il coraggio di un taglio netto nei confronti del passato con l'abolizione totale delle condanne a morte, avevano avuto una forza di attrazione enorme sugli illuministi di tutti i paesi. Cinque anni dopo costoro lungi dal condurre una lotta su posizioni più avanzate di quelle consentite da Giuseppe II, faticavano a non perdere terreno, messi in minoranza dai fautori di un più largo uso dell'estremo supplizio. Erano sempre stati una minoranza: anche nell' '87. Le loro idee, tuttavia, conservavano allora una maggiore forza di penetrazione, e quella freschezza che può essere data dalla consapevolezza di una recente vittoria e dal fervore di una battaglia che sembra entrare finalmente nelle sue fasi conclusive.

La situazione è diversa nel 1792. Quasi obbedendo a un invito della maggioranza (« Non si è creduto » così inizia l'esposizione ufficiale dei motivi che consigliano di conservare la pena di morte « di rimontare a' principi, fino alla nausea trattati da filosofi e da giuristi sul male immaginato contratto sociale... parendo alla Giunta che un oggetto tanto interessante dovesse essere riguardato sotto viste più certe e più sode... »), Beccaria non parlò di contratto sociale, sorvolò o sottintese la sua dottrina sul fondamento del diritto di punire, e i suoi argomenti, privi dell'originaria impalcatura filosofica e ripetuti stancamente, senza quella carica di sentimento che caratterizzava l'intuizione morale di *Dei delitti e delle pene*, perdevano quasi tutta la loro efficacia, ritrovando solo a tratti qualche espressione felice. Sempre prendendo come punto di riferimento il trattato, è possibile anche notare qualche sintomo di rinnovamento, l'introduzione per esempio del concetto di « certezza morale » come fon-

damento del giudizio e l'argomentazione che la pena di morte, che è irrimediabile, non può essere inflitta senza una « certezza assoluta » di colpa, che è irraggiungibile dal giudice umano⁷⁷. Assistiamo, in sostanza, a un tentativo di avviare su vie nuove la discussione contro la pena di morte e a quello, forse ancora non ben consapevole, di sganciarla dai presupposti contrattualistici che erano propri dell'impostazione che Beccaria aveva dato al problema. La crisi di quell'impostazione, che per trent'anni aveva rappresentato un costante punto di riferimento della polemica pro e contro la pena capitale mi sembra costituire — più che i timidi spunti di rinnovamento — la chiave dell'interpretazione delle discussioni avvenute nella Giunta giudiziaria.

Se dalle discussioni della Giunta, passiamo a dare uno sguardo, per quanto superficiale, agli sviluppi del pensiero giuridico degli stessi anni, una coincidenza attira subito la nostra attenzione. A Pavia, nel 1791, erano uscite due grosse opere sul diritto penale, una delle quali di fondamentale importanza storica: la *Genesi del diritto penale*⁷⁸ del Romagnosi, e il primo libro del *De iure criminali* di Luigi Cremani⁷⁹. Tra i due è il Cremani, il quale imposta in maniera tradizionale il suo trattato, a ricordarci da vicino le discussioni della Giunta criminale. Egli accetta la teoria del patto sociale, ma la confina sullo sfondo, rifiutando di dedurre l'estensione e i limiti del potere dello Stato:

Haud equidem nego ex consensu civium summum imperium ortum habuisse; aio tamen inde non sequi Principi ea tantum iura competere posse, quae ad unumquemquem hominem in statu naturae pertinebant... Sed etsi ponamus in Principem partem eorum iurium collatam esse, quae natura singulis hominibus indulerat, nihilominus iustitia poenae capitalis sarta tecta manet. Non enim minimam, ut aiunt adversarii, libertatis partem cives ultro cedere Principi voluerunt, sed eam, quae tuendae conservandaeque societati necessaria foret⁸⁰.

⁷⁷ N. Raponi, *Un discepolo di Beccaria, Francesco Gallarati Scotti*, « Rivista di storia del diritto italiano » XXXVI (1963), pp. 128-170, e in particolare 150-55; l'autore avanza l'ipotesi che questo possa essere stato il contributo dello Scotti, che come membro del Tribunale Supremo era particolarmente sensibile al problema dell'umana fallibilità del giudizio.

⁷⁸ G. D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Pavia 1791.

⁷⁹ L. CREMANI, *De iure criminali libri tres*, volumen I ad Leopoldum II Augustum, Ticini, apud heredes Petri Galeati, 1791. Su Luigi Cremani, si veda G. BRICHETTI, *Luigi Cremani criminalista*, « Rivista penale » LXXXIX (1919), 265-81.

⁸⁰ L. CREMANI, *De iure criminali*, cit., libro I, parte II, capitolo V, paragrafo VII, pp. 149-50.

Il Cremani non pone altro limite al diritto di punire che quello desumibile dalla sua finalità; per lui scopo della pena è essenzialmente l'esempio e solo accidentalmente e secondariamente la redenzione o anche la neutralizzazione del reo⁸¹.

Ritroviamo queste opinioni nelle argomentazioni di maggioranza della Giunta criminale: « se niuno ha potuto trasferire nel Sovrano altro diritto maggiore di quello che particolarmente compete a ciascun uomo, l'autorità suprema a nulla più si estenderebbe che a quella di qualunque individuo della società, che ridurrebbe il sistema alla perfetta generale eguaglianza... ». Così si esprimeva il delegato della Congregazione dello Stato in un suo voto personale, favorevole alla pena di morte. La relazione ufficiale di maggioranza non si curava nemmeno di confutare le tesi degli avversari, limitando le proprie argomentazioni a un punto di vista strettamente pragmatico, considerando perciò l'estremo supplizio utile e necessario per il pubblico esempio ed al fine di promuovere e garantire la tranquillità degli uomini.

Leggendo questo dibattito, che sembra una specie di stanca riepilogazione degli argomenti classici pro e contro la condanna capitale, si finisce col dimenticare che nel gennaio 1792 Leopoldo era ancora vivo e che la Giunta milanese si rivolgeva all'uomo che nel 1786 era stato il simbolo, l'esempio da tutti invocato per una legislazione più moderna e più umana.

La vittoria riportata in Toscana dal pensiero illuminista non poté ripetersi nel 1792. Di fronte al codice leopoldino e a quello dello stesso Giuseppe II, la vecchia società già dubitava, smarrita, che si fosse andati troppo innanzi nel disarmare la mano della legge di fronte agli inquietanti fenomeni del brigantaggio e dell'insorgenza.

Leopoldo si trovava in una situazione difficile e carica di contraddizioni. Poteva ben illudersi di promuovere un'azione del terzo stato a favore della monarchia riformatrice, ma la realtà parlava contro di lui.

⁸¹ L. CREMANI, *De iure criminali*, cit., libro I, parte II, capitolo I, paragrafi VIII-IX, pp. 128-9: « Illud contendo, poenas videlicet ad exemplum primario tendere, nec sine eo poenam ullam concipi posse; reliqua vero nonnisi secundario proposita videri, quippe, ut vulgus loquitur, esse et abesse possunt, salva poenarum substantia ». Il Cremani affermava di aver sostenuto in passato, insieme a Beccaria e Filangieri, che nella pena è sempre presente anche il fine della redenzione o della neutralizzazione del colpevole; mutò opinione, a seguito di una discussione con il parmense giureconsulto Francesco Ferrari, poiché si convinse che la pena deve essere inflitta pensando al futuro (alla futura condotta degli altri cittadini) e non al passato.

Applicate al contesto politico degli anni 1790-1792, le riforme in senso « costituzionale »⁸² — per esempio l'indipendenza della magistratura dal governo — non sempre riuscivano a sfuggire ad interpretazioni reazionarie; intanto la crisi sociale delle campagne e le ripercussioni sull'opinione pubblica della rivoluzione francese modificavano necessariamente il contenuto di alcune riforme in cui fossero anche lontanamente reperibili implicazioni rousseauiane ed egualitarie. Applicate alla riforma giudiziaria le teorie di Leopoldo dimostrano con chiarezza il loro carattere: non erano reazionarie — è questo il campo, come si è visto, in cui Leopoldo fu meno arrendevole nella ricostruzione dello *statu quo* teresiano — ma non trovavano rispondenza nelle condizioni politiche e sociali del tempo. L'accordo delle idee dell'imperatore con le diffuse aspirazioni costituzionali, non dovrebbe — a mio avviso — trarci in inganno sulle concrete possibilità che aveva Leopoldo — anche se fosse vissuto — di portare a termine il suo programma.

§ 3. - IL LAVORO DELLA GIUNTA GIUDIZIARIA CIVILE.

La Giunta giudiziaria civile⁸³ ebbe un'esistenza incolore. Impiegò la maggior parte delle sue sedute a ponderare i ritocchi alla procedura processuale⁸⁴. Questo esame si prolungò per quattro anni e si avviava a compimento quando sopraggiunse l'invasione francese. Quattro anni di lavoro, cui corrispondono risultati piuttosto modesti. Le modificazioni introdotte raramente sono di vasta portata; il regolamento giuseppino ne esce abbastanza riconoscibile. La discussione aveva toccato, insieme ai minimi particolari della tecnica del processo anche problemi più gravi

⁸² Che garantissero cioè la « libertà civile ».

⁸³ I verbali in A.S.M., Giustizia civile 7 e 8. Ne facevano parte come membri permanenti: Giuseppe Foppa, Matteo Ordogno de Rosales, Giuseppe Croce, del Supremo Tribunale; Carlo Pedrolì del Tribunale d'appello; il presidente del Tribunale di prima istanza Barnaba Majneri e i consiglieri dello stesso Tribunale Francesco Appiani e Francesco Taverna. Il delegato della Congregazione di Stato era il comasco Giuseppe Rovelli. Non si delinè qui la netta spaccatura in due partiti che caratterizzava la Giunta criminale: come si è detto, la Giunta civile non nasceva dal travaglio di due opposte correnti, conservatrice e progressista, e il suo limitato obbiettivo era un parziale « addomesticamento » della riforma di Giuseppe II.

⁸⁴ A. VISCONTI, *La codificazione del processo civile a Milano durante la prima dominazione austriaca (1784-1796), con documenti inediti*, Milano 1914, riassume particolareggiatamente i lavori della Giunta sulle procedure processuali.

per le loro conseguenze economiche e sociali: le questioni giuridiche connesse con il rapporto di locazione, i processi per fallimento, le gride provvisionali per appurare i vincoli sulla terra. Il dibattito rimase superficiale, preoccupato soprattutto di sveltire le pratiche, insensibile a interessi ed esigenze estranei a quelli del ceto dirigente nobile e dei proprietari terrieri⁸⁵.

Il motivo principale che rese impossibili radicali ripensamenti della riforma giuseppina fu la vigilanza di Vienna, che doveva sempre vagliare qualunque proposta avanzata dalle due Giunte. Anche a Milano tuttavia la situazione aveva raggiunto una stabilità superiore a quello che si sarebbe potuto supporre nel 1791, quando Leopoldo si era trovato dinanzi a molteplici pressioni, di collegi corporativi, e di organismi privilegiati, per il ristabilimento dello *statu quo*. Abbiamo visto che l'imperatore non era stato del tutto insensibile alle proteste dei nobili giurisperiti, cui aveva concesso di riprendere alcune tradizionali funzioni. Ancora più importante era l'incarico dato alla Giunta, di discutere sulla costituzione di Tribunali collegiali di prima istanza nelle città di provincia; ciò avrebbe consentito di modificare i rapporti dei pretori con i loro luogotenenti ed ascoltanti, e con i collegi di nobili giurisperiti, i quali avrebbero fornito la maggior parte dei membri dei progettati Tribunali. La proposta non riguardava Milano dove esisteva già il Tribu-

⁸⁵ Nel 1793 la Giunta ricevette e subito archiviò un esposto del pretore di Vimercate Francesco Landriani, che denunciava l'abitudine dei locatari « di prorrarre a più anni il ristretto de' conti co' loro massari e pigionanti e massime con quelli che sanno di essere in credito anche di ragguardevoli somme, onde i meschini, non potendo esigere i loro avanzi, vengono esposti talvolta alle molestie dei loro creditori ». Il pretore chiedeva una legislazione atta a « porre i coloni al coperto da qualsivoglia indebito aggravio per parte de' loro padroni ». (A.S.M., Giustizia civile, p. a., 9: sessione CX, 17 agosto 1793. Il testo dell'esposto del pretore in A.S.M., Giustizia civile, p. a., 4). Il contratto detto « d'affitto a massari e pigionanti » era un contratto misto d'affitto a grano e di mezzadria (cfr. M. ROMANI, *L'agricoltura in Lombardia dal periodo delle riforme al 1859*, Milano 1957, pp. 89-91). Il proprietario non aveva obbligo di anticipazione di capitali per sementi, scorte, etc. ma si era introdotto l'uso di venire incontro ai coloni, fornendo loro le sementi e, al bisogno, gli strumenti di lavoro o sovvenzioni per il mantenimento delle annate scarse: come contropartita, i coloni erano costretti a prestazioni di lavoro straordinario per un compenso inferiore a quello corrente; come pure a rinunciare alla loro parte del raccolto, che veniva integralmente consegnato al proprietario; questi accreditava ai contadini una cifra, anche qui, inferiore al prezzo delle derrate stesse sul mercato. Dovrebbero essere questi i crediti di cui parla Landriani. Il vecchio pretore porta al massimo dell'ingenuità la fiducia nelle riforme: lo sfruttamento della classe contadina non si poteva certo fermare con qualche ritocco delle procedure processuali.

nale di prima istanza; le altre città, cui la cosa stava vivamente a cuore, non avevano molta voce in capitolo. Nella Giunta erano rappresentate solo dal delegato della Congregazione dello Stato, l'assessore comasco Rovelli, un uomo intelligente, che ben comprendeva che solo con richieste abbastanza moderate avrebbe avuto probabilità di successo, e si era ben guardato dal seguire gli obbiettivi massimalisti dei suoi committenti comaschi, per limitarsi a sostenere con calore la possibilità lasciata aperta da Leopoldo II di tribunali collegiali in prima istanza. La loro realizzazione, però, urtava molti interessi. La presenza di un Tribunale collegiale in tutte le città, avrebbe sottratto cause ai pretori di campagna, proprio quando si parlava di restituire loro le tasse della giustizia civile; e se ai pretori regi sarebbe sempre stato corrisposto uno stipendio che si poteva calcolare tenendo conto anche di questi svantaggi, i pretori feudali, invece non avrebbero avuto alcun compenso.

Diminuire le entrate dell'amministrazione della giustizia nei feudi sarebbe stata una decisione assai grave: si opponevano gli interessati e lo stesso governo non voleva dare all'istituzione del feudo, già in decadenza, il colpo di grazia. La proposta di costituire giudizi collegiali in provincia fu respinta. Anche in questo campo si era giunti con Giuseppe II talmente vicini a un punto di rottura da rendere impossibili sia ulteriori progressi, sia persino ripensamenti e parziali revisioni, senza minacciare le traballanti strutture della vecchia società.

CAPITOLO VI

GLI ANNI DI GUERRA (1792-1796)

SOMMARIO: 1. Accantonamento definitivo dei programmi di riforma. — 2. Censura e repressione. — 3. Difficoltà finanziarie e contrasti con Vienna.

§ 1. - ACCANTONAMENTO DEFINITIVO DEI PROGRAMMI DI RIFORMA.

Dopo la morte di Leopoldo, la dichiarazione di guerra contro la Francia favorì il trionfo di una politica di immobilismo. Francesco II, il 19 novembre 1792, firmò un *motu proprio*¹, con cui invitava il Governatore e il Plenipotenziario a concertare e proporre un nuovo piano di cambiamenti e miglioramenti di « sistema ». Non si trattava certo di un passo particolarmente impegnativo — confrontabile per esempio con la decisione di Leopoldo di interpellare addirittura i « rappresentanti » delle popolazioni — ma di una semplice presa di contatto con la provincia. A Milano, per diversi giorni, l'Arciduca Ferdinando fu il solo a conoscere gli ordini pervenuti da Vienna; e subito cominciò a insistere perché fosse accantonato il proposito di ulteriori riforme. Nelle sue lettere al Sovrano, sottolineò ripetutamente le incognite che avrebbe presentato la scelta di una condotta innovatrice in quei momenti di instabilità politica: « n'y ayant que trop déjà ici un esprit de fermentation dans le publique, causée par l'inquiétude que les menaces des François... [ont]... produit »². Non è difficile comprendere la posizione di Ferdinando. Da un lato le riforme di Leopoldo lo avevano soddisfatto, forse, più di chiunque altro in Lom-

¹ Questo *motu proprio* non si trova nella serie degli ordini o dispacci reali nell'Archivio di Stato di Milano; ma è frequentemente citato nella corrispondenza di Ferdinando con Francesco II. Cfr. in partic. le lettere da Milano del 1 e 4 dicembre 1792 (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 31) e del 12 gennaio e 12 febbraio 1793 (*ibidem, Sammelbände*, 32).

² Ferdinando a Francesco, 4 dicembre 1792.

bardia; dall'altro i programmi che erano stati discussi durante gli ultimi mesi del 1791 e in cui egli aveva creduto di ravvisare la minaccia di una totale sovversione dell'ordine lo inducevano, ora, a contrastare ogni prospettiva che minacciasse di modificare il precario equilibrio delle forze politiche.

Cercò di tenere segreto il *motu proprio* del 19 novembre anche al Wilczek, temendo che il partito riformatore ne traesse nuova energia. Ma quando finalmente gli giunse ordine di informare il Plenipotenziario, le sue apprensioni si rivelarono infondate. Il *motu proprio* non ebbe alcun seguito. Evidentemente Wilczek non ritenne che Francesco II intendesse promuovere una politica realmente innovatrice³. Inoltre nel 1793, a qualunque « partito » ci si rivolgesse, difficilmente dagli ambienti di governo milanesi sarebbe stata proposta un'ennesima riorganizzazione delle strutture burocratiche, il che era quanto si intendeva in primo luogo con l'espressione: riforme del « sistema ». Già nel 1791 la discussione sulle istituzioni — Conferenza governativa, Magistrato politico camerale — aveva avuto un ruolo alquanto modesto, perché le più vitali battaglie si erano combattute a proposito di riforme di maggior significato politico e sociale, e che non si limitassero a ricercare un equilibrio tra le ambizioni di potere dei diversi gruppi di una ristrettissima classe politica.

Dopo la morte di Leopoldo, abbandonati i programmi di riforme, il regime si fece sempre più soffocante e poliziesco, ma la Conferenza si dimostrò spesso incerta, paralizzata dalla paura. Modificare editti abbastanza recenti pareva un passo troppo arrischiato, anche in questioni di secondaria importanza, poiché « pubblicare un'altra legge a così breve scadenza dalla precedente farebbe perdere il rispetto per le leggi stes-

³ Non era il solo a pensarla così. Un accenno a questo episodio si trova in un'interessante carteggio scambiato negli anni 1792-94 da Carlo Mozzoni (per il quale vedi questo volume p. 117) col principe Alberico di Belgioioso. (A.S.C., Fondo Belgioioso, 137. Alcuni brani di questa corrispondenza sono pubblicati da A. GIULINI, *Milano e Vienna alla vigilia dell'invasione francese nella corrispondenza di due gentiluomini milanesi*, « Archivio storico lombardo », 1926, pp. 122 ss.). Una lettera inedita da Milano di Cesare Maggi (pseudonimo del Belgioioso) ad Ottavio Fadini (Carlo Mozzoni) del 30 dicembre 1792 diceva tra l'altro: « Anche qui avevo inteso — ma all'orecchio — come fosse qui giunta un'insinuazione del Governo di consultare sopra il modo di ripristinare ogni cosa, come era nel '53, sotto l'ultimo governo del fu Maresciallo conte Pallavicini. L'Anguigero [Antonio Visconti] lo aveva detto come cosa certa a chi me lo confidò... ».

se »⁴. La parola d'ordine era « astenersi piú che sia possibile da ogni novità non assolutamente necessaria »⁵, e il consultore di governo Albuzzi suffragava questa politica con l'autorità di Ulpiano: « Principium in rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure quod diu aequum visum est »⁶.

La condotta della Conferenza era tutt'altro che abile; irritava con indugi interminabili, mentre d'altra parte il discredito in cui temeva potessero cadere la funzione legislatrice del Sovrano e quella normativa del governo era già diffuso. Il Verri diede frequentemente espressione alla critica che le autorità sembravano paventare piú di ogni altra, scagliandosi contro i « cambiamenti di sistema innalzati, diroccati successivamente con inquietudine continua del popolo e con nessuna gloria del principe, il quale colle frequenti novità fa conoscere al popolo di avere avventurate le leggi senza averle prima esaminate »⁷.

« Il periodo è di un lustro » egli notava ironicamente: « Quindi nel 1795 vedrassi apparire qualche nuovo piano »⁸, e ancora: « I consultori, creati nel 1771⁹, dopo dieci anni furono aboliti, indi dopo dieci altri anni furono nuovamente creati. Vanno per olimpiadi »¹⁰.

È facile immaginare come simili argomenti, superficiali, ma brillanti,

⁴ A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 140, Protocolli della Conferenza governativa, 1 marzo 1794. L'intervento citato appartiene ad Alberto Litta, che abbiamo già incontrato come Direttore della Camera dei Conti nel 1791, e che, nel 1792, pur conservando la precedente carica, era successo a Felice Albuzzi, morto nel maggio di quell'anno, nella carica di consultore. La discussione verteva su una proposta di Ferdinando di inasprire le norme sul porto d'armi, già assai severe poiché prevedevano pene da tre mesi a tre anni di carcere per la gente di bassa condizione e una fortissima multa (50-500 scudi, cioè 300-3000 lire) per nobili e « civili ». In questo caso dunque l'atteggiamento prudente del governo valse a respingere un provvedimento che stava a cuore alla reazione conservatrice.

⁵ A.S.M., Uffici e tribunali regi, p. a., 144, Protocolli della Conferenza governativa, 2 gennaio 1796.

⁶ Voto di Felice Albuzzi sull'abolizione della tassa personale, in C. A. VIANELLO, *La riforma*, cit., p. 465.

⁷ P. VERRI, *Pensieri sullo Stato politico del Milanese*, cit., p. 31.

⁸ P. VERRI, *Memoria cronologica dei cambiamenti pubblici dello Stato di Milano 1750-1791*, in *Lettere e scritti inediti*, a cura di C. Casati, Milano 1881, vol. IV, pp. 343-379, in partic. p. 379.

⁹ I consultori di governo erano stati affiancati al Plenipotenziario e al Governatore nel 1771, in occasione dell'arrivo di Ferdinando, e per limitare il potere del Firmian (dispaccio 23 settembre 1771).

¹⁰ P. VERRI, *Memoria cronologica*, cit., p. 364.

potessero circolare largamente e fornire materia di facili dissertazioni contro il governo a persone dei piú diversi ambienti. Rispondevano al bisogno di tirare le somme, ripercorrere idealmente il cammino compiuto per verificarne la validità. L'uomo della strada si orientava a fatica nel gran pelago della complessa attività riformatrice svolta nell'ultimo quarantennio e finiva col giudicare negativamente i risultati della politica che pure aveva trasformato tanti aspetti della vita lombarda, nel corso del Settecento. Viste nel loro aspetto esteriore e piú spettacoloso — creazione e distruzione di organismi amministrativi — le riforme apparivano caotiche ed incomprensibili; gli ultimi provvedimenti del 1791 avevano accentuato la sensazione di incoerenza e contraddittorietà. Si era innalzato il Consiglio di governo, poi lo si era soppresso; i seminari erano stati tolti ai vescovi e poi restituiti, il sovrano aveva cacciato i « Capitoli » di nobili dall'amministrazione dei Luoghi pii e poi li aveva riammessi. La gente rifletteva che queste riforme dovevano giovare agli interessi inconfessabili di qualche potente, ma non risolvevano certo i problemi quotidiani della vita. E ripeteva l'usato lamento: « l'aggressor di strada sono piú onorati perché espongono la vita... li giudici e ministri all'opposto rubano a mano salva... e si condannano que' meschini ladri ch'hanno rubato poco nelle loro occasioni »¹¹.

Conosciamo già l'opinione dei ministri riformatori: riconoscevano i limiti e gli errori della politica illuminata; ma li attribuivano ai compromessi con la vecchia classe dirigente patrizia e si sforzavano di trovare nuovi appoggi per imboccare una politica piú coraggiosa. Morto Leopoldo e svanite le speranze di riforme nuove, si chiusero in un atteggiamento di sterile rimpianto e di idealizzazione del periodo giuseppino. Il peso della presenza di Wilczek nella Conferenza governativa andò decrescendo; raramente gli atti portano, accanto alla sua firma, un suo voto particolare¹². I suoi non numerosi interventi si riducono poi, in diversi casi, all'affermazione della superiorità degli indirizzi politici seguiti da

¹¹ *Memoria stravagante sopra gli abusi che sono nell'amministrazione della Giustizia in Lombardia*, in H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 24, allegato n. 99 alla *Relazione di S. M.*, cit. La memoria era anonima.

¹² Protocolli della Conferenza governativa in A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 133-144. Purtroppo non ho trovato, se non in misura minima, i verbali delle sedute, ma solo i *protocolli degli affari correnti*, che venivano trattati per iscritto: il relatore faceva circolare le carte tra gli altri membri della Conferenza che apponevano il loro parere nel protocollo. Naturalmente la limitata disponibilità di materiale potrebbe avere falsato il giudizio sulle posizioni di Wilczek negli ultimi anni prima dell'invasione francese.

Giuseppe II, rispetto a quelli attuali. Il Plenipotenziario si trovò, a volte, d'accordo con l'Arciduca, nel raccomandare fermezza o rigori polizieschi: è anche questa una reminiscenza di metodi di governo nel periodo giuseppino¹³ e nello stesso tempo effetto della paura di una rivoluzione sociale. Il Wilczek si oppose, per esempio, al progetto di stanziare sussidi governativi alle popolazioni che maggiormente soffrivano per l'accrescimento dei prezzi dei cereali — tra le quali a volte il disagio provocava sporadiche insorgenze — sconsigliando di « condiscendere alle tumultuose brame di alcuni sciagurati e torbidi contadini »¹⁴; in un altro caso propose di richiamare in vigore la pena dell'esilio contro i cittadini indesiderabili, per la loro scandalosa irreligiosità e per le loro opinioni politiche¹⁵.

Frattanto il Wilczek era testimone di un progressivo disfacimento delle conquiste dell'illuminismo. La facoltà teologica di Pavia, lungi dal vincere la battaglia per l'Accademia ecclesiastica, perdeva nel 1794 i suoi uomini di punta, Zola e Tamburini, giubilati per le pressioni dell'Arcivescovo di Milano, da tempo sostenute dall'Arciduca Ferdinando. Un'altra importante conquista del decennio giuseppino, la libertà di commercio dei cereali, fu spazzata via dalla guerra. La chiusura delle frontiere

¹³ « Ai tempi dell'Ufficio di polizia e del Consiglio di governo » ripeteva « se ne vedevano degli ottimi effetti ». A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a. 140, Protocollo della Conferenza governativa, Relatore Alberto Litta, 1 marzo 1794.

¹⁴ A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 140. Protocolli della Conferenza governativa, Relatore Alberto Litta, 23 febbraio 1794.

¹⁵ A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 138. Protocolli della Conferenza governativa, Relatore Alberto Litta, 18 ottobre 1792. Era accaduto a Milano un piccolo scandalo che aveva coinvolto Ambrogio Birago — il futuro ministro della Cisalpina — e un medico, Crespi, probabilmente quell'Antonio Crespi che partecipò alla prima municipalità di Milano dopo l'arrivo dei Francesi. Entrambi furono accusati di aver indotto un morente, il conte Girolamo Barbò, a rifiutare i sacramenti. Non vi erano prove legalmente sufficienti a processarli, ma il Crespi fu licenziato dall'ospedale Maggiore, dove era impiegato. Il rigore delle autorità in casi del genere era giudicato assai severamente negli ambienti illuministi: « Sembra che siensi dimenticati — scrisse Pietro Verri al fratello Alessandro il 4 maggio 1793 — di tutti gli atti che la pubblica autorità andava facendo da noi in dilleggio delle cose ecclesiastiche appena sei anni sono, scacciando le sacre vergini dai loro ritiri, demolendo nelle strade le insegne della pubblica pietà, cassando le pie adunanze nelle confraternite...; pochi anni sono si gridava: " Siete coglionti perché ci credete ", ora di slancio si grida: " Siete scellerati perché non ci credete " e il grido esce dalla medesima tromba ». Un Birago — quasi sicuramente Ambrogio — era stato col Wilczek membro della loggia massonica della Concordia, ma nel 1785 aveva fondato una Loggia dissidente che era definita dalla massoneria ufficiale « contraria ai buoni costumi, alla religione e allo Stato » (H.H.S.A., *Vertrauliche*

suscitò nel Wilczek una vivacissima reazione¹⁶; è questo uno degli episodi che sembrò risvegliare il suo spirito battagliero. Ma, nelle mutate circostanze, con i prezzi alle stelle, la sua opposizione e la sua convinzione incrollabile che ogni restrizione della libertà di esportazione avrebbe causato « diminuzione di denaro e di commercio nel paese, aumento di prezzi de' grani, monopoli e scarsezza di mezzi di sussistenza per tutti, ma massime per il povero »¹⁷ pareva un esempio di irragionevole ostinazione, cui si opponeva, nell'opinione della grandissima maggioranza dei contemporanei, l'evidenza dei fatti. Ciò che soprattutto rendeva difficile la posizione di Wilczek era la circostanza che la libertà di commercio fosse stata promulgata da Giuseppe II stesso con la riserva che il prezzo dei grani rimanesse sotto certi limiti, che nel 1793 furono raggiunti. In queste condizioni, l'appassionata reazione del Wilczek e la sua convinzione che in qualunque circostanza un regime vincolistico poteva solo essere dannoso indussero Ferdinando ad accusare implicitamente il plenipotenziario di fare ostruzionismo al governo e di essere così partecipe, più o meno consapevolmente, delle manovre dei partigiani dei Francesi¹⁸.

Akten, 71): se avesse qualche contatto con gli Illuminati di Weishaupt non ho potuto stabilirlo.

¹⁶ Per questo episodio: H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 323, Consulte della Conferenza governativa al Dipartimento d'Italia, 8 gennaio 1793 e 23 febbraio 1793; e A.S.M., Annona, p. a., 35.

¹⁷ Voto di Wilczek, 10 gennaio 1793, in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 323, allegato alla Consulta della stessa data.

¹⁸ Ferdinando a Francesco II, 12 gennaio 1793 e 26 febbraio 1793 (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 32). Parlando dell'opposizione di Wilczek ai provvedimenti annanziati Ferdinando non mancò di riprendere la sua vecchia polemica sulle amicizie di Wilczek che lo inducevano in errore. Il 18 marzo 1793 lo accusò in una lettera all'Imperatore di essere nei migliori rapporti con una « union et partie » di persone colte e altolocate ma scostumate e irreligiose e tutte fautrici delle idee francesi: alla testa di costoro Pietro Verri e Francesco Melzi, che in quei giorni stavano manovrando per acquistare il controllo del Consiglio dei Decurioni di Milano. Melzi soprattutto, « le petit Mirabeau », sarebbe stato pericoloso « puisqu'il a le talent pour pousser ses projectes, est très souvent avec le conte de Wilczek et même ont pretend qu'il le fait travailler et consulte sur differents affaire en cachet ».

Sul tentativo cui accenna la lettera di controllare il Consiglio dei Decurioni cfr. A.S.C., Dicasteri, 128-9, appuntamenti del Consiglio generale, 18 maggio-22 febbraio 1793; E. ROTA, op. cit., p. 218 ss.; C. VIANELLO, *La formazione degli spiriti politici*, cit.

L'episodio non verteva su questioni di vitale importanza: ad una proposta di Antonio Visconti di ovviare all'assenteismo di molti Decurioni con norme che prevedessero l'espulsione dei membri meno attivi, avevano reagito Melzi e Verri che ebbero buon gioco a spostare la polemica sull'ingiusto predominio di pochis-

In realtà la politica del Wilczek restava nell'ambito riformatore; il plenipotenziario continuava a difendere gli interessi dei proprietari terrieri, colpiti dai provvedimenti vincolistici. Allo stesso modo può interpretarsi la sua severità nei confronti dei contadini insorgenti, di cui si faceva cenno più sopra.

Si trovò del tutto isolato nella sua battaglia in difesa della libertà di commercio. Nessun altro, nelle amministrazioni locali, nel Magistrato politico camerale e nella Conferenza, avrebbe voluto accettare la responsabilità di far ritardare la sospensione delle esportazioni di cereali¹⁹. Vi erano motivi di sicurezza militare che avevano già consigliato limitazioni della libertà di transito su quelle vie attraverso le quali le merci potevano essere facilmente convogliate all'esercito francese, ma soprattutto preoccupava il continuo aumento dei prezzi del grano, che i responsabili, ad eccezione appunto del Wilczek, attribuirono all'esportazione. Le popolazioni erano in fermento e di fronte alla minaccia di una carestia la classe politica lombarda era concorde sull'adozione di provvedimenti vincolistici²⁰.

Nei primi giorni del 1793 il prezzo del frumento toccò in alcune località il limite previsto dalla legge per la sospensione della libertà di esportazione, 36 lire al moggio. Immediatamente, il 10 gennaio a Cremona e l'11 gennaio a Milano, le Congregazioni municipali fecero istanza al Magistrato politico camerale perché si fermasse la corsa al rincaro. Contemporaneamente da Como giungeva la notizia di incidenti provocati dal trasporto verso il valico di Chiasso di una partita di grano di ragguardevole entità, 1500 moggi²¹.

Il 14 gennaio il Magistrato propose alla Conferenza, in una Consulta,

simi *manipolatori* in tutti gli affari trattati dal Consiglio. Nel gennaio 1793 in seguito alle proposte Melzi-Verri, furono liberalizzati i metodi di lavoro dell'Assemblea, introducendovi la facoltà di discussione e trasformando la carica di conservatore degli ordini da vitalizia a temporanea, dopo la rinuncia più o meno spontanea dei vecchi conservatori. Melzi fu nominato allora primo conservatore degli ordini.

Questa vittoria non bastò a svecchiare l'antica Assemblea. D'altra parte bisogna notare che si trattò di un successo di misura, ottenuto reagendo a un'offensiva conservatrice e sfruttando probabilmente i malumori di una parte dei decurioni contro i colleghi più potenti.

¹⁹ Proibizione delle esportazioni lungo la via del Po, editto 12 gennaio 1793.

²⁰ Sul problema della libertà del commercio dei grani cfr. L. DAL PANE, *La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia*, Milano 1932.

²¹ A.S.N., Annona, p. a., 35.

la sospensione delle esportazioni; per l'opposizione di Wilczek il provvedimento passò soltanto il 21 febbraio. Ma la situazione non accennò a migliorare. Le granaglie uscivano clandestinamente; sul Cremonese commercianti ebrei mantovani avrebbero fatto incetta di frumento e riso²²; nel Varesotto il contrabbando andava spesso a favore dell'esercito francese²³. Su tutte le frontiere centinaia di persone venivano impiegate in questi traffici per il trasporto delle derrate, non essendo permesso neppure avvicinarsi ai confini con quantità di grano superiore a due staia pro-capite²⁴.

I prezzi, naturalmente, crescevano e nelle masse si spargeva la solita convinzione che i padroni nascondessero il grano in attesa di venderlo a prezzi astronomici: « tengono così sequestrati nei loro granai più delle mille e mille staia di melicotto e formento... si lascia questo piuttosto ammuffire che venderlo a un prezzo discreto »²⁵.

Ferdinando²⁶ raccolse queste voci e tentò di inasprire ulteriormente la legislazione vincolistica, proibendo gli ammassi di cereali. Questa volta però si trovò di fronte ad un'opposizione più vasta e decisa.

I delegati del Magistrato politico camerale, dell'intendenza di Finan-

²² Tali almeno erano le accuse di una supplica anonima proveniente da Cremona e pervenuta alla Conferenza governativa il 20 novembre 1793 (A.S.N., Annona, p. a., 37).

²³ Protocolli della Conferenza governativa, 12 giugno 1794.

²⁴ Protocolli della conferenza governativa, 6 marzo e 12 giugno 1794.

²⁵ Supplica anonima da Cremona alla Conferenza governativa, ric. il 30 novembre 1793. Risulta dagli atti della Conferenza (in A.S.N., Annona, p. a., 37) che il priore del convento di S. Agostino di Cremona, primo deputato dell'estimo nella comunità di Calvatone, tentò di convincere i proprietari terrieri a venire incontro alle esigenze dei contadini, senza successo, poiché ebbe in risposta: « che alla loro robba comandano essi, che vogliono darlo a chi loro piace e che il prezzo vogliono farlo a modo loro ». Qualche giorno dopo si verificarono assembramenti a Calvatone e nella vicina Castelponzone; analoghi incidenti — sia per fissare un prezzo più basso ai cereali sul mercato, sia per fermare merci destinate al contrabbando — si ebbero in febbraio in diverse località del Varesotto: Biumo, Luino, Arcisate (A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 140, Protocolli della Conferenza governativa, 12, 23 e 24 febbraio 1794). Un tumulto più serio si era avuto a Cremona il 3 marzo 1793, contro un prestinaio: vi avevano partecipato circa 2000 persone (H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 323, consulta della Conferenza governativa al Dipartimento di Italia, 5 marzo 1793).

²⁶ L'arciduca non doveva essere estraneo — secondo accuse posteriori al 1796 — alle speculazioni sulle tratte dei cereali. D'altronde egli stesso ammise in Conferenza (22 novembre 1794) di essere deciso a favorire accaparratori e speculatori pur di riempire i magazzini militari.

za e della Congregazione di Stato²⁷, Assandri, Cavenago e Trecchi (vice intendente di finanza), deliberarono concordemente che « quanto piú si vincoli la contrattazione, tanto piú si dia motivo al rialzo de' prezzi, e che il restringere il numero degli ammassatori sia piú pericoloso che il permetterne la molteplicità ». Tuttavia, anche in vista dell'insistenza del governo, proposero di ordinare almeno la notificazione degli ammassi e cosí decise la Conferenza con l'opposizione del solo Wilczek²⁸.

Questi, sfiduciato, si astenne, da allora in poi, dall'intervenire col suo voto nelle discussioni annonarie. Firmava e spediva gli atti senza commento. Alla fine del 1795 il Plenipotenziario chiese di recarsi a Vienna e si parlò insistentemente di un suo trasferimento alla capitale²⁹; tornò, invece, nella primavera del 1796 e qualche settimana dopo fu costretto a fuggire dall'invasione francese.

§ 2. - CENSURA E REPRESSIONE.

Sin dal 1789 le notizie da Parigi suscitarono un vivo interesse nell'opinione pubblica, tuttavia non costituivano ancora il centro dell'attenzione generale. Altri problemi, piú immediati e vicini, appassionavano la gente: la successione al trono, la lotta politica che si svolgeva in Lombardia, il destino delle riforme; e quando si guardava fuori di Milano, nel 1790, la rivoluzione belga offriva lo spunto per considerazioni politiche di non minore interesse e piú legate alla situazione locale.

La guerra conferí alla questione francese un eccezionale rilievo, nel momento in cui essa stava sviluppandosi in senso sempre piú nettamente rivoluzionario. L'esistenza stessa del conflitto, le cui conseguenze economiche e politiche si facevano pesantemente sentire, rendeva illusori

²⁷ Cfr. in A.S.M., Annona, p. a., 37, Grani, ammassi ed ammassatori, transiti ed estrazioni, sessione della Conferenza governativa 18 luglio 1793. Il verbale è concluso da un voto dell'Arciduca Ferdinando: « È noto che generalmente in paese vi è stata una assai ubertosa raccolta del formento. Il Militare non ne fa ora ricerca, né gli stessi suoi magaseni ne abisognano, l'estrazione è proibita. E pure adesso v'è gente che vanno ricercando il grano novello ed ofrono gli eccessivi prezzi del anno ora scaduto annonario, ciò non puole derivare che da qualche speculazione di monopolisti, come gli Manara, Ciani, Zuccoli etc. ».

²⁸ A.S.N., Annona, 37. Conferenza governativa, 12 dicembre 1793; editto governativo del 9 gennaio 1794.

²⁹ Lettere di Vincenzo Palmieri a Scipione de' Ricci, da Pavia, 28 dicembre 1795 e 11 marzo 1796, in E. CODIGNOLA, *Carteggi*, cit., pp. 459 e 466.

gli affannosi tentativi del governo di distogliere l'attenzione delle masse dagli avvenimenti di Francia; alle autorità sembrava che su simili argomenti non si sarebbe mai taciuto abbastanza³⁰. Sono noti gli sfoghi epistolari del Verri sulla eccessiva severità della censura:

La professione di fede sarebbe: Mio Dio, credo fermamente che tutt'i Francesi sono matti, che i filosofi sono canaglia, che il loro piano è un delirio, che devono distruggersi in ogni modo. I fogli di Leyda non si distribuiscono, e naturalmente si metteranno all'indice quei pure di Colonia e di Clèves, in guisa che per sapere quello che accade nell'Europa noi profani non avremo altro che l'industria del contrabbando, nel tempo in cui alcuni pochi privilegiati ricevono dalla posta tutte le carte e le comunicano ai loro aderenti e godono parlandone nelle conversazioni, quasi fossero commessi ai segreti di Stato, perché leggono privatamente le stampe proibite. Il sistema è nuovo veramente³¹.

La legislazione sulla censura era già stata modificata in parte da Giuseppe II, il quale in un primo tempo aveva istaurato un regime di relativa libertà di stampa, ma poi negli ultimi mesi di vita, malgrado l'opposizione di van Swieten³², aveva ordinato di riprendere il controllo della stampa periodica (maggio 1789). Il 19 ottobre 1790 Kaunitz precisò che doveva ritenersi lecita la stampa di estratti di gazzette estere — purché fossero evitati gli « articoli indecenti o troppo odiosi alla nostra corte » — e che anzi iniziative del genere andavano incoraggiate per diminuire l'incentivo a procurarsi e a leggere direttamente giornali stranieri³³.

Tuttavia nel 1789 i criteri di giudizio dei censori milanesi continuavano ad essere ispirati, per lo piú, alle idee dell'illuminismo. Negli anni seguenti la situazione andò deteriorandosi, tanto che alcuni tra i censori piú sensibili e intelligenti avvertirono un crescente disagio nell'assecon-

³⁰ Ferdinando scrisse negli atti della Conferenza governativa: « gli signori consultori vedo in oggi del parere che il ritenere Francesi qui nello Stato, siano essi indistintamente d'un partito o dell'altro, possa portare cattive conseguenze per le massime che spargono e l'oggetto delle loro vicende di cui continuamente parlano dovunque si trovano. Questa massima proposi fin da due anni fa, da solo allora... ». A.S.M., Uffici e Tribunali regi, 135, Protocolli della conferenza governativa, 27 aprile 1792.

³¹ Lettera ad Alessandro, 2 gennaio 1793.

³² Gottfried van Swieten — figlio di Gherardo, uno dei quattro *Grandi* del periodo teresiano, — presidente della commissione aulica degli studi e della censura. Per il contrasto con Giuseppe II cfr. E. WANGERMANN, op. cit., p. 61.

³³ A.S.M., Studi, p. a., 22.

dare gli orientamenti repressivi del governo. Alfonso Longo si lamentò il 3 febbraio 1792 — Leopoldo era ancora in vita — che la sua funzione fosse diventata « laboriosissima e rischiosissima » essendo ormai troppo difficile conciliare due diverse esigenze: quella « di eseguire i superiori comandi, d'interpretarne lo spirito e di cautelare la quiete e il buon costume pubblico » e quella « di non limitare capricciosamente la onesta e ragionevole libertà del pubblico ». Bene o male, il Longo volle comunque fissare qualche direttiva per gli uffici a lui sottoposti; per ciò che concerneva la rivoluzione francese, la parola d'ordine del governo era « di allontanare simile pestifero alimento dai fedeli suoi sudditi »: ma bisognava usare ogni cautela per non commettere eccessi inutili e, dopotutto, anche dannosi, poiché finivano coll'« irritare la curiosità ». « Per i libri scientifici, ragionati, voluminosi e costosi » non occorreva esser troppo severi: essi si dirigevano a un pubblico ben preparato e socialmente non troppo pericoloso; il massimo rigore si doveva riservare invece ai « fogli politici volanti » e ai « libercoli » di facile lettura e di basso costo « che spargono il veleno e nulla insegnano di solido ». Evidentemente il Longo cercava di impedire che venissero eccessivamente danneggiati gli studi e la circolazione delle idee nelle classi colte; ma anche questa impostazione non ebbe troppo successo: il 14 marzo 1792 il libraio Margallian di Pavia si vide sequestrare, tra l'altro, le opere di Helvétius e *Le Système de la Nature* di Holbach³⁴.

Nei mesi seguenti le cose precipitano addirittura. L'8 maggio 1792 una circolare della Conferenza ordinava di estendere la sorveglianza alle incisioni su rame. Un editto dell'11 aprile '93 comminava una multa a chi avesse in suo possesso fogli proibiti, e stabiliva una cifra abbastanza alta da colpire anche i più abbienti, che fino allora erano riusciti molto spesso ad eludere una sorveglianza abbastanza indulgente nei loro confronti. Il conte Castelbarco, il marchese Alessandro Carcano, il conte Carlo Imbonati, il giovane conte Francesco Visconti di Milano ebbero noie in quei mesi per il loro ben organizzato contrabbando di giornali stranieri. Alcuni dei complici, non potendo pagare la multa, finirono in galera³⁵.

Maggiore severità fu dimostrata nei confronti dei giacobini, veri o presunti. Dopo il 1792 si instaurò un regime poliziesco molto duro, un'atmosfera da caccia alle streghe. I contemporanei ne attribuirono la

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ *Ibidem.*

responsabilità anzitutto all'arciduca Ferdinando, il quale fu implicato personalmente in un caso clamoroso, quando ordinò l'arresto di Sémonville, sul territorio neutrale dei Grigioni³⁶.

Ferdinando ebbe quasi sempre l'appoggio della Conferenza governativa, che si rimise passivamente alla sua politica: abbiamo visto che neppure Wilczek fece eccezione. È interessante invece notare l'atteggiamento dei Tribunali, che avrebbero dovuto essere in prima linea nella crociata contro l'eresia democratica, e in cui invece pare diffuso uno scarsissimo zelo nell'adempiere alle istruzioni del governo. Il loro è un po' il dramma della classe dirigente lombarda, che è ancora, in maggioranza, quella riformatrice, e, sconfitta sul piano politico, si trova ad essere oggetto di continui sospetti di giacobinismo.

Scriveva un uomo assai vicino all'arciduca Ferdinando, il segretario della Conferenza governativa Bellati:

La giustizia esige che il giacobismo debba essere severamente punito e senza riguardo a persone. Ciò non si fa. Vediamo accarezzati impiegati regi, tollerati, anzi non ammoniti, abbenché sostenitori delle massime rivoluzionarie. Si fanno passare ai tribunali di giustizia i processi dei nostri giacobini nazionali e regna nei detti Tribunali più che altrove il giacobinismo³⁷.

Volta a volta troviamo accusati d'esser giacobini Verri, Beccaria, il vecchio Biffi di Cremona, Giovan Battista Giovio di Como, nonché naturalmente tutti i giansenisti sia nel ministero che all'università di Pavia³⁸. Giurisdizionalismo, illuminismo costituzionale e democratico, giansenismo, dottrine egualitarie avevano nutrito per un secolo politica, filosofia, religione. Ora, bruscamente, vengono banditi e diventano poco meno che un tradimento, creando un clima di estremo disagio. Ma non si dovrebbe sopravvalutare il peso che ebbe questa rottura per spingere

³⁶ Su questo episodio A. RUFER, *Novate, Eine Episode aus dem Revolution-sjahr 1793*, Zurigo 1941, il quale indica anche una nutrita bibliografia. Per la parte avuta dal governo di Milano, e specialmente da Ferdinando, nella congiura contro il Sémonville, che da Genova aveva svolto un attivo lavoro di propaganda in Lombardia, cfr. in partic. p. 54 ss.

³⁷ C. A. VIANELLO, *Pagine di vita settecentesca, con scritti e documenti inediti*, Milano 1935, p. 31.

³⁸ È inutile ricordare ad una ad una queste accuse; la più nota era in una satira del Carpani e coinvolgeva Verri, Beccaria, Parini e persino il generale delle armate austriache Stein (F. VALSECCHI, *Dalla pace di Acquisgrana alla battaglia di Lodi*, in *Storia di Milano*, cit., p. 413).

Milano, come è stato detto, « sulla via di Parigi »³⁹. Per un Verri, un Melzi, un Greppi, l'orientamento delle loro idee in senso costituzionale era avvenuto all'interno del movimento riformatore, sia come sviluppo di principi teorici dell'illuminismo, sia come conseguenza di concrete esperienze tentate dall'assolutismo illuminato, sia come difesa di precisi interessi politici ed economici della classe abbiente. La costituzione francese dell'anno 1791, che realizzava in un paradigma esemplare le loro aspirazioni, costituiva per loro un punto di riferimento costante, ma questo non comportava una radicale rottura con il passato.

Evidentemente a questo proposito vi è molta differenza tra la vecchia e la nuova generazione: per esempio Pietro Verri ha fortissimo il senso della continuità, e in lui riaffiora continuamente il confronto con esperienze teresiane (quando il Milanese era stato « tanto felice quanto è possibile di esserlo sotto il potere assoluto »⁴⁰); Francesco Melzi è più drammaticamente consapevole dell'arduo trapasso tra passato e presente: « In somma, scrisse dopo l'ingresso di Napoleone in Milano, non può certo approvarsi il sistema attuale... Difficile, quasi impossibile, migliorare lavorando sul vecchio. Dunque tutto rovinerà e nascerà un sistema nuovo e quindi opposto... Ciò non m'importa...: io morirò col vecchio, sebbene gli appartenessi poco »⁴¹.

Il Melzi aveva ben tentato negli anni precedenti di « migliorare, lavorando sul vecchio »⁴² sistema, partendo cioè dalle rappresentanze patrizie restaurate da Leopoldo II. Ho ricordato altrove⁴³ l'episodio cui il Melzi dovette il suo primo successo politico e la sua affermazione come « conservatore degli ordini » nel Consiglio dei decurioni di Milano. Egli si illuse allora di aver portato a termine, con la conquista della libertà di parola per l'assemblea patrizia, di cui egli ormai controllava la mag-

³⁹ E. ROTA, op. cit., p. 209: secondo la sua tesi, ripresa anche dal Valsecchi (*L'assolutismo*, cit., vol. II, p. 268) gli illuministi, « abbandonati dal governo, si trovano nella necessità di diventare rivoluzionari e di dare la propria fede al popolo francese, che si mostrava puntuale esecutore di quel programma, che l'illuminismo monarchico non prometteva di condurre a termine ».

⁴⁰ P. VERRI, *Storia dell'invasione dei francesi repubblicani nel Milanese nel 1796*, in *Lettere e scritti inediti*, IV, p. 382.

⁴¹ La citazione è tratta dal diario (4-17 maggio 1796) del Melzi, in A.S.M., Archivio Marescalchi, 1, pubblicato da R. CESSI, *I francesi a Milano nel 1796 nelle Memorie di Melzi d'Eril*, « Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti » LXXIX (1919-20), pp. 105-143.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Cfr. nota 18 p. 140.

gioranza, soltanto una « operazione preliminare »⁴⁴ in vista di una radicale trasformazione del decrepito istituto. Ma poi dovette constatare che non poteva eliminare nessuno dei difetti di fondo, che aveva individuato: « organizzazione... cattiva, incapace del servizio attuale ed illegale nel mandato »⁴⁵.

Alle amare esperienze degli anni 1793-1796 sopravvisse comunque la volontà di salvare nel « nuovo sistema » i valori essenziali del vecchio, e la coscienza di un rapporto complesso, polemico, ma inscindibile col passato. Ben diverso era l'atteggiamento del Verri, che fiero della sua appartenenza ad una « filosofia » la cui validità gli sembrava sempre indiscutibile, non credeva di aver nulla in comune con i « piú inetti e imperterriti Decurioni ».

Ma è tempo di tornare all'esempio da cui ci siamo mossi, quello dell'accusa di giacobinismo rivolta ai tribunali. Certamente essi contavano tra le loro file alcuni uomini⁴⁶ destinati a ruoli di primo piano nelle successive vicende della Cisalpina e del Regno d'Italia, ma tutti appartennero alla corrente moderata e non a quella democratica. Altri membri delle corti di giustizia erano su posizioni francamente conservatrici.

La posizione dei Tribunali non era facile e meno ancora lo era quella dei pretori. Questi ultimi, tanto gelosi della propria autonomia ai tempi degli Intendenti politici⁴⁷, con una guerra in corso non potevano certo sottrarsi ad un piú severo controllo del governo. Lo tenevano informato naturalmente di tutti gli episodi che avessero attinenza col mantenimento dell'ordine pubblico ed erano continuamente incitati alla massima diligenza nello scoprire, arrestare e processare sospetti giacobini, nel rastrellare mendicanti e vagabondi e chiunque non avesse un mestiere piú che sicuro: « tali sono parrucchieri, vetturali, sarti, calzolai, tessitori, i quali non hanno una stabile bottega ove lavorano »⁴⁸.

⁴⁴ Lettera di F. Melzi ad Antonio Greppi, 17 gennaio 1793, in A.S.M., Archivio Greppi, 322. « Il giorno 10 fu deciso il punto del parlare in Cameretta: si parlerà dunque, malgrado molte opinioni e piú volontà contrarie. Successivamente è avvenuto un altro notevole cambiamento nello scrutinio, che è la chiave del Consiglio, disponendo egli gli affari e formando le proposizioni... Il mio sistema è dunque prevalso compitamente in questa preliminare operazione ».

⁴⁶ I piú noti sono certamente Luigi Villa e Bonaventura Spannocchi; moltissimi altri continuarono la loro carriera nei tribunali, che furono confermati dal nuovo governo. Tra questi per es. Felice Carli e Luigi Sopransi, presenti ai comizi di Lione (cfr. U. DA COMO, op. cit., tomo III, parte II, pp. 34 e 125).

⁴⁷ Cfr. questo volume, p. 140.

⁴⁸ Protocolli della Conferenza governativa, 24 luglio 1794, A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 141.

Tutti costoro, e cioè tutta la mano d'opera inurbata e ancora semi-agricola, o che comunque non trovasse nelle attività cittadine e industriali un'occupazione piena e stabile, dovevano essere fermati e consegnati al servizio militare. I pretori rispondono con diverso zelo; spesso lasciano il governo del tutto insoddisfatto⁴⁹.

Nei processi ai giacobini, ogni volta che in provincia si annunciava una causa di qualche rilievo⁵⁰, veniva mandato personale da Milano per affiancare il pretore locale, dirigere le indagini, interrogare gli accusati, costruire l'istruttoria, sostituendosi a volte completamente al giudice⁵¹. Quest'ultimo lascia fare. Sa bene che alla fine del triennio il suo mandato dovrà essere rinnovato dal Governatore e che da lui dipenderà la promozione o il licenziamento.

Secondo la legge, tuttavia, la sentenza in tutti i processi di qualche gravità doveva sempre essere confermata da un tribunale di seconda istanza per diventare esecutiva⁵²: in questa sede a volte si avevano clamorose assoluzioni. Il governo era costretto allora a ricorrere alla propria autorità per far trattenere in carcere alcuni detenuti. A proposito di uno di essi, Cesare Brambilla di Milano — accusato tra l'altro di aver detto che « sarebbe egli partito a prendere i Francesi, giacché era tempo che questi venissero a sedare le prepotenze e le ingiustizie che si usano in questa città » — la Conferenza ammetteva: « Se la sua sorte deve

⁴⁹ Per esempio il pretore di Pavia aveva consegnato all'esercito solo quattro vagabondi; il pretore di Cremona invece si era dimostrato più attivo (57 arresti); ma anche questa cifra non sembrava soddisfacente. (Protocolli della Conferenza governativa, 24 luglio 1794).

⁵⁰ Così a Varese, nel 1794 (A.S.M., Uffici e tribunali regi, 141, Protocolli della Conferenza governativa, 9 maggio, 12 giugno, 13 luglio 1794) a Pavia nel 1793 (Processo contro un maestro di lingue, Gaudenzio Clerici, di cui gli atti, molto interessanti, in H.H.S.A., *Collectanea lombardica*, 35) e ancora a Pavia nel 1795 (Processo contro alcuni studenti, per cui cfr. F. MELZI D'ERIL, *Memorie e documenti*, cit., tomo I, p. 45 ss.).

⁵¹ A. CORBETTA, op. cit., p. XIX e XXIV. Dalla supplica del « sindaco » Antonio Carminati: « malgrado il letterale prescritto della legge che ordina al giudice di interrogare in persona il reo... il mio notaro [F. Pozzi] m'interroga da solo ne' miei costituiti, e non lascia neppur vedere al mio giudice le sue minute... Tranne i primi esami nella qualità media, ai quali intervenne anche l'integerrimo pretore, agli altri non accudì... che il solo attuario ». Questo attuario, Fortunato Pozzi, fu uno dei protagonisti della caccia al giacobino, alle dipendenze del Capitano di giustizia, l'ultra-reazionario Francesco Bazzetta.

⁵² In genere la sentenza doveva essere confermata dal Tribunale di appello; per delitti capitali (o per quelli che comportavano pene superiori ad 8 anni di detenzione, se l'imputato era straniero) occorreva la sentenza del Tribunale Supremo.

dipendere da' Tribunali giudiziari, sortirà egli di nuovo per la sedicesima o diciassettesima volta dalle carceri, con sorpresa e rincrescimento generali di tutta la città »⁵³.

I Tribunali scarceravano i sospetti filofrancesi non perché influenzati dalle dottrine rivoluzionarie, ma, in genere, solo quando erano chiaramente insufficienti le prove che venivano loro sottoposte. Essi ritenevano di difendere quelle garanzie di « libertà civile » che ai tempi di Giuseppe II erano state reclamate quasi all'unanimità.

§ 3. - DIFFICOLTÀ FINANZIARIE E CONTRASTI CON VIENNA.

Mentre la posizione di Wilczek e del gruppo riformatore si faceva sempre più insostenibile, l'autorità dell'arciduca Ferdinando cresceva in proporzione: gli altri membri del governo gli lasciarono senza difficoltà la direzione di una politica che non riusciva quasi a porsi altro obiettivo che quello dell'immediata sopravvivenza. Egli divenne incontrastato protagonista di un'accanita lotta su due fronti: quello interno contro « filosofi », giansenisti, « giacobini » veri o presunti, e quello esterno della guerra contro la Francia rivoluzionaria. Fino al marzo 1795 egli fu, nominalmente, il comandante supremo dell'Armata austriaca in Italia; ma non sapeva nulla di cose militari e, sia prima che dopo la sua sostituzione come capo dell'esercito, si limitò in pratica ad occuparsi del mantenimento e delle forniture alle truppe. Non si trattava di un compito facile, perché le spese diventavano sempre più gravose e sproporzionate alle risorse dell'erario: alla vigilia dell'invasione della Lombardia, nel 1796, la situazione finanziaria era gravissima. Ma quanto più aumentavano le difficoltà tanto più sembrava indispensabile l'opera di Ferdinando, sia perché gli si attribuiva molta capacità in campo finanziario sia per i suoi cordiali rapporti col mondo degli affari e con la nobiltà milanese.

Per le spese militari esisteva una cassa di guerra alla quale la Camera di Milano versava annualmente L. 8'032'300⁵⁴ (2'380'000 di fiorini)⁵⁵.

⁵³ A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 138, Protocolli della Conferenza governativa, 22 dicembre 1792.

⁵⁴ Il bilancio preventivo della Camera per il 1791 contrapponeva ad una probabile entrata di L. 19'343'818.11.9 circa, un'uscita di poco superiore, Lire 19'442'966. Di questi 19 milioni, 6'056'724.2.3 provenivano dall'imposta fondiaria (« carico regio » del Milanese e « contributo fisso » del Mantovano); i beni al-

Questa cifra era sempre stata largamente superiore ai bisogni delle poche truppe di stanza in Lombardia e veniva in gran parte mandata a Vienna, non senza suscitare proteste a causa dell'impoverimento di circolante che queste rimesse causavano nel Milanese⁵⁶. Ma quando scoppiò la guerra e il Governo lombardo fu incaricato di somministrare, a nome della Camera aulica, i fondi necessari all'esercito che operava in Piemonte, lo stanziamento di circa 2.4 milioni di fiorini si dimostrò del tutto inadeguato. Nel 1794, quando le difficoltà cominciarono a farsi sensibili, la cassa di guerra assorbì, oltre alla sua normale dotazione, 2'743'194 fiorini⁵⁷: per il 1795 fu fatto un preventivo di 6'040'000 fiorini, che poi durante il corso dell'annata si rivelarono anch'essi insufficienti⁵⁸. Per il 1796 il Comandante supremo dell'esercito, Joseph de Vins, presentò una richiesta di 15 milioni di fiorini, e cioè 50'625'000 lire. Se si riflette che, grosso modo, il complesso dell'introito camerale annuo della Lombardia, tra imposte dirette e indirette, si aggirava intorno ai venti milioni di lire, è ovvio che, per far fronte a questi crescenti bisogni era necessa-

lodiali — il Fondo di Religione naturalmente escluso — non rendevano che 180.000 lire; il resto era ricavato da tributi indiretti: i più importanti erano il monopolio del sale che avrebbe dovuto fruttare L. 4'058'286.12.8; quello del tabacco (Lire 846'242.10.10), i proventi doganali (L. 3'465'390.16.5) e i dazi di consumo (Lire 2'064'555.14.10), cui si aggiungeva l'imposta sul vino e acquavite per Lire 724'073.15.10. La dotazione della cassa militare costituiva la partita più grossa tra le uscite; per gli stipendi si spendevano L. 2'478'942.13.10 (senza contare naturalmente le pensioni (L. 447'882.5.8) e le « gratificazioni » agli impiegati (per Lire 138.823.4.7). I pagamenti al Monte di S. Teresa, in bilancio, sono frammischiati ad altre partite di interessi passivi, « compense » e « pesi fissi »: in tutto Lire 5'086'885.2.7. Tutte queste cifre sono date con l'avvertenza che sono alquanto inferiori alla realtà: lo ammettevano anche i compilatori del bilancio nel rassegnarlo a Leopoldo (H.H.S.A., *Familien Archiv, Sammelbände*, 25, allegato n. 123 alla *Relazione di S. M.*). Lottinger, in un Rapporto del 1 gennaio 1791, pubblicato da C. A. VIANELLO, *La riforma finanziaria*, cit., p. 247 e ss. dava cifre superiori in complesso per 3 milioni circa di lire.

⁵⁵ Il fiorino valeva, al cambio ufficiale, L. 3.7.6.

⁵⁶ I « deputati » lombardi riuscirono ad ottenere nel 1790-91 la promessa di più abbondanti invii di truppe in Lombardia perché le tasse versate dalla provincia fossero spese in loco.

⁵⁷ Nota dell'arciduca Ferdinando al Dipartimento d'Italia, 14 gennaio 1795, sul conto dell'amministrazione dei fondi di spettanza della Camera aulica (H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 204).

⁵⁸ Appuntamenti di una seduta straordinaria di governo (cui furono ammessi anche Giacomo Bovara, Lottinger, il Vicario di provvisione Nava e un rappresentante della Congregazione di Stato, l'assessore comasco Rovelli) del 13 ottobre 1795, allegati ad una consulta della stessa data dell'arciduca Governatore a S. M., in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 322).

rio ricorrere all'emissione di prestiti⁵⁹, aprendo sottoscrizioni per conto della Camera aulica. Con questo mezzo, durante la guerra contro i Turchi, tra il 1787 e il 1790, si erano raccolti a favore dell'erario di Vienna 6'500'000 fiorini, equivalenti a 21'937'500 lire, a tassi di interesse del 4½-5 %.

Nel 1791 la Camera di Milano anticipò alla Camera aulica ancora un milione di fiorini⁶⁰ che furono prelevati dai fondi giacenti nel Monte Santa Teresa.

Dopo l'inizio delle ostilità contro la Francia si rinnovarono continuamente le richieste di sovvenzioni, sia in forma di prestiti da parte del Governo milanese (che attingeva ai fondi del Monte Santa Teresa) sia in forma di sottoscrizioni pubbliche presso lo stesso Monte. Nel 1796 la Camera aulica aveva contratto, in cinque anni, nuovi debiti per circa 18 milioni di fiorini⁶¹.

Il peso degli interessi era molto gravoso. Nel 1794 il Governo di Milano pagò a nome della Camera aulica interessi⁶² per 696'874 fiorini a Milano, e per 52'244 fiorini a Firenze. Quando si rinnovò l'ordine di corrispondere un'altra uguale rata a Firenze, la Camera di Milano obbedì, ma fece presente che mancavano fondi per dar corso a simili imprevisti ordini di pagamento⁶³.

È a questo punto che il dissidio tra Milano e Vienna si fa piuttosto grave. La Conferenza governativa scrive al Dipartimento d'Italia chiedendo l'invio di fondi dalla capitale; il Dipartimento non può far altro che girare la richiesta al Ministero delle finanze (Direttorio generale) e ne riceve un netto rifiuto che trasmette a Milano, senza dissimulare la propria solidarietà col governo lombardo, ma esortando a fare l'impossibile per adempiere a tutti gli impegni⁶⁴.

Ferdinando sostenne con energia le ragioni dei Milanesi. La provin-

⁵⁹ A. VIETTI, *Il debito pubblico nelle province che hanno formato il primo regno di Italia secondo i documenti dell'Archivio di Stato lombardo*, Milano 1884; C. A. VIANELLO, *Il debito pubblico nello Stato di Milano*, « Rivista di storia economica » VIX (1942).

⁶⁰ R. D. 31 dicembre 1791.

⁶¹ C. A. VIANELLO, *La riforma finanziaria*, cit., in appendice (pagine non numerate), Elenchi dei prestiti.

⁶² H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 204, lettera di Ferdinando al Cobenzl, da Milano, 14 gennaio 1795.

⁶³ La risposta (negativa) di Vienna a quest'avvertimento giunse con decreto di corte 8 ottobre 1794 (H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 321).

⁶⁴ H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 321, decreto di corte 8 ottobre 1794.

cia, egli ebbe a dichiarare⁶⁵, ha esaurito tutte le sue risorse concorrendo generosamente a sostenere i pesi comuni: per anni i fondi militari sono stati destinati ad eserciti lontani; durante la guerra turca la Lombardia vi ha contribuito, oltre che con le imposte ordinarie, con una sovrimposta di un milione di fiorini e con la sottoscrizione ai prestiti; per tre anni ha fornito da sola i fondi per le spese della guerra d'Italia; ora è giusto che anche le altre province siano obbligate a recare il loro apporto allo sforzo finora sostenuto esclusivamente dai milanesi.

Su questa tesi insisteranno continuamente sia il Governo che la Congregazione di Stato. A queste accuse di sfruttamento di una provincia soggetta, la classe dirigente austriaca reagì con irritazione, osservando anzitutto che i sovventori lombardi riscuotevano fior d'interessi (il cui peso, come quello dei rimborsi, in ultima analisi sarebbe ricaduto su Vienna) e non avevano ragione di vantarsi per aver sostenuto da soli le spese della guerra.

Il Monte di Santa Teresa⁶⁶, come si è detto, aveva largamente contribuito al finanziamento del governo di Vienna. Scriveva Ferdinando⁶⁷, nel luglio 1795, che solo la solidità finanziaria dell'istituto aveva consentito ai milanesi di far fronte agli impegni della guerra; tra il 1787 e il 1794 era stato possibile raccogliere, sul credito del Monte, 10 milioni di fiorini da privati; inoltre 7'500'000 fiorini erano stati prestati dal Monte per i bisogni della Monarchia, attingendo ai « suoi propri fondi ». Ma a Vienna si negava che il Monte avesse dei suoi propri fondi; la lettera di Ferdinando fu bruscamente postillata: « che sono avanzi camerale »⁶⁸.

Il piano di fondazione del Monte era stato approvato da Maria Teresa il 29 gennaio 1753. L'imperatrice aveva affidato al Monte l'incarico di provvedere puntualmente al pagamento degli interessi dovuti ai creditori della Regia Camera, destinando a questo scopo un importo di Lire 1'442'172.13.13 sul censo del sale.

⁶⁵ H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 204, lettera di Ferdinando a Cobenzl.

⁶⁶ Sul Monte di S. Teresa vedi A. VIETTI, op. cit., pp. 85-96; C. A. VIANELLO, *La riforma finanziaria*, cit., pp. XIII-XVI e, in appendice il prospetto di liquidazione del Monte (14 maggio 1796); N. ROMANI, *L'economia milanese nel '700*, in *Storia di Milano*, cit., vol. XII, pp. 512 ss.; B. CAZZI, *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Milano 1968, pp. 167 ss.

⁶⁷ Nota di S.A.R. sul Monte di S. Teresa, inoltrata a Vienna con una lettera del Wilczek al Cobenzl, 7 luglio 1795 (H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 204).

⁶⁸ In questo c'era del vero, anche se quegli « avanzi camerale » erano della Camera di Milano e non della Camera aulica di Vienna.

La detta somma si smembrerà e totalmente separerà dal corpo delle altre rendite della Regia Camera... e Sua Maestà prometterà sotto fede della Real Sua parola che per qualunque causa di guerra o d'altra necessità pubblica, eziandio per difesa dello Stato, fosse o non fosse istantanea, urgente, ed urgentissima, non si farà né in tutto né in parte diversione alcuna e sospensione di detta dotazione.

Inoltre era stato stabilito che, a partire dal 1763, sarebbero state stanziare annualmente Lire 607'541.5.7 (« coda di redenzione ») per l'ammortamento dei debiti pubblici.

Nel 1769, con regio dispaccio 28 febbraio, Maria Teresa autorizzò il Monte a raccogliere fondi al 3 ½ %, per fornire all'erario il capitale per le grandi operazioni finanziarie degli anni seguenti, prima fra tutte la redenzione delle regalie.

Per garantire i sottoscrittori dei nuovi prestiti pubblici, la Camera avrebbe versato al Monte il reddito delle regalie redente. In seguito si decise di pagare un 5 % fisso sui capitali anticipati per le redenzioni.

Per il Monte Santa Teresa tutto questo significava che al suo scopo istitutivo originario — pagamento degli interessi e ammortamento del debito pubblico esistente all'atto della sua fondazione — si aggiunse il compito di provvedere all'emissione e al servizio di un nuovo prestito (nuovo « assento »): come spesso avviene, l'istituzione che avrebbe dovuto essere temporanea, diventava permanente.

Un conto riassuntivo della gestione finanziaria può essere calcolato limitatamente ai ventotto anni tra il 1763 e il 1790. Durante questo periodo il Monte aveva incassato code di redenzione per Lire 17'011'155.16.4. Il Monte non effettuava un vero e proprio ammortamento del vecchio debito pubblico, esistente prima della sua fondazione, ma — così come restava titolare del gettito delle regalie redente — acquisiva nel proprio patrimonio i prestiti pubblici e il relativo loro reddito. I frutti di queste operazioni si accumularono nel corso di ventotto anni; poiché alla fine del 1790 l'attivo del Monte assommava a L. 35'354'912.14.9⁶⁹, tenendo conto dei 17 milioni di « code di reden-

⁶⁹ Un bilancio del Monte di S. Teresa per l'anno 1790, in *Hofkammer Archiv*, Vienna, *Akten des Italienisches Departments der k. k. geheimen Hof- und Staatskanzlei*, dà le seguenti cifre:

Passivo:

Nuovo « assento » L. 36'170'462.14.4
 Debiti 1'003'529. 3.5

L. 37'173'991.17.9

Attivo:

Capitali investiti L. 66'336'228.17.1
 Crediti 1'765'905.13
 Fondo di cassa 4'426'770. 2.5

L. 72'528'904.12.6

zione » incassati si può calcolare che i frutti delle operazioni finanziarie del Monte avessero procurato altri 18 milioni. Ai 35 milioni di fondi propri si aggiungevano alla fine del 1790 L. 36'170'462.14.4 di ricavi dei nuovi prestiti. Il Monte aveva fatto investimenti per Lire 66'336'228.17.1: L. 30'520'387.13.1 per rilevare cartelle del vecchio prestito pubblico; L. 23'198'883.17.2 per la redenzione di regalie; L. 12'751'456.9.9 anticipate alla Camera di Vienna; L. 405'500 per l'acquisto di un immobile⁷⁰. Il primo investimento rendeva annue L. 1'300'307.6.8 (quasi l'intera dotazione del vecchio debito) con un interesse attivo del 4,26 %; il secondo rendeva poco meno del 5 % annuo (21'157'737.18.6 al 5 %, il resto al 3,5 %); il terzo rendeva poco più del 4 % (868'818.17.3 al 4,5 %, il resto al 4 %).

Tornando ora alla lettera di Ferdinando, in cui egli parlava della solidità finanziaria del Monte, è evidente che aveva ragione. I fondi « propri » del Monte erano di provenienza erariale: ma questo non era contestato da nessuno, tanto meno dal soprintendente di finanza, Lottinger, che concludeva così, nel 1791, un suo rapporto sulle attività dell'istituto dal 1753 al 1790: « Tutto è una conseguenza del fondo libero d'ammortizzazione assegnato al Monte l'anno 1763. Il quale, avendo potuto servire di dotazione della nuova classe [nuovi prestiti ricevuti dopo il 1769] ha abilitata questa a tutte le succennate operazioni [rendizioni delle regalie etc.] l'utilità delle quali dimostra quanto con un piccolo fondo ben amministrato si possa operare: se dette L. 607'541.5.7 fossero restate presso la Camera invece d'essere assegnate in fondo di ammortizzazione al Monte, si sarebbero annualmente spese come annualmente si spende dalla Camera tutto lo spendibile »⁷¹.

A Vienna invece si ragionava così: il Monte è autorizzato a ricevere capitali dal pubblico al 3 ½ %, e li impiega sia nell'estinzione di vecchi crediti, sia nella redenzione delle regalie, operazioni per cui percepisce interessi del 4 o del 5 %⁷²; la « coda di redenzione » permette al Monte

⁷⁰ *Ibidem*, allegato C. La cifra di L. 66'336'228.17.1 è nel documento. Un controllo della somma dà invece il risultato di L. 66'876'228.17.1.

⁷¹ *Memoria dell'Intendente generale Lottinger sulla montatura, sistema e progresso del Monte S. Teresa e stato economico del medesimo*, allegato n. 39 alla *Relazione di S. M.*, cit.

⁷² Ecco qualche esempio di operazione del Monte. Estinzione del *Monte civico*: esborso capitale di L. 10'505'052.2.10; interesse acquistato di L. 400'000 (3,9 %). Estinzione del *Monte di S. Francesco*: esborso capitale di L. 2'103'436.14.6; interesse acquistato di L. 136'882.14 (circa il 6,5 %). Rimborso al 60 % delle vecchie

(che grazie al piano 1753 si considera indipendente dalla Camera) di accumulare fondi che provengono dell'erario. Benché l'indipendenza del Monte fosse assai relativa — era un funzionario governativo che ne dirigeva le operazioni — le critiche di Vienna si risolvevano in una condanna del Piano di fondazione del 1753: a Milano si cominciò a temere che l'imperatore volesse modificarlo radicalmente. Non a torto il Monte di Santa Teresa interpretò, appunto, in questo senso, i tentativi che faceva Vienna per venire in chiaro della situazione finanziaria dell'istituto milanese, prendendo visione dei suoi bilanci annuali che esso non comunicava alla Camera dei conti, l'organo di controllo dell'amministrazione lombarda⁷³. « Niente di piú giusto » scriveva Lottinger a Ferdinando nel 1795 « che anche la corte voglia essere regolarmente informata de' stati di queste regie casse; è giusto pure che voglia essere al fatto di quella del Monte, ma questa ultima, essendo di un'indole ben diversa dalle altre, attesi li suoi rapporti con il credito del Monte, appoggiato alla fede delli privilegi accordati come base fondamentale allo stesso Monte, tanto la prudenza quanto la giustizia consigliano a procedere in un modo... che non sembrino troppo apertamente intaccati simili privilegi »⁷⁴.

Rivolgendosi cosí all'arciduca Ferdinando, Lottinger predicava a un convertito: Ferdinando aveva già tentato di convincere il Governo imperiale che bisognava stare attenti a non scuotere il credito del Monte, la cui « base non è fondata che nell'opinione delli uomini »⁷⁵. Ancora una volta la sua lettera era stata cosí postillata: « La base del Monte non è fondata sulla opinione degli uomini, ma sulla sicurtà reale di regalie camerale e sulla rendita del medesimo, che oltrepassa assai 4 milioni annui, la rendita bastante per coprire 100 milioni di capitale, tanto piú che sul Monte sono piú di 29 milioni al solo 2 % o almeno vi dovrebbero essere ».

classi degli *assentisti di assegno* e *montisti di S. Carlo*: esborso capitale di L. 6'816'373.28; interesse acquistato di L. 340'668.13.7 (5 %).

⁷³ Un tentativo della Camera dei conti di Milano di prendere visione dei bilanci del Monte era stato fatto nel settembre 1790. Fu respinto dal Presidente del Monte, Ambrogio Cavenago, che motivò il rifiuto col timore di dare pubblicità al bilancio del Monte — mettendolo a conoscenza degli impiegati della Camera dei conti — e di rovinarne cosí il credito (A.S.M., Commercio, 89 fasc. 2, minuta di lettera di calligrafia di Ambrogio Cavenago, 25 settembre 1790).

⁷⁴ A.S.N., Commercio, 89.

⁷⁵ *Nota* di S. A. R. sul Monte di S. Teresa, allegata alla lettera del Wilczek a Cobenzl, 7 luglio 1795, cit.

Sul conflitto che divideva Milano e Vienna negli ultimi anni prima dell'invasione francese, abbiamo anche una serie di memoriali ⁷⁶ indirizzati a Francesco II da un impiegato abbastanza oscuro del Dipartimento d'Italia, Johannes Georg Obermajer, che ricopriva le funzioni di segretario e archivista ⁷⁷ ed ottenne anche, nel 1794, il rango di consigliere. Le sue opinioni non rispecchiano quelle del Dipartimento d'Italia, il quale era favorevole alle tesi lombarde, ma possono dare un'idea del modo di pensare delle nuove leve della classe politica viennese. L'Obermajer fece una violenta requisitoria contro il Monte di S. Teresa e concluse:

La Lombardia mette a contribuzione la Camera di Vienna, attirandosi interessi per mezzo di un giro di avanzi camerali milanesi. Vi è un grave pregiudizio per i diritti di S. M., quando capitali attivi e utili di aziende della R. Camera, invece di entrare nella cassa camerale, ove a ogni momento sono a libera disposizione del sovrano, si gettano in un Monte, ove S. M. per pretesi diritti della Congregazione del Monte, deve vedersi legate le mani rispetto al suo danaro attivo da un piano il quale, lungi dal dargli i dovuti vantaggi de' creditori, ha anzi trovato il mezzo di riscuotere dall'erario raddoppiati interessi per danari camerali attivi. Per la difesa della propria provincia la Camera di Milano non ha dato che sovvenzioni attirandosi interessi dal resto della Monarchia ⁷⁸.

È chiaro che a Vienna le regole che prescrivevano di tenere separate e autonome le diverse casse camerali, dimostrando particolare riguardo per l'individualità e i diritti di ciascuna provincia, cominciavano ad essere considerate con un certo fastidio.

Si riparlava addirittura di vecchi diritti della Camera aulica su alcune fonti di reddito erariale milanese. Per esempio l'Obermajer credeva di poter documentare che il gettito dell'imposta sui beni ecclesiastici — impiegato come sappiamo nell'ammortamento dei debiti comunali — avrebbe dovuto versarsi alla Camera aulica. Egli faceva risalire

⁷⁶ H.H.S.A., *Collectanea lombardica*, 41 j e 42. Queste carte sono in italiano e in italiano corretto; non mi è stato possibile conoscere la nazionalità dell'autore, Johannes Georg Obermajer.

⁷⁷ È dubbio se questi memoriali furono compilati dietro preciso incarico affidato all'Obermajer in quanto archivista o per sua iniziativa. Questa seconda ipotesi è più probabile, dato il carattere polemico di tutti gli scritti e soprattutto perché l'Obermajer accenna a se stesso come « l'umilissimo esponente ».

⁷⁸ *Sugli avanzi della zecca di Milano*, senza data, firmato da Obermajer, H.H.S.A., *Collectanea lombardica*, 42.

tale imposta a un antico tributo, detto *Türkensteuer*⁷⁹ che il clero milanese pagava all'erario di Vienna. Nel 1753 Pallavicini aveva ottenuto di impiegarne a Milano il ricavato, che, in seguito, era andato sempre crescendo con la graduale abolizione delle esenzioni ecclesiastiche. Nel 1772 fu portato a 200'000 lire annue e il Governo di Milano fu incaricato dal Kaunitz di depositarlo sul Monte di S. Teresa, dove, « in occasione di straordinarie urgenze dell'Erario regio, vi sarà sempre questa somma da disporre ». Ma poi i possessori erano riusciti a strappare a Giuseppe II e di nuovo a Leopoldo II la dichiarazione che il prodotto dell'imposta spettasse ai possessori milanesi, a sollievo delle tasse sui fondi.

Il Regio Erario può dire che il contributo regio è affatto disproporzionato all'odierno reddito dei terreni, alle presenti esigenze del R. Erario ed alle spese militari... può dire che nel tempo in cui spende somme enormi per difendere le possessioni milanesi dalle invasioni nemiche, l'alto prezzo de' generi dà a que' possessori un guadagno maggiore del dono gratuito e delle sovvenzioni che hanno dato allo Erario per la propria difesa... I possessori milanesi dovrebbero ben contentarsi che non si parli di sovrimposte... Che i finanziari facciano valere altrettanto i principi di giustizia che ha la Regia Camera come fanno valere vaghe teorie per i pubblici!⁸⁰

Nessun passo ufficiale fu fatto per affermare gli assai discutibili diritti della Camera aulica sulle imposte fondiari pagate in Lombardia dai beni ecclesiastici. L'azione immediata di Vienna si limitò a un tentativo di rendere più efficace il controllo sulla gestione delle entrate pubbliche milanesi.

Il 13 giugno 1795 il Monte ricevette l'ordine di mandare mensilmente il suo stato di cassa a Vienna, insieme a un bilancio preventivo per il mese seguente⁸¹.

Nel marzo dello stesso anno Francesco II mandò a Milano una lista di domande sull'amministrazione camerale⁸², sul cui stato le informa-

⁷⁹ Va da sé che in realtà c'era una notevole differenza tra questo antico tributo e l'imposta che pagavano nel 1790 i beni ecclesiastici, cioè una normale imposta fondiaria.

⁸⁰ Questi ragionamenti sono svolti in una carta allegata a un appunto dell'Obermajer, intitolata *Schiarimenti circa il prezzo delle regalie redente, circa la tassa prediale e circa i debiti delle province e comunità*, H.H.S.A., *Collectanea lombardica*, 41 i.

⁸¹ A.S.N., Commercio, p. a., 89.

⁸² Si trovano in H.H.S.A., *Collectanea lombardica*, 41 i.

zioni che giungevano a Vienna non erano molto più esaurienti ed attendibili di quelle sul Monte S. Teresa. Cosa si era fatto, chiedeva il primo quesito, per rendere più spedita la compilazione dei bilanci della Camera, in ritardo di qualche anno? In seguito l'interrogatorio si trasformava in accusa; venivano richieste notizie sul frutto di un gruppo di dazi di consumo (su pane, carne e vino nel forense), la cui redenzione sarebbe costata 16 milioni e il cui prodotto era andato decrescendo sotto l'amministrazione dell'Intendenza di finanza, « che per questo motivo non avrebbe mai dovuto redimerle »⁸³; altra domanda verteva ancora su una regalia (i diritti di pesca), redenta in pura perdita.

Il Lottinger rispose che i dazi di consumo avevano fruttato nel 1790 circa il 9 ½ % e, nel 1794, il 10 % dei capitali spesi per la loro incamerazione; i diritti di pesca davano un utile assai più basso, del 5 %, sufficiente però a coprire il peso degli interessi dei capitali anticipati per la redenzione del Monte S. Teresa. Ma queste affermazioni non trovavano fede.

Il solito Obermajer rispolverò dall'Archivio due consulte di Lottinger, del 7 gennaio⁸⁴ e del 6 agosto 1791⁸⁵. Nella prima il Lottinger deplorava la diminuzione progressiva del reddito dei dazi sul pane, carne e vino, la cui redenzione era costata, appunto, 16 milioni: « Questo ramo di finanza decade e continuerà a decadere ». Indicava un reddito di L. 977'678.4.9 (circa il 6 % di 16'000'000).

Nella seconda consulta Lottinger polemizzava con la Camera dei conti che valutava nell'8 % il frutto delle prime redenzioni, e del 9 % l'utile delle regalie riscattate in un secondo tempo a condizioni meno vantaggiose; queste stime, riferite al momento della redenzione, sembravano troppo alte al Lottinger; egli sosteneva che vi erano compresi quei maggiori utili conseguiti soltanto per merito dell'amministrazione dell'inten-

⁸³ Le informazioni di Francesco II su questo ramo di finanza derivavano dalla consulta del Lottinger del 7 gennaio 1790 (edita in C. A. VIANELLO, *La riforma finanziaria*, cit., pp. 231-299, in partic. pp. 265-270) in cui il Lottinger spiegava i motivi delle difficoltà dell'Intendenza a far fruttare una regalia così strettamente connessa coi bisogni elementari delle popolazioni, di cui si disinteressavano gli esercenti privati. Era perciò chiaro quali motivi politici avrebbero giustificato la redenzione anche a costo di perdite per la Camera. Lottinger si limitò a coprire le proprie responsabilità ricordando che non era mai stata l'Intendenza a decidere se una regalia dovesse o no esser redenta.

⁸⁴ Cfr. nota precedente.

⁸⁵ Alcuni brani di questa consulta sono allegati alle osservazioni dell'Obermajer *Sul reddito delle regalie redente* (H.H.S.A., *Collectanea lombardica*, 41 i).

denza di finanza, sui quali Giuseppe II aveva concesso un'interessenza del 10 % agli amministratori: « Si fanno ora montare, ora decrescere i redditi secondo torna a conto all'interesse particolare », concludeva l'Obermajer, che avanzava forti dubbi sull'onestà del Lottinger e della classe dirigente lombarda in genere.

I sospetti di Vienna sulla rettitudine dei governanti lombardi potevano anche essere giustificati. Ma è ugualmente assai grave ed indice di scarsa intelligenza politica il rinnegamento della redenzione delle regalie, che non era stata soltanto un'operazione finanziaria, ma una grossa operazione politica. A Vienna, sotto la pressione delle crescenti difficoltà dell'erario, la si esaminava ormai nel suo aspetto puramente economico e l'imperatore non esitava a dire che non si sarebbe dovuto redimere, là dove non c'era un interesse finanziario per farlo.

Sconfitti e scomparsi i ministri riformatori, sia al di qua che al di là delle Alpi, il governo imperiale e quello lombardo si pongono gli stessi obiettivi, determinati prevalentemente dalla situazione bellica e dalle preoccupazioni finanziarie. La crisi che si verificò nel 1795 nei rapporti tra Milano e Vienna non era dovuta a motivi ideologici, ma al contrasto di interessi tra paese dominante e paese soggetto, divenuto particolarmente acuto sotto la spinta delle angustie finanziarie⁸⁶.

Questa tensione fu avvertita anche dall'opinione pubblica. Nel 1795 Ferdinando era costretto a ricorrere a mezzi impopolari per raccogliere denaro. Prestiti forzosi furono iniziati dal 1795; si mise mano al Fondo di Religione con affrancazioni di livelli, operazione troncata dopo il primo milione per l'opposizione a Vienna del deputato della Congregazione dello Stato di Milano⁸⁷. L'11 aprile 1795 in Conferenza si prese

⁸⁶ Questa mentalità « colonialista » non era nuova a Vienna, ma in Lombardia non si era mai fatta sentire così pesantemente. Sono interessanti a questo proposito le vicende dell'Ungheria la cui resistenza alle riforme di Giuseppe II indusse l'imperatore a una politica di sfruttamento « coloniale », contro la quale la costituzione feudale non forniva alcuna difesa.

Ma per Giuseppe II la politica illuminata, e quella colonialista costituivano i due termini di un dilemma. « A seconda che l'Ungheria consentirà o meno alla riforma fiscale, si deciderà se questa provincia debba esser trattata allo stesso modo delle province ereditarie... oppure considerata come una semplice colonia » (D. SILAGI, *Jakobiner*, cit., p. 19).

⁸⁷ Sugli espedienti adottati nel 1795 per raccogliere i fondi necessari alle spese di guerra, v. la relazione fatta da Ferdinando durante la sessione di governo 13 ottobre 1793 in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 322.

in esame e si scartò il progetto di un'emissione cartacea⁸⁸; la minaccia di questo estremo ricorso gettò nuovo allarme nell'opinione pubblica già preoccupata⁸⁹. Le richieste di sussidi da Vienna da parte della Conferenza governativa si infittiscono dopo l'estate 1795⁹⁰; ma non ottengono l'esito sperato. La Lombardia aveva di fronte a sé la prospettiva di dover sottostare a gravi squilibri economici se la guerra si fosse protratta a lungo: l'incubo delle sovrimposte, delle emissioni cartacee, dei prestiti forzosi si faceva sempre più grave. La polemica fu troncata dall'invasione francese.

⁸⁸ Protocolli della Conferenza governativa, in A.S.M., Uffici e Tribunali regi, p. a., 142.

⁸⁹ Cfr. una lettera del Melzi a Lodovico Ricci, agosto o settembre 1797: pubblicata da A. SETTI, *Una lettera inedita di Francesco Melzi intorno a un progetto per far denaro*, « Archivio Storico Lombardo », serie II, anno X (1882), pp. 564-68 e in partic. p. 567: « Sento con dolore » scriveva il Melzi « che parlasi dell'introduzione di carta moneta per far fronte a bisogni urgenti. Ci fu proposta da Vienna sono due anni ed io in nome del pubblico mi ci opposi siccome ad ultimo flagello d'una nazione, che chiamar devesi imprestito forzoso preso con la sciabola alla mano. Allora fu modificato il progetto: si volle prendere una massa di beni nazionali, separarne l'amministrazione, ipotecarvi, proporzionarvi i biglietti. Mi ci opposi ancora sul principio che, sebbene paresse con tale circoscrizione d'operazione salvato il pericolo dello scredito e dell'abuso della carta, pure ad ogni modo l'esempio era fatale e la circostanza della guerra lo rendeva sempre più temibile »

⁹⁰ Consulta della Conferenza governativa 20 giugno, 6 settembre, 12 settembre, 26 settembre, 13 ottobre 1795, in H.H.S.A., *Lombardei Correspondenz*, 323.

ELENCO DELLE OPERE CITATE

- F. ARESE, *Elenco dei magistrati patrizi di Milano dal 1535 al 1796*, « Archivio storico lombardo », serie VIII, VI (1951), pp. 149-199 e serie IX, IV (1964-5), p. 5-27: 3.
- A. ARNETH, *Joseph II und Leopold von Toskana. Ihr Briefwechsel von 1781 bis 1790*, Vienna 1872: 14.
- C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento, a cura di F. Venturi, Torino 1965: 101.
- A. BEER, *Leopold II, Franz II und Catharina. Ihre Correspondenz, nebst einer Einleitung zur Geschichte der Politik Leopold's II*, Lipsia 1874: 15, 16, 17.
- L. BELLONI, *La medicina a Milano dal '700 al 1915*, in *Storia di Milano*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1953-66, tomo XVI, pp. 944 ss.: 2.
- F. BERTANI, *S. Carlo, la Bolla coenae, la giurisdizione ecclesiastica in Lombardia, ossia considerazioni storiche-canoniche-critiche sopra documenti di Stato austriaci riguardanti conflitti tra Stato e Chiesa, pubblicati da S. E. Stanislao Mancini*, Milano 1888: 81.
- G. BRICHETTI, *Luigi Cremani criminalista*, « Rivista penale » LXXXIX (1919), pp. 265-81: 130.
- B. CAIZZI, *Storia del setificio comasto*, Milano 1957: 75.
- B. CAIZZI, *Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo*, Milano 1968: 153.
- F. CALVI, *Il patriziato milanese*, Milano 1865: 2.
- F. CALVI, F. BAGATTI VALSECCHI, L. CASATI, D. MUONI, L. PULLÈ, *Famiglie notabili milanesi*, Milano 1875: 21, 25.
- C. CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze 1862: 108, 109, 128, 129.
- C. CAPRA, *La carriera di un uomo incomodo. I carteggi Melzi d'Eril*, « Nuova rivista storica » LII (1968), pp. 147-168: 54.
- G. R. CARLI, *Il censimento di Milano*, Milano 1815: 3.
- Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di E. Greppi e A. Giulini, Milano 1923-39: 20.
- Carteggi di giansenisti liguri*, a cura di E. Codignola, Firenze 1941: 84, 143.
- R. CESSI, *I francesi a Milano nel 1796 nelle Memorie di Melzi d'Eril*, « Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti » LXXIX (1919-20), pp. 105-143: 147.

- A. CORBETTA, *Allegazioni criminali*, Milano 1796: 94.
- N. COTTA MORANDINI, *Il censimento milanese*, Milano 1832: 3.
- L. CREMANI, *De iure criminali libri tres*, Ticini, apud heredes Petri Galeatii, 1791: 130, 131.
- U. DA COMO, *I comizi nazionali in Lione per la costituzione della Repubblica italiana*, Bologna 1940: 11, 81.
- L. DAL PANE, *La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia*, Milano 1932: 141.
- F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli 1966: 14.
- C. FRANCOVICH, *Gli illuminati di Weishaupt e l'idea egualitaria in alcune società segrete del Risorgimento*, « Movimento operaio » IV (1952), pp. 553 ss.: 58.
- C. FRANCOVICH, *La rivoluzione americana e il progetto di costituzione del Granduca Pietro Leopoldo*, « Rassegna storica del Risorgimento » XLI (1954), pp. 371 ss.: 16.
- G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, « Studi storici » 1966, n. 2, pp. 245-590, n. 3, pp. 515-584: 86.
- A. GIULINI, *Milano e Vienna alla vigilia dell'invasione francese nella corrispondenza di due gentiluomini milanesi*, « Archivio storico lombardo » 1926, pp. 122 ss.: 136.
- Illuministi italiani*, tomo III, *Riformatori lombardi piemontesi e toscani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli 1958: 35, 59.
- Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento (Memorie di Giuseppe Pelli-Bencivenni, Gian Francesco Pagnini, Luigi Tramontani e Ferdinando Paoletti)*, a cura di M. Mezzi, « Istituto Gian Giacomo Feltrinelli. Annali » II (1959), pp. 483-559: 86.
- R. A. KANN, *A Study in Austrian Intellectual History. From Late Baroque to Romanticism*, Londra 1960: 102.
- P. LITTA, *Famiglie celebri italiane*, Milano-Torino 1819-1888: 26.
- G. LUPI, *Storia dei principi, delle massime e regole seguite nella formazione del catasto prediale introdotto nello stato di Milano l'anno 1760*, Milano 1832: 3.
- F. MAASS, *Der Josephinismus. Quellen zur seiner Geschichte in Österreich, 1760-1850. Amtliche Dokumente aus der Wiener Haus- Hof- und Staatsarchiv*, Vienna 1951-61: 1, 81.
- C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937: 114.
- F. MELZI D'ERIL, *Al popolo cisalpino. Discorso sulla costituzione*, Milano 1797: 60.
- F. MELZI D'ERIL, *Memorie, documenti e lettere inedite di Napoleone I e Beauharnais*, raccolte e ordinate per cura di Giovanni Melzi, Milano 1865: 88, 149.
- M. MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, « Movimento operaio » VII (1955), pp. 173-229: 86.

- C. MORANDI, *Idee e formazione politica in Lombardia dal 1748 al 1814*, Torino 1927: 48.
- P. NERI, *Relazione dello stato in cui si trova l'opera del censimento universale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell'anno 1750*, Milano 1802: 3.
- PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini. Firenze 1969, tomo I: 17, 18.
- S. PUGLIESE, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, Torino 1924: 4.
- Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme e lettere circolari istruttive della Real Giunta del Censimento generale dello Stato di Milano, riunita con Cesareo Real Dispaccio del di 19 luglio 1749 e sciolta il 2 marzo 1758, coll'aggiunta degli editti, ordini, istruzioni e lettere della Regia Provvisionale Delegazione per l'esecuzione del detto censimento*, Milano 1760: 3, 4, 31, 34.
- N. RAPONI, *Un discepolo e amico di Beccaria: Francesco Gallarati Scotti*, « Rivista di storia del diritto italiano » XXXVI (1963), pp. 128-170: 130.
- J. M. ROBERTS, *L'aristocrazia lombarda nel XVIII secolo*, « Occidente » VIII (1952), pp. 305-25: 3.
- G. D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Pavia 1791: 130.
- M. ROMANI, *L'agricoltura in Lombardia dal periodo delle riforme al 1859*, Milano 1957: 133.
- M. ROMANI, *L'economia milanese nel '700*, in *Storia di Milano*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1953-66, tomo XII, pp. 481-547: 153.
- E. ROTA, *L'Austria in Lombardia*, Milano-Roma-Napoli 1911: 14, 47, 140, 146.
- G. ROVELLI, *Storia di Como*, Como 1803: 91.
- R. ROZDOLSKI, *Die grosse Steuer- und Agrarreform Josefs II*, Varsavia 1961: 2.
- A. RUFER, *Novate. Eine Episode aus dem Revolutionsjahr 1793*, Zurigo 1941: 146.
- A. SETTI, *Una lettera inedita di F. Melzi intorno a un progetto per far denaro*, « Archivio storico lombardo » 1882, pp. 564-8: 161.
- D. SILAGI, *Jakobiner in der Habsburger Monarchie*, Vienna-Monaco 1962: 58, 85, 160.
- D. SILAGI, *Ungarn und der geheime Mitarbeiterkreis Kaiser Leopolds II*, Monaco 1961: 14, 85.
- F. VALSECCHI, *Assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia*, Milano 1931: 14, 64.
- F. VALSECCHI, *Dalla pace di Acquisgrana alla battaglia di Lodi*, in *Storia di Milano*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1953-66, tomo XII, pp. 267-416: 105, 123, 146.
- F. VENTURI, *Beccaria e le riforme giuridiche*, in *La cultura illuministica in Italia*, a cura di M. Fubini, Torino 1957: 101.
- F. VENTURI, *Un amico di Beccaria e di Verri: profilo di Giambattista Biffi*, « Giornale storico della letteratura italiana » 1957, pp. 37-72: 35.
- E. VERGA, *I decurionati nelle città provinciali dell'antico Stato di Milano*, Memorie

- presentate alla Commissione araldica, senza data né luogo di stampa: 2, 3, 5, 35.
- E. VERGA, *I consigli del comune di Milano*, senza data né luogo di stampa: 3, 7.
- P. VERRI, *Dialogo tra l'imperatore Giuseppe II e un filosofo*, in *Scritti inediti*, Londra 1825, pp. 208-228: 49.
- P. VERRI, *Memoria cronologica dei cambiamenti pubblici nello Stato di Milano 1750-1791*, in *Lettere e scritti inediti*, a cura di C. Casati, Milano 1881, tomo IV, pp. 343-379: 107, 137.
- P. VERRI, *Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790*, in *Scritti inediti*, Londra 1825, pp. 7-78: 47, 48, 49, 50, 52, 53, 137.
- P. VERRI, *Meditazioni sull'economia politica*, in *Opere filosofiche e d'economia politica del conte Pietro Verri*, Milano 1818, tomo II: 50.
- P. VERRI, *Storia dell'invasione dei francesi repubblicani nel Milanese nel 1796*, in *Lettere e scritti inediti*, a cura di C. Casati, Milano 1881, tomo IV, p. 381 ss.: 22, 146.
- C. A. VIANELLO, *La formazione degli spiriti politici in Lombardia attraverso l'evoluzione degli organi amministrativi e l'esordio di F. Melzi*, « Atti e Memorie del Quarto Congresso storico lombardo », Pavia 1939, pp. 395-451: 76, 88, 140.
- C. A. VIANELLO, *Il debito pubblico dello Stato di Milano*, « Rivista di storia economica » VII (1942): 152.
- C. A. VIANELLO, *La riforma finanziaria nella Lombardia austriaca nel XVII secolo*, Milano 1940: 85, 137, 151, 152, 153, 159.
- C. A. VIANELLO, *La legislazione matrimoniale da Giuseppe II a Napoleone*, Milano 1938: 115.
- C. A. VIANELLO, *Pagine di vita settecentesca, con scritti e documenti inediti*, Milano 1935: 146.
- A. VIETTI, *Il debito pubblico nelle province che hanno formato il primo regno d'Italia, secondo documenti del R. Archivio di Stato Lombardo*, Milano 1884: 152, 153.
- A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato Milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913: 3, 8.
- A. VISCONTI, *La codificazione del processo civile a Milano durante la prima dominazione austriaca (1784-1796)*, Milano 1914: 132.
- G. VISMARA, *Le istituzioni del patriziato*, in *Storia di Milano*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1953-66, tomo XI, pp. 223-282: 3, 116, 117.
- C. VIVANTI, *Le campagne del Mantovano nell'età delle riforme*, Milano 1959.
- A. WANDRUSZKA, *Leopold II*, Vienna - Monaco 1965: 14, 15, 16, 18, 22, 55, 102.
- E. WANGERMANN, *Von Joseph II zu den Jakobiner-prozessen*, Vienna - Francoforte - Zurigo 1966: 1, 103, 144.

- A. WOLF, *L'Austria ai tempi di Maria Teresa, Giuseppe II e Leopoldo II (1740-1792)*, trad. it. di F. Grimod, Milano 1904: 103.
- A. WOLF, *Leopold II und Marie Christine. Ihr Briefwechsel (1781-1792)*, Vienna 1867: 15, 16.
- S. ZANINELLI, *Il nuovo censo dello Stato di Milano dall'editto 1718 al 1733*, Milano 1963: 3.

INDICE DEI NOMI

- AGUIRRE, Vittorio, 119 n.
ALBANI, famiglia, 21.
ALBANI, Carlo, 22 n.
ALBERTI, Andrea, 41 n., 68 n., 84 n., 89 n.
ALBUZZI, Felice, 65 e n., 71 n., 76, 77, 80, 83 n., 87, 95, 97 n., 116 n., 137 n.
ANELLI, Alessandro, 116 n.
APPIANI, Francesco, 132 n.
ARESE LUCINI, Benedetto, 11 n., 98 n.
ARCHINTO, Carlo, 98 n.
ASSANDRI, Francesco, 142.
ATTENDOLO BOLOGNINI, Francesco, 98 n.
ATTENDOLO BOLOGNINI, Giovanni Giacomo, 98 n.
ATTENDOLO BOLOGNINI, Idelfonso, 98 n.
- BAGLIACCA, Luigi, 120 n.
BALABIO, Carlo, 73 n.
BALABIO e MARAZZINI, ditta bancaria, 73 n.
BARBI, Giovanni Battista, 19 n.
BARBIANO DI BELGIOIOSO, Alberico, principe, 98 n., 136 n.
BARBÒ, Girolano, 139 n.
BARCHETTA, Giovanni Battista, 74 n.
BASSI, Paolo, 116 n.
BAZZETTA, Francesco, 127 n., 128 n., 149.
BECCARIA, Cesare, 55 n., 75 n., 101 e n., 106 e n., 108 e n., 109 e n., 111 n., 127, 128 e n., 129 e n., 130 e n., 131 n., 146 e n.
BELLATI, Pietro, 22 n., 72 e n., 146.
BERETTA (della), Giovanni Antonio, 81 n.
BERTIERI, Giuseppe, 81 n.
BESANA, Carlo, 73 n.
- BIFFI, Giovanni Battista, 35 e n., 36 e n., 99 n., 146.
BIGNAMI, Carlo, 73 n.
BIONDI, Carlo, 22 n., 116 n.
BIRAGO, Ambrogio, 139 n.
BIUMI, Giuseppe, 62.
BÖHM (VON), Johann, 61.
BONACINA, Giuseppe Fortunato, 119 n.
BORGHI, Antonio Maria, 128 n.
BORROMEO, Giberto, 98 n.
BOSSI, Benigno, 26 e n., 27.
BOSSI, Galeazzo, 26 n.
BOSSI, Luigi, 26 n., 58 n., 59.
BOTTA ADORNO, Alessandro, 33 n.
BOVARA, Giacomo, 58 n., 59, 65, 77, 109 n., 151 n.
BOVARA, Giovanni, 55 n., 58 n., 59, 60, 61 e n., 63, 73, 77, 80, 83, 96, 97.
BRAMBILLA, Cesare, 149.
BRAMBILLA, Giovanni Alessandro, 61.
BRUNATI, vedi UBOLDI e BRUNATI, ditta bancaria.
- CALDERARI, Leonardo, 98 n.
CAPITANI D'ARZAGO (DE'), Antonio, 116.
CARCANO, Alessandro, 145.
CARLI, Felice, 148.
CARLI, Girolamo, 50 e n., 107 e n., 109 e n., 110, 116 n., 125.
CARLI, Tommaso, 73 n.
CARMINATI, Antonio, 93 n., 149 n.
CARPANI, Giuseppe, 22 n., 146 n.
CASATI, Apollonio, 11 n.
CASTELBARCO VISCONTI, Carlo Ercole, 98 n., 145.
CASTIGLIONI, famiglia, 21.

- CASTIGLIONI, Alfonso, 11 n., 26 e n., 27, 99 e n.
- CASTIGLIONI, Ottavio, 26 n.
- CAVALETTI, Francesco, 35 n.
- CAVENAGHI (o Cavenago), famiglia, 21.
- CAVENAGHI (o Cavenago), Ambrogio, 9, 22 n., 24, 27 n., 28, 29 n., 74 e n., 143, 156 n.
- CIANI, Carlo, 73 n., 143 n.
- CLERICI, Gaudenzio, 149 n.
- COBENZL, Ludwig, 153 n., 156 n.
- CONTURBIA, Giulio, 98 n.
- CORTI, Giovanni, 128 n.
- CREMANI, Luigi, 65 n., 72, 73 e n., 130 e n., 131 e n.
- CRESPI, Antonio, 139 n.
- CROCE, Giuseppe, 116 n., 132 n.
- CUSANI, famiglia, 21.
- CUSANI, Cesare, 98 n.
- CUSANI, Ferdinando, 21, 28, 98 n.
- CUSANI, Francesco, 98 n.
- D'ARCO, Giovanni Battista Gherardo, 19 n.
- DAVERIO, Michele, 55 n., 117.
- DELLA PORTA, Carlo, 106.
- DELLA PORTA, Eleonora, 26 n.
- DELLA PORTA, Giulio Cesare, 106 e n.
- DE VINS, Joseph Nikolaus, 151.
- DIDEROT, Denis, 35 n.
- DRAGHETTI, Andrea, 22 n.
- DRAGHI, Giuseppe, 116 n.
- DU BEINE MALSCHMPS, Joseph, 76 n.
- DUGNANI, Giulio, 11 n.
- DU PONT DE NEMOURS, Eleuthère - Irénée, 16.
- ERCOLE III d'Este, duca di Modena, 20 n.
- FADINI, Ottavio, pseudonimo di Carlo Mozzoni.
- FÉ, Alberto, 74 n.
- FÉ, Antonio, 22 n., 74 e n.
- FÉ, Carlo, 74 n.
- FÉ, Giuseppe, 22 n., 74 e n.
- FERDINANDO d'Asburgo-Lorena, arciduca, 18 n., 19-23, 29 n., 42, 44, 45, 57, 58, 62 e n., 63 e n., 64 e n., 65, 66, 72, 73 e n., 74, 75 n., 76, 77, 78, 80 e n., 85 e n., 86 e n., 87, 91, 95, 96 e n., 97 e n., 104 n., 118, 127 n., 135 e n., 137 n., 140 e n., 142, 143 n., 146 e n., 150, 151 n., 152 e n., 153 e n., 155, 156, 160 e n.
- FERRARI, Francesco, 131 n.
- FILANGIERI, Gaetano, 127, 131 n.
- FIRMIAN, Karl Joseph, 20 e n., 37, 50, 137 n.
- FOGLIAZZI, Francesco, 55 n., 76, 111 n.
- FOPPA, Giuseppe, 116 n., 132 n.
- FORNI, Ambrogio, 61 e n., 62 e n., 63, 71, 73, 96, 97.
- FORTIS, Marco Antonio, 77 e n.
- FRANCESCO II d'Asburgo (poi Francesco I), imperatore, 63 n., 80 n., 85 n., 86 n., 87, 93 n., 135 e n., 136, 140 n., 156, 158, 159 n.
- FRANCESCO III d'Este, duca di Modena, 20.
- FRANCESCO IV d'Asburgo-Este, duca di Modena, 20 n.
- FRANK, Giovanni, 70 n.
- GALLARATI SCOTTI, Francesco, 116 n., 128 n., 129, 130 n.
- GANDOLFI, Giuseppe, 74.
- GARBAGNATI, Gaetano, 58 n., 59.
- GIANNI Francesco Maria, 14 n.
- GIOVIO, Giovanni Battista, 99 n., 120 n., 146.
- GIUDICI, Antonio, 116 n.
- GIULIANI, Leopoldo, 76 n.
- GIULINI, fratelli (banchieri), 73 n.
- GIUSEPPE II d'Asburgo, imperatore, 1, 2 n., 6, 7 e n., 8, 9, 10, 11 n., 12, 13, 14, 15 n., 17, 18 e n., 20, 21, 24, 25 e n., 29, 30, 31, 32, 33 n., 34 e n., 35, 38, 39, 41 n., 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 60, 61, 63 e n., 64, 71 n., 72, 73 n., 74, 80, 90, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 106 n., 107 n., 113, 115, 116, 118 n., 119, 120, 121, 123, 124, 126,

- 129, 131, 132 n., 134, 139, 140, 144 e n., 150, 158, 159, 160 n.
- GOLA, Carlo Antonio, 127 n.
- GREPPI, Antonio, 2 n., 19 n., 62 n., 148 n.
- GREPPI, Marco, 55 n.
- GREPPI, Paolo, 54 n., 147.
- HELVÉTIUS, Claude-Adrien, 35 n., 145.
- HOFFER, Giuseppe, 58 n., 59.
- HOLBACH (D'), Paul-Henry Thiry, 145.
- IMBONATI, Carlo, 145.
- IMBONATI, Enrico, 98 n.
- KAUNITZ (von), Wenzel Anton, 56 e n., 62, 64, 69 n., 104, 105, 112 e n., 126 n., 144, 158.
- KHEVENHÜLLER, Emanuele, 22 n., 63, 65 e n., 71, 72 e n., 73 n., 77, 78, 80, 83 n., 87, 95, 97 n.
- KÜNIGL (o Kinigl, o Kiniglich), Gaspare, 58 e n., 62 n.
- LAMBERTENGI, Luigi, 58 n., 59, 60, 61 e n., 62 e n., 63, 73, 96, 97.
- LANDRIANI, Francesco, 133 n.
- LANDRIANI, Marsilio, 55 n., 58 n., 59, 75 n.
- LITTA, famiglia, 21.
- LITTA, Alberto, 71 e n., 137 n., 139 n.
- LITTA, Pompeo, 58 e n., 88, 98 e n.
- LOCKE, John, 16.
- LONDONIO, Carlo, 73 n.
- LONGO, Alfonso, 58 n., 59 e n., 60, 145.
- LORENZI (DE'), Antonio, 116 n.
- LOTINGER, Stefano, 77 e n., 151 n., 155, 156, 159 e n., 160.
- LUINI, Giuseppe, 116 n.
- MABLY (DE), Gabriel Bonnot, 16.
- MAESTRI, Carlo, 114.
- MAGGI, Bernardo, 58 n., 59.
- MAGGI, Cesare, pseudonimo di Alberico di Barbiano di Belgioso.
- MAGIO, Luigi, 35 n.
- MAINERI, Barnaba, 111 n., 116 n., 132 n.
- MAINO (DEL), Francesco, 116 n.
- MALASPINA, Cleonte, 98 n.
- MANARA, Giuseppe, 74, 143 n.
- MANCINA, Pietro, 58 n., 59.
- MARAZZINI, vedi BALABIO e MARAZZINI, ditta bancaria, 73 n.
- MARGALLIAN, libraio, 145.
- MARIA BEATRICE d'Este, duchessa di Modena e Massa, 20 n., 22 n.
- MARIA CRISTINA d'Asburgo-Lorena, arciduchessa (moglie di Albert von Sachsen-Teschen), 15, 16 e n., 17.
- MARIA TERESA d'Asburgo, imperatrice, 1 n., 6, 8, 11, 15 n., 20 n., 29, 30, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 84 n., 89, 90, 93, 96, 98, 99, 102, 103 n., 118, 153, 154.
- MARTIGNONI, Ignazio, 120 n.
- MARTINI, Giovanni, 116 n.
- MASNAGHI, Giacomo, 119 n.
- MELZI D'ERIL, Francesco, 24, 54 n., 58 e n., 60 e n., 88 e n., 140 n., 141 n., 147 e n., 148 n., 161 n.
- MIRABEAU (DE), Gabriel-Honoré Riqueti, 16, 140 n.
- MOLINARI, Antonio, 98 n.
- MOLINARI, Giovanni Fortunato, 76 n.
- MONTESQUIEU (DE), Charles-Louis Secondat, 16.
- MOROSINI, Pietro, 111 n., 116 n., 128 n.
- MOSCATI, Pietro, 2 n., 62 n.
- MOZZONI, Carlo, 75 e n., 117 e n., 118, 136 n.
- MUGIASCA, Giacomo, 120 n.
- NARDUCCI, Giampiero, 22 n.
- NAVAROLA, Giuseppe, 35 n.
- NERI, Pompeo, 3 e n., 4, 11, 42, 43.
- NOSETTI, Pietro, 22 n.
- OBERMAIER, Johannes Georg, 157 e n., 158 n., 159 e n., 160.
- ODESCALCHI, Tommaso, 120 n.
- OTTOLINI, Alessandro, 116 n.
- PACECO, Pietro, 119 n.
- PAGANI, Antonio, 116 n.
- PALLAVICINI, Gian Luca, 136 n., 158.

- PALMIERI, Vincenzo, 84 n., 143 n.
 PARINI, Giuseppe, 146 n.
 PARRAVICINI, Carlo, 119 n.
 PASQUALI, Giuseppe, 128 n.
 PATELANI, Carlo, 11 n.
 PATRINI, Guglielmo, 98 n.
 PECIS, Giuseppe, 55 n.
 PEDROLI, Carlo Antonio, 116 n., 132 n.
 PELLEGRINI, Giuseppe, 75 e n., 76.
 PEREGRINI, Francesco, 120 n.
 PERTUSATI, Carlo, 58 n., 59.
 PIETRO LEOPOLDO, granduca di Toscana
 (poi Leopoldo II, imperatore), 13-25,
 31 n., 37 e n., 38 e n., 39, 40, 41,
 42, 44, 45, 46, 48, 55, 56 e n., 58,
 59, 60, 62 e n., 63 e n., 64 e n., 66
 e n., 68, 69, 70 e n., 71 e n., 73 e n.,
 74 n., 75, 76, 77 e n., 78, 79, 81 e
 n., 83 e n., 85 e n., 86 e n., 87, 88,
 89 e n., 90, 91, 92 e n., 94, 95, 96
 e n., 97 e n., 98 e n., 99 e n., 100,
 101, 102, 106 n., 110, 112, 114, 118
 n., 123 n., 124, 125, 126 e n., 129,
 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138,
 145, 147, 151 n., 158.
 PIZZOLI, Agostino, 116 n.
 PORRI, Luigi, 35 n.
 POZZI, Fortunato, 149 n.
 POZZOBONELLI, Giuseppe, 117.

 RACCAGNI, Giuseppe, 59.
 RADAELLI, Giacinto, 58 n., 59.
 RAIMONDI, Paolo, 120 n.
 RE, Carlo, 76 n.
 REPOSSI, Francesco, 116 n.
 RICCI, Lodovico, 161 n.
 RICCI (DE'), Scipione, 84 n., 143 n.
 RISI, Paolo, 116 n., 128 n.
 RIVA, Pietro, 120 n., 121.
 ROGENDORF, Gaetano, 55 n.
 ROMA, Egidio Gregorio, 22 n.
 ROMAGNOSI, Giandomenico, 130 e n.
 ROSALES, famiglia, 21.
 ROSALES, fratelli, 22 n.
 ROSALES (DI) ORDOGNO, Matteo, 116 n.,
 127 n., 132 n.
 ROUSSEAU, Jean-Jacques, 16, 35 n., 108.

 RUVELLI, Giuseppe, 91 n., 120 n., 132
 n., 134, 151 n.

 SCACCABAROZZI, Cesare, 116 n.
 SCHELL (DI), Carlo, 71 e n., 72, 73 n.,
 76, 85 e n., 86.
 SCHIAFFINATI, Leopoldo, 98 n.
 SCHINCHINELLI, Alessandro, 33 n.
 SERBELLONI, Gian Galeazzo, 11 e n.
 SEMONVILLE (DE), Charles Louis Hu-
 guet, 146 e n.
 SILVA (DELLA), y Rido, Paolo, 22 n.,
 117.
 SOMAGLIA (DELLA), Annibale, 98 n.
 SOMMARIVA, Giovanni Battista, 44 e n.,
 45, 46, 47, 54, 60, 97.
 SOMMARIVA, Emilio, 94 n.
 SONNENFELS (VON), Joseph, 102 e n.,
 103, 107.
 SOPRANSI, Luigi, 148 n.
 SORMANI, Alessandro, 98 n.
 SORMANI, Carlo, 116 n.
 SPANNOCCHI, Bonaventura, 58 e n., 106
 n., 116 n., 148 n.
 SPERGES, Joseph, 61, 62.
 STAMPA DI SONCINO, Massimiliano, 11 n.
 STEFANI, Gaetano, 22 n.
 STEIN, Emerich, 146 n.
 SWIETEN (VAN), Gerard, 144 n.
 SWIETEN (VAN), Gottfried, 144 e n.

 TAMBURINI, Pietro, 82, 83, 139.
 TANN, Giuseppe, 98 n.
 TANZI, Giuseppe, 73 n.
 TAVERNA, fratelli, 98 n.
 TAVERNA, Carlo Maria, 75.
 TAVERNA, COSTANZO, 11 n.
 TAVERNA, Francesco, 132 n.
 TOLENTINO, Giovanni Antonio, 98 n.
 TOSI, Giovanni, 116 n.
 TRECCHI, Giacomo, 142.
 TROTTI, Luigi, 24 e n., 98 n.
 TURGOT, Robert Jacques, 16.

 UBOLDI e BRUNATI, ditta bancaria, 73 n.
 UBOLDI, Ambrogio, vedi UBOLDI e BRU-
 NATI.
 ULPIANO, Domizio, 137.

- VARESE di Rosate, Giovanni Battista, 116 n.
- VASSALLI, Giosuè, 73 n.
- VECCHI, Angelo, 58 n., 59.
- VERRI, Alessandro, 20 n., 52 n., 139 n., 144 n.
- VERRI, Gabriele, 26 n.
- VERRI, Pietro, 20 n., 22 n., 24, 47-54, 58 n., 64 e n., 107 e n., 120 n., 137 e n., 139 n., 140 n., 141 n., 144, 146 e n., 147 e n., 148.
- VERRI, Teresa, 26 n.
- VILLA, Luigi, 61 e n., 62 e n., 63, 76, 109 e n., 110 e n., 111 n., 148 n.
- VISCONTI, Fabio, 116 n.
- VISCONTI, Filippo, 81 n.
- VISCONTI AYMI, Antonio, 11 e n., 24, 29 n., 68, 69, 70 e n., 88, 136 n., 140 n.
- VISCONTI AYMI, Francesco, 11 n., 145.
- VISMARA, Gaetano, 55 n., 58 n., 60, 61 e n., 80, 96, 97.
- VOLTA, Luigi, 120 n.
- WILCZEK, Johann Joseph, 6 n., 45 e n., 46, 55 e n., 56 e n., 57, 58, 59 e n., 60, 63, 65, 66 e n., 69 e n., 72, 73 n., 74 n., 76, 77, 78 e n., 80, 82 e n., 83 e n., 87, 95 e n., 97 n., 98, 100, 107, 109 e n., 110, 111 n., 112 n., 116 n., 118, 121, 127 n., 136, 138 e n., 139 e n., 140 e n., 141, 142, 143, 146, 150, 153 n., 156 n.
- ZINZENDORF, Carlo, 16.
- ZOLA, Giuseppe, 83, 139.
- ZUCCOLI, Giuseppe Leopoldo, 143 n.

Stampato nel settembre 1971
presso la Tipografia Editoriale
Vittore Gualandi di Vicenza